



# CVRIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale  
2011





CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

# RELAZIONE ANNUALE 2011

Compendio dell'attività della Corte di giustizia,  
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo, 2012

[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

Corte di giustizia  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. (352) 43 03-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

Chiusura della redazione: 1° gennaio 2012

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2012

ISBN 978-92-829-1153-2

doi:10.2862/80422

© Unione europea, 2012

*Printed in Luxembourg*

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

## Indice delle materie

	Pagina
Prefazione	
Vassilios Skouris .....	5

### Capitolo I

#### *La Corte di giustizia*

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2011 .....	9
B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2011 .....	13
C – Composizione della Corte di giustizia .....	69
1. Membri della Corte di giustizia .....	71
2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2011 .....	87
3. Ordini protocollari .....	89
4. Membri emeriti della Corte di giustizia .....	91
D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia .....	95

### Capitolo II

#### *Il Tribunale*

A – Attività del Tribunale nel 2011 .....	127
B – Composizione del Tribunale .....	177
1. Membri del Tribunale .....	179
2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2011 .....	189
3. Ordini protocollari .....	191
4. Membri emeriti del Tribunale .....	193
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale .....	195

**Capitolo III***Il Tribunale della funzione pubblica*

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2011 .....	219
B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica .....	231
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica .....	233
2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2011 .....	239
3. Ordini protocollari .....	241
4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica .....	243
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica .....	245

**Capitolo IV***Incontri e visite*

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica nel 2011 .....	259
B – Visite di studio (2011) .....	263
C – Udienze solenni nel 2011 .....	267
D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali .....	269
<i>Organigramma sintetico .....</i>	<i>273</i>

## Prefazione

Per gli organi giurisdizionali dell'Unione europea il 2011 è stato prima di tutto un anno contrassegnato da un'intensa attività giurisdizionale. Con 1 569 cause promosse e 1 518 cause definite, la Corte di giustizia dell'Unione europea vede aumentare considerevolmente il contenzioso sottoposto e deciso dinanzi ai suoi tre organi giurisdizionali. L'Istituzione non può che rallegrarsi di una simile evoluzione che testimonia la fiducia dei giudici nazionali e dei cittadini nei confronti degli organi giurisdizionali dell'Unione. Tuttavia, questo incremento del volume di contenzioso impone sia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sia agli organi legislativi dell'Unione di esercitare un certo grado di vigilanza per non compromettere l'efficienza del sistema giurisdizionale di quest'ultima e per continuare ad assistere i cittadini europei nel migliore dei modi.

In questo spirito, la Corte di giustizia ha proposto, nel corso dell'anno appena trascorso, una serie di modifiche al suo statuto e una riforma integrale del suo regolamento di procedura nell'intento, da un lato, di migliorare la sua efficienza e la sua produttività, oltre a quelle del Tribunale, e, dall'altro, di rendere più moderne le sue procedure.

Il 2011 è stato altresì l'anno di tre progetti informatici di ampia portata, volti principalmente ad avvicinare la Corte ai cittadini e che sono stati portati a buon fine. L'attivazione del sistema e-Curia che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica, il lancio di un nuovo e più efficiente motore di ricerca della giurisprudenza e la messa in rete del catalogo della biblioteca della Corte vanno nella direzione di rendere la Corte di giustizia più accessibile e trasparente.

L'anno trascorso è stato altresì contrassegnato dalla partenza del presidente e di due membri del Tribunale della funzione pubblica, partenza che si iscrive nell'ambito del suo rinnovo parziale, e dalla partenza di un membro della Corte e di un membro del Tribunale.


La presente Relazione fornisce una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'Istituzione nel 2011. Il lettore noterà come una parte sostanziale della Relazione sia dedicata a esposizioni succinte, ma esaurienti, dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica. L'analisi dell'attività svolta è completata ed illustrata da dati statistici specifici per ogni organo giurisdizionale.

Mi permetto di approfittare di questa occasione per ringraziare sentitamente i colleghi dei tre organi giurisdizionali e tutto il personale della Corte di giustizia per il lavoro encomiabile compiuto nel corso di quest'anno eccezionalmente impegnativo.



V. Skouris  
Presidente della Corte di giustizia





# Capitolo I

La Corte di giustizia



## A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2011

*del presidente Vassilios Skouris*

Questa prima parte della Relazione annuale presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2011. Essa offre, in primo luogo, una panoramica dell'evoluzione dell'Istituzione nel corso di quest'anno, ponendo l'accento sulle modifiche istituzionali che hanno interessato la Corte di giustizia e sugli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna. In secondo luogo, essa contiene un'analisi delle statistiche relative all'evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia e alla durata media dei procedimenti. In terzo luogo, essa presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia.

**1.** Nel 2011 la Corte di giustizia ha sottoposto al legislatore dell'Unione un progetto di modifiche del suo statuto e una proposta di riforma e aggiornamento del suo regolamento di procedura. Le due proposte mirano principalmente a migliorare il grado di efficienza delle procedure dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione.

Per quanto attiene alle proposte di modifica dello statuto, esse mirano in particolare a istituire la funzione di vicepresidente della Corte, a portare a quindici il numero di giudici che compongono la grande sezione, a non prevedere più la partecipazione sistematica dei presidenti delle sezioni a cinque giudici e ad eliminare la relazione d'udienza. Con riguardo alle disposizioni dello statuto relative al Tribunale, la Corte propone di portare a trentanove il numero dei giudici che compongono detto organo giurisdizionale per far fronte al costante incremento del suo contenzioso.

Riguardo poi alla proposta di riforma e aggiornamento del regolamento di procedura, essa mira ad adeguare tanto la sua struttura quanto il suo contenuto all'evoluzione del contenzioso, a proseguire gli sforzi avviati, già da diversi anni, al fine di preservare la capacità dell'organo giurisdizionale, a fronte di un contenzioso sempre più voluminoso e complesso, di decidere le cause di cui esso è investito in tempi ragionevoli e a chiarire le norme di procedura applicabili garantendone una maggiore leggibilità.

L'insieme di dette proposte è il frutto di un'approfondita riflessione basata su consultazioni interne. Esse sono attualmente in fase di discussione in seno alle autorità legislative dell'Unione. Il testo completo di tali proposte è disponibile sul sito Internet della Corte<sup>1</sup>.

D'altra parte, occorre altresì ricordare le modifiche apportate al regolamento di procedura della Corte il 24 maggio 2011 (GU L 162, pag. 17). Queste modifiche prevedono per la prima volta la possibilità per la Corte di stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. La Corte ha fatto ricorso a detta possibilità con la decisione del 13 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia (GU C 289, pag. 7). Questa applicazione, che contribuirà indubbiamente alla modernizzazione delle procedure dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione, è stata lanciata con successo il 21 novembre 2011.

Si noterà inoltre che i cittadini dell'Unione hanno ora a disposizione un nuovo motore di ricerca che per la prima volta copre l'insieme dei dati relativi al corpus giurisprudenziale degli organi

<sup>1</sup> [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_7031/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/)

giurisdizionali dell'Unione a far data dall'istituzione della Corte di giustizia nel 1952. Questo motore di ricerca può essere utilizzato gratuitamente accedendo al sito Internet della Corte.

In questo stesso spirito, infine, anche il catalogo della biblioteca della Corte è ormai consultabile sul sito Internet della Corte<sup>2</sup>. È così offerta all'utente la possibilità di effettuare ricerche bibliografiche online sul diritto dell'Unione e sugli altri settori del diritto ricompresi nel catalogo della biblioteca della Corte, come il diritto internazionale, il diritto comparato, il diritto degli Stati membri dell'Unione europea e di taluni paesi terzi nonché la teoria generale del diritto. Questo catalogo è attualmente uno dei più ricchi al mondo per quanto riguarda il diritto dell'Unione. Esso comprende attualmente circa 340 000 note bibliografiche, delle quali più di 80 000 riguardano il diritto dell'Unione, e cresce a un ritmo di oltre 20 000 note l'anno.

**2.** Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2011 indicano, globalmente, grande efficienza e produttività degli organi giurisdizionali della Corte. Esse indicano inoltre un aumento considerevole del numero di cause avviate.

Nel 2011 la Corte ha infatti definito 550 cause (cifra netta, tenendo conto delle riunioni), il che rappresenta un aumento rispetto all'anno precedente (522 cause definite nel 2010). Tra queste, 370 cause si sono concluse con sentenza e 180 hanno dato luogo ad un'ordinanza.

La Corte è stata investita nel 2011 di 688 cause nuove (indipendentemente dalle riunioni per connessione), il che rappresenta un aumento significativo rispetto all'anno 2010 (631 cause) e costituisce, per il secondo anno consecutivo, il numero più elevato nella storia della Corte. Lo stesso vale per le domande di pronuncia pregiudiziale. Il numero di cause pregiudiziali introdotte quest'anno è, per il terzo anno consecutivo, il più elevato mai raggiunto, con un aumento rispetto al 2009 quasi del 41 % (423 cause nel 2011 rispetto a 302 cause nel 2009). Si nota altresì una crescita molto marcata delle impugnazioni (162 nel 2011 rispetto a 97 nel 2010) e la diminuzione, per il quinto anno consecutivo, dei ricorsi diretti. I ricorsi diretti rappresentano ormai solo il 12 % circa delle cause promosse davanti alla Corte mentre ne rappresentavano all'incirca il 38 % nel 2007.

Quanto alla durata dei procedimenti, i dati statistici risultano, a grandi linee, positivi quanto quelli dell'anno precedente. Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, la durata media della trattazione è stata di 16,4 mesi, il che rappresenta un aumento statisticamente trascurabile rispetto al dato relativo all'anno 2010 (16 mesi). Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione nel 2011 è stata rispettivamente di 20,2 mesi e di 15,4 mesi (contro 16,7 mesi e 14,3 mesi nel 2010).

Oltre che con le riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese in questi ultimi anni, il mantenimento dell'efficienza della Corte nella trattazione delle cause si spiega anche con un più ampio ricorso ai vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (il procedimento pregiudiziale d'urgenza, il giudizio in via prioritaria, il procedimento accelerato, il procedimento semplificato e la possibilità di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale).

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in 5 cause e in 2 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti stabiliti all'art. 104 ter del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un arco di tempo medio di 2,5 mesi.

<sup>2</sup> <http://bib-curia.eu/>

Il procedimento accelerato è stato richiesto 13 volte, ma solo per 2 di esse erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. Peraltro, un trattamento prioritario è stato accordato a 7 cause.

Inoltre la Corte si è avvalsa frequentemente del procedimento semplificato, previsto dall'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, per risolvere alcune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Infatti, un totale di 30 cause è stato definito con un'ordinanza in forza di questa disposizione.

Infine, la Corte continua a ricorrere alla possibilità, offerta dall'art. 20 del suo statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale, laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Ricordiamo a tal proposito che per circa il 46 % delle sentenze pronunciate nel 2011 non sono state presentate conclusioni (per il 50 % nel 2010).

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si rilevi che la Grande Sezione ha definito circa l'11 %, le sezioni a cinque giudici il 55 % e le sezioni a tre giudici circa il 33 % delle cause concluse con sentenza o con ordinanza a carattere giurisdizionale nel 2011. Rispetto all'anno precedente, non si constatano differenze di rilievo nelle percentuali delle cause trattate dai diversi collegi giudicanti.

Per informazioni più dettagliate sui dati statistici dell'anno giudiziario 2011 rinviamo alla sezione della presente relazione ad essi specificatamente dedicata.



## B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2011

Questa parte della Relazione annuale presenta una panoramica della giurisprudenza del 2011.

### *Questioni costituzionali o istituzionali*

La Corte è stata chiamata in varie cause a precisare in quali circostanze essa eserciti le sue competenze giurisdizionali. Si esamineranno, anzitutto, alcune sentenze relative al ricorso per inadempimento.

Nella sentenza *Commissione/Portogallo* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-52/08), la Corte si è pronunciata sul ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti della Repubblica portoghese in quanto quest'ultima non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>1</sup>.

Sul piano della ricevibilità del ricorso, la Corte ha osservato che, sebbene il ricorso della Commissione avesse per oggetto un asserito mancato recepimento della direttiva 2005/36, le lettere di diffida ed il parere motivato emesso da quest'ultima riguardavano la direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni<sup>2</sup>.

Essa ha poi ricordato che, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso, in linea di principio, non possono essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, rimane comunque il fatto che la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto dell'Unione, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell'Unione. Per contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell'atto di cui trattasi, salvo incorrere in una violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l'inadempimento.

Statuendo poi nel merito, la Corte ha ritenuto che qualora, durante un iter legislativo, circostanze particolari, come la mancanza di una presa di posizione chiara da parte del legislatore o la mancanza di precisione quanto alla determinazione dell'ambito di applicazione di una disposizione del diritto dell'Unione, diano luogo ad una situazione d'incertezza, non è possibile constatare che esistesse, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, un obbligo sufficientemente chiaro per gli Stati membri di recepire una direttiva. Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso della Commissione.

Nella causa *Commissione/Italia* (sentenza del 17 novembre 2011, causa C-496/09), la Corte era stata adita dalla Commissione con un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica italiana

<sup>1</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

<sup>2</sup> Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).

a causa della mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte<sup>3</sup> concernente il recupero presso i beneficiari di aiuti di Stato dichiarati illegali ed incompatibili con il mercato comune da una decisione della Commissione. Quest'ultima chiedeva inoltre il pagamento, da parte della Repubblica italiana, di una penalità e di una somma forfettaria.

Anzitutto, la Corte ha ricordato, riferendosi alla precedente sentenza pronunciata nei confronti della Repubblica italiana in tale controversia, che, se una decisione della Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune non è stata impugnata con un ricorso diretto o se un tale ricorso è stato respinto, il solo motivo difensivo che uno Stato membro può opporre è l'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione. Né il timore di difficoltà interne, anche insormontabili, né il fatto che lo Stato membro di cui trattasi intenda verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata può giustificare il fatto che esso non osservi gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto, il ritardo accumulato dallo Stato interessato nell'eseguire la decisione della Commissione, essenzialmente imputabile all'intervento tardivo dello stesso per rimediare alle difficoltà di individuazione e di recupero degli importi degli aiuti illegali, non può costituire una valida giustificazione. A tale proposito, la Corte ha aggiunto che è privo di pertinenza il fatto che lo Stato membro interessato abbia comunicato alla Commissione le difficoltà riscontrate nel recupero di detti aiuti e le soluzioni adottate per rimediarvi.

Successivamente, con riferimento all'inflizione di sanzioni pecuniarie, la Corte ha dichiarato che, nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 228, paragrafo 2, CE, le spetta, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l'esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione. Essa ha inoltre aggiunto che il contesto giuridico e fattuale dell'inadempimento accertato può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione impone l'adozione di una misura dissuasiva. Quanto all'importo della penalità, la Corte ha precisato di essere tenuta, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia, a determinare la penalità in modo tale che quest'ultima sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall'altro, proporzionata all'inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

Infine, la Corte ha ricordato che, alla luce degli obiettivi del procedimento previsto dall'articolo 228, paragrafo 2, CE, essa è legittimata, nell'esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel quadro di tale articolo, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria.

Occorre poi menzionare una causa relativa al ricorso di annullamento, la causa *Commissione/Kronoply e Kronotex* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-83/09 P).

In tale causa, la Corte doveva pronunciarsi sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da terzi avverso una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato concesso ad una società da uno Stato membro. Secondo la Corte, la legittimità di una simile decisione, adottata sul fondamento dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/99<sup>4</sup>, dipende dall'esistenza di dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

<sup>3</sup> Sentenza del 1° aprile 2004, C 99/02.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all'avvio di un procedimento formale di esame al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall'articolo 1, lettera h), del suddetto regolamento, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest'ultima disposizione sia direttamente ed individualmente toccato da siffatta decisione. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all'articolo 88, paragrafo 2, CE e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell'Unione. Pertanto, la Corte ha dichiarato che, nell'ambito di un ricorso di annullamento, lo specifico status di interessato ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, legato all'oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per identificare, secondo l'articolo 230, quarto comma, CE, il ricorrente che contesta una decisione di non sollevare obiezioni.

Peraltro, la Corte ha precisato che l'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 non esclude che un'impresa che non sia diretta concorrente del beneficiario dell'aiuto, ma che per il suo processo di produzione necessiti della medesima materia prima utilizzata da quest'ultimo, venga qualificata come interessata, ove essa affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell'aiuto. Infine, la Corte ha dichiarato che l'obbligo di individuare l'oggetto del ricorso, che deriva dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, è sufficientemente soddisfatto quando il ricorrente identifica la decisione di cui chiede l'annullamento. Poco importa che il ricorso indichi che esso è inteso all'annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni – espressione figurante all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 – o di una decisione di non avviare il procedimento d'indagine formale, dal momento che la Commissione statuisce sui due aspetti della questione con decisione unica.

Meritano infine di essere segnalate due cause relative all'esercizio, da parte della Corte, della sua competenza pregiudiziale.

Nella causa *Miles e a.* (sentenza del 14 giugno 2011, causa C-196/09), la Corte si è occupata della nozione di «organo giurisdizionale nazionale» ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

La Corte ha ritenuto di non essere competente a risolvere una questione pregiudiziale sottoposta dalla Camera di ricorso delle scuole europee. Per valutare se l'organo del rinvio possieda le caratteristiche di giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE, questione che è esclusivamente di diritto dell'Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Orbene, anche se detta Camera di ricorso soddisfa tutti i citati requisiti e deve, di conseguenza, essere qualificata come giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE, essa non promana tuttavia, come stabilito da tale articolo, da uno degli Stati membri, bensì dalle scuole europee, le quali costituiscono, come enunciato nei considerando primo e terzo della Convenzione sulle scuole europee, un sistema sui generis, che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l'Unione. Essa costituisce quindi un organo di un'organizzazione internazionale la quale, nonostante i legami funzionali che essa intrattiene con l'Unione, resta formalmente distinta da quest'ultima e dagli Stati membri. Pertanto, la mera circostanza che essa debba applicare i principi generali del diritto dell'Unione qualora sia investita di una controversia non è sufficiente a ricondurla alla nozione di organo giurisdizionale di uno degli Stati membri e dunque all'ambito di applicazione dell'articolo 267 TFUE.

La causa *Lesoochranárske zoskupenie* (sentenza dell'8 marzo 2011, causa C-240/09) ha permesso, a sua volta, alla Corte di pronunciarsi sulla propria competenza riguardo all'interpretazione di un

accordo internazionale (la convenzione di Aarhus<sup>5</sup>) concluso dalla Comunità, da un lato, e dagli Stati membri, dall'altro, in virtù di una competenza ripartita.

Adita in conformità delle disposizioni del Trattato, segnatamente dell'articolo 267 TFUE, la Corte si è dichiarata competente a distinguere gli obblighi assunti dall'Unione da quelli che restano a carico esclusivo degli Stati membri e ad interpretare le disposizioni della suddetta convenzione. Si deve quindi stabilire se, nel settore cui si riferisce l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, l'Unione abbia esercitato le sue competenze e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano. Ove tale ipotesi non ricorra, gli obblighi che derivano dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus continuerebbero a ricadere nel diritto interno degli Stati membri e spetterebbe ai giudici di detti Stati determinare, sulla base del diritto nazionale, se un cittadino possa fondarsi direttamente sulle norme di tale accordo internazionale concernenti detto settore o magari se i giudici medesimi debbano darvi attuazione d'ufficio. Il diritto dell'Unione non impone né esclude, in tal caso, che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai privati il diritto di fondarsi direttamente su una tale norma o imponga al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio. Al contrario, qualora si constatasse che l'Unione ha esercitato le sue competenze e legiferato nel settore cui si riferisce l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, troverebbe applicazione il diritto dell'Unione e spetterebbe alla Corte determinare se la disposizione dell'accordo internazionale in causa abbia efficacia diretta. Inoltre, una questione specifica sulla quale l'Unione ancora non abbia legiferato può nondimeno rientrare nel diritto dell'Unione ove sia disciplinata da accordi conclusi dall'Unione e dai suoi Stati membri e concerna un settore ampiamente coperto da tale diritto.

La Corte ha ritenuto di essere competente ad interpretare le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus e, in particolare, a pronunciarsi sulla questione se queste ultime abbiano o meno efficacia diretta. Quando una disposizione può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto dell'Unione, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata.

Tali cause relative al contenzioso, tuttavia, non sono affatto esaustive dell'apporto fornito dalla giurisprudenza, nel corso dell'anno 2011, al chiarimento di questioni di natura costituzionale o istituzionale.

Nella causa *Patriciello* (sentenza del 6 settembre 2011, causa C-163/10), la Corte ha interpretato l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, precisando la portata dell'immunità concessa dal diritto dell'Unione ai deputati europei per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea doveva essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell'interessato per il reato di calunnia, costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell'immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed

<sup>5</sup> Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1).

evidente con l'esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti in un caso di specie.

Nell'ambito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, il 1° maggio 2004, la Corte si è occupata, nella causa *Vicoplus e a.* (sentenza del 10 febbraio 2011, cause riunite da C-307/09 a C-309/09), dell'interpretazione degli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, nonché dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71<sup>6</sup>, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

In tale contesto, la Corte ha dichiarato che gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, paragrafo 2, dell'allegato XII dell'Atto di adesione del 2003<sup>7</sup>, il distacco, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della suddetta direttiva, di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro. Infatti, una misura nazionale siffatta, pur configurandosi come una restrizione alla libera prestazione dei servizi, va considerata come una misura che disciplina l'accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro dello Stato membro interessato ai sensi del capitolo 2, paragrafo 2, dell'allegato XII dell'Atto di adesione del 2003. Una conclusione del genere si impone del pari tenuto conto della finalità di detto paragrafo, che mira ad evitare che, in seguito all'adesione all'Unione di nuovi Stati membri, si verifichino perturbazioni sul mercato del lavoro degli Stati che erano già membri, dovute all'arrivo immediato di un numero elevato di lavoratori cittadini di detti nuovi Stati.

Nel settore del diritto di accesso del pubblico ai documenti, è stata proposta dinanzi alla Corte, nella causa *Svezia/MyTravel e Commissione* (sentenza del 21 luglio 2011, causa C-506/08 P), un'impugnazione avverso una sentenza<sup>8</sup> del Tribunale che ha respinto il ricorso presentato dalla My Travel contro due decisioni<sup>9</sup> della Commissione con cui si negava l'accesso a taluni documenti interni dell'istituzione nell'ambito di un procedimento in materia concentrazioni già concluso.

Il regolamento n. 1049/2001<sup>10</sup>, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, prevede, all'articolo 4, eccezioni che derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti e che devono, di conseguenza, essere interpretate ed applicate in senso restrittivo. La Corte ha considerato che, quando un'istituzione decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato – ossia, in particolare, alla tutela del processo decisionale dell'istituzione ed alla tutela della consulenza legale – che tale istituzione invoca.

La Corte ha analizzato tutti i documenti considerati e ha ritenuto, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto pretendere dalla Commissione l'illustrazione delle ragioni specifiche in base alle

<sup>6</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

<sup>7</sup> Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).

<sup>8</sup> Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2008, *My Travel/Commissione* (T-403/05).

<sup>9</sup> Decisione della Commissione D(2005) 8461, del 5 settembre 2005, e decisione della Commissione D(2005) 9763, del 12 ottobre 2005.

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

quali essa riteneva che la divulgazione di taluni documenti in questione avrebbe arrecato grave pregiudizio al processo decisionale di tale istituzione, nonostante la procedura cui si riferivano i documenti fosse terminata.

Di conseguenza, la Corte ha concluso che, nelle sue decisioni, la Commissione non aveva applicato correttamente tanto l'eccezione diretta alla tutela del processo decisionale di quest'ultima quanto l'eccezione diretta alla tutela della consulenza legale. Essa ha quindi deciso di annullare la sentenza del Tribunale e le due decisioni della Commissione relativamente a tali punti.

Dal momento che alcuni degli argomenti fatti valere dalla Commissione per negare la divulgazione di taluni altri documenti interni – in particolare quelli relativi alle altre eccezioni riguardanti la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – non erano stati esaminati dal Tribunale, la Corte ha ritenuto di non essere in grado di statuire su questi ultimi e ha deciso di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Quanto all'applicazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, meritano particolare attenzione due sentenze.

Nelle cause *Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading* (sentenza del 5 maggio 2011, cause riunite C-201/10 e C-202/10), la Corte ha ritenuto che il principio della certezza del diritto non osti, in linea di massima, a che, nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea definita dal regolamento n. 2988/95<sup>11</sup>, e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, le autorità e i giudici nazionali di uno Stato membro applichino, per analogia, alle controversie relative al rimborso di restituzioni all'esportazione indebitamente corrisposte, un termine di prescrizione derivante da una disposizione nazionale di diritto comune, a condizione, tuttavia, che un'applicazione siffatta risultante da una prassi giurisprudenziale sia stata sufficientemente prevedibile, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. Tuttavia, secondo la Corte, il principio di proporzionalità osta, nell'ambito dell'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, all'applicazione di un termine di prescrizione trentennale alle controversie relative al rimborso delle restituzioni indebitamente percepite. Infatti, con riferimento all'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, per il quale il legislatore dell'Unione ha ritenuto che una durata di prescrizione di quattro anni, o addirittura di tre anni, sia già sufficiente per consentire alle autorità nazionali di perseguire un'irregolarità che pregiudica detti interessi finanziari e può comportare l'adozione di un provvedimento come il recupero di un vantaggio indebitamente percepito, concedere a dette autorità un termine di trent'anni va oltre quanto necessario ad un'amministrazione diligente. Infine, la Corte ha ritenuto che, in una situazione rientrante nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, il principio della certezza del diritto osti a che un termine di prescrizione «più lungo», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, possa risultare da un termine di prescrizione di diritto comune ridotto in via giurisprudenziale affinché quest'ultimo soddisfi nella sua applicazione il principio di proporzionalità, poiché, in siffatte circostanze, era comunque applicabile il termine di prescrizione di quattro anni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.

Nella causa *Lady & Kid A/S e altri* (sentenza del 6 settembre, causa C-398/09) la Corte ha dichiarato che la nozione comunitaria di «traslazione» deve essere interpretata nel senso che un tributo illecito riscosso sulla vendita di un prodotto può essere considerato traslato unicamente se il prezzo del prodotto è aumentato rispetto al prezzo praticato immediatamente prima dell'introduzione

<sup>11</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

del tributo ovvero qualora l'impresa soggetta abbia beneficiato, contestualmente all'introduzione del tributo illecito, di un risparmio in relazione ad altri tributi, riscossi sulla base di un diverso fondamento, senza che l'impresa abbia modificato i suoi prezzi. La Corte ha precisato che la traslazione diretta del tributo indebito sull'acquirente è l'unica eccezione al diritto al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione e che è quindi escluso che il giudice nazionale, nell'applicare il proprio diritto, possa prevedere possibili motivi per negare il rimborso di un tributo illecito diversi dalla traslazione. La Corte ha infine ricordato che la ripetizione dell'indebito deve essere interpretata nel senso che quest'ultima può determinare un arricchimento senza causa unicamente qualora gli importi indebitamente versati da un soggetto passivo a titolo di un tributo percepito in uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione siano stati direttamente traslati sull'acquirente.

Per quanto riguarda il contributo della Corte alla definizione degli effetti degli accordi conclusi dall'Unione con Stati terzi, vanno ricordate le cause *Unal* (sentenza del 29 settembre 2011, causa C-187/10) e *Pehlivan* (sentenza del 16 giugno 2011, causa C-484/07), in cui si ponevano importanti questioni relative all'interpretazione di accordi internazionali, in particolare l'accordo di associazione CEE-Turchia<sup>12</sup>.

Si darà conto, sempre in materia di accordi internazionali, di una sentenza della Corte concernente l'interpretazione della convenzione di Aarhus<sup>13</sup> (sentenza dell'8 marzo 2011, *Lesoochranárske zoskupenie*, causa C-240/09).

Nella citata causa *Unal*, anzitutto, la Corte ha considerato che l'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia (in prosieguo: la «decisione n. 1/80») deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatta la condizione di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato articolo 6, paragrafo 1, primo trattino di tale decisione. Infatti, la Corte ha ritenuto, da un lato, che detta disposizione non possa essere interpretata in modo da consentire ad uno Stato membro di modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Dall'altro, non riconoscere che siffatto lavoratore abbia beneficiato, nello Stato membro ospitante, di un regolare impiego da oltre un anno sarebbe contrario al principio generale del rispetto dei diritti acquisiti, secondo il quale, una volta che un cittadino turco può validamente invocare determinati diritti in forza di una disposizione della decisione n. 1/80, tali diritti non dipendono più dal permanere delle circostanze che avevano dato origine agli stessi, dato che tale decisione non impone una siffatta condizione.

Nella summenzionata causa *Pehlivan*, la Corte ha poi concluso che sia dal primato del diritto dell'Unione sia dall'effetto diretto di una disposizione come l'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, risulta che gli Stati membri non possono modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante e non dispongono della facoltà di adottare misure che possano pregiudicare lo status giuridico espressamente riconosciuto a tali cittadini dal diritto che promana dall'associazione CEE-Turchia. Pertanto, un familiare di un lavoratore turco che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 7, primo comma, può perdere i diritti che tale disposizione gli attribuisce solo in due casi, vale a dire quando la presenza

<sup>12</sup> Decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, relativa alla conclusione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

<sup>13</sup> V. nota 5.

del migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della stessa decisione, oppure quando l'interessato ha lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.

Infine, nella citata causa *Lesoochranárske zoskupenie*, la Corte ha dichiarato che l'articolo 9, paragrafo 3<sup>14</sup>, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) non ha efficacia diretta nel diritto dell'Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell'articolo 9, paragrafo 3, della suddetta convenzione sia dell'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, al fine di permettere ad un'organizzazione per la tutela dell'ambiente di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell'Unione. In mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti. Sotto tale profilo, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

La cittadinanza dell'Unione e i relativi diritti non hanno ancora rivelato tutte le loro potenzialità.

Nella causa *Ruiz Zambrano* (sentenza dell'8 marzo 2011, causa C-34/09), la Corte si è pronunciata sulla delicata questione se le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione conferiscano al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli minorenni, cittadini dell'Unione, un diritto di soggiorno e di lavoro nello Stato membro di cui questi ultimi hanno la cittadinanza, nel quale risiedono e che non hanno mai lasciato dalla nascita. La Corte ha ritenuto che l'articolo 20 TFUE osti a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell'Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall'altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione. Infatti, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Orbene, un divieto di soggiorno di tal genere porterebbe alla conseguenza che tali figli, cittadini dell'Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio dell'Unione per accompagnare i loro genitori. Parimenti, qualora a una tale persona non venisse rilasciato un permesso di lavoro, quest'ultima rischierebbe di non disporre dei mezzi necessari a far fronte alle proprie esigenze e a quelle della sua famiglia, circostanza che porterebbe parimenti alla conseguenza che i suoi figli, cittadini dell'Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio di quest'ultima. Ciò posto, detti cittadini dell'Unione si troverebbero, di fatto, nell'impossibilità di godere realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione.

<sup>14</sup> «In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale».

La causa *McCarthy* (sentenza del 5 maggio 2011, causa C-434/09) ha consentito alla Corte di valutare se le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione siano applicabili alla situazione di un cittadino dell'Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possieda, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro. In un primo tempo, la Corte ha ritenuto che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, relativa alla libertà di circolazione e di soggiorno<sup>15</sup>, non sia applicabile a un siffatto cittadino dell'Unione. Su tale constatazione non influisce il fatto che il cittadino suddetto possiede anche la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli soggiorna. Infatti, la circostanza che un cittadino dell'Unione abbia la cittadinanza di più di uno Stato membro non significa per questo che egli abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione. In un secondo tempo, la Corte ha considerato che l'articolo 21 TFUE non è applicabile ad un cittadino dell'Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possieda, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro, purché la situazione di tale cittadino non comporti l'applicazione di misure di uno Stato membro che abbiano l'effetto di privare costui del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione ovvero l'effetto di ostacolare l'esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La circostanza che un cittadino possieda, oltre alla cittadinanza dello Stato membro in cui risiede, anche la cittadinanza di un altro Stato membro non può, di per sé sola, essere sufficiente per ritenere che la situazione della persona interessata ricada nella sfera di applicazione dell'articolo 21 TFUE, dato che la suddetta situazione non presenta alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'Unione e che gli elementi rilevanti di tale situazione restano in complesso confinati all'interno di un unico Stato membro.

La causa *Dereci e a.* (sentenza del 15 novembre 2011, causa C-256/11) sollevava, a sua volta, la questione se le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione consentano ad un cittadino di uno Stato terzo di soggiornare nel territorio di uno Stato membro, quando detto cittadino intende risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione, che risiede in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione e che non dipende da detto cittadino di uno Stato terzo per la sua sussistenza. La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni di quest'ultimo in materia di cittadinanza dell'Unione, non osta a che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino è intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purché un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. A tal proposito, il criterio relativo alla privazione del contenuto sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione si riferisce a ipotesi contrassegnate dalla circostanza che il cittadino dell'Unione si trova obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio non solo dello Stato membro di cui è cittadino, ma anche dell'Unione considerata nel suo complesso. Di conseguenza, la mera circostanza che possa apparire auspicabile per il cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l'unità familiare nel territorio dell'Unione, che i suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio dell'Unione, non basta di per sé a far ritenere che il cittadino dell'Unione sia costretto ad abbandonare il territorio dell'Unione qualora un tale diritto non gli venga concesso.

<sup>15</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Nella causa *Aladzhov* (sentenza del 17 novembre 2011, causa C-434/10), la Corte ha interpretato l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38<sup>16</sup>. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta ad una disposizione legislativa di uno Stato membro che consenta alla pubblica amministrazione di vietare ad un cittadino dello Stato medesimo di lasciare il suo territorio a causa del mancato assolvimento di un debito tributario gravante sulla società di cui detto cittadino sia uno degli amministratori, subordinatamente, tuttavia, alla duplice condizione che la misura di cui trattasi sia volta a rispondere, in presenza di talune circostanze eccezionali eventualmente risultanti, segnatamente, dalla natura ovvero dall'entità del debito, ad una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società e che l'obiettivo così perseguito non risponda solamente a fini economici. Spetta al giudice nazionale verificare che tale duplice condizione sia soddisfatta. Infatti, da un lato, non può essere escluso, in linea di principio, che il mancato recupero di crediti tributari possa rientrare nelle esigenze di ordine pubblico. Dall'altro, considerato che il recupero dei crediti pubblici, in particolare di quelli riguardanti le imposte, è volto ad assicurare il finanziamento degli interventi dello Stato membro interessato in funzione delle scelte che costituiscono, segnatamente, espressione della sua politica generale in materia economica e sociale, le misure adottate dalla pubblica amministrazione al fine di garantire detto recupero non possono essere considerate, in linea di principio, come adottate esclusivamente a fini economici ai sensi delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. Sempre secondo la Corte, anche ammesso che un provvedimento di divieto di uscita dal territorio sia stato adottato nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, i requisiti previsti al paragrafo 2 del medesimo articolo ostano ad una misura di tal genere, qualora questa si fondi unicamente sull'esistenza del debito tributario della società di cui detto ricorrente è uno dei co-amministratori e in considerazione di tale solo status, ad esclusione di qualsiasi specifica valutazione del comportamento personale dell'interessato e senza alcun riferimento ad una qualsivoglia minaccia che questi costituirebbe per l'ordine pubblico, e qualora il divieto di uscita dal territorio non risulti idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e vada al di là di quanto necessario ai fini del suo raggiungimento. Spetta altresì al giudice del rinvio verificare se ciò sia avvenuto nella causa dinanzi ad esso pendente.

La causa *Runevič-Vardyn e Wardyn* (sentenza del 12 maggio 2011, causa C-391/09) ha dato occasione alla Corte di pronunciarsi sulle norme in materia di registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell'Unione. Così, la Corte ha anzitutto dichiarato che l'articolo 21 TFUE non osta a che, in applicazione di una normativa nazionale secondo cui il cognome e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato esclusivamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale, le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di modificare nei certificati di nascita e di matrimonio di uno dei suoi cittadini il cognome e il nome di detta persona secondo le regole di grafia di un altro Stato membro. Il fatto che il cognome e il nome della persona possano essere modificati e registrati negli atti di stato civile del suo Stato membro di origine esclusivamente nei caratteri della lingua di quest'ultimo non può costituire un trattamento meno favorevole di quello di cui essa beneficiava prima di fare uso delle agevolazioni offerte dal Trattato in materia di libera circolazione delle persone e, pertanto, non è tale da scoraggiarla dall'esercizio dei diritti di circolazione garantiti dal suddetto articolo 21 TFUE. Inoltre, secondo la Corte, l'articolo 21 TFUE non osta a che, in applicazione della normativa nazionale sopra descritta, le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di modificare il cognome comune a una coppia coniugata di cittadini dell'Unione, quale compare negli atti di stato civile rilasciati dallo Stato membro di origine di uno di tali cittadini, in una forma che rispetti le regole di grafia di quest'ultimo Stato, a condizione che tale diniego non provochi, per i cittadini dell'Unione interessati, seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale

<sup>16</sup> V. nota 15.

e privato, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare. Qualora ciò accadesse, è parimenti compito del giudice nazionale verificare se il diniego di modifica sia necessario alla tutela degli interessi che la normativa nazionale mira a garantire e se risulti proporzionato all'obiettivo legittimamente perseguito. Infine, sempre secondo la Corte, l'articolo 21 TFUE non osta a che, in applicazione di tale normativa nazionale, queste stesse autorità neghino di modificare il certificato di matrimonio di un cittadino dell'Unione che abbia la cittadinanza di un altro Stato membro affinché i nomi del cittadino medesimo siano registrati in detto certificato con segni diacritici, quali trascritti negli atti di stato civile rilasciati dal suo Stato membro di origine e in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale di quest'ultimo Stato.

Successivamente alla sentenza *Lassal*<sup>17</sup>, la Corte ha nuovamente interpretato l'articolo 16 della direttiva 2004/38<sup>18</sup> nella causa *Dias* (sentenza del 21 luglio 2011, causa C-325/09), proveniente dallo stesso giudice del rinvio. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che l'articolo 16, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che i periodi di soggiorno compiuti anteriormente alla data di recepimento di quest'ultima, ossia il 30 aprile 2006, unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva 68/360<sup>19</sup> e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, e che i periodi di soggiorno inferiori a due anni consecutivi, compiuti unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva 68/360 e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un diritto di soggiorno, effettuati prima del 30 aprile 2006 e dopo un soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso anteriormente a tale data, non sono idonei ad incidere sull'acquisizione del diritto di soggiorno permanente previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. Infatti, sebbene l'articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva 2004/38 faccia riferimento unicamente alle assenze dallo Stato membro ospitante, il legame di integrazione tra la persona interessata e detto Stato membro risulta parimenti compromesso nel caso di un cittadino che, pur avendo soggiornato legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni, decida successivamente di restare in detto Stato membro senza disporre di un diritto di soggiorno. A tal proposito, l'integrazione, sottesa all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 è coniugata non solo a elementi spaziali e temporali, ma anche ad elementi qualitativi, relativi al grado di integrazione nello Stato membro ospitante.

Infine, nella causa *Stewart* (sentenza del 21 luglio 2011, causa C-503/09), riguardante la natura di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, la Corte ha statuito sui requisiti per la concessione di detta prestazione, che consistevano non solo nel soggiorno del richiedente sul territorio dello Stato membro al momento del deposito della domanda, ma anche nel suo soggiorno pregresso sul territorio di tale Stato. Secondo la Corte, l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l'esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.

<sup>17</sup> Sentenza del 7 ottobre 2010, *Lassal*, C-162/09. V. Relazione annuale 2010, pag. 17.

<sup>18</sup> V. nota 15.

<sup>19</sup> Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).

### *Libera circolazione delle merci*

Benché, in tale materia, la giurisprudenza sia decisamente meno abbondante di quanto lo sia stata per vari decenni, il numero di cause promosse rimane significativo.

Così, nella causa *Francesco Guarnieri & Cie* (sentenza del 7 aprile 2011, causa C-291/09), che riguardava una controversia commerciale tra una società monegasca e una società belga, la Corte ha rilevato, in un primo tempo, che le merci originarie del Principato di Monaco beneficiano delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci. Infatti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92<sup>20</sup>, che istituisce un codice doganale comunitario, il territorio del Principato di Monaco è considerato come facente parte del territorio doganale dell'Unione. Poiché dunque nessun dazio doganale e nessuna tassa di effetto equivalente possono essere applicati agli scambi tra il Principato di Monaco e gli Stati membri, le merci originarie di tale principato, esportate direttamente verso uno Stato membro, devono essere trattate come se fossero originarie degli Stati membri. In un secondo tempo, la Corte si è pronunciata sulla questione se costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione delle merci, in base all'articolo 34 TFUE, una disposizione di uno Stato membro che obblighi qualsiasi soggetto avente nazionalità straniera, ad esempio quella monegasca, a prestare una *cautio judicatum solvi* qualora intenda agire in giudizio nei confronti di un soggetto avente la nazionalità del suddetto Stato membro, mentre invece tale obbligo non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità di questo Stato. La Corte ha risposto alla questione in senso negativo. A suo avviso, è pur vero che una misura di questo tipo porta ad assoggettare gli operatori economici che desiderano proporre un'azione giudiziale ad un regime processuale diverso a seconda che essi abbiano o no la nazionalità dello Stato membro del foro. Tuttavia, la circostanza secondo cui i soggetti aventi la nazionalità di altri Stati membri esiterebbero per questo motivo a vendere merci ad acquirenti stabiliti nel suddetto Stato membro aventi la nazionalità di quest'ultimo è troppo aleatoria e indiretta perché una misura nazionale di tal genere possa essere considerata idonea ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri; il nesso di causalità tra l'eventuale alterazione degli scambi intracomunitari e la diversità di trattamento in questione non può dunque ritenersi dimostrato.

Occorre citare una seconda sentenza relativa alla libera circolazione delle merci. Si tratta della causa *Commissione/Austria* (sentenza del 21 dicembre 2011, causa C-28/09) nella quale era in discussione una normativa nazionale che impone agli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci un divieto di circolazione su un tratto stradale di primaria importanza, costituente una delle principali vie di comunicazione terrestre tra determinati Stati membri. Secondo la Corte, uno Stato membro che prevede una normativa siffatta, allo scopo di garantire la qualità dell'aria ambiente nella zona interessata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente<sup>21</sup>, letto in combinato disposto con la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto<sup>22</sup>, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 28 CE e 29 CE. Infatti, la Corte osserva che detto divieto, costringendo le imprese interessate a cercare altre soluzioni economicamente valide per il trasporto delle merci indicate, ostacola la libera circolazione delle merci e deve essere considerato

<sup>20</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

<sup>21</sup> Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296, pag. 55).

<sup>22</sup> Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41).

configurare una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 28 CE e 29 CE, salvo che tale misura non sia oggettivamente giustificata. Orbene, se è vero, secondo la Corte, che ragioni imperative attinenti alla tutela ambientale, la quale ingloba, in via di principio, anche la tutela della salute, possono giustificare misure nazionali atte ad ostacolare il commercio intracomunitario, purché tali misure siano idonee a garantire il conseguimento di tale obiettivo e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento, il suddetto divieto non può trovare giustificazione a tale titolo, poiché non è dimostrato che l'obiettivo perseguito non potesse essere raggiunto adottando altre misure meno restrittive della libertà di circolazione, in particolare l'estensione del divieto di circolazione applicato agli autocarri rientranti in determinate classi a quelli rientranti in altre classi, oppure la sostituzione del limite di velocità variabile con un limite di velocità permanente a 100 km/h.

### *Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali*

Anche quest'anno la Corte ha pronunciato un numero consistente di sentenze in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione dei lavoratori e di libera circolazione dei capitali. Per motivi di chiarezza, le sentenze selezionate saranno raggruppate a seconda della libertà cui fanno riferimento e successivamente, all'occorrenza, a seconda dei settori di attività considerati.

In materia di libertà di stabilimento, la Corte si è pronunciata, in varie cause connesse, sulla nozione di attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri e sull'esclusione della professione di notaio dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 TFUE (già articolo 43 CE). Adita con ricorsi per inadempimento nei confronti di sei Stati membri, la cui normativa nazionale limitava l'accesso alla professione di notaio ai soli cittadini nazionali, la Corte ha dichiarato, nelle sue sentenze *Commissione/Belgio* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-47/08), *Commissione/Francia* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-50/08), *Commissione/Lussemburgo* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-51/08), *Commissione/Austria* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-53/08), *Commissione/Germania* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-54/08) e *Commissione/Grecia* (sentenza del 24 maggio 2011, causa C-61/08), che l'articolo 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla norma fondamentale della libertà di stabilimento, deroga che deve essere interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere. Inoltre, tale deroga va limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. Quanto alle attività affidate ai notai, la Corte ha poi precisato che, al fine di valutare se tali attività comportino una siffatta partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri, è necessario prendere in considerazione la natura delle attività svolte da questi ultimi. A tale proposito, la Corte ha affermato che le diverse attività svolte dai notai negli Stati membri interessati non comportano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'articolo 45, primo comma, CE (divenuto articolo 51, primo comma, TFUE), nonostante gli effetti giuridici rilevanti conferiti ai loro atti, dal momento che la volontà delle parti oppure la sorveglianza o la decisione del giudice assumono un'importanza particolare. La Corte ha altresì rilevato che, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri. Parimenti, essi sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell'esercizio delle loro attività, diversamente dalle autorità pubbliche la cui responsabilità dovuta ad errori è assunta dallo Stato. Pertanto, la Corte ha concluso che ciascuno degli Stati chiamati in causa era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE), in quanto le attività conferite ai notai nell'ordinamento giuridico di ciascuno di tali Stati non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'articolo 45, primo comma, CE (divenuto articolo 51, primo comma, TFUE).

Sempre in materia di libertà di stabilimento, la Corte ha anche precisato la propria giurisprudenza relativa alle restrizioni imposte all'atto del trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione.

Così, nella causa *National Grid Indus* (sentenza del 29 novembre 2011, causa C-371/10), la Corte ha dichiarato che l'articolo 49 TFUE non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale l'importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro. È irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente. Secondo la Corte, siffatta normativa rispetta il principio di proporzionalità, tenuto conto dello scopo di assoggettare all'imposta nello Stato membro di provenienza le plusvalenze originate nell'ambito della competenza fiscale di tale Stato membro. È infatti proporzionato che lo Stato membro di provenienza, allo scopo di tutelare l'esercizio della propria competenza fiscale, determini l'imposta dovuta sulle plusvalenze latenti originate sul proprio territorio nel momento in cui il suo potere impositivo nei confronti della società interessata cessa di esistere, nel caso di specie nel momento del trasferimento in un altro Stato membro della sede amministrativa effettiva di tale società. Per contro, secondo la Corte, l'articolo 49 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell'imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società. La Corte ha ritenuto, infatti, che una normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato dell'imposta, che crea uno svantaggio in termini finanziari per tale società ma la dispensa da oneri amministrativi successivi, e, dall'altro, il pagamento differito di tale imposta, se del caso corredato da interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile, che necessariamente comporta per la società interessata un onere amministrativo, legato all'individuazione degli attivi trasferiti, costituirebbe una misura che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, sarebbe meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla riscossione immediata della suddetta imposta.

Le norme del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi sono state parimenti oggetto di un'interpretazione da parte della Corte nel settore della determinazione dell'importo degli onorari dovuti agli avvocati.

Nella causa *Commissione/Italia* (sentenza del 29 marzo 2011, causa C-565/08), la Commissione addebitava alla Repubblica italiana di aver previsto, in violazione degli articoli 43 CE e 49 CE (divenuti articoli 49 TFUE e 56 TFUE), disposizioni che impongono agli avvocati l'obbligo di rispettare tariffe massime per la determinazione dei propri onorari. La Corte ha respinto gli argomenti della Commissione ed ha concluso che lo Stato italiano non era venuto meno agli obblighi ad esso incombenenti ai sensi degli articoli 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE) e 49 CE (divenuto articolo 56 TFUE), dato che la normativa considerata non era concepita in modo da pregiudicare l'accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato dei servizi prestati dagli avvocati. Secondo la Corte, tale conclusione è applicabile qualora una normativa sia caratterizzata da una flessibilità che permette un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati, poiché è possibile superare, in presenza di determinate condizioni, i limiti massimi dell'importo degli onorari portandoli al doppio, o al quadruplo, o addirittura oltre, nonché qualora, in diverse situazioni, sia consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l'importo degli onorari. La Corte ha precisato che l'esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato

non può essere desunta dalla mera circostanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite nello Stato membro ospitante, abituarsi alle norme applicabili in quest'ultimo Stato membro, ma deve fondarsi sulla circostanza che siffatta normativa ostacola l'accesso degli avvocati provenienti da altri Stati membri al mercato dello Stato membro ospitante.

Quanto alla libera prestazione dei servizi, la Corte ha pronunciato varie sentenze importanti in settori assai diversi, quali, tra gli altri, i servizi di radiodiffusione, i giochi d'azzardo, le attività svolte dai periti giudiziari, la salute pubblica e la comunicazione commerciale. In tali sentenze, la Corte è stata indotta ad applicare il principio della libera prestazione dei servizi, come sancito dal Trattato, oppure ad interpretare una direttiva di attuazione del suddetto principio in un settore particolare.

Nell'ambito della giurisprudenza relativa all'articolo 56 TFUE, va ricordata, in primo luogo, la sentenza *Football Association Premier League e a.* (sentenza del 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08), concernente il diritto esclusivo, concesso a taluni enti di radiodiffusione su base territoriale, di trasmettere partite di calcio in diretta, e la pratica di taluni gestori di bar-ristoranti volta ad eludere tale esclusiva utilizzando schede di decodificatori straniere. Secondo la Corte, l'articolo 56 TFUE osta ad una normativa per effetto della quale siano illecite l'importazione, la vendita e l'utilizzazione, nello Stato interessato, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l'accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato. In particolare, siffatta restrizione non può essere giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La Corte ha riconosciuto che, indubbiamente, gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga alla tutela delle opere. Tuttavia, dal momento che la tutela dei diritti costituenti l'oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi garantisce ai titolari dei diritti interessati solo un compenso adeguato, e non il più alto compenso possibile per lo sfruttamento commerciale degli oggetti protetti, detta tutela è garantita in quanto la ricezione di una trasmissione via satellite è subordinata al possesso di un dispositivo di decodificazione e in quanto, conseguentemente, è possibile determinare, con un grado di precisione molto elevato, il numero complessivo di teleascoltatori effettivi e potenziali dell'emissione di cui trattasi, vale a dire dei teleascoltatori residenti tanto all'interno quanto all'esterno dello Stato membro di emissione. Peraltro, il supplemento versato dagli enti di radiodiffusione per la concessione di un'esclusività territoriale è tale da determinare differenze di prezzo artificiali tra i mercati nazionali compartimentali. Orbene, secondo la Corte, una siffatta compartimentazione ed una tale differenza artificiosa di prezzi sono inconciliabili con lo scopo essenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno.

Si deve poi richiamare la sentenza *Dickinger e Ömer* (sentenza del 15 settembre 2011, causa C-347/09), che conferma e precisa la giurisprudenza della Corte in materia di monopolio di gestione di giochi d'azzardo. La Corte ha così ricordato che, sebbene un monopolio sui giochi d'azzardo costituisca una restrizione della libera prestazione dei servizi, siffatta restrizione può, tuttavia, essere giustificata sulla base di motivi imperativi di interesse generale come l'obiettivo di assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Per quanto attiene, in particolare, alla possibilità per il titolare di tale monopolio di condurre una politica espansionistica, la Corte ha precisato che, per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un monopolio in materia di giochi d'azzardo deve, da un lato, fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e, dall'altro, consentire soltanto la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto

necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate. Affinché tale obiettivo di incanalamento verso circuiti controllati possa essere conseguito, gli operatori autorizzati debbono costituire un'alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, rispetto alle attività non regolamentate, il che può di per sé comportare l'offerta di una vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa ampiezza e il ricorso a nuove tecniche di distribuzione. A tal riguardo, la Corte ha tuttavia indicato che la pubblicità deve restare contenuta e strettamente limitata a quanto necessario e non può essere diretta ad incoraggiare la naturale propensione al gioco dei consumatori stimolando la loro partecipazione attiva al medesimo, in particolare banalizzando il gioco oppure proponendone un'immagine positiva connessa alla circostanza che i proventi raccolti saranno destinati ad attività di interesse generale, od anche aumentando il potere di attrazione del gioco attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che facciano balenare la prospettiva di vincite cospicue.

La Corte, nella sua sentenza *Peñarroja Fa* (sentenza del 17 marzo 2011, cause riunite C-372/09 e C-373/09), ha avuto anche occasione di esaminare le condizioni inerenti alla qualifica che possono essere imposte ai periti giudiziari che intendano esercitare le loro attività nel settore della traduzione. In risposta a varie questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di cassazione francese, la Corte ha anzitutto constatato che le attività dei periti giudiziari nel settore della traduzione non costituiscono attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'articolo 45, primo comma, CE, (divenuto articolo 51, primo comma, TFUE), dal momento che le traduzioni realizzate da tale perito rivestono mero carattere ausiliario e non intaccano la valutazione dell'autorità giudiziaria né il libero esercizio della potestà giurisdizionale. La Corte ha poi dichiarato che l'articolo 49 CE (divenuto articolo 56 TFUE) osta ad una normativa nazionale in forza della quale l'iscrizione ad un elenco di periti giudiziari traduttori è assoggettata a condizioni inerenti alla qualifica, senza che gli interessati possano venire a conoscenza della motivazione della decisione adottata nei loro confronti e senza che questa possa essere oggetto di un effettivo ricorso di natura giurisdizionale che consenta di verificare la sua legittimità, soprattutto con riguardo all'osservanza del requisito, risultante dal diritto dell'Unione, che la loro qualifica acquisita e riconosciuta in altri Stati membri sia stata debitamente presa in considerazione. Parimenti, secondo la Corte, l'articolo 49 CE (divenuto articolo 56 TFUE) osta ad un requisito come quello da cui risulta che non è possibile figurare nell'elenco nazionale dei periti giudiziari in qualità di traduttore se non si dimostra di essere stati iscritti per tre anni consecutivi in un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d'appel, qualora siffatto requisito, nel contesto dell'esame di una domanda di una persona stabilita in un altro Stato membro e che non dimostra detta iscrizione, impedisca che la qualifica acquisita da tale persona e riconosciuta in tale altro Stato membro sia debitamente presa in considerazione per accertare se e in che limiti questa possa equivalere alle competenze che di norma ci si attende da una persona che sia stata iscritta per tre anni consecutivi ad un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d'appel. A tal proposito la Corte ha ricordato che le autorità nazionali devono adoperarsi affinché la qualifica acquisita in altri Stati membri sia riconosciuta per il suo giusto valore e sia debitamente presa in considerazione.

Infine, va ricordata la sentenza *Commissione/Lussemburgo* (sentenza del 27 gennaio 2011, causa C-490/09), nella quale era in discussione una normativa lussemburghese che esclude il rimborso delle spese relative ad analisi ed esami di laboratorio effettuati in altri Stati membri. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che lo Stato lussemburghese, non prevedendo, nell'ambito della sua normativa in materia di previdenza sociale, la presa a carico di tali spese, mediante rimborso delle spese anticipate per tali prestazioni, ma soltanto mediante un meccanismo di presa a carico diretta da parte delle casse malattia, era venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'articolo 49 CE (divenuto articolo 56 TFUE). Secondo la Corte, infatti, nella misura in cui siffatta disciplina porta ad escludere di fatto la presa a carico di analisi ed esami di laboratorio effettuati presso la quasi totalità, se non la totalità, dei prestatori di servizi medici situati in altri Stati membri, essa scoraggia, o addirittura impedisce, che le persone soggette al regime di previdenza sociale di detto Stato

membro si rivolgano a tali prestatori e rappresenta, sia per i pazienti, sia per i prestatori, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

Tra le sentenze riguardanti l'interpretazione di una particolare direttiva, va segnalata anzitutto, la sentenza *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable* (sentenza del 5 aprile 2011, causa C-119/09), relativa all'interpretazione della direttiva 2006/123<sup>23</sup>. In tale causa, il Consiglio di Stato francese si interrogava sulla possibilità, per gli Stati membri, di vietare totalmente agli esercenti una professione regolamentata – come quella di dottore commercialista/esperto contabile — di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»). La Corte ha anzitutto dichiarato che la nozione di comunicazione commerciale, come definita all'articolo 4, punto 12, della direttiva 2006/123, comprende non soltanto la pubblicità classica, ma anche altre forme di pubblicità e di comunicazione di informazioni destinate all'acquisizione di nuovi clienti e che pertanto il «démarchage» rientra perfettamente nella nozione di comunicazione commerciale. La Corte ha poi osservato che il divieto di qualsiasi attività di «démarchage», a prescindere dalla sua forma, dal suo contenuto o dai mezzi impiegati, e che comprende la proibizione di tutti i mezzi di comunicazione che consentono l'attuazione di questa forma di comunicazione commerciale, deve essere considerato come un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali, proibito dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/123. La Corte ne ha concluso che, laddove vieti totalmente una forma di comunicazione commerciale e rientri pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, una normativa è incompatibile con la direttiva 2006/123 e non può essere giustificata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, di quest'ultima, anche se essa è non discriminatoria, fondata su un motivo imperativo di interesse generale e proporzionata.

In materia di radiodiffusione televisiva, va poi ricordata la sentenza *Mesopotamia Broadcast e Roj TV* (sentenza del 22 settembre 2011, cause riunite C-244/10 e C-245/10). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 22 bis della direttiva 89/552<sup>24</sup>, come modificata dalla direttiva 97/36, il quale prevede che gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun «incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità», deve essere interpretato nel senso che fatti rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli devono considerarsi riconducibili alla nozione summenzionata. Secondo la Corte, tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale una legge sulle associazioni, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall'altro Stato membro.

In materia di libera circolazione dei lavoratori, due cause meritano di essere portate all'attenzione. In primo luogo, occorre citare la sentenza *Toki* (sentenza del 5 aprile 2011, causa C-424/09), relativa

<sup>23</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

<sup>24</sup> Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60).

all'interpretazione della direttiva 89/48<sup>25</sup>. In tale causa, una cittadina greca, che aveva ottenuto il suo diploma nel Regno Unito nel settore dell'ingegneria ambientale, si era vista negare l'accesso alla professione regolamentata di ingegnere in Grecia, dato che non era membro a pieno titolo dell'Engineering Council, un organismo privato britannico menzionato espressamente dalla direttiva 89/48, ma di cui non è obbligatorio essere membro per esercitare la professione regolamentata di ingegnere nel Regno Unito. La Corte ha anzitutto precisato che il meccanismo di riconoscimento previsto all'articolo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 89/48 si applica a prescindere dalla questione se l'interessato sia o meno membro a pieno titolo dell'associazione o dell'organismo di cui trattasi. La Corte ha poi dichiarato che l'esperienza professionale provata dall'autore di una domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante deve soddisfare le tre condizioni seguenti: 1) l'esperienza addotta deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti; 2) tale lavoro deve essere consistito nell'esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione interessata nello Stato membro di origine, senza che sia necessario che tale lavoro abbia coperto la totalità di tali attività, e 3) la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella per il cui esercizio è stata richiesta un'autorizzazione nello Stato membro ospitante.

In secondo luogo, va ricordata la sentenza *Casteels* (sentenza del 10 marzo 2011, causa C-379/09), riguardante la salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori migranti. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 45 TFUE osta, nell'ambito dell'applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro, a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si tenga conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro nelle sedi di quest'ultimo situate in vari Stati membri e in forza dello stesso contratto di lavoro globale. Tale articolo osta inoltre a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro ad una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro sia considerato nel senso che ha lasciato detto datore di lavoro di propria iniziativa. La Corte ha altresì precisato che l'articolo 48 TFUE non ha effetto diretto che può essere invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

Il principio della libera circolazione dei capitali ha formato oggetto di varie sentenze in materia fiscale. Tra queste, va ricordata, in primo luogo, la sentenza *Commissione/Austria* (sentenza del 16 giugno 2011, causa C-10/10), nella quale la Corte ha dichiarato che uno Stato membro che consente la deduzione fiscale delle donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento unicamente nel caso in cui questi siano stabiliti nel suo territorio viola gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 56 CE (divenuto articolo 63 TFUE) e dell'articolo 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Secondo la Corte, un criterio di distinzione tra i contribuenti che attenga esclusivamente al luogo in cui è stabilito il beneficiario della donazione non può, per definizione, costituire un criterio valido per valutare l'oggettiva comparabilità delle situazioni e, quindi, per stabilire una differenza oggettiva tra le stesse. Inoltre, se è vero che la promozione della ricerca e dello sviluppo può costituire un motivo imperativo di interesse generale, una normativa nazionale che riservi il beneficio di un credito d'imposta soltanto alle attività di ricerca realizzate nello Stato membro interessato è direttamente contraria allo scopo della politica dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Infatti, conformemente all'articolo 163,

<sup>25</sup> Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), come modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 (GU L 206, pag. 1).

paragrafo 2, CE, tale politica è volta, in particolare, all'eliminazione degli ostacoli fiscali alla cooperazione nel settore della ricerca e non può pertanto essere attuata attraverso la promozione della ricerca e dello sviluppo a livello nazionale.

Si veda, in secondo luogo, la causa *Schröder* (sentenza del 31 marzo 2011, causa C-450/09), nella quale la Corte ha dichiarato che l'articolo 63 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro la quale, pur consentendo a un contribuente residente di dedurre le rendite corrisposte a un genitore che gli ha ceduto beni immobili situati nel territorio di tale Stato dai redditi da locazione prodotti da tali beni, non autorizza una siffatta deduzione a un contribuente non residente, sempre che l'impegno di pagare tali rendite scaturisca dalla cessione di detti beni. La Corte rileva, a tal proposito, che, poiché l'impegno di un contribuente non residente di pagare la rendita al proprio genitore scaturisce dalla cessione a quest'ultimo dei beni immobili situati nello Stato membro interessato, tale rendita costituisce una spesa direttamente connessa alla gestione di tali beni, cosicché detto contribuente, sotto questo profilo, è posto in una situazione analoga a quella di un contribuente residente. Ciò considerato, una normativa nazionale che, in materia di imposta sul reddito, nega ai non residenti la deduzione di una siffatta spesa, concessa invece ai residenti, è, in assenza di valida giustificazione, contraria all'articolo 63 TFUE.

Si osservi, infine, che la causa *Stewart* (sentenza del 21 luglio 2011, causa C-503/09) ha consentito alla Corte di pronunciarsi, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, sulla natura di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, e di esaminare il requisito di residenza abituale del richiedente sul territorio dello Stato membro imposto per la concessione della suddetta prestazione. Dalla sua sentenza emerge, da un lato, che una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce una prestazione d'invalidità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>26</sup>, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo, in quanto tale prestazione si collega direttamente, in una situazione siffatta, al rischio di invalidità previsto dalla suddetta disposizione, e, dall'altro, che l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, considerata come prestazione d'invalidità, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.

### *Ravvicinamento delle legislazioni*

La giurisprudenza in materia di ravvicinamento delle legislazioni, ancora una volta abbondante, si rivela multidirezionale, a immagine dell'azione legislativa che la determina.

Nel settore della tutela dei consumatori, la Corte si è pronunciata, nella sua sentenza *Gebr. Weber e Putz* (sentenza del 16 giugno 2011, cause riunite C-65/09 e C-87/09), sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo<sup>27</sup>, che prevede, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, che il consumatore ha il diritto di chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, senza spese. Più precisamente, la Corte doveva rispondere, in primo luogo, alla questione se la sostituzione senza

<sup>26</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 1).

<sup>27</sup> Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

spese si riferisca alla rimozione del bene non conforme e all'installazione del bene sostitutivo e, in secondo luogo, alla questione se il venditore possa rifiutare di farsi carico delle spese sproporzionate di sostituzione, nel caso in cui si tratti dell'unico rimedio possibile.

Nella sua risposta alla prima questione, la Corte ha ricordato che la gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore è un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore dalla suddetta direttiva. Pertanto, fondandosi sulla finalità di questa stessa direttiva, che consiste nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, essa ha statuito che l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo. La Corte ha inoltre precisato che tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ha dichiarato che l'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta direttiva osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell'obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto dell'entità del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e del difetto di conformità. Ciò nonostante, la Corte ha anche ammesso che la disposizione di cui trattasi, al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del consumatore e quelli del venditore, non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato fissato secondo criteri definiti nella sentenza.

In materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, occorre menzionare la causa *Dutruieux* (sentenza del 21 dicembre 2011, causa C-495/10), nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale interpretativa, è stata indotta a precisare, ancora una volta<sup>28</sup>, la portata dell'armonizzazione operata dalla direttiva 85/374<sup>29</sup>. Nella fattispecie, la questione sottoposta era, in sostanza, se la suddetta direttiva osti al mantenimento in vigore del regime francese di responsabilità oggettiva nei confronti dei loro pazienti per danni causati dal malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell'ambito delle cure fornite.

In un primo tempo, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza in materia di portata e intensità dell'armonizzazione operata dalla direttiva 85/374, affermando che quest'ultima persegue, su tutti gli aspetti che disciplina, un'armonizzazione totale<sup>30</sup> ed esaustiva<sup>31</sup>. Ciò precisato, per determinare

<sup>28</sup> V. sentenza del 4 giugno 2009, *Moteurs Leroy Somer*, (C-285/08, Racc. pag. I-4733).

<sup>29</sup> Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU L 283, pag. 20).

<sup>30</sup> V., in particolare, sentenza del 25 aprile 2002, *Commissione/Francia* (C 52/00, Racc. pag. I-3827, punto 24); sentenza del 25 aprile 2002, *Commissione/Grecia* (C 154/00, Racc. pag. I-3879, punto 20), e sentenza del 10 gennaio 2006, *Skov e Bilka* (C 402/03, Racc. pag. I 199, punto 23).

<sup>31</sup> V. sentenza *Moteurs Leroy Somer*, cit. (punti 24 e 25).

se, in applicazione di tale giurisprudenza, la suddetta direttiva osti ad un determinato regime nazionale di responsabilità, occorre anzitutto stabilire se tale regime rientri nell'ambito di applicazione di tale direttiva. I giudici, immediatamente dopo tale richiamo, hanno quindi esaminato i limiti del settore disciplinato dalla medesima direttiva con riferimento alla cerchia di persone che possono essere considerate responsabili in base al regime di responsabilità da essa istituito. Secondo la Corte, tale cerchia, che comprende, come previsto dall'articolo 3 della suddetta direttiva, il produttore, l'importatore del prodotto nella Comunità e il fornitore qualora il produttore non sia identificabile, è definita esaustivamente. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell'ambito di una prestazione di servizi quale l'erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 85/374 e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva. I giudici hanno concluso che la summenzionata direttiva non ostava a che uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima.

In materia di medicinali per uso umano, vanno menzionate due decisioni pronunciate lo stesso giorno (sentenze del 5 maggio 2011, *Novo Nordisk*, C-249/09, e *MSD Sharp & Dohme*, C-316/09), nelle quali la Corte ha fatto importanti precisazioni sul significato di talune disposizioni della direttiva 2001/83, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano<sup>32</sup>, che disciplinano la pubblicità di tali medicinali.

Nella prima causa citata, *Novo Nordisk*, la controversia di cui al procedimento principale riguardava un'impresa farmaceutica, specializzata nel trattamento del diabete, alla quale era stata vietata, con decisione dell'Ufficio per i medicinali della Repubblica di Estonia, la pubblicazione su una rivista medica di una pubblicità per un medicinale a base di insulina rivolta alle persone autorizzate a prescrivere medicinali, in quanto contraria alle disposizioni del diritto nazionale che prevedono che la pubblicità per un medicinale non deve contenere informazioni che non si trovino nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. Il giudice del rinvio, dinanzi al quale era stato proposto un ricorso di annullamento avverso detta decisione, ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali, relative all'interpretazione dell'articolo 87, paragrafo 2, della direttiva 2001/83, in base al quale «tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto».

Con la prima questione, il giudice del rinvio intendeva sapere se l'articolo 87, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 dovesse essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche con riferimento alle citazioni, tratte da riviste mediche o da opere scientifiche, che siano contenute in una pubblicità per un medicinale rivolta alle persone autorizzate a prescrivere medicinali. La Corte ha risposto in senso affermativo, ritenendo che risulti, infatti, sia dalla collocazione dell'articolo 87 della direttiva 2001/83 nell'economia di quest'ultima sia dalla formulazione e dal contenuto di detto articolo 87 nel suo insieme, che il paragrafo 2 del medesimo costituisce una norma generale riguardante tutta la pubblicità per i medicinali, compresa quella destinata alle persone autorizzate a prescriberli o a fornirli.

<sup>32</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, p. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 136, pag. 34).

Con la seconda questione, il giudice nazionale ha interrogato la Corte sulla portata del divieto posto dall'articolo 87, paragrafo 2, della direttiva 2001/83. La Corte ha risposto che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che vieta la pubblicazione in un messaggio pubblicitario per un medicinale, diretto a persone autorizzate a prescrivere tale medicinale o a fornirlo, di affermazioni contrarie al riassunto delle caratteristiche del prodotto, senza tuttavia esigere che tutte le affermazioni contenute in tale messaggio si trovino in detto riassunto o possano essere da esso dedotte. Essa ha inoltre precisato che siffatta pubblicità può includere affermazioni che completano gli elementi indicati all'articolo 11 di detta direttiva, purché tali affermazioni confermino o precisino, in modo compatibile, tali elementi senza snaturarli e siano conformi alle condizioni indicate agli articoli 87, paragrafo 3, e 92, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva.

Nella seconda causa citata, *MSD Sharp & Dohme*, la Corte doveva pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva 2001/83, che vieta la pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su prescrizione medica. Nella fattispecie, un'impresa farmaceutica affermava che una delle sue concorrenti aveva violato le disposizioni del diritto nazionale di recepimento di tale norma, pubblicando sul suo sito Internet informazioni accessibili a tutti, relative a tre medicinali prodotti da quest'ultima e soggetti a prescrizione medica. L'attrice ha ottenuto dai giudici nazionali che questi ultimi imponessero il divieto della pubblicazione in questione. Il giudice del rinvio, dinanzi al quale la convenuta aveva proposto un ricorso per cassazione, ha chiesto in sostanza alla Corte se la pubblicazione controversa costituisse realmente una pubblicità ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83. La Corte ha risposto che tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che non osta a che un'impresa farmaceutica diffonda su un sito Internet informazioni relative a medicinali soggetti a prescrizione medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale sito esclusivamente a colui che vuole ottenerle e tale diffusione consista esclusivamente nella riproduzione fedele della confezione del medicinale, conforme all'articolo 62 della suddetta direttiva, nonché nella riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto che sono state approvate dalle autorità competenti in materia di medicinali. Al contrario, è vietata la diffusione su un tale sito di informazioni relative a un medicinale che sono state oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, poiché tali manipolazioni di informazioni possono spiegarci solo con uno scopo pubblicitario.

Sempre in materia di medicinali per uso umano, ma con riferimento questa volta al regolamento n. 469/2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali<sup>33</sup>, va ricordata la causa *Medeva* (sentenza del 24 novembre 2011, causa C-322/10), nella quale la Corte ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale diretta a precisare le condizioni di rilascio di un certificato protettivo complementare (in prosieguo: «CPC»).

Con l'intento di ovviare all'insufficiente protezione conferita da un brevetto, l'articolo 3 del regolamento n. 469/2009 prevede la possibilità, per il titolare di un brevetto nazionale, di ottenere un CPC, a condizione, tra l'altro, che il prodotto sia già protetto da un brevetto di base in vigore e che, in quanto medicinale, abbia già ottenuto un'autorizzazione di immissione in commercio (in prosieguo: «AIC») ancora in corso di validità. La Corte ha anzitutto precisato, relativamente ai criteri che consentono di stabilire se «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore», che l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un CPC riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).

una tale domanda. Quanto alla seconda condizione posta all'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 469/2009, secondo la quale il prodotto deve essere coperto, in quanto medicinale, da una AIC, e con riferimento alla composizione di tale medicinale, la Corte ha poi precisato che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste all'articolo 3, lettera b), del medesimo regolamento non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un CPC per una composizione di due principi attivi, corrispondente a quella indicata nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui AIC viene presentata a sostegno della domanda di CPC, comprenda non solo la suddetta composizione dei due principi attivi, ma anche altri principi attivi.

In materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche, la Corte ha emesso un'importante pronuncia pregiudiziale, nella causa *Brüstle* (sentenza del 18 ottobre 2011, causa C-34/10), nella quale si è occupata di definire la nozione di «embrione umano». La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nel contesto di un'azione promossa da Greenpeace, diretta a far dichiarare la nullità di un brevetto riguardante cellule progenitrici neurali, prodotte a partire da cellule staminali embrionali umane, utilizzate per il trattamento di malattie neurologiche. In tale causa, la Corte è stata interrogata in merito all'interpretazione della nozione di «embrione umano», non definita dalla direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche<sup>34</sup>, ed alla portata dell'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni relative all'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della suddetta direttiva.

In un primo tempo, la Corte ha precisato che i termini «embrione umano» contenuti nell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/44 devono essere considerati come volti a designare una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest'ultima. Rilevando, successivamente, che il contesto e lo scopo della direttiva rivelano che il legislatore dell'Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato, la Corte ha ritenuto che la nozione di «embrione umano» dovesse essere intesa in senso ampio e che, in tale contesto, costituisca un «embrione umano», ai sensi della disposizione summenzionata, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi. Per contro, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi della suddetta disposizione.

In un secondo tempo, la Corte ha dichiarato che l'esclusione dalla brevettabilità relativa alla nozione di «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» riguarda altresì l'utilizzazione a fini di ricerca scientifica. Infatti, secondo la Corte il fatto di accordare a un'invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo sfruttamento industriale e commerciale della stessa e, anche se lo scopo di ricerca scientifica deve essere distinto dai fini industriali e commerciali, l'utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca che sia oggetto della domanda di brevetto non può essere scorporata dal brevetto medesimo e dai diritti da esso derivanti.

Infine, la Corte si è pronunciata sulla brevettabilità di un'invenzione relativa alla produzione di cellule progenitrici neurali. Essa ha statuito che la brevettabilità di un'invenzione deve essere esclusa qualora, come nella fattispecie, l'attuazione di tale invenzione richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in

<sup>34</sup> Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell'insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l'utilizzazione di embrioni umani.

Nelle cause *Monsanto e a.* (sentenza dell'8 settembre 2011, cause riunite da C-58/10 a C-68/10), la Corte si è pronunciata sulle condizioni in base alle quali le autorità nazionali possono adottare misure urgenti dirette a sospendere o a vietare provvisoriamente l'utilizzazione o l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: «OGM»), che abbiano già ricevuto un'autorizzazione di immissione in commercio sul fondamento della direttiva 90/220 sugli OGM<sup>35</sup> (abrogata dalla direttiva 2001/18<sup>36</sup>).

La Corte ha rilevato che, nella fattispecie, il mais MON 810, autorizzato in particolare in quanto semente ai fini della coltivazione, in applicazione della direttiva 90/220, è stato notificato quale «prodotto esistente» conformemente al regolamento n. 1829/2003, sugli alimenti geneticamente modificati<sup>37</sup>, e successivamente ha formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame, ai sensi di tale regolamento. Essa ha ritenuto che, in tali circostanze, uno Stato membro non possa ricorrere alla clausola di salvaguardia prevista dalla direttiva 2001/18 per adottare misure di sospensione, poi di divieto provvisorio, dell'utilizzo o dell'immissione in commercio di un OGM come il mais MON 810. Essa ha precisato che siffatte misure urgenti possono essere invece adottate in forza del regolamento n. 1829/2003.

A tal proposito, essa sottolinea che, qualora uno Stato membro intenda adottare misure di emergenza in base a quest'ultimo regolamento, deve rispettare sia le condizioni sostanziali previste dal medesimo sia le condizioni procedurali previste dal regolamento n. 178/2002<sup>38</sup>, al quale il primo regolamento fa rinvio relativamente a tale punto. Lo Stato membro deve quindi informare «ufficialmente» la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti. Qualora la Commissione non adotti misure, tale Stato deve informare «immediatamente» quest'ultima nonché gli altri Stati membri in merito alle misure cautelari da esso adottate.

La Corte ha peraltro dichiarato che, quanto alle condizioni sostanziali di adozione delle misure di emergenza adottate in applicazione del regolamento n. 1829/2003, quest'ultimo impone agli Stati membri di dimostrare, oltre all'urgenza, l'esistenza di una situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente. Nonostante il loro carattere provvisorio e preventivo, tali misure possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie.

Infine, la Corte ha rilevato che, alla luce dell'economia del sistema previsto dal regolamento n. 1829/2003 e del suo obiettivo di evitare disparità artificiali, la valutazione e la gestione di un

<sup>35</sup> Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15).

<sup>36</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

<sup>37</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).

<sup>38</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

rischio grave e manifesto competono, in ultima analisi, esclusivamente alla Commissione e al Consiglio, sotto il controllo del giudice dell'Unione.

Sempre con riferimento all'interpretazione del regolamento n. 1829/2003, sugli alimenti geneticamente modificati<sup>39</sup>, merita di essere altresì menzionata la causa *Bablok e a.* (sentenza del 6 settembre 2011, causa C-442/09). La controversia nella causa principale opponeva un apicoltore al Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania), proprietario di terreni sui quali è stato coltivato del mais MON 810 (OGM). L'apicoltore sosteneva che la presenza di DNA di mais MON 810 nel polline di mais e in alcuni campioni di miele di sua produzione poteva rendere i suoi prodotti apistici inadatti alla commercializzazione o al consumo. Avendo rilevato che il polline di cui trattasi, nel momento in cui è incorporato nel miele o in integratori alimentari a base di polline, perde la sua capacità di fecondazione, il giudice del rinvio ha adito la Corte in via pregiudiziale, per chiederle principalmente se la mera presenza, nei prodotti apistici in questione, di polline di mais geneticamente modificato che ha perso la sua capacità riproduttiva abbia come conseguenza che l'immissione in commercio di tali prodotti sia soggetta ad autorizzazione.

La Corte è stata così indotta a precisare la nozione di organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento n. 1829/2003. Essa ha considerato che non rientra più in tale nozione una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e che sia priva di qualsivoglia capacità di trasferire il materiale genetico da essa contenuto. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti siffatto polline costituiscono alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM ai sensi del suddetto regolamento. A tal riguardo, essa rileva che il polline controverso è «prodotto a partire da OGM» e che costituisce un «ingrediente» del miele e degli integratori alimentari a base di polline. Per quanto riguarda il miele, essa sottolinea che il polline non è un corpo estraneo né un'impurità del miele, bensì un normale componente di tale prodotto, cosicché dev'essere effettivamente qualificato come «ingrediente». Di conseguenza, il polline di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e deve essere assoggettato al regime di autorizzazione previsto da quest'ultimo prima della sua immissione in commercio. Peraltro, la Corte ha osservato che il carattere intenzionale o accidentale dell'introduzione di tale polline nel miele non può sottrarre l'alimento contenente ingredienti prodotti a partire da OGM all'applicazione di detto regime di autorizzazione. La Corte ha precisato, infine, che l'obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento imposto dagli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1829/2003 sussiste a prescindere dalla proporzione di materiale geneticamente modificato contenuta nel prodotto di cui trattasi, e che a tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella prevista in materia di etichettatura dall'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Nel settore della tutela del diritto d'autore nella società dell'informazione, richiedono particolare attenzione due decisioni.

La prima riguarda le misure nazionali destinate alla lotta contro lo scaricamento illecito da Internet (sentenza del 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, causa C-70/10). La causa è sorta da una controversia tra la Scarlet Extended SA, fornitore di accesso ad Internet (in prosieguo: «FAI») e la SABAM, società di gestione belga incaricata di autorizzare l'utilizzo, da parte di terzi, delle opere musicali degli autori, dei compositori e degli editori. La SABAM aveva constatato che gli utenti di Internet che si avvalevano dei servizi della Scarlet scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo utilizzando reti «peer-to-peer». La SABAM ha adito

<sup>39</sup> V. nota 37.

il giudice nazionale ed ha ottenuto, in primo grado, che quest'ultimo pronunciasse nei confronti del FAI un'ingiunzione diretta a far cessare tali violazioni del diritto d'autore rendendo impossibile qualsiasi forma, realizzata mediante un programma «peer to peer», di invio o di ricezione, da parte dei suoi clienti, di file che contenessero un'opera musicale appartenente al repertorio della Sabam. Adito dal FAI, il giudice d'appello ha sospeso il procedimento per chiedere, in sostanza, alla Corte, in via pregiudiziale, se una siffatta ingiunzione fosse compatibile con il diritto dell'Unione.

La Corte ha risposto che le direttive 2000/31<sup>40</sup>, 2001/29<sup>41</sup>, 2004/48<sup>42</sup>, 95/46<sup>43</sup> e 2002/58<sup>44</sup>, lette in combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione rivolta ad un FAI di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer», che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive, e senza limiti nel tempo, e che sia idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore.

La Corte ha motivato la sua decisione precisando che, in effetti, un'ingiunzione di tal genere non rispetta il divieto, posto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, di imporre ad un siffatto prestatore un obbligo generale di sorveglianza, né l'obbligo di garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall'altro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni.

Nella seconda causa (sentenza del 16 giugno 2011, *Stichting de Thuiskopie*, causa C-462/09), la Corte si è pronunciata sulle modalità di esecuzione e sulla portata dell'obbligo, incombente agli Stati membri che ammettono l'eccezione della copia per uso privato, di garantire la corresponsione di un «equo compenso» ai titolari del diritto d'autore, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nella società dell'informazione<sup>45</sup>. Il caso di specie riguardava l'ipotesi particolare in cui il venditore professionale del supporto di riproduzione abbia sede in uno Stato membro diverso da quello cui incombe l'obbligo summenzionato e diriga le sue attività verso tale Stato.

In primo luogo, la Corte ha ammesso che sebbene, in via di principio, sia l'utente finale che effettua, a titolo privato, la riproduzione di un'opera protetta a dover essere considerato il debitore dell'equo compenso, è tuttavia consentito agli Stati membri, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del

<sup>40</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1).

<sup>41</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

<sup>42</sup> Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

<sup>43</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

<sup>44</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201, pag. 37).

<sup>45</sup> V. nota 41.

pregiudizio loro procurato, istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere il costo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall'utente finale. In secondo luogo, la Corte ha poi interpretato le disposizioni della medesima direttiva come volte ad imporre allo Stato membro che ha introdotto l'eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell'equo compenso destinato ad indennizzare gli autori lesi del pregiudizio subito, in particolare se questo è sorto nel territorio di tale Stato membro. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell'equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.

Più in generale, nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la Corte si è pronunciata, nella causa *Realchemie Nederland* (sentenza del 18 ottobre 2011, causa C-406/09), sulla portata della regola posta dall'articolo 14 della direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup>46</sup>, secondo la quale gli Stati membri devono assicurare che le spese giudiziarie sopportate dalla parte vincitrice, in una controversia avente ad oggetto la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, siano di norma a carico della parte soccombente.

In tale causa, la Corte ha dichiarato che le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro nell'ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/48. Secondo la Corte, infatti, tale interpretazione è conforme sia all'obiettivo generale della direttiva 2004/48, ossia il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale, sia all'obiettivo specifico di detto articolo 14, ossia evitare che una parte lesa sia dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. In conformità a detti obiettivi, l'autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta.

Nella causa *Association belge des consommateurs test-achats e a.* (sentenza del 1° marzo 2011, causa C-236/09), la Corte è stata interrogata dalla Corte costituzionale del Regno del Belgio sulla validità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113<sup>47</sup>, che dispone quanto segue: «Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici». La Corte ha ricordato che è pacifico che lo scopo perseguito da tale direttiva nel settore dei servizi assicurativi è, come testimoniato dal suo articolo 5, paragrafo 1, l'applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex. Il diciottesimo considerando di detta direttiva afferma espressamente che, per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Il diciannovesimo considerando della medesima direttiva qualifica la facoltà concessa agli Stati membri di

<sup>46</sup> V. nota 42.

<sup>47</sup> Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37).

non applicare la regola dei premi e delle prestazioni unisex come una «deroga». Dunque, la direttiva 2004/113 si fonda sulla premessa secondo cui, ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini sancito dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la situazione delle donne e quella degli uomini in rapporto ai premi e alle prestazioni assicurative da essi stipulati sono paragonabili. La Corte ha poi dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113, che consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla suddetta direttiva ed è incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, la Corte ha concluso che tale disposizione deve essere considerata invalida con effetto alla data del 21 dicembre 2012.

Nella causa *Churchill Insurance Company e Evans* (sentenza del 1° dicembre 2011, causa C-442/10), vertente sulla prima, sulla seconda e sulla terza direttiva 72/166<sup>48</sup>, 84/5<sup>49</sup> e 90/232<sup>50</sup> in materia di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, ora codificate dalla direttiva 2009/103<sup>51</sup>, la Corte, adita in via pregiudiziale, ha dovuto pronunciarsi sulla portata della copertura assicurativa obbligatoria nei confronti dei terzi vittime di un sinistro.

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 1, primo comma, della terza direttiva 90/232 e l'articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5 ostano a una normativa nazionale la quale produca l'effetto di escludere in modo automatico l'obbligo, in capo all'assicuratore, di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell'incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo. La Corte ha inoltre precisato che tale interpretazione non varia a seconda che l'assicurato vittima sia stato consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure sia stato convinto che lo fosse, ovvero non si sia posto domande a tale riguardo. La Corte ha tuttavia ammesso che ciò non esclude la possibilità per gli Stati membri di tenere conto di tale elemento nell'ambito delle loro norme relative alla responsabilità civile, purché, tuttavia, le loro competenze in tale settore siano esercitate nel rispetto del diritto dell'Unione, e, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, dell'articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva e dell'articolo 1 della terza direttiva, e le citate norme nazionali non producano l'effetto di privare tali direttive della loro efficacia pratica. Pertanto, secondo la Corte, una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, non può negare o limitare in misura sproporzionata il risarcimento di un passeggero da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli esclusivamente sulla base della corresponsabilità di quest'ultimo nella realizzazione del danno. Soltanto al verificarsi di circostanze eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso, l'ampiezza del risarcimento della vittima può essere limitata.

<sup>48</sup> Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

<sup>49</sup> Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17).

<sup>50</sup> Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

<sup>51</sup> Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) Tale direttiva non era ancora entrata in vigore al momento dei fatti.

### Trasporti

Nella causa *Lussemburgo/Parlamento e Consiglio* (sentenza del 12 maggio 2011, causa C-176/09), la Corte si è pronunciata sulla validità della direttiva 2009/12 concernente i diritti aeroportuali<sup>52</sup>. L'unico aeroporto di tale Stato membro, benché non soddisfi il criterio quantitativo imposto dalla suddetta direttiva (cinque milioni annui di movimenti passeggeri) e benché prossimo ad altri aeroporti situati negli Stati membri vicini, è soggetto agli obblighi amministrativi e finanziari previsti dalla medesima direttiva, poiché si ritiene, a termini di detta direttiva, che esso goda di una posizione privilegiata, quale punto di entrata in tale Stato membro. Il Granducato di Lussemburgo invocava, contro la validità della direttiva summenzionata, la violazione del principio di parità di trattamento, da un lato, a causa dell'esistenza di altri aeroporti regionali che registrano movimenti passeggeri più consistenti e, dall'altro, per il fatto che il suo unico aeroporto riceveva un trattamento identico a quello di un aeroporto che registra un flusso annuo di passeggeri superiore a cinque milioni.

La Corte ha anzitutto ricordato che il legislatore dell'Unione aveva operato una distinzione tra due categorie di aeroporti e che l'aeroporto con il maggior traffico passeggeri annuale in uno Stato membro ove nessun aeroporto raggiunge la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri è considerato il punto di entrata nello Stato membro, poiché gode di una posizione privilegiata. La Corte ha poi dichiarato che il legislatore dell'Unione non era incorso in alcun errore né aveva ecceduto i limiti del suo potere fissando una distinzione tra gli aeroporti secondari e gli aeroporti principali, indipendentemente dal numero annuo di movimenti passeggeri: gli aeroporti secondari, infatti, non possono essere considerati come il punto di entrata nello Stato membro ai sensi di detta direttiva. La Corte ha infine dichiarato che il solo fatto che un aeroporto goda di una posizione privilegiata è sufficiente per giustificare l'applicazione della medesima direttiva. La Corte ha altresì sottolineato che gli oneri risultanti dal regime introdotto da tale direttiva non apparivano sproporzionati rispetto ai vantaggi che ne derivano e che il legislatore dell'Unione aveva ritenuto, legittimamente, che non fosse necessario includere nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva gli aeroporti che registrano un traffico inferiore a cinque milioni annui di movimenti passeggeri, quando essi non costituiscono l'aeroporto principale del loro Stato membro.

### Concorrenza

Attraverso l'esame delle impugnazioni proposte avverso sentenze del Tribunale o in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte ha avuto occasione di chiarire vari aspetti del diritto della concorrenza, a livello di norme sostanziali del Trattato o a livello di procedure che ne garantiscono l'applicazione, in particolare a livello di ripartizione delle competenze tra le autorità dell'Unione e quelle degli Stati membri.

Nella causa *Paint Graphos e a.* (sentenza dell'8 settembre 2011, cause riunite da C-78/08 a C-80/08), sono state sottoposte alla Corte varie questioni pregiudiziali relative alle agevolazioni fiscali concesse dalla legge italiana alle società cooperative. La Corte ha dovuto pronunciarsi sull'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato<sup>53</sup> alle diverse esenzioni fiscali previste dalla normativa italiana a favore delle suddette società cooperative. Il giudice del rinvio riteneva, infatti, che si dovesse preliminarmente stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, la circostanza che le società cooperative di cui trattasi realizzino un risparmio fiscale, spesso rilevante, costituisse un aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE. Siffatta incompatibilità

<sup>52</sup> Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70, pag. 11).

<sup>53</sup> Articoli 87 e 88 del Trattato CE (GU 2002, C 325, pag. 67).

comporterebbe difatti, a causa dell'efficacia diretta dell'articolo 88, paragrafo 3, CE, l'obbligo per le autorità nazionali, comprese quelle giurisdizionali, di disapplicare il decreto italiano che prevede tali agevolazioni fiscali.

La Corte ha dunque illustrato come devono essere interpretate le condizioni cui l'articolo 87, paragrafo 1, CE subordina la qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, ossia, in primo luogo, il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o mediante risorse statali, in secondo luogo, la selettività di detta misura, nonché, in terzo luogo, l'incidenza della stessa sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza risultante da siffatta misura. Essa ha ricordato che un'esenzione fiscale costituisce un aiuto di Stato e che sono vietati gli aiuti che favoriscano talune imprese o talune produzioni. La Corte ha altresì ricordato che una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema tributario generale può essere tuttavia giustificata qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario, pur precisando che lo scopo perseguito dagli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione come aiuti di Stato. In ogni caso, affinché esenzioni fiscali come quelle delle cooperative italiane possano essere giustificate in base alla natura o alla struttura generale del sistema tributario dello Stato membro interessato, è inoltre necessario garantire che siano conformi al principio di proporzionalità e non eccedano i limiti di ciò che è necessario, nel senso che il legittimo obiettivo perseguito non potrebbe essere raggiunto attraverso misure di portata minore. La Corte ha infine esaminato la questione dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri e quella della distorsione della concorrenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, CE. La Corte ha ricordato che, quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto. A questo proposito, ha precisato la Corte, non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'attività sul mercato nazionale può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro. Inoltre, il rafforzamento di un'impresa che, sino a quel momento, non partecipava a scambi intracomunitari può metterla nella condizione di penetrare nel mercato di un altro Stato membro. Pertanto, la Corte ne ha concluso che l'agevolazione fiscale concessa alle società cooperative italiane era idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza, e costituiva un aiuto di Stato, a condizione, tuttavia, che tutte le condizioni di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, CE fossero soddisfatte. La Corte ha sottolineato che spetta al giudice del rinvio valutare il carattere selettivo delle esenzioni fiscali concesse alle società cooperative nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono. A tal fine, la Corte ha raccomandato al giudice italiano di determinare, segnatamente, se le società cooperative si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall'altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.

Nella causa *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito* (sentenza del 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado del 18 dicembre 2008, con la quale quest'ultimo aveva annullato una decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intendevano attuare attraverso la riforma del sistema di tassazione delle imprese a Gibilterra. Essa ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto ritenendo che la proposta di riforma tributaria non conferisse vantaggi selettivi alle società *offshore*. La Corte, infatti, ha considerato che, sebbene una pressione fiscale differente risultante dall'applicazione di un regime fiscale «generale»

non possa essere sufficiente, in sé, a dimostrare la selettività di un'imposizione, tale selettività sussiste, tuttavia, quando, come nel caso di specie, i criteri d'imposizione prescelti da un regime fiscale siano idonei a caratterizzare le imprese beneficiarie in virtù delle proprietà loro peculiari quale categoria privilegiata. In particolare, la Corte ha ricordato che la qualificazione di un sistema fiscale come «selettivo» non è subordinata al fatto che quest'ultimo sia concepito in maniera che tutte le imprese siano assoggettate agli stessi oneri fiscali e che alcune di queste godano di deroghe che concedono loro un vantaggio selettivo. Un tale modo di intendere il criterio di selettività presupporrebbe che un regime fiscale, per poter esser qualificato come selettivo, sia concepito secondo una determinata tecnica regolamentare. Orbene, un simile approccio avrebbe come conseguenza che norme tributarie nazionali sfuggirebbero immediatamente al controllo in materia di aiuti di Stato per il solo fatto di rientrare in un'altra tecnica regolamentare, benché producano i medesimi effetti.

Nella causa *TeliaSonera Sverige* (sentenza del 17 febbraio 2011, causa C-52/09), la Corte si è occupata di una pratica anticoncorrenziale, nel settore delle telecomunicazioni, esercitata sul mercato all'ingrosso delle prestazioni ADSL (collegamento digitale asimmetrico) intermedie, utilizzato per le connessioni a banda larga. Un tribunale svedese interrogava la Corte sui criteri in base ai quali si deve ritenere che una pratica tariffaria di compressione dei margini tra prezzo e costo costituisca abuso di posizione dominante. Tale pratica, cosiddetta dell'«effetto di forbice tariffaria», consiste nel fatto che un operatore, in genere verticalmente integrato, fissa al contempo i prezzi al dettaglio su un mercato ed il prezzo di una prestazione intermedia necessaria per l'accesso al mercato al dettaglio, senza lasciare tra i due un margine sufficiente per la copertura degli altri costi sostenuti per la fornitura della prestazione al dettaglio. Siffatta pratica può costituire, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, un abuso di posizione dominante occupata da un'impresa di telecomunicazioni verticalmente integrata.

La Corte ha ricordato che l'articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE vieta espressamente che un'impresa dominante imponga, in modo diretto o indiretto, prezzi non equi. Essa ha poi precisato che l'elenco delle pratiche abusive contenuto nell'articolo 102 TFUE non è esaustivo, ragion per cui l'elencazione delle pratiche abusive contenute in tale disposizione non esaurisce le modalità di sfruttamento abusivo di posizione dominante vietate dal diritto dell'Unione. Infatti, lo sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato da tale disposizione è una nozione obiettiva riguardante i comportamenti di un'impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell'impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano l'effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima. Pertanto, secondo la Corte, per determinare se l'impresa che occupa una posizione dominante abbia sfruttato in modo abusivo tale posizione per effetto dell'applicazione delle proprie pratiche tariffarie, occorre valutare tutte le circostanze ed esaminare se tale pratica sia volta a sopprimere o limitare la possibilità per l'acquirente di scegliere le proprie fonti di rifornimento, a chiudere l'accesso al mercato dei concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata.

La Corte ha dunque dichiarato che, in assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, può costituire un abuso, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, il fatto che un'impresa verticalmente integrata, che detiene una posizione dominante sul mercato all'ingrosso delle prestazioni ADSL (collegamento digitale asimmetrico) intermedie applichi una pratica tariffaria in forza della quale il divario tra i prezzi praticati su detto mercato e quelli applicati sul mercato al dettaglio delle prestazioni di connessione a banda larga ai clienti finali non sia sufficiente a coprire i costi specifici che questa stessa impresa deve sopportare per poter accedere a quest'ultimo mercato.

La Corte ha indicato, nell'ambito della valutazione dell'abusività di siffatta pratica, le circostanze della fattispecie non rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza dell'abuso di posizione dominante. Si tratta delle seguenti circostanze: l'assenza per l'impresa interessata di qualsiasi obbligo regolamentare di fornire le prestazioni ADSL intermedie sul mercato all'ingrosso su cui essa detiene una posizione dominante; il grado di dominio che tale impresa detiene su detto mercato; la circostanza che detta impresa non detenga al contempo una posizione dominante anche sul mercato al dettaglio delle prestazioni di connessione a banda larga ai clienti finali; la circostanza che i clienti ai quali siffatta pratica tariffaria si applica siano clienti nuovi o preesistenti dell'impresa interessata; l'impossibilità per l'impresa dominante di recuperare le perdite eventuali che l'attuazione di siffatta pratica tariffaria potrebbe provocarle; il grado di evoluzione dei mercati interessati e la presenza su di essi di una nuova tecnologia che richiede investimenti assai ingenti.

La Corte ha dichiarato che occorre prendere in considerazione, in linea di principio e prioritariamente, i prezzi e i costi dell'impresa interessata sul mercato delle prestazioni al dettaglio. Infatti, soltanto qualora non sia possibile, tenuto conto delle circostanze, fare riferimento a detti prezzi e costi occorre esaminare quelli dei concorrenti sullo stesso mercato. La Corte ha altresì dichiarato che è necessario dimostrare che, tenuto conto, in particolare, del carattere indispensabile del prodotto all'ingrosso, tale pratica produce un effetto anticoncorrenziale almeno potenziale sul mercato al dettaglio, senza che ciò sia in alcun modo giustificato economicamente.

Nella causa *General Química e a./Commissione* (sentenza del 20 gennaio 2011, causa C-90/09), la Corte si è pronunciata sul regime della presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante di una società controllante sul comportamento della sua controllata, nell'ambito di un'intesa nel settore dei prodotti chimici a base di gomma. Tale causa riguardava una holding che deteneva il 100% del capitale di una società interposta che possedeva a sua volta la totalità del capitale sociale di una controllata. Secondo la Corte, non si può escludere che una holding possa essere considerata solidalmente responsabile delle infrazioni al diritto della concorrenza dell'Unione commesse da una controllata del suo gruppo di cui non detiene direttamente il capitale sociale, nei limiti in cui tale holding eserciti un'influenza determinante su detta controllata, anche se indirettamente mediante una società interposta. Ciò accade in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato rispetto a detta società interposta, la quale non agisce neanche essa in modo autonomo sul mercato, ma applica essenzialmente le istruzioni che le vengono impartite dalla holding. In tale situazione, la holding, la società interposta e l'ultima controllata del gruppo fanno parte di una stessa unità economica e costituiscono quindi una sola impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione. La Corte ha dunque confermato che la Commissione ha il diritto di obbligare in solido la holding al pagamento dell'ammenda inflitta all'ultima controllata del gruppo, senza che sia necessario dimostrare la sua diretta implicazione in detta infrazione, a meno che tale holding non ribalti la detta presunzione dimostrando che o la società interposta o la controllata si comportano in modo autonomo sul mercato. La Corte ha tuttavia annullato la sentenza del Tribunale, che aveva confermato la decisione della Commissione, in quanto il Tribunale era tenuto a prendere in considerazione e ad esaminare in concreto gli elementi che venivano proposti dalla società controllante allo scopo di dimostrare l'autonomia della società controllata nell'attuazione della sua politica commerciale, al fine di verificare se la Commissione fosse incorsa in un errore di valutazione in quanto aveva considerato tali prove inidonee a dimostrare che detta controllata non costituiva un'unica entità economica con la società controllante. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che gli argomenti presentati allo scopo di dimostrare l'esistenza di siffatta autonomia non potevano risultare efficaci, senza procedere ad un esame concreto degli elementi invocati dalla società controllante, ma facendo soltanto riferimento alla giurisprudenza.

In una causa relativa ad un'intesa nel settore dei prodotti chimici, la Corte si è nuovamente pronunciata sul regime della presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante di una società controllante sul comportamento della sua controllata (sentenza del 29 settembre 2011, *Elf Aquitaine/Commissione*, causa C-521/09 P).

Con una decisione del 2005, la Commissione aveva inflitto ammende a varie società, tra cui la Elf Aquitaine S.A. e la sua controllata, la Arkema S.A., che riteneva autrici di un'intesa sul mercato di una sostanza utilizzata come prodotto chimico intermedio.

Tali due società hanno proposto dinanzi al Tribunale due ricorsi separati, diretti all'annullamento della decisione della Commissione o alla riduzione delle ammende ad esse inflitte.

Il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti dedotti dalle due società. Esso ha dichiarato, seguendo un orientamento tradizionale, che, quando la totalità o la quasi totalità del capitale di una società controllata è posseduto dalla società controllante, la Commissione può presumere che quest'ultima eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata.

La Corte ha iniziato col ricordare che, quando una decisione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d'imputabilità dell'infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascun destinatario. Pertanto, nel caso di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve contenere un'esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l'imputabilità dell'infrazione a tale società.

Orbene, la Corte ha sottolineato che, poiché la decisione della Commissione si fondava esclusivamente sulla presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante della società Elf Aquitaine S.A. sul comportamento della sua controllata, la Commissione era tenuta, a pena di rendere detta presunzione assoluta, ad esporre in modo adeguato i motivi per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati dalla società Elf Aquitaine S.A. non sono stati sufficienti a confutare tale presunzione. Infatti, il carattere relativo della presunzione esige che gli interessati, affinché quest'ultima possa essere confutata, producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate.

Secondo la Corte, incombeva quindi al Tribunale rivolgere un'attenzione particolare alla questione se la decisione della Commissione contenesse un'esposizione esauriente dei motivi per i quali gli elementi presentati dalla società Elf Aquitaine S.A. non erano sufficienti per confutare la presunzione di responsabilità applicata in tale decisione.

La Corte ha poi rilevato che la motivazione della decisione adottata dalla Commissione sugli argomenti addotti dalla società Elf Aquitaine S.A. consisteva soltanto di una serie di semplici affermazioni e negazioni, ripetitive e per nulla circostanziate, e che, in mancanza di precisazioni supplementari, detta serie di affermazioni e di negazioni non era quindi idonea a consentire alla società Elf Aquitaine S.A. di conoscere le giustificazioni della misura adottata o al giudice competente di esercitare il suo controllo.

Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nonché la decisione della Commissione nella parte in cui addebitava l'infrazione alla società Elf Aquitaine S.A. e le infliggeva un'ammenda.

In una causa relativa ad un'intesa nel settore dei tubi industriali in rame riguardante tre società del medesimo gruppo, la Commissione aveva adottato una decisione relativa ad un procedimento ai

sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>54</sup>. Le tre società avevano presentato un ricorso dinanzi al Tribunale deducendo motivi vertenti sull'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione. Il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi e le società hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte (sentenza dell'8 dicembre 2011, *KME Germany e a./Commissione*, C-272/09 P).

Oltre a controllare l'applicazione dei criteri, costituenti oggetto di una giurisprudenza costante e consolidata dei giudici europei, utilizzati nella determinazione dell'importo delle ammende in caso di pratica anticoncorrenziale, ossia la durata dell'infrazione, la gravità di quest'ultima e l'eventuale cooperazione delle società interessate, la Corte si è pronunciata sul motivo vertente sulla violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Le società affermavano che il Tribunale aveva violato il diritto dell'Unione e il loro diritto fondamentale ad un ricorso giurisdizionale effettivo e pieno omettendo di esaminare in modo approfondito e dettagliato i loro argomenti e rimettendosi in modo eccessivo ed irragionevole al potere discrezionale della Commissione. Esse richiama-vano l'articolo 6 della CEDU nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>55</sup>.

La Corte ha ricordato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, attualmente sancito dall'articolo 47 della Carta, e che il sindacato giurisdizionale delle decisioni delle istituzioni è stato disciplinato dai Trattati istitutivi, precisando che, oltre a un controllo di legittimità, definito all'articolo 263 TFUE, è stato previsto un controllo esteso al merito per quanto riguarda le sanzioni previste.

Per quanto riguarda il controllo di legittimità, la Corte, in linea con la sua giurisprudenza anteriore, ha affermato che, sebbene la Commissione disponga di un potere discrezionale in ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse, ciò non implica tuttavia che il giudice dell'Unione debba astenersi dal controllare l'interpretazione, da parte della Commissione, dei dati di natura economica. Spetta a quest'ultimo effettuare tale controllo in base agli elementi addotti dal ricorrente.

La Corte ha dunque ritenuto che il giudice dell'Unione non possa basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di valutazione, da parte di quest'ultima, dei criteri considerati per determinare l'importo delle ammende, né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito in fatto e in diritto.

Per quanto riguarda la competenza estesa al merito relativa all'importo delle ammende, la Corte ha precisato che tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria inflitta. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che l'esercizio della competenza estesa al merito non significa che il giudice sia tenuto a procedere a un controllo d'ufficio di tutta la decisione impugnata; ciò presupporrebbe, infatti, una nuova istruzione completa del fascicolo.

Pertanto, la Corte ha anzitutto concluso che il giudice dell'Unione deve esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso dispone del potere di valutare le prove, di annullare la decisione della Commissione e di modificare l'importo delle ammende. La Corte ha quindi sottolineato che non risulta che il controllo giurisdizionale, quale previsto dal diritto dell'Unione, sia contrario ai

<sup>54</sup> Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pagg. 181-185).

<sup>55</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 401).

dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. La Corte ha poi dichiarato che il Tribunale, nella causa ad esso sottoposta, aveva esercitato il pieno e completo controllo, in fatto e in diritto, al quale esso è tenuto.

Le cause *Solvay/Commissione* (sentenza del 25 ottobre 2011, cause riunite C-109/10 P e C-110/10 P) hanno consentito alla Corte di precisare i confini dell'obbligo di rispetto dei diritti della difesa. La Commissione aveva sanzionato una prima volta la società Solvay, nel 1990, per abuso di posizione dominante sul mercato del carbonato di sodio e accordo in materia di prezzi con un concorrente. Le decisioni con le quali la Commissione aveva sanzionato la società belga sono state annullate. La Commissione ha quindi adottato nuove decisioni, nel 2000, che infliggevano nuove ammende alla società Solvay per i medesimi fatti. Quest'ultima aveva adito il Tribunale contestando alla Commissione una violazione del diritto di accesso ai documenti in possesso di quest'ultima, dovuta in particolare alla perdita di alcuni di tali documenti. Essa sosteneva altresì che la Commissione, prima di adottare nuove decisioni, avrebbe dovuto procedere alla sua audizione. Poiché il Tribunale aveva respinto i ricorsi della società Solvay, la Corte è stata adita con un'impugnazione proposta da quest'ultima e ha dovuto esaminare le medesime censure.

La Corte ha ricordato anzitutto che il diritto di accesso agli atti implica che la Commissione dia all'impresa interessata la possibilità di esaminare tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti ai fini della sua difesa. La violazione del diritto di accesso agli atti nel corso del procedimento antecedente all'adozione della decisione può comportare, in linea di principio, l'annullamento della decisione medesima, qualora siano stati pregiudicati i diritti della difesa.

La Corte ha precisato che, in tale causa, non si trattava di qualche documento mancante, il cui contenuto potesse essere ricostituito sulla base di altre fonti, bensì di interi sottofascicoli i quali avrebbero potuto contenere documenti essenziali nel procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione e che avrebbero potuto risultare altresì pertinenti ai fini della difesa della Solvay.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto ritenendo che non costituisse violazione dei diritti della difesa la circostanza che la Solvay non avesse avuto accesso a tutti i documenti del fascicolo.

Quanto all'audizione dell'impresa prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione, la Corte ha ricordato che essa fa parte dei diritti della difesa e che dev'essere pertanto esaminata in relazione alle particolari circostanze del caso di specie. Qualora la Commissione, dopo l'annullamento di una decisione a causa di un vizio procedurale concernente esclusivamente le modalità della sua adozione definitiva da parte del collegio dei commissari, adotti una nuova decisione dal contenuto sostanzialmente identico e fondata sugli stessi addebiti, non è necessaria una nuova audizione dell'impresa di cui trattasi. Tuttavia, la Corte ha considerato che la questione dell'audizione della Solvay non poteva essere disgiunta dall'accesso agli atti, dal momento che, nel corso del procedimento amministrativo che aveva preceduto l'adozione delle prime decisioni del 1990, la Commissione non aveva fornito alla Solvay la totalità dei documenti contenuti nel suo fascicolo. Orbene, malgrado tale elemento e nonostante la rilevanza attribuita dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale all'accesso agli atti, la Commissione ha proceduto all'adozione di decisioni identiche a quelle annullate per mancanza di regolare autenticazione senza avviare un nuovo procedimento amministrativo nell'ambito del quale avrebbe dovuto sentire la società Solvay, dopo averle consentito l'accesso agli atti.

La Corte ha quindi concluso che il Tribunale era incorso in un errore di diritto ritenendo che l'audizione della Solvay non fosse necessaria ai fini dell'adozione delle nuove decisioni ed ha annullato le sentenze del Tribunale nonché, statuendo nel merito, le decisioni della Commissione.

Nelle cause relative ad accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d'acciaio, la Commissione europea aveva adottato, nel 1994, una decisione nei confronti della società ARBED (divenuta Arcelor Mittal) e, nel 1998, una decisione nei confronti della società Thyssen Stahl (divenuta ThyssenKrupp), che infliggevano ammende ad entrambe. Queste due decisioni sono state annullate dalla Corte per violazione dei diritti della difesa. La Commissione ha tuttavia adottato due nuove decisioni, nel 2006, per gli stessi fatti, risalenti agli anni 1988-1991, fondandosi, in particolare, sulle disposizioni del Trattato CECA, scaduto il 23 luglio 2002. Sono proprio tali ultime due decisioni ad essere state oggetto di ricorso, in un primo tempo, dinanzi al Tribunale (che le ha confermate) e successivamente dinanzi alla Corte. La Corte, con le sue sentenze (sentenza del 29 marzo 2011, *ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a.*, C-201/09 P, nonché sentenza del 29 marzo 2011, *ThyssenKrupp Nirosta/Commissione*, C-352/09 P), ha confermato la sentenza del Tribunale, pronunciandosi in particolare sulla possibilità di applicare regole procedurali, adottate sul fondamento del Trattato CE, a violazioni del Trattato CECA, dopo la scadenza di quest'ultimo. La Corte ha ritenuto, infatti, che occorra, in caso di cambiamenti normativi, garantire, salvo espressione di contraria volontà da parte del legislatore, la continuità degli istituti giuridici. Non sussistendo alcun indizio del fatto che il legislatore dell'Unione avrebbe inteso sottrarre i comportamenti collusivi vietati dal Trattato CECA all'applicazione di qualsivoglia sanzione successivamente alla scadenza di quest'ultimo, la Corte ha dichiarato che risulterebbe contrario alla finalità e alla coerenza dei Trattati ed inconciliabile con la continuità dell'ordinamento giuridico dell'Unione il fatto che la Commissione sia priva di status per garantire l'uniforme applicazione delle norme risultanti dal Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche successivamente alla scadenza di quest'ultimo. La Corte ha poi precisato che i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento imponevano l'applicazione, nella fattispecie, delle norme sostanziali previste dal Trattato CECA, sottolineando che un'impresa diligente non poteva ignorare le conseguenze del proprio comportamento né fare affidamento sulla possibilità di essere sottratta ad una sanzione in conseguenza della successione del contesto normativo del Trattato CE a quello del Trattato CECA. Pertanto, la Corte ha concluso, da un lato, che la competenza della Commissione per infliggere ammende alle società interessate derivava dalle norme adottate sul fondamento del Trattato CE e che occorreva svolgere la procedura prevista da tali norme e, dall'altro, che il diritto sostanziale che prevede la sanzione applicabile era quello del Trattato CECA.

In una causa relativa ad una decisione adottata da un'autorità nazionale garante della concorrenza, nella quale quest'ultima aveva deciso, in applicazione del diritto nazionale, che l'impresa non aveva posto in essere alcun abuso di posizione dominante ed aveva pronunciato un non luogo a provvedere sulla violazione del Trattato CE, sono state sottoposte alla Corte questioni pregiudiziali sull'ampiezza delle competenze spettanti alle autorità nazionali garanti della concorrenza (sentenza del 3 maggio 2011, *Tele2 Polska*, causa C-375/09).

La Corte ha ricordato anzitutto che, al fine di garantire un'applicazione coerente delle regole di concorrenza negli Stati membri, è stato previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003<sup>56</sup>, nell'ambito del principio generale di leale cooperazione, un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza.

<sup>56</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

La Corte ha poi osservato che, qualora un'autorità nazionale garante della concorrenza ritenga, in base alle informazioni di cui dispone, che non sussistano le condizioni per un divieto, il regolamento indica chiaramente che la competenza di tale autorità è limitata all'adozione di una decisione nel senso che non v'è motivo di intervenire.

Infatti, secondo la Corte, autorizzare le autorità nazionali garanti della concorrenza a prendere decisioni constatanti l'assenza di violazione delle disposizioni del Trattato concernenti l'abuso di posizione dominante rimetterebbe in questione il sistema di cooperazione istituito dal regolamento n. 1/2003 e lederebbe la competenza della Commissione. La Corte ha dichiarato che una decisione negativa del genere sul merito rischierebbe di ledere l'applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza introdotte dal Trattato<sup>57</sup>, che è uno degli obiettivi del suddetto regolamento, dal momento che essa potrebbe impedire alla Commissione di constatare successivamente che la prassi di cui trattasi costituisce un'infrazione alle norme in parola.

La Corte ha quindi considerato che solo la Commissione ha il potere di constatare l'assenza di violazione del divieto degli abusi di posizione dominante previsto dall'articolo 102 TFUE, anche se tale articolo è applicato in un procedimento condotto da un'autorità nazionale garante della concorrenza. La Corte ha concluso che un'autorità nazionale garante della concorrenza non può adottare una decisione che constata l'assenza di violazione del divieto degli abusi di posizione dominante quando esamina se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 102 TFUE e ritiene che non si sia fatto ricorso ad una prassi abusiva.

La Corte ha altresì dichiarato che il diritto dell'Unione osta ad una regola di diritto nazionale che imporrebbe di chiudere una procedura relativa all'applicazione dell'articolo 102 TFUE attraverso una decisione constatante l'assenza di violazione di tale articolo. Infatti, ha precisato la Corte, solo quando il diritto dell'Unione non prevede alcuna regola specifica un'autorità nazionale garante della concorrenza può applicare le sue regole nazionali.

La Corte, nella causa *Pfleiderer* (sentenza del 14 giugno 2011, causa C-360/09), adita in via pregiudiziale da un tribunale tedesco, è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per i terzi, nell'ambito di procedimenti sanzionatori antitrust, compresi i soggetti danneggiati da un'intesa, di accedere alle domande di trattamento favorevole, alle informazioni e ai documenti spontaneamente trasmessi, dai richiedenti il trattamento favorevole, ad un'autorità nazionale garante della concorrenza.

La Corte ha anzitutto ricordato che né le disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza né il regolamento n. 1/2003<sup>58</sup> prevedono norme comuni di clemenza o norme comuni riguardanti il diritto di accesso ai documenti relativi ad un procedimento di clemenza spontaneamente trasmessi ad un'autorità nazionale garante della concorrenza in applicazione di un programma nazionale di clemenza. Essa ha poi precisato che la comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza<sup>59</sup> e quella sull'immunità dalle ammende o sulla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese<sup>60</sup> non sono vincolanti

<sup>57</sup> Articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 47).

<sup>58</sup> V. nota 56.

<sup>59</sup> Comunicazione della Commissione 2004/C 101/04 sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101, pag. 43).

<sup>60</sup> Comunicazione della Commissione 2006/C 298/11 relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298, pag. 17).

nei confronti degli Stati membri, e non lo è neppure il programma modello in materia di clemenza, elaborato nell'ambito della Rete europea della concorrenza.

La Corte ha poi dichiarato che le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di intese, ed in particolare il regolamento n. 1/2003, non ostano a che un soggetto, danneggiato da un'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione e che intenda conseguire il risarcimento del danno, ottenga l'accesso ai documenti relativi ad un procedimento di clemenza riguardante l'autore di tale infrazione. La Corte ha tuttavia precisato che spetta ai giudici degli Stati membri, sulla base del loro diritto nazionale, determinare le condizioni alle quali un simile accesso deve essere autorizzato o negato, ponderando gli interessi tutelati dal diritto dell'Unione.

### *Disposizioni fiscali*

In materia di imposta sul valore aggiunto, merita particolare attenzione la sentenza *Commissione/Germania* (sentenza del 15 novembre 2011, causa C-539/09). In tale causa, la Commissione contestava alla Repubblica federale di Germania di essersi opposta allo svolgimento, da parte della Corte dei conti dell'Unione europea, sul suo territorio, di controlli riguardanti la cooperazione amministrativa ai sensi sia del regolamento n. 1798/2003<sup>61</sup>. La Corte ha dichiarato che, così facendo, la Repubblica federale di Germania era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 248, paragrafi 1-3, CE, che prevede che la Corte dei conti esamini i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità, la legittimità e la regolarità di tali entrate e spese nonché la sana gestione finanziaria, e che l'autorizza ad effettuare controlli sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, in particolare negli Stati membri.

Infatti, secondo la Corte, il sistema di risorse proprie predisposto in esecuzione del Trattato è effettivamente finalizzato, quanto alle risorse IVA, ad istituire un obbligo a carico degli Stati membri di mettere a disposizione della Comunità, come risorse proprie, una parte delle somme che essi riscuotono a titolo della suddetta imposta. I meccanismi di cooperazione che vincolano gli Stati membri in forza del regolamento n. 1798/2003, mirando a contrastare la frode e l'evasione in materia di IVA, sono essi stessi idonei ad esercitare un'influenza diretta e sostanziale sull'effettiva riscossione del gettito di detta imposta e, pertanto, sulla messa a disposizione del bilancio comunitario delle risorse IVA. Di conseguenza, l'effettiva applicazione, da parte di uno Stato membro, delle norme sulla cooperazione istituita dal regolamento n. 1798/2003 è idonea a condizionare non solo l'attitudine di tale Stato membro a lottare efficacemente contro la frode e l'evasione fiscale sul suo territorio, bensì anche quella degli altri Stati membri a garantire siffatta lotta nei loro rispettivi territori, soprattutto quando la corretta applicazione dell'IVA in tali altri Stati membri dipende da informazioni in possesso di detto Stato. Il controllo, da parte della Corte dei conti, sulla cooperazione amministrativa ai sensi del regolamento n. 1798/2003, è quindi effettivamente collegato alle entrate della Comunità, considerate sotto il profilo della loro legittimità e della relativa sana gestione finanziaria, e presenta, pertanto, un nesso diretto con le funzioni attribuite a tale istituzione dall'articolo 248 CE.

<sup>61</sup> Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 264, pag. 1).

## Marchi

Il diritto dei marchi, considerato attraverso il marchio comunitario<sup>62</sup> o attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia<sup>63</sup>, ha richiamato a più riprese l'attenzione della Corte.

La Corte si è pronunciata, nella causa relativa alla validità del marchio costituito dal patronimico dello stilista italiano Elio Fiorucci (sentenza del 5 luglio 2011, *Edwin/UAMI*, causa C-263/09 P), sui casi di nullità di un marchio comunitario, nell'ambito di un'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale (sentenza del 14 maggio 2009, causa T-165/06). La Corte ha in tale contesto dichiarato che, secondo le disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94<sup>64</sup>, la nullità di un marchio comunitario può essere dichiarata su domanda di un interessato che faccia valere un altro diritto anteriore. L'elenco dei diritti contenuto in tale articolo costituisce un elenco non tassativo di diritti che mirano a tutelare interessi di varia natura quali il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto d'autore e il diritto di proprietà industriale. La Corte ha quindi dichiarato che il tenore letterale e la struttura dell'articolo sottoposto alla sua interpretazione non consentono, laddove venga invocato un diritto al nome, di limitare l'applicazione di tale norma alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità: come altri diritti, il diritto al nome è dunque tutelato anche nei suoi aspetti economici. La Corte ha inoltre affermato la competenza del Tribunale a controllare la legittimità della valutazione condotta dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno sulla normativa nazionale fatta valere. Essa ha poi approvato l'operato del Tribunale nella parte in cui ha dedotto dalle constatazioni effettuate sul contenuto della normativa nazionale oggetto della causa che il titolare di un nome notorio ha il diritto di opporsi all'uso del suo nome come marchio qualora egli non abbia dato il proprio consenso alla registrazione del marchio stesso.

Nella causa *DHL Express France* (sentenza del 12 aprile 2011, causa C-235/09), la Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale, ha dichiarato che un divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione emesso da un tribunale dei marchi comunitari si estende, in via di principio, a tutto il territorio dell'Unione europea. Infatti, tanto l'obiettivo di protezione uniforme del marchio comunitario, perseguito dal regolamento n. 40/94<sup>65</sup>, quanto il carattere unitario del marchio comunitario giustificano siffatta portata. Tuttavia, ha precisato la Corte, la portata territoriale del divieto può essere sottoposta a restrizioni, in particolare quando non sussiste, su una parte del territorio dell'Unione europea, alcun pregiudizio o minaccia di pregiudizio alle funzioni proprie del marchio. L'estensione territoriale del diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario non può, infatti, andare al di là di quanto quest'ultimo consente al suo titolare al fine di tutelare il marchio da egli detenuto. La Corte ha aggiunto che gli altri Stati membri sono in linea di principio tenuti a riconoscere e ad eseguire la decisione giurisdizionale, conferendo così a quest'ultima un effetto transfrontaliero. Richiamando il principio di leale cooperazione enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, la Corte ha poi dichiarato che gli Stati membri sono tenuti a definire le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dalla direttiva 2004/48<sup>66</sup>. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che la misura coercitiva disposta da un tribunale

<sup>62</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

<sup>63</sup> Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

<sup>64</sup> V. nota 62.

<sup>65</sup> V. nota precedente.

<sup>66</sup> V. nota 63.

dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), produce altresì effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene. Siffatte misure possono essere efficaci soltanto se producono effetti nel medesimo territorio in cui produce i suoi effetti lo stesso provvedimento giurisdizionale. Tuttavia, se, nel diritto dello Stato membro in cui si tenta l'esecuzione, non esistono misure coercitive analoghe a quelle disposte dal tribunale dei marchi comunitari, il tribunale adito deve realizzare lo scopo repressivo facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale in maniera tale da garantire in modo equivalente il rispetto della misura coercitiva inizialmente emanata.

Nella causa che ha opposto la società L'Oréal e talune sue controllate alla società eBay International e talune sue controllate nonché a singoli rivenditori (sentenza del 12 luglio 2011, *L'Oréal e a.*, C-324/09), chiamata da un tribunale britannico a pronunciarsi su varie questioni pregiudiziali in materia di servizi a pagamento di posizionamento di parole chiave corrispondenti a marchi registrati, la Corte si è pronunciata su diversi punti riguardanti il diritto dei marchi comunitari. Essa ha così dichiarato che sono applicabili le norme del diritto dell'Unione qualora le offerte di vendita o le pubblicità di prodotti contrassegnati da marchi comunitari, il cui uso non sia stato autorizzato dal loro titolare, siano destinate a consumatori che si trovano nel territorio dell'Unione europea. Al fine di valutare se simili offerte o pubblicità siano effettivamente destinate ai consumatori dell'Unione, la Corte ha invitato i giudici nazionali a verificare l'esistenza di indizi pertinenti, in particolare le aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto di cui trattasi. La Corte ha altresì precisato che oggetti contrassegnati da un marchio destinati ad essere offerti come campioni gratuiti, forniti dal titolare di quest'ultimo ai suoi distributori autorizzati, non costituiscono oggetto di un'immissione in commercio ai sensi della direttiva 89/104/CEE<sup>67</sup> o del regolamento n. 40/94<sup>68</sup>. La Corte ha fornito alcune precisazioni riguardo alla responsabilità del gestore di un mercato su Internet che, pur non essendo l'utilizzatore dei marchi quando si limita a consentire ai propri clienti di riprodurre segni corrispondenti a marchi, è tuttavia responsabile laddove svolga un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. Il gestore non può quindi essere esonerato da qualsiasi responsabilità qualora assista i propri clienti nell'ottimizzare la presentazione delle offerte o nel promuovere le medesime. Egli non può essere a maggior ragione esonerato qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente dovrebbe constatare l'illiceità delle offerte in vendita online e non abbia prontamente agito per rimuovere i dati di cui trattasi o renderne l'accesso impossibile. La Corte ha dichiarato che, in quest'ultimo caso, possono essere adottate ingiunzioni giudiziarie nei confronti del gestore interessato, tra le quali la trasmissione di informazioni che permettano di identificare i clienti venditori, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, secondo la Corte, il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato su Internet di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Le ingiunzioni in tal modo autorizzate devono essere tuttavia effettive, proporzionate, dissuasive e non devono essere d'ostacolo al commercio legittimo.

In occasione di un'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale, (sentenza del 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06), la Corte ha dovuto definire una controversia tra le società Anheuser-Busch e Budějovický Budvar relativamente all'utilizzazione del marchio BUD per designare taluni prodotti, tra cui la birra. Il primo motivo di impugnazione

<sup>67</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU L 40, pag. 1).

<sup>68</sup> V. nota 62.

riguardava la portata dei diritti anteriori (marchio nazionale e denominazioni d'origine protetta in taluni Stati membri) fatti valere a sostegno delle opposizioni presentate contro la registrazione dei marchi in discussione<sup>69</sup>: nella sua sentenza *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (sentenza del 29 marzo 2011, causa C-96/09 P), la Corte ha dichiarato che la circostanza che i diritti anteriori fossero stati tutelati in più Stati membri non era sufficiente per dedurre che tali diritti non avevano una portata puramente locale. Infatti, anche se l'estensione geografica della tutela è più che locale, i diritti devono essere stati utilizzati in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale in una parte rilevante del territorio in cui sono oggetto di tutela. Essa ha inoltre precisato che l'uso nel traffico commerciale deve essere valutato in modo separato per ciascuno dei territori interessati. La Corte ha altresì statuito che è soltanto nel territorio di protezione dei diritti anteriori, nella totalità o solo in una parte di quest'ultimo, che i diritti esclusivi che si ricollegano al segno possono entrare in conflitto con un marchio comunitario. La Corte ha infine dichiarato che il Tribunale era incorso in un errore di diritto affermando che si doveva soltanto fornire la prova che l'utilizzazione di un segno nel traffico commerciale era avvenuta prima della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio e non, al più tardi, alla data di deposito di tale domanda. Infatti, ha precisato la Corte, tenuto conto, in particolare, del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di quest'ultima, l'applicazione del criterio temporale utilizzato per l'acquisizione del diritto su un marchio, ossia la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, è maggiormente idonea a garantire che l'uso invocato del segno in questione sia un uso reale e non un'iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio. La sentenza è stata dunque parzialmente annullata e la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale.

La Corte si è nuovamente occupata dei rispettivi diritti delle società Anheuser-Busch e Budějovický Budvar nella sua sentenza *Budějovický Budvar* (sentenza del 22 settembre 2011, causa C-482/09). Le questioni pregiudiziali poste dal giudice britannico scaturivano da circostanze particolari di cui la Corte ha tenuto conto al fine di pronunciare la sua sentenza. Infatti, le due società avevano utilizzato in buona fede, per quasi trent'anni, il termine «Budweiser» a titolo di marchio per identificare della birra, prima di registrare tale segno come marchio. In risposta alle prime due questioni poste dal giudice britannico, la Corte ha anzitutto dichiarato che la nozione di tolleranza, nel senso dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/104<sup>70</sup>, costituisce una nozione del diritto dell'Unione e che non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico al suo, qualora non disponesse di alcuna possibilità di opporsi a tale uso. Essa ha poi sottolineato che il termine di preclusione per tolleranza non può cominciare a decorrere a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare in seguito abbia provveduto alla sua registrazione, poiché, ha precisato la Corte, la registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato non costituisce una condizione necessaria affinché il termine di preclusione per tolleranza cominci a decorrere. Infatti, le condizioni necessarie per far decorrere tale termine di preclusione, che devono essere verificate dal giudice nazionale, sono la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato e la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede, ma anche l'uso del marchio posteriore da parte del titolare nello Stato membro in cui è stato registrato e, infine, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione. La Corte, in risposta alla terza questione pregiudiziale, ha ricordato che un marchio posteriore registrato può essere dichiarato nullo unicamente qualora pregiudichi o possa pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4,

<sup>69</sup> Ibidem.

<sup>70</sup> V. nota 67.

paragrafo 1, della direttiva 89/104, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi designati da quest'ultimo marchio. La Corte, facendo espressamente riferimento alla buona fede, ha poi dichiarato che l'uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi identici che designano prodotti identici non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore e che, di conseguenza, il marchio posteriore non doveva essere annullato. La Corte ha tuttavia limitato essa stessa la portata della sua sentenza ricordando a più riprese le circostanze particolari della causa, arrivando a precisare che le circostanze che hanno originato la causa principale presentavano «un carattere eccezionale».

### *Politica sociale*

Sebbene, in questa materia, le questioni concernenti la parità di trattamento siano ricorrenti, non sono tuttavia le uniche ad essere state affrontate nelle aule d'udienza della Corte.

Due cause hanno dato occasione alla Corte di interpretare il principio di non discriminazione in base all'età.

Nelle cause *Hennigs e Mai* (sentenza dell'8 settembre 2011, cause riunite C-297/10 e C-298/10), la Corte ha, in un primo tempo, considerato che il principio di non discriminazione in base all'età, sancito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e concretizzato dalla direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<sup>71</sup>, e, più in particolare, gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, di detta direttiva ostano a una misura prevista da un contratto collettivo a termini della quale, nell'ambito di ciascun grado, il livello di retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico è determinato, al momento dell'assunzione di tale agente, in funzione della sua età. Al riguardo, il fatto che il diritto dell'Unione osti a tale misura e che quest'ultima sia compresa in un contratto collettivo non pregiudica il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi riconosciuto all'articolo 28 della Carta. Sebbene il criterio relativo all'anzianità sia, in linea generale, appropriato per raggiungere l'obiettivo legittimo, consistente nel tener conto dell'esperienza professionale acquisita dall'agente prima di essere assunto, la determinazione in funzione dell'età del livello di retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico al momento dell'assunzione eccede quanto necessario e appropriato a tale fine. Un criterio fondato ugualmente sull'anzianità o sull'esperienza professionale acquisita, senza tener conto dell'età, apparirebbe, con riferimento alla direttiva 2000/78, più adatto alla realizzazione dell'obiettivo legittimo summenzionato. In un secondo tempo, la Corte ha ritenuto che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, nonché l'articolo 28 della Carta, non ostino ad una misura prevista da un contratto collettivo che sostituisce un regime di retribuzione degli agenti contrattuali del settore pubblico comportante una discriminazione in base all'età con un regime di retribuzione fondato su criteri oggettivi, mantenendo al contempo, per un periodo transitorio e limitato nel tempo, taluni effetti discriminatori del primo dei due regimi allo scopo di garantire agli agenti in servizio il passaggio a quello nuovo senza che debbano subire una riduzione del reddito. Infatti, un regime transitorio diretto a proteggere i vantaggi acquisiti deve essere inteso come diretto al perseguimento di un obiettivo legittimo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Peraltro, tenuto conto dell'ampio margine di manovra riconosciuto alle parti sociali nella determinazione delle retribuzioni, non è irragionevole, per le parti sociali, adottare misure transitorie appropriate e necessarie per evitare una perdita di entrate agli agenti contrattuali di cui trattasi.

<sup>71</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Nella causa *Prigge e a.* (sentenza del 13 settembre 2011, causa C-447/09), la Corte ha anzitutto considerato che l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78<sup>72</sup> deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi della suddetta disposizione, nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato articolo 2, paragrafo 5, della suddetta direttiva. Una misura che fissa a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78. La Corte ha poi dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 osta a che una clausola di un contratto collettivo fissi a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni. Infatti, in quanto consente di derogare al principio di non discriminazione, l'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva va interpretato restrittivamente. Orbene, se è vero che il possesso di capacità fisiche particolari può essere considerato, per l'esercizio della professione di pilota di linea, un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi della suddetta disposizione e se è vero che l'obiettivo di garantire la sicurezza del traffico aereo perseguito dalla suddetta misura costituisce un obiettivo legittimo ai sensi del medesimo articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, è altresì vero che la fissazione a 60 anni dell'età limite a partire dalla quale i piloti di linea sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa costituisce, in simili circostanze e tenuto conto della suddetta normativa nazionale e internazionale, un requisito sproporzionato ai sensi di detto articolo. Infine, la Corte ha ritenuto che l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che la sicurezza aerea non costituisce una finalità legittima ai sensi di tale disposizione. Infatti, benché l'elenco delle finalità legittime di cui al suddetto articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva non sia esaustivo, le finalità da ritenersi legittime ai sensi di tale disposizione, e, conseguentemente, atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull'età sono gli obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

La direttiva 2000/78<sup>73</sup> è stata ancora una volta oggetto di interpretazione da parte della Corte, ma con riferimento ad una diversa discriminazione, nella causa *Römer* (sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08). Tale causa riguardava una situazione di discriminazione, fondata sulle tendenze sessuali, concernente l'ammontare di una pensione complementare di vecchiaia. Così, con riferimento all'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva, la Corte ha anzitutto ritenuto che la direttiva 2000/78 debba essere interpretata nel senso che non sono escluse dal suo ambito di applicazione *ratione materiae*, né sulla base del suo articolo 3, paragrafo 3, né a norma del suo ventiduesimo considerando, le pensioni complementari di vecchiaia come quelle versate da un datore di lavoro pubblico ai suoi ex dipendenti e ai loro superstiti ai sensi della legge nazionale, le quali costituiscono retribuzioni ai sensi dell'articolo 157 TFUE. Inoltre, secondo la Corte, il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale ai sensi della quale una persona partner di un'unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad una persona coniugata non stabilmente separata, qualora, nello Stato membro interessato, il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con un'unione civile quale quella riservata a persone dello stesso sesso, e qualora sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali,

<sup>72</sup> V. nota precedente.

<sup>73</sup> V. nota 71.

per il motivo che, nell'ordinamento nazionale, il suddetto partner di un'unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade nella competenza del giudice nazionale e deve essere incentrata sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone legate in un'unione civile, quali disciplinati nell'ambito dei corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in questione. La Corte ha infine precisato che nel caso in cui siffatta disposizione nazionale costituisca una discriminazione ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2000/78, il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere rivendicato da un singolo, cui tale disposizione abbia recato pregiudizio, non prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, e ciò senza necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la disposizione suddetta conforme al diritto dell'Unione.

Nella causa *KHS* (sentenza del 22 novembre 2011, causa C-214/10), la Corte ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88<sup>74</sup>, non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi. Infatti, un siffatto cumulo illimitato non risponderebbe più alla finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite. Tale finalità comporta due aspetti, in quanto consente al lavoratore sia di riposarsi dal lavoro sia di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Se l'effetto positivo delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore si esplica pienamente se le ferie vengono prese nell'anno all'uopo previsto, cioè l'anno in corso, detto periodo di riposo permane interessante qualora se ne fruisca in un momento successivo. Tuttavia, ove il riporto superi un certo limite temporale, le ferie annuali rimangono prive del loro effetto positivo per il lavoratore, riguardo alla loro finalità di momento di riposo, per mantenere solo la loro natura di periodo di distensione e di ricreazione. Conseguentemente, in considerazione della finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite, un lavoratore inabile al lavoro per diversi anni consecutivi non può avere il diritto di cumulare senza limiti i diritti alle ferie annuali retribuite acquisiti durante tale periodo. In tale contesto, al fine di rispettare il diritto alle ferie annuali retribuite, il cui obiettivo consiste nella tutela del lavoratore, la Corte ha dichiarato che ogni periodo di riporto deve tener conto delle circostanze specifiche in cui si trova il lavoratore inabile al lavoro durante diversi periodi di riferimento consecutivi. In tal senso, detto periodo di riporto deve, in particolare, superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso. Pertanto, la Corte ha considerato che si può ragionevolmente ritenere che un periodo di riporto di quindici mesi non disconosca la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, dato che gli garantisce di mantenere il proprio effetto positivo per il lavoratore in quanto periodo di riposo.

Nella causa *Scattolon* (sentenza del 6 settembre 2011, causa C-108/10), la Corte ha precisato la portata della tutela dei diritti dei lavoratori riassunti da un nuovo datore di lavoro. Essa ha anzitutto considerato che la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187<sup>75</sup>, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento

<sup>74</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

<sup>75</sup> Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).

giuridico nazionale di detto Stato membro. La Corte ha poi dichiarato che, quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'articolo 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso il cessionario. È compito del giudice nazionale esaminare se, all'atto del trasferimento, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

Nella causa *van Ardennen* (sentenza del 17 novembre 2011, causa C-435/10), la Corte ha precisato la portata della tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro. A tale riguardo, essa ha dichiarato che gli articoli 3 e 4 della direttiva 80/987<sup>76</sup> ostano ad una normativa nazionale che obbliga i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, a farsi registrare quali persone in cerca di lavoro per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento dei crediti retributivi insoluti, non contestati e riconosciuti dalla normativa nazionale. Infatti, soltanto in via di eccezione gli Stati membri hanno la facoltà, in forza dell'articolo 4 della direttiva 80/987, di limitare l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 di quest'ultima. Tale articolo 4 deve essere interpretato in maniera restrittiva e conforme alla sua finalità sociale, che è quella di assicurare una tutela minima a tutti i lavoratori. A tal fine, i casi in cui è consentito circoscrivere l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia sono elencati tassativamente dalla direttiva 80/987 e le disposizioni interessate devono essere interpretate in senso restrittivo, tenuto conto del loro carattere derogatorio e dell'obiettivo di tale direttiva. In tale ottica, sarebbe contrario alla finalità della suddetta direttiva interpretare quest'ultima, e in particolare i suoi articoli 3 e 4, nel senso che un lavoratore debba subire, a causa del mancato rispetto dell'obbligo di registrazione quale persona in cerca di lavoro entro un determinato termine, una riduzione forfettaria e automatica del rimborso dei suoi crediti retributivi, non contestati e riconosciuti dalla normativa nazionale, e non possa quindi beneficiare della garanzia per le perdite salariali da lui effettivamente subite nel periodo di riferimento.

### Ambiente

L'attuazione della politica di protezione dell'ambiente, condotta con fermezza dall'Unione europea, ha fatto sorgere un certo numero di questioni cui è spettato alla Corte rispondere.

Nelle cause *Stichting Natuur en Milieu e a.* (sentenza del 26 maggio 2011, cause riunite da C-165/09 a C-167/09), la Corte ha esaminato la questione dell'interpretazione della direttiva 2008/1<sup>77</sup>, fissando i principi che regolano le procedure e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione dei grandi impianti industriali, e della direttiva 2001/81<sup>78</sup>, che introduce un sistema di limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti. La Corte ha ritenuto che, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, gli Stati membri non sono

<sup>76</sup> Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU L 270, pag. 10).

<sup>77</sup> Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8).

<sup>78</sup> Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).

obbligati ad inserire, tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub> stabiliti dalla direttiva 2001/81. Essi sono tuttavia tenuti a rispettare l'obbligo derivante da tale direttiva di ridurre le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell'allegato I di tale direttiva entro il 2010. Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri dovevano astenersi dall'adoottare misure che potessero compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto<sup>79</sup>. Tuttavia, la Corte ha dato la possibilità agli Stati membri di adottare, durante tale periodo, una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub>, ritenendo che quest'ultima non fosse capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato di cui trattasi. La Corte ha ritenuto che, durante tale periodo, la stessa direttiva 2001/81 non imponesse agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub>. Infine, la Corte ha dichiarato che l'articolo 4 della direttiva 2001/81 non è né incondizionato né sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010. Per contro, l'articolo 6 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio, gli Stati membri adottino o prevedano politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell'allegato I di detta direttiva. I singoli possono anche pretendere che gli Stati mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.

La Corte, nella causa *The Air Transport Association of America e a.* (sentenza del 21 dicembre 2011, causa C-366/10), ha ritenuto che la direttiva 2008/101<sup>80</sup> debba essere interpretata alla luce delle norme pertinenti del diritto internazionale marittimo e aereo. La normativa dell'Unione può essere applicata ad un operatore aereo nel caso in cui il suo aeromobile si trovi nel territorio di uno degli Stati membri e, più in particolare, in un aerodromo situato in tale territorio. A questo proposito, prevedendo, ai fini della propria applicabilità agli operatori di aeromobili immatricolati in uno Stato membro o in uno Stato terzo, un criterio fondato sul fatto che tali aeromobili effettuino un volo con partenza da o arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno degli Stati membri, la direttiva 2008/101 non viola né il principio di territorialità né la sovranità di cui gli Stati terzi di provenienza o di destinazione dei voli suddetti godono, dal momento che tali aeromobili si trovano fisicamente nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione e sono così assoggettati a tale titolo alla piena potestà dell'Unione. La Corte ha poi precisato che il legislatore dell'Unione può in via di principio scegliere di autorizzare l'esercizio nel suo territorio di un'attività commerciale, nella fattispecie il trasporto aereo, soltanto a condizione che gli operatori rispettino i criteri stabiliti dall'Unione stessa e volti a realizzare gli obiettivi che quest'ultima si è assegnata in materia di tutela dell'ambiente, segnatamente nel caso in cui tali obiettivi si collochino nel solco di accordi internazionali cui l'Unione ha aderito, quali la Convenzione quadro<sup>81</sup> e il Protocollo di Kyoto. Secondo il ragionamento della Corte, il fatto che, nell'ambito dell'applicazione della normativa dell'Unione in materia ambientale, determinati elementi che contribuiscono all'inquinamento dell'aria, del mare o del territorio terrestre degli Stati membri abbiano la propria origine in un evento che si svolge in parte al di fuori di

<sup>79</sup> Articolo 4, paragrafo 3, TFUE e 288, paragrafo 3, TFUE. Direttiva 2001/81/CE, v. nota 78.

<sup>80</sup> Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU 2009, L 8, pag. 3).

<sup>81</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firmata New York il 9 maggio 1992.

tale territorio non è idoneo, alla luce dei principi di diritto internazionale consuetudinario, a rimettere in discussione la piena applicabilità del diritto dell'Unione nel suddetto territorio.

Nella causa *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen* (sentenza del 12 maggio 2011, causa C-115/09), la Corte ha ritenuto che l'articolo 10 bis della direttiva 85/337<sup>82</sup> osti ad una normativa che non riconosca ad un'organizzazione non governativa che opera per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell'ambito di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere un impatto ambientale importante ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, la violazione di una norma derivante dal diritto dell'Unione ed avente l'obiettivo della tutela dell'ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli.

Nelle cause *Boxus e a.* (sentenza del 18 ottobre 2011, cause riunite da C-128/09 a C-131/09, C-134/09 e C-135/09), la Corte ha ritenuto che l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337<sup>83</sup> debba essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati, tenendo conto sia del contenuto dell'atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che ratificare puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non potrebbe essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non sarebbe dunque sufficiente ad escludere un progetto dall'ambito di applicazione della direttiva 85/337. Interpretando l'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus<sup>84</sup> e l'articolo 10 bis della direttiva 85/337, la Corte ha statuito che qualora un progetto rientrante nell'ambito d'applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. La Corte ha altresì ricordato che, nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso, spetta ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare tale controllo ed eventualmente disapplicare tale atto legislativo.

### *Visti, asilo e immigrazione*

Chiamati a controllare l'azione degli Stati membri in tale settore particolarmente sensibile, i giudici nazionali sono stati indotti, a più riprese, ad attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale per far precisare dalla Corte quali obblighi derivino dal diritto dell'Unione in materia di trattamento dei cittadini di paesi terzi che aspirino a soggiornare nel territorio di quest'ultima.

<sup>82</sup> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), quale modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17).

<sup>83</sup> V. nota precedente.

<sup>84</sup> Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1).

Nella causa *El Dridi* (sentenza del 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU), la Corte era stata interrogata sulla questione se la direttiva 2008/115<sup>85</sup>, in particolare i suoi articoli 15 e 16, dovesse essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che preveda l'irrogazione della pena della reclusione ad uno straniero il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio nazionale, permane in detto territorio senza giustificato motivo. La Corte, che ha trattato la causa secondo il procedimento pregiudiziale d'urgenza su domanda del giudice del rinvio, ha risposto in senso affermativo, per il caso in cui una tale pena, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischi di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare

La causa *Achughbabian* (sentenza del 6 dicembre 2011, causa C-329/11) verte, anch'essa, sull'interpretazione della direttiva 2008/115<sup>86</sup> rispetto ad una normativa nazionale che prevede sanzioni penali. Più precisamente, la Corte veniva interrogata sulla questione se, tenuto conto del suo ambito di applicazione, la direttiva 2008/115 osti ad una norma nazionale che prevede l'irrogazione della pena della reclusione ad un cittadino di un paese terzo esclusivamente in ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare sul territorio nazionale. In un primo tempo la Corte ha constatato che la direttiva 2008/115 riguarda solo l'adozione di decisioni di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare e l'esecuzione di tali decisioni. Essa non si prefigge quindi l'obiettivo di armonizzare integralmente le norme nazionali sul soggiorno degli stranieri. Ne consegue, secondo la Corte, che tale direttiva non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere siffatta infrazione delle norme nazionali in materia di soggiorno. Essa non osta neppure ad una detenzione finalizzata a determinare se il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sia regolare o meno.

In un secondo tempo, la Corte ha dichiarato che la direttiva 2008/115 dev'essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all'articolo 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata. La Corte ha poi precisato che, per contro, tale direttiva non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio. Infatti, sebbene gli Stati membri, vincolati dalla direttiva 2008/115, non possano prevedere la pena della reclusione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nei casi in cui tali cittadini, in forza delle norme e delle procedure comuni stabilite da tale direttiva, devono essere allontanati e possono al massimo, nell'ottica della preparazione e della realizzazione di tale allontanamento, essere sottoposti a trattenimento, tuttavia, ciò non esclude la facoltà degli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore disposizioni, eventualmente anche di natura penale, che disciplinino, nel rispetto dei principi di

<sup>85</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

<sup>86</sup> V. nota precedente.

detta direttiva e del suo obiettivo, le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l'allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare.

La causa *Samba Diouf* (sentenza del 28 luglio 2011, causa C-69/10) riguardava un cittadino di uno Stato terzo al quale era stata respinta, nell'ambito di una procedura accelerata, una domanda di protezione internazionale presentata presso le autorità di uno Stato membro. Il richiedente aveva quindi proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione di rifiuto. In sede di esame della ricevibilità del ricorso, il giudice nazionale ha considerato che l'applicazione della normativa interna, la quale prevede che per siffatta decisione non sia possibile alcun mezzo di impugnazione, solleva questioni attinenti all'interpretazione dell'articolo 39 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato<sup>87</sup>, in relazione con l'applicazione del principio generale del diritto a un mezzo di impugnazione efficace. Adita in via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che l'articolo 39 della citata direttiva e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell'autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di detta domanda seguendo tale procedura possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Infatti, secondo la Corte, la decisione vertente sulla procedura applicabile all'esame della domanda di asilo, adottata in modo autonomo e indipendentemente dalla decisione finale che accoglie tale domanda o la respinge, costituisce un atto preparatorio della decisione finale che statuisce sulla domanda. In siffatte condizioni, la mancanza di ricorso a tale stadio della procedura non costituisce una violazione del diritto a un mezzo di impugnazione efficace, purché, tuttavia, la legittimità della decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che hanno indotto l'autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata, possano essere oggetto di un esame approfondito da parte del giudice nazionale, nell'ambito del ricorso avverso la decisione di rigetto di detta domanda. La Corte precisa, per contro, che l'efficacia di siffatto ricorso non sarebbe garantita qualora, a causa dell'impossibilità di esperire un ricorso avverso la decisione dell'autorità competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza della domanda seguendo una procedura siffatta non potessero essere sottoposti ad un tale controllo, laddove tali motivi siano i medesimi che hanno condotto a respingere la domanda di cui trattasi. Una situazione del genere renderebbe impossibile il sindacato di legittimità della decisione, in fatto come in diritto. È, di conseguenza, necessario, che siffatti motivi possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale e da questi vagliati nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di asilo.

Sempre in materia di diritto di asilo, la Corte è stata interpellata nelle cause *NS* (sentenza del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10), sulla questione se gli Stati membri possano trasferire i richiedenti asilo verso altri Stati membri quando sussiste un rischio di grave violazione dei diritti garantiti a tali richiedenti asilo dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>87</sup> Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

A tal fine, la Corte si è pronunciata sull'interpretazione da fornire, da un lato, agli articoli 1, 4, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali e, dall'altro, all'articolo 3 del regolamento n. 343/2003<sup>88</sup>.

Anzitutto, la Corte ha interpretato l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani e degradanti ai sensi di tale disposizione. Ne consegue, secondo la Corte, che il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 designa come Stato competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea, soluzione che non è smentita dagli articoli 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Successivamente, la Corte ha precisato che, ferma restando la facoltà, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell'Unione che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l'esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo. È necessario, tuttavia, secondo la Corte, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003. Gli articoli 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comportano una risposta differente.

### *Cooperazione giudiziaria in materia civile e diritto internazionale privato*

Nel corso dell'anno 2011, la Corte ha pronunciato varie decisioni vertenti sul regolamento n. 44/2001<sup>89</sup>, due delle quali meritevoli di particolare attenzione.

La prima decisione, *BVG* (sentenza del 12 maggio 2011, causa C-144/10), verteva sull'ambito di applicazione dell'articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale «indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva (...) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro». Secondo la Corte, tale regola di competenza esclusiva non si applica ad una controversia nel cui ambito una società deduce l'inopponibilità di un contratto nei suoi confronti in ragione di un'asserita invalidità, per violazione del suo statuto, della decisione dei suoi organi che ha portato alla conclusione del predetto contratto. Infatti, ogni questione avente ad oggetto la validità di una decisione di contrattare adottata da organi sociali di una delle parti deve essere considerata accessoria nell'ambito di una

<sup>88</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

<sup>89</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

controversia contrattuale. Orbene, l'oggetto di una tale controversia in materia contrattuale non presenta necessariamente un nesso particolarmente stretto con il foro della sede della parte che deduce un'asserita invalidità di una decisione dei propri organi. Sarebbe pertanto in contrasto con la buona amministrazione della giustizia assoggettare siffatte controversie alla competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro della sede di una delle società contraenti.

La seconda decisione, che riguardava le cause *eDate Advertising e a.* (sentenza del 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10), ha dato occasione alla Corte di precisare come debba essere interpretata la locuzione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, in caso di asserita lesione di diritti della personalità attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet. La Corte ricorda anzitutto che tale locuzione si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretato. Essa rileva inoltre che la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di una stampa, giacché questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque al mondo. Pertanto, da un lato, la diffusione universale è idonea ad aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall'altro, a rendere estremamente difficile la localizzazione dei luoghi di concretizzazione del danno derivante da tali violazioni. Essa ne deduce, quindi, che le difficoltà di attuazione del criterio della concretizzazione di un danno relativo alla diffusione di informazioni impongono di adeguare tale criterio di collegamento. Poiché l'impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un'informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, la Corte designa tale giudice come quello competente per la totalità dei danni cagionati nel territorio dell'Unione europea. In tale contesto, la Corte precisa che il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale. La Corte aggiunge che tale persona ha inoltre la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso contenuti in rete. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

Peraltro, nella stessa decisione, la Corte si è pronunciata sulla portata metodologica da attribuire all'articolo 3 della direttiva 2000/31<sup>90</sup>. Secondo la Corte, sebbene tale articolo non imponga un recepimento in forma di norma specifica di conflitto di leggi, gli Stati membri devono assicurare che nell'ambito regolamentato e fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4, della citata direttiva, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

La Corte, peraltro, è stata chiamata per la prima volta, nella causa *Koelzsch* (sentenza del 15 marzo 2011, causa C-29/10), a pronunciarsi su una domanda di interpretazione dell'articolo 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>91</sup>, relativo ai contratti individuali di lavoro, e ciò nell'ambito di una controversia internazionale sorta

<sup>90</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

<sup>91</sup> Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata) (GU 1998, C 27, pag. 34).

dalla risoluzione del contratto di lavoro di un conducente di automezzi pesanti. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata Convenzione «la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2». La Corte, nella fattispecie, doveva interpretare il criterio di collegamento previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma. In tale contesto, essa ha dichiarato che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro. Infatti, il criterio previsto da tale disposizione può applicarsi anche in un'ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, allorché per il giudice adito è possibile individuare lo Stato che presenta un collegamento significativo con il lavoro. La Corte ha altresì precisato che, tenuto conto dell'obiettivo dell'articolo 6 della Convenzione di Roma, che è quello di assicurare una tutela adeguata al lavoratore, il criterio del paese di esecuzione abituale del lavoro, sancito dal paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo, deve essere interpretato in senso ampio. Sulla scia dell'interpretazione fornita dalla Corte all'articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>92</sup>, il criterio del paese dell'esecuzione abituale del lavoro deve essere inteso nel senso che si riferisce al luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività professionali e, in mancanza di un tale centro di affari, al luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte delle sue attività. Siffatta interpretazione si concilia anche con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>93</sup>, e in particolare con l'articolo 8 di quest'ultimo.

La Corte ha aggiunto infine che, per quanto riguarda un lavoro effettuato nel settore dei trasporti internazionali, il giudice del rinvio, al fine di stabilire quale sia lo Stato in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, deve tener conto di tutti gli elementi specifici di tale attività. A tale scopo, deve stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. Egli deve anche verificare quali sono i luoghi in cui il trasporto è principalmente effettuato, i luoghi di scarico della merce nonché il luogo in cui il lavoratore ritorna dopo le sue missioni.

### *Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*

In tale settore, ci si limiterà a richiamare l'attenzione sulle cause *Gueye e Salmerón Sánchez* (sentenza del 15 settembre 2011, cause riunite C-483/09 e C-1/10), nelle quali la Corte ha interpretato gli articoli 2, 3, 8 e 10 della decisione quadro 2001/220<sup>94</sup>, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, precisando in particolare l'ampiezza del diritto della vittima ad essere sentita,

<sup>92</sup> Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

<sup>93</sup> Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).

<sup>94</sup> Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1).

ricosciuto dalla decisione quadro, e gli effetti di quest'ultimo sulle pene da applicare all'autore dei reati.

In un primo tempo la Corte ha dichiarato che gli articoli 2, 3, e 8 della citata decisione quadro non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall'ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell'ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l'applicazione della sanzione stessa.

La Corte ha infatti rilevato che, da un lato, per quanto attiene agli obblighi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro, questi ultimi mirano a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, il che non implica che una misura di allontanamento obbligatoria non possa essere pronunciata pur contro il parere della vittima. D'altro lato, il diritto procedurale ad essere sentiti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della medesima decisione quadro non attribuisce alle vittime alcun diritto quanto alla scelta delle forme delle pene né quanto all'entità delle pene medesime. La Corte ha poi precisato che la tutela penale contro gli atti di violenza domestica è volta a proteggere non solo gli interessi della vittima, bensì parimenti altri interessi più generali della collettività. Infine, la protezione di cui all'articolo 8 di tale decisione quadro, che è volta, segnatamente, a proteggere in modo adeguato la vittima nei confronti dell'autore del reato nel corso del procedimento penale, non può essere intesa nel senso che gli Stati membri siano parimenti tenuti a proteggere le vittime contro gli effetti indiretti che le pene inflitte dal giudice nazionale possano produrre in un momento successivo.

Peraltro, la Corte ha constatato che l'obbligo di disporre una misura di allontanamento, conformemente al diritto sostanziale oggetto della causa, non ricade nella sfera di applicazione della suddetta decisione quadro.

In un secondo tempo, la Corte ha considerato che l'articolo 10, paragrafo 1, della medesima decisione quadro dev'essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell'ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.

### *Politica estera e di sicurezza comune*

La Corte, nell'ambito ristretto delle competenze da essa detenute in tale settore, ha pronunciato tre decisioni che meritano un'attenzione particolare.

Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la Corte, dinanzi alla quale la Repubblica francese aveva proposto un'impugnazione (sentenza del 21 dicembre 2011, *France/People's Mojahedin Organization of Iran*, C-27/09 P) avverso una sentenza del Tribunale<sup>95</sup> che aveva annullato, nei riguardi della People's Mojahedin Organization of Iran, la decisione 2008/583<sup>96</sup> (in prosieguo: la «decisione controversa»), ha ricordato che, nel caso di una decisione iniziale di congelamento di capitali, l'istituzione non è tenuta a comunicare previamente alla persona o all'entità interessata i motivi su cui tale istituzione intende fondare l'inserimento del nome di tale persona o entità

<sup>95</sup> Sentenza del 4 dicembre 2008, *People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio* (T-284/08).

<sup>96</sup> Decisione 2008/583/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).

nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001<sup>97</sup>. Infatti, affinché l'efficacia di una misura di questo genere non sia compromessa, tale misura deve, per la sua stessa natura, poter dispiegare un effetto sorpresa e potersi applicare immediatamente. Al contrario, nel caso di una decisione successiva di congelamento di capitali, in forza della quale il nome di una persona o di un'entità già figurante nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del citato regolamento venga mantenuto, tale effetto sorpresa non è più necessario per garantire l'efficacia della misura, cosicché l'adozione di una decisione di questo genere, in linea di principio, deve essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico del destinatario nonché dall'opportunità conferita alla persona o all'entità interessata di essere sentita. Pertanto, a giudizio della Corte, il Tribunale ha concluso correttamente che il Consiglio non era autorizzato a comunicare i nuovi elementi a carico della People's Mojahedin Organization of Iran (in prosieguo: «PMOI») in concomitanza con l'adozione della decisione controversa, poiché con tale decisione il nome della PMOI è stato mantenuto nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001. Il Consiglio avrebbe obbligatoriamente dovuto garantire il rispetto dei diritti della difesa della PMOI, ossia provvedere alla comunicazione degli elementi a suo carico e riconoscerle il diritto ad essere sentita, prima dell'adozione di tale decisione. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l'elemento di tutela garantito dall'obbligo di comunicazione degli elementi a carico e dal diritto di presentare osservazioni prima dell'adozione di un provvedimento che, come la decisione controversa, fa scattare l'applicazione di misure restrittive, è fondamentale ed essenziale per i diritti della difesa. Ciò vale a maggior ragione considerato che tali misure incidono in modo significativo sui diritti e sulle libertà delle persone e dei gruppi che ne sono destinatari.

Infine, tenuto conto dell'importanza fondamentale che deve essere attribuita al rispetto dei diritti della difesa espressamente sancito all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel procedimento che precede l'adozione di una decisione come la decisione controversa, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto statuendo che il Consiglio non aveva dimostrato che la decisione controversa doveva essere adottata con un'urgenza tale che a detta istituzione risultava impossibile comunicare alla PMOI i nuovi elementi a suo carico e consentire l'audizione di quest'ultima prima dell'emanazione della decisione controversa.

Con riferimento, questa volta, a misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare, la Corte è stata adita con un ricorso proposto dalla Bank Melli Iran, banca iraniana detenuta dallo Stato iraniano, diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale<sup>98</sup> con cui quest'ultimo aveva respinto il ricorso della suddetta<sup>99</sup> volto all'annullamento di misure che la riguardavano (sentenza del 16 novembre 2011, *Bank Melli Iran/Consiglio*, C-548/09 P). La Corte ha, in proposito, considerato che il principio di tutela giurisdizionale effettiva implica che l'autorità dell'Unione che adotta un atto comportante misure restrittive ai danni di una persona o di un'entità comunichi i motivi alla base dell'atto, quanto più possibile, al momento in cui tale atto è stato adottato o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire alle persone e alle entità interessate di esercitare il loro diritto di ricorso. Orbene, è per rispettare tale principio che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento

<sup>97</sup> Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70, e rettifica nella GU 2010, L 52, pag. 58).

<sup>98</sup> Sentenza del 14 ottobre 2009, *Bank Melli Iran/Consiglio* (T-390/08).

<sup>99</sup> Ricorso avente ad oggetto l'annullamento del punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29).

n. 423/2007<sup>100</sup> impone al Consiglio di fornire le ragioni individuali e specifiche per le decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento e di renderle note alle persone, alle entità e agli organismi interessati. Infatti, il congelamento dei capitali ha notevoli conseguenze per le entità interessate, essendo idoneo a limitare l'esercizio di loro diritti fondamentali. Ne consegue che il Consiglio adempie l'obbligo che gli deriva da detta disposizione effettuando una comunicazione individuale. Peraltro, anche se una comunicazione individuale è in linea di principio necessaria, è sufficiente constatare che nessuna forma precisa è richiesta dall'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento, il quale menziona unicamente l'obbligo di «render[e] not[o]». L'importante è che sia stato dato effetto utile a tale disposizione, ossia che le persone e le entità interessate da misure restrittive adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento abbiano avuto tutela giurisdizionale effettiva.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che la scelta del fondamento giuridico di un atto comunitario dev'essere basata su circostanze obiettive, che possano essere sindacate in via giurisdizionale, tra le quali figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell'atto. Conformemente al suo titolo, il regolamento n. 423/2007 concerne l'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran. Dal preambolo e dall'insieme delle sue disposizioni risulta che detto regolamento ha lo scopo di impedire o di contenere la politica adottata da tale Stato in materia nucleare, tenuto conto del rischio che essa presenta, mediante misure restrittive in ambito economico. Ciò contro cui si lotta sono i rischi inerenti al programma iraniano di sviluppo nucleare e non l'attività generale di proliferazione nucleare. Siccome lo scopo e il contenuto dell'atto in questione sono chiaramente l'adozione di misure economiche contro la Repubblica islamica dell'Iran, il ricorso all'articolo 308 CE non era necessario: l'articolo 301 CE costituisce un fondamento giuridico sufficiente, in quanto consente un'azione dell'Unione finalizzata ad interrompere o a ridurre, in tutto o in parte, le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, azione che può comprendere misure di congelamento dei capitali di entità che, come la Bank Melli Iran, sono associate al regime del paese terzo di cui trattasi. Quanto alla necessità di includere tra i fondamenti giuridici la posizione comune 2007/140<sup>101</sup>, l'articolo 301 CE indica che deve esserci una posizione comune o un'azione comune perché possano essere adottate misure comunitarie, ma non che dette misure debbono essere fondate su tale posizione comune o su tale azione comune. In ogni caso, una posizione comune non può costituire il fondamento giuridico di un atto comunitario. Invero, le posizioni comuni del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali le posizioni comuni 2007/140 e 2008/479<sup>102</sup>, sono adottate nel contesto del suddetto Trattato UE, conformemente all'articolo 15 di quest'ultimo, mentre i regolamenti del Consiglio, come il regolamento n. 423/2007, sono adottati nel contesto del Trattato CE. Il Consiglio poteva, dunque, adottare un atto comunitario unicamente sul fondamento delle competenze conferitegli dal Trattato CE, ossia, nella fattispecie, degli articoli 60 CE e 301 CE.

Sempre a proposito del regolamento n. 423/2007<sup>103</sup>, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran, la Corte, adita dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf, ha fornito la propria interpretazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, di quest'ultimo (sentenza del 21 dicembre 2011, *Afrasiabi e a.*, C-72/11).

<sup>100</sup> Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).

<sup>101</sup> Posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 61, pag. 49).

<sup>102</sup> Posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica la posizione comune 2007/140 (GU L 163, pag. 43).

<sup>103</sup> V. nota 100.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all'installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all'impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato. La Corte ha inoltre considerato che l'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che: a) comprende le attività che, sotto un'apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest'ultima disposizione; b) i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un'attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetta siffatta possibilità.

## C – Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 7 ottobre 2011)

*Prima fila, da sinistra a destra:*

Il presidente di sezione sig. U. Löhmuš; il primo avvocato generale sig. J. Mazák; i presidenti di sezione sigg. K. Lenaerts e A. Tizzano; il presidente della Corte sig. V. Skouris; i presidenti di sezione sigg. J. N. Cunha Rodrigues, J.-C. Bonichot, J. Malenovský e M. Safjan.

*Seconda fila, da sinistra a destra:*

I giudici sigg. A. Borg Barthet ed E. Juhász; l'avvocato generale sig.ra J. Kokott; il giudice sig. A. Rosas; il presidente di sezione sig.ra A. Prechal; il giudice sig.ra R. Silva de Lapuerta; i giudici sigg. K. Schiemann, G. Arestis e M. Ilešič.

*Terza fila, da sinistra a destra:*

L'avvocato generale sig.ra V. Trstenjak; l'avvocato generale sig. Y. Bot; l'avvocato generale sig.ra E. Sharpston; i giudici sigg. A. Ó Caoimh, E. Levits e L. Bay Larsen; l'avvocato generale sig. P. Mengozzi; il giudice sig. T. von Danwitz; il giudice sig. A. Arabadjiev.


*Quarta fila, da sinistra a destra:*

Il giudice sig. C. G. Fernlund; l'avvocato generale sig. P. Cruz Villalón; il giudice sig.ra M. Berger; il giudice sig. J.-J. Kasel; il giudice sig.ra C. Toader; il giudice sig. D. Šváby; l'avvocato generale sig. N. Jääskinen; il giudice sig. E. Jarašiūnas; il cancelliere sig. A. Calot Escobar.



## 1. Membri della Corte di giustizia

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



### Vassilios Skouris

Nato nel 1948; laurea in giurisprudenza presso la libera Università di Berlino (1970); dottorato in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice alla Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



### Antonio Tizzano

Nato nel 1940; professore di diritto dell'Unione europea presso l'Università La Sapienza, Roma; professore presso le Università «Istituto Orientale» (1969-1979) e «Federico II» di Napoli (1979-1992), di Catania (1969-1977) e di Mogadiscio (1967-1972); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee (1984-1992); membro della delegazione italiana in occasione dei negoziati per l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, per l'Atto unico europeo ed il trattato sull'Unione europea; autore di numerose pubblicazioni, tra cui Commenti ai trattati europei e Codici dell'Unione europea; fondatore e direttore dal 1996 della rivista «Il Diritto dell'Unione europea»; membro di comitati di direzione o di redazione di diverse riviste giuridiche; relatore in numerosi congressi internazionali; conferenze e corsi in diverse istituzioni internazionali, tra cui l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1987); membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione delle Comunità europee (1999); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**José Narciso da Cunha Rodrigues**

Nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta contro le frodi dell'Unione europea (OLAF) (1999-2000); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Allan Rosas**

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso le Nazioni unite, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il Servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni con l'esterno; dal marzo 2001 direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione europea; giudice alla Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.



### **Rosario Silva de Lapuerta**

Nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del turismo e delle comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; condirettrice della rivista «Noticias de la Unión Europea»; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



### **Koen Lenaerts**

Nato nel 1954; laurea e dottorato in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto europeo all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collegio d'Europa di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



### **Juliane Kokott**

Nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e di Ginevra); LL.M. (American University/Washington DC); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); professore ospite all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto europeo presso le Università di Augusta (1992), di Heidelberg (1993) e di Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto europeo all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto europeo e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Konrad Hermann Theodor Schiemann**

Nato nel 1937; laurea in giurisprudenza a Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); giudice presso la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); membro senior dal 1985 e tesoriere nel 2003 della Honourable Society of the Inner Temple; giudice alla Corte di giustizia dall'8 gennaio 2004.

**Endre Juhász**

Nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995 - maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998 - aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Arestis**

Nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M.A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Suprema corte di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Anthony Borg Barthet U.O.M.**

Nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in qualità di Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale di diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Marko Ilešič**

Nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); esame giudiziario; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; vicedecano (1995-2001) e decano (2001-2004) della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerose pubblicazioni giuridiche; giudice onorario e presidente di sezione al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport di Slovenia (1978-1986); presidente della commissione di arbitrato della Borsa di Lubiana; arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla Corte d'appello dell'UEFA e della FIFA; presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni (1993-2005); membro dell'International Law association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### Jiří Malenovský

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo-assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del comitato dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### Uno Lõhmus

Nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore invitato di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della Costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e sul diritto costituzionale; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### Egils Levits

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore della Repubblica di Lettonia in Germania e in Svizzera (1992-1993), in Austria, in Svizzera e in Ungheria (1994-1995); vice primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Aindrias Ó Caoimh**

Nato nel 1950; bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); barrister nell'ordine d'Irlanda (1972-1999); docente di diritto europeo (King's Inns, Dublino); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla High Court d'Irlanda (dal 1999); bencher (decano) della Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keefe (Aindrias Ó Caoimh), giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.



### **Lars Bay Larsen**

Nato nel 1953; diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenaghen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto della famiglia all'Università di Copenaghen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio (1986-1991) al ministero della Giustizia; iscritto all'ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e all'Europol Management Board (1998-2000); giudice allo Højesteret (Corte di Cassazione) (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.



### **Eleanor Sharpston**

Nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); ammessa all'Ordine forense (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, poi giudice, Sir Gordon Slynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) all'University College London (1990-1992), professore (Lecturer) alla facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (dal 2011); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies all'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010) e Nottingham Trent (2011); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Paolo Mengozzi**

Nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del Centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice al Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Pernilla Lindh**

Nata nel 1945; laureata in giurisprudenza all'Università di Lund; referendaria e giudice presso il Tribunale di primo grado di Trollhättan (1971-1974); referendaria presso la Corte d'appello di Stoccolma (1974-1975); giudice presso il Tribunale di primo grado di Stoccolma (1975); consigliere per gli affari giuridici e amministrativi del presidente della Corte d'appello di Stoccolma (1975-1978); incaricata di missione presso la Domstolverket (Amministrazione giudiziaria nazionale) (1977); consigliere all'ufficio del Cancelliere di giustizia (Justice Chancellor) (1979-1980); giudice assessore presso la Corte d'appello di Stoccolma (1980-1981); consigliere giuridico presso il ministero del Commercio (1981-1982); consigliere giuridico, poi direttore e direttore generale per gli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1982-1995); titolo di ambasciatore nel 1992; vicepresidente della Swedish Market Court; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali nel corso dei negoziati SEE (vicepresidente e poi presidente del gruppo AELS) e nel corso dei negoziati per l'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea; giudice al Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2011.

**Yves Bot**

Nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottorato in giurisprudenza (Università di Paris II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di diritto di Le Mans; sostituto, poi primo sostituto alla procura della Repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Ján Mazák**

Nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università Pavol Jozef Safarik, Košice, 1978); professore di diritto civile (1994) e di diritto comunitario (2004); direttore dell'Istituto di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza di Košice (2004); giudice al Krajský súd (Tribunale regionale) di Košice (1980); vicepresidente (1982) e presidente (1990) del Mestský súd (Tribunale della città) di Košice; membro dell'Associazione del foro slovacco (1991); consigliere giuridico alla Corte costituzionale (1993-1998); viceministro della Giustizia (1998-2000); presidente della Corte costituzionale (2000-2006); membro della Commissione di Venezia (2004); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Jean-Claude Bonichot**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'Università di Metz, diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi, ex allievo dell'École nationale d'administration; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) al Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'impiego e della formazione professionale, poi direttore del gabinetto del ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e dell'ammodernamento dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); professore associato all'Università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del *Bollettino della giurisprudenza di diritto urbanistico*, co-fondatore e membro del comitato di redazione del *Bollettino giuridico delle comunità locali*, presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni ed il diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Thomas von Danwitz**

Nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottore in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore invitato alla Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), all'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); dottore honoris causa dell'Università François Rabelais (Tours, 2010); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Verica Trstenjak**

Nata nel 1962; esame giudiziario (1987); dottore in giurisprudenza presso l'Università di Lubiana (1995); professore (dal 1996) di teoria generale del diritto e dottrina dello Stato nonché di diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso l'Università di Zurigo, l'Istituto per il diritto comparato dell'Università di Vienna, l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; professore ospite presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e segretario di Stato al ministero della Scienza e della tecnologia (1996-2000); segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; responsabile del progetto di ricerca Humboldt (Humboldt Stiftung); pubblicazione di più di cento articoli giuridici e di diversi libri sul diritto europeo e privato; premio «giurista dell'anno 2003» conferito dall'Associazione dei giuristi sloveni; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; segretario generale dell'Associazione dei giuristi sloveni; membro di diverse associazioni di giuristi tra cui la Gesellschaft für Rechtsvergleichung; giudice al Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004 al 6 ottobre 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Alexander Arabadjiev**

Nato nel 1949; studi di giurisprudenza (Università San Clemente di Ocrida, Sofia); giudice al Tribunale di primo grado di Blagoevgrad (1975-1983); giudice alla Corte regionale di Blagoevgrad (1983-1986); giudice alla Corte suprema (1986-1991); giudice alla Corte costituzionale (1991-2000); membro della Commissione europea sui diritti dell'uomo (1997-1999); membro della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (2002-2003); deputato (2001-2006); osservatore al Parlamento europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.



### **Camelia Toader**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza (1986), dottore in giurisprudenza (1997) (Università di Bucarest); uditore giudiziario presso il Tribunale di primo grado di Buftea (1986-1988); giudice al Tribunale di primo grado del 5° settore di Bucarest (1988-1992); ammessa all'ordine forense di Bucarest (1992), professore incaricato (1992-2005), successivamente, dal 2005, professore di diritto civile e di diritto contrattuale europeo all'Università di Bucarest; studi vari di dottorato e di ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto internazionale privato ad Amburgo (tra il 1992 e il 2004); capo del dipartimento per l'integrazione europea presso il ministero della Giustizia (1997-1999); giudice all'Alta Corte di cassazione e di giustizia (1999-2007); professore ospite presso l'Università di Vienna (2000 e 2011); formatore di diritto comunitario presso l'Istituto nazionale della magistratura (2003 e 2005-2006); membro del comitato di redazione di varie riviste giuridiche; dal 2010 membro associato dell'Accademia internazionale di diritto comparato e ricercatore onorario del Centro studi di diritto europeo dell'Istituto di ricerche giuridiche dell'Accademia rumena; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.



### **Jean-Jacques Kasel**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza, specializzazione in diritto amministrativo (ULB, 1970); diplomato all'IEP di Parigi (Ecofin, 1972); praticante avvocato; consigliere giuridico della Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); addetto, quindi segretario di legazione al ministero degli Affari esteri (1973-1976); presidente di gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri (1976); primo segretario di ambasciata (Parigi), rappresentante permanente aggiunto presso l'OCSE (incaricato delle relazioni presso l'Unesco, 1976-1979); capo di gabinetto del vicepresidente del governo (1979-1980); presidente dei gruppi di lavoro CPE (Asia, Africa, America latina); consigliere, quindi capo di gabinetto aggiunto del presidente della Commissione delle Comunità europee (1981); direttore del bilancio e dello statuto presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri (1981-1984); incaricato di missione alla rappresentanza permanente presso le Comunità europee (1984-1985); presidente del comitato di bilancio; ministro plenipotenziario, direttore degli affari politici e culturali (1986-1991); consigliere diplomatico del primo ministro (1986-1991); ambasciatore in Grecia (1989-1991, non residente), presidente del comitato politico (1991); ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee (1991-1998); presidente del Coreper (1997); ambasciatore (Bruxelles, 1998-2002); rappresentante permanente presso la NATO (1998-2002); maresciallo della Corte e capo di gabinetto di S.A.R. il Granduca (2002-2007); giudice alla Corte di giustizia dal 15 gennaio 2008.

**Marek Safjan**

Nato nel 1949; dottore in giurisprudenza (Università di Varsavia, 1980); laurea abilitante in scienze giuridiche (Università di Varsavia, 1990); professore titolare alla facoltà di giurisprudenza (1998); direttore dell'Istituto di diritto civile dell'Università di Varsavia (1992-1996); vice-rettore dell'Università di Varsavia (1994-1997); segretario generale della sezione polacca dell'associazione Henri Capitant degli amici della cultura giuridica francese (1994-1998); rappresentante della Polonia nel comitato per la bioetica del Consiglio d'Europa (1991-1997); giudice al Tribunale costituzionale (1997-1998), successivamente presidente di questo stesso Tribunale (1998-2006); membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato (dal 1994) e vicepresidente di quest'ultima (dal 2010); membro dell'Associazione internazionale per il diritto, l'etica e la scienza (dal 1995), membro del Comitato polacco di Helsinki; membro dell'Accademia polacca delle arti e delle lettere; medaglia pro merito conferita dal segretario generale del Consiglio d'Europa (2007); autore di numerosissime pubblicazioni negli ambiti del diritto civile, del diritto medico e del diritto europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Daniel Šváby**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al Tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vice presidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia all'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice, in via temporanea, alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004 al 6 ottobre 2009; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Maria Berger**

Nata nel 1956; studi in giurisprudenza ed economia (1975-1979), dottore in giurisprudenza; assistente e professoressa presso l'Istituto di diritto pubblico e di scienze politiche dell'Università di Innsbruck (1979-1984); amministratore presso il ministero federale della Scienza e della ricerca, da ultimo capo unità aggiunto (1984-1988); responsabile delle questioni relative all'Unione europea presso la cancelleria federale (1988-1989); capo del servizio «Integrazione europea» della cancelleria federale (preparazione dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea) (1989-1992); direttrice presso l'Autorità di sorveglianza AELS, a Ginevra e a Bruxelles (1993-1994); vicepresidente della Donau Universität di Krems (1995-1996); deputata al Parlamento europeo (novembre 1996 - gennaio 2007 e dicembre 2008 - luglio 2009) e membro della Commissione giuridica; membro supplente della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (febbraio 2002 - luglio 2003); membro del consiglio comunale della città di Perg (settembre 1997 - settembre 2009); ministro federale della Giustizia (gennaio 2007 - dicembre 2008); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Niilo Jääskinen**

Nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1980), master in materie giuridiche (1982), dottorato all'Università di Helsinki (2008); professore incaricato nell'Università di Helsinki (1980-1986); referendario e giudice, in via temporanea, al Tribunale di primo grado di Rovaniemi (1983-1984); consigliere giuridico (1987-1989), successivamente capo della sezione di diritto europeo (1990-1995) al ministero della Giustizia; consigliere giuridico al ministero degli Affari esteri (1989-1990); consigliere e segretario degli affari europei alla grande commissione del Parlamento finlandese (1995-2000); giudice aggiunto (luglio 2000-dicembre 2002), successivamente giudice (gennaio 2003-settembre 2009) alla Corte suprema amministrativa; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali in occasione dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Pedro Cruz Villalón**

Nato nel 1946; laurea in giurisprudenza (1963-1968) e dottorato all'Università di Siviglia (1975); studi di terzo ciclo presso l'Università di Friburgo in Brisgovia (1969-1971); libero docente di diritto politico presso l'Università di Siviglia (1978-1986), titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università di Siviglia (1986-1992); referendario alla Corte costituzionale (1986-1987); giudice della Corte costituzionale (1992-1998); presidente della Corte costituzionale (1998-2001); fellow presso il Wissenschaftskolleg di Berlino (2001-2002); titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università autonoma di Madrid (2002-2009); consigliere elettivo del Consiglio di Stato (2004-2009); autore di numerose pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 14 dicembre 2009.

**Alexandra (Sacha) Prechal**

Nata nel 1959; studi di giurisprudenza (Università di Groningen, 1977-1983); dottorato in materie giuridiche (Università di Amsterdam, 1995); incaricata di corsi di diritto presso la facoltà di giurisprudenza di Maastricht (1983-1987); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1987-1991); incaricata di corsi all'Istituto Europa della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Amsterdam (1991-1995); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Tilburg (1995-2003); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Utrecht e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Europa dell'Università di Utrecht (dal 2003); membro del comitato di redazione di diverse riviste giuridiche nazionali e internazionali; autrice di numerose pubblicazioni; membro dell'Accademia reale delle scienze dei Paesi Bassi; giudice alla Corte di giustizia dal 10 giugno 2010.

**Egidijus Jarašiūnas**

Nato nel 1952; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1974-1979); dottore in scienze giuridiche dell'Accademia di diritto di Lituania (1999), avvocato iscritto all'albo in Lituania (1979-1990); deputato del Consiglio supremo (Parlamento) della Repubblica di Lituania (1990-1992), successivamente membro del Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania e membro del Comitato dello Stato e di diritto (1992-1996); giudice alla Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (1996-2005), successivamente consigliere del presidente della Corte costituzionale di Lituania (dal 2006); assistente presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza all'Università di Mykolas Romeris (1997-2000), successivamente professore associato (2000-2004), quindi professore (dal 2004) presso detta cattedra e infine titolare di tale cattedra di diritto costituzionale (2005-2007); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università Mykolas Romeris (2007-2010); membro della commissione di Venezia (2006-2010); firmatario dell'atto dell'11 marzo 1990 con cui è stata ripristinata l'indipendenza della Lituania; autore di numerose pubblicazioni giuridiche, giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2010.

**Carl Gustav Fernlund**

Nato nel 1950; laurea in giurisprudenza all'Università di Lund (1975); cancelliere al Tribunale di primo grado di Landskrona (1976-1978); giudice assessore alla Corte d'appello amministrativa (1978-1982); giudice supplente alla Corte d'appello amministrativa (1982); consigliere giuridico presso la commissione permanente sulla Costituzione del Parlamento svedese (1983-1985); consigliere giuridico presso il ministero delle Finanze (1985-1990); direttore della divisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche presso il ministero delle Finanze (1990-1996); direttore della divisione delle accise presso il ministero delle Finanze (1996-1998); consigliere fiscale della rappresentanza permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea (1998-2000); direttore generale per le questioni legali presso il dipartimento delle imposte e delle dogane del ministero delle Finanze (2000-2005); giudice alla Corte suprema amministrativa (2005-2009); presidente della Corte d'appello amministrativa di Göteborg (2009-2011); giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2011.

**Alfredo Calot Escobar**

Nato nel 1961; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Valencia (1979-1984); analista commerciale al Consiglio delle camere di commercio della Comunità autonoma di Valencia (1986); giurista linguista alla Corte di giustizia (1986-1990); giurista revisore alla Corte di giustizia (1990-1993); amministratore presso il servizio stampa e informazione della Corte di giustizia (1993-1995); amministratore presso il segretariato della commissione istituzionale del Parlamento europeo (1995-1996); attaché presso il cancelliere della Corte di giustizia (1996-1999); referendario alla Corte di giustizia (1999-2000); capo della divisione di traduzione di lingua spagnola alla Corte di giustizia (2000-2001); direttore, successivamente direttore generale, della traduzione alla Corte di giustizia (2001-2010); cancelliere della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2010.

## **2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2011**

*Udienza solenne del 6 ottobre 2011*

A seguito delle dimissioni della sig.ra Pernilla Lindh, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato, con decisione 8 settembre 2011, il sig. Carl Gustav Fernlund in qualità di giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea, per la restante durata del mandato della sig.ra Lindh, ossia fino al 6 ottobre 2012.



### 3. Ordini protocollari

#### dal 1° gennaio 2011 al 6 ottobre 2011

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte  
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione  
 Sig. J. N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione  
 Sig. K. LENAERTS, presidente della Terza Sezione  
 Sig. J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione  
 Sig. Y. BOT, primo avvocato generale  
 Sig. K. SCHIEMANN, presidente dell'Ottava Sezione  
 Sig. A. ARABADJIEV, presidente della Sesta Sezione  
 Sig. J.-J. KASEL, presidente della Quinta Sezione  
 Sig. D. ŠVÁBY, presidente della Settima Sezione  
 Sig. A. ROSAS, giudice  
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, giudice  
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale  
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice  
 Sig. G. ARESTIS, giudice  
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice  
 Sig. M. ILEŠIČ, giudice  
 Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice  
 Sig. U. LÖHMUS, giudice  
 Sig. E. LEVITS, giudice  
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice  
 Sig. L. BAY LARSEN, giudice  
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale  
 Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale  
 Sig.ra P. LINDH, giudice  
 Sig. J. MAZÁK, avvocato generale  
 Sig. T. von DANWITZ, giudice  
 Sig.ra V. TRSTENJAK, avvocato generale  
 Sig.ra C. TOADER, giudice  
 Sig. M. SAFJAN, giudice  
 Sig.ra M. BERGER, giudice  
 Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale  
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale  
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice  
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

#### dal 7 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte  
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione  
 Sig. J. N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione  
 Sig. K. LENAERTS, presidente della Terza Sezione  
 Sig. J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione  
 Sig. J. MAZÁK, primo avvocato generale  
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della Settima Sezione  
 Sig. U. LÖHMUS, presidente della Sesta Sezione  
 Sig. M. SAFJAN, presidente della Quinta Sezione  
 Sig.ra A. PRECHAL, presidente dell'Ottava Sezione  
 Sig. A. ROSAS, giudice  
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, giudice  
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale  
 Sig. K. SCHIEMANN, giudice  
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice  
 Sig. G. ARESTIS, giudice  
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice  
 Sig. M. ILEŠIČ, giudice  
 Sig. E. LEVITS, giudice  
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice  
 Sig. L. BAY LARSEN, giudice  
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale  
 Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale  
 Sig. Y. BOT, avvocato generale  
 Sig. T. von DANWITZ, giudice  
 Sig.ra V. TRSTENJAK, avvocato generale  
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice  
 Sig.ra C. TOADER, giudice  
 Sig. J.-J. KASEL, giudice  
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice  
 Sig.ra M. BERGER, giudice  
 Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale  
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale  
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice  
 Sig. C. G. FERNLUND, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere



## 4. Membri emeriti della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958  
Serrarens Petrus, giudice (1952-1958)  
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)  
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)  
Riese Otto, giudice (1952-1963)  
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)  
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)  
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967  
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)  
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)  
Rossi Rino, giudice (1958-1964)  
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964  
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)  
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976  
Strauss Walter, giudice (1963-1970)  
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)  
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)  
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984  
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)  
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)  
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980  
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)  
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)  
Sørensen Max, giudice (1973-1979)  
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)  
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)  
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988  
O'Keefe Aindrias, giudice (1974-1985)  
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)  
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)  
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)  
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)  
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994  
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)  
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)  
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)  
Verloren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)  
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)  
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)  
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)  
Galmot Yves, giudice (1982-1988)  
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)  
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)

Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)  
Joliet René, giudice (1984-1995)  
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)  
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)  
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)  
Da Cruz Vilaça José Luís, avvocato generale (1986-1988)  
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)  
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003)  
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003  
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)  
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)  
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)  
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)  
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)  
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)  
Murray John L., giudice (1991-1999)  
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)  
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)  
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)  
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)  
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)  
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)  
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)  
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)  
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)  
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)  
Sevón Leif, giudice (1995-2002)  
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)  
Jann Peter, giudice (1995-2009)  
Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, avvocato generale (1995-2009)  
Schintgen Romain, giudice (1996-2008)  
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)  
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)  
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)  
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)  
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)  
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)  
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)  
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)  
Timmermans Christiaan Willem Anton, giudice (2000-2010)  
Poiares Pessoa Maduro Luís Miguel, avvocato generale (2003-2009)  
Makarczyk Jerzy, giudice (2004-2009)  
Klučka Ján, giudice (2004-2009)  
Kūris Pranas, giudice (2004-2010)  
Lindh Pernilla, giudice (2006-2011)

**Presidenti**

Pilotti Massimo (1952-1958)  
Donner Andreas Matthias (1958-1964)  
Hammes Charles Léon (1964-1967)  
Lecourt Robert (1967-1976)  
Kutscher Hans (1976-1980)  
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)  
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)  
Due Ole (1988-1994)  
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994-2003)

**Cancellieri**

Van Houtte Albert (1953-1982)  
Heim Paul (1982-1988)  
Giraud Jean-Guy (1988-1994)  
Grass Roger (1994-2010)



## **D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia**

### **Attività generale della Corte di giustizia**

1. Cause promosse, definite, pendenti (2007-2011)

### **Cause promosse**

2. Natura dei procedimenti (2007-2011)
3. Oggetto dei ricorsi (2011)
4. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2007-2011)

### **Cause definite**

5. Natura dei procedimenti (2007-2011)
6. Sentenze, ordinanze, pareri (2011)
7. Collegio giudicante (2007-2011)
8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2007-2011)
9. Oggetto dei ricorsi (2007-2011)
10. Oggetto dei ricorsi (2011)
11. Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2007-2011)
12. Durata dei procedimenti (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale) (2007-2011)

### **Cause pendenti al 31 dicembre**

13. Natura dei procedimenti (2007-2011)
14. Collegio giudicante (2007-2011)

### **Varie**


15. Procedimenti accelerati (2007-2011)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008-2011)
17. Procedimenti sommari (2011)

### **Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2011)**

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi




## 1. *Attività generale della Corte di giustizia* Cause promosse, definite, pendenti (2007-2011)<sup>1</sup>



	2007	2008	2009	2010	2011
Cause promosse	581	593	562	631	688
Cause definite	570	567	588	574	638
Cause pendenti	742	768	742	799	849

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2007-2011)<sup>1</sup>



	2007	2008	2009	2010	2011
Domande pregiudiziali	265	288	302	385	423
Ricorsi diretti	222	210	143	136	81
Impugnazioni	79	78	105	97	162
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	8	8	2	6	13
Pareri		1	1		
Procedimenti speciali <sup>2</sup>	7	8	9	7	9
<b>Totale</b>	<b>581</b>	<b>593</b>	<b>562</b>	<b>631</b>	<b>688</b>
Domande di provvedimenti provvisori	3	3	2	2	3

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).


<sup>2</sup> Sono considerati «procedimenti speciali»: la rettifica (art. 66 del regolamento di procedura), la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza in contumacia (art. 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura); l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale (art. 62 dello Statuto della Corte); la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità); le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

### 3. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2011)<sup>1</sup>

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Totale	Procedimenti speciali
Accesso ai documenti			6		6	
Adesione di nuovi Stati		2			2	
Agricoltura	3	23	5		31	
Aiuti di Stato	2	3	14		19	
Ambiente	20	19	3		42	
Appalti pubblici		9	3		12	
Azione esterna dell'Unione europea	1	5	1		7	
Cittadinanza dell'Unione	1	12			13	
Coesione economica, sociale e territoriale		2	4		6	
Concorrenza		7	52	1	60	
Diritto delle imprese	2	1			3	
Diritto delle istituzioni	7	2	17	10	36	1
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, etc.)	1	3			4	
Fiscalità	19	66			85	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1			1	
Libera circolazione dei capitali	3	19			22	
Libera circolazione delle merci	3	2			5	
Libera circolazione delle persone	1	11	2		14	
Libera prestazione dei servizi	1	12	3		16	
Libertà di stabilimento	4	11			15	
Politica commerciale		2	2		4	
Politica economica e monetaria			1		1	
Politica estera e di sicurezza comune	1	9	6	1	17	
Politica industriale	3	7			10	
Politica sociale	3	37	1		41	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		11			11	
Principi del diritto dell'Unione		9	2		11	
Proprietà intellettuale e industriale	2	17	39		58	
Protezione dei consumatori	2	21			23	
Ravvicinamento delle legislazioni		15			15	
Sanità pubblica		2			2	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		44			44	
Trasporti	2	19			21	
Turismo		1			1	
Unione doganale e tariffa doganale comune		19			19	
<b>TFUE</b>	<b>81</b>	<b>423</b>	<b>161</b>	<b>12</b>	<b>677</b>	<b>1</b>
Diritto delle istituzioni				1	1	
Privilegi ed immunità						1
Procedura						7
Statuto dei funzionari			1		1	
<b>Varie</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>81</b>	<b>423</b>	<b>162</b>	<b>13</b>	<b>679</b>	<b>9</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


**4. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2007-2011)<sup>1</sup>**



	2007	2008	2009	2010	2011
Belgio	10	17	13	11	7
Bulgaria					
Repubblica ceca	6	6	4	2	5
Danimarca				1	3
Germania	15	10	5	7	
Estonia		2	5	7	1
Irlanda	10	10	6	4	4
Grecia	26	19	12	14	4
Spagna	21	21	11	8	7
Francia	14	15	8	9	7
Italia	23	17	16	6	7
Cipro	1	2	3	1	1
Lettonia					
Lituania	1	1			
Lussemburgo	20	15	5	8	2
Ungheria	2	3	1	3	
Malta	3	5	3		1
Paesi Bassi	8	4	5	5	4
Austria	6	10	7	10	2
Polonia	7	10	11	9	7
Portogallo	23	14	17	10	3
Romania			1		
Slovenia	1	1		3	1
Slovacchia	1	1	2	3	1
Finlandia	2	5	1	2	2
Svezia	10	6	1	4	2
Regno Unito	2	13	5	1	2
<b>Totale</b>	<b>212</b>	<b>207</b>	<b>142</b>	<b>128</b>	<b>73</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


## 5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2007-2011)<sup>1</sup>



	2007	2008	2009	2010	2011
Domande pregiudiziali	235	301	259	339	388
Ricorsi diretti	241	181	215	139	117
Impugnazioni	88	69	97	84	117
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	2	8	7	4	7
Pareri			1		1
Procedimenti speciali	4	8	9	8	8
<b>Totale</b>	<b>570</b>	<b>567</b>	<b>588</b>	<b>574</b>	<b>638</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 6. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2011)<sup>1</sup>



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale <sup>2</sup>	Ordinanze in procedimenti sommari <sup>3</sup>	Altre ordinanze <sup>4</sup>	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	237	38		45		320
Ricorsi diretti	82	1		34		117
Impugnazioni	51	41	2	5		99
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			4	3		7
Pareri					1	1
Procedimenti speciali		5		2		7
<b>Totale</b>	<b>370</b>	<b>85</b>	<b>6</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>551</b>


<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

<sup>3</sup> Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE (già artt. 242 CE e 243 CE), o ai sensi dell'art. 280 TFUE (già art. 244 CE) oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

<sup>4</sup> Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

## 7. Cause definite – Collegio giudicante (2007-2011)<sup>1</sup>




	2007			2008			2009			2010			2011		
	Sentenze/Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale												
Seduta plenaria													1		1
Grande Sezione	51		51	66		66	41		41	70	1	71	62		62
Sezioni a 5 giudici	241	8	249	259	13	272	275	8	283	280	8	288	290	10	300
Sezioni a 3 giudici	105	49	154	65	59	124	96	70	166	56	76	132	91	86	177
Presidente		2	2		7	7		5	5		5	5		4	4
<b>Totale</b>	<b>397</b>	<b>59</b>	<b>456</b>	<b>390</b>	<b>79</b>	<b>469</b>	<b>412</b>	<b>83</b>	<b>495</b>	<b>406</b>	<b>90</b>	<b>496</b>	<b>444</b>	<b>100</b>	<b>544</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

## 8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2007-2011)<sup>1 2</sup>



	2007	2008	2009	2010	2011
Sentenze/Pareri	397	390	412	406	444
Ordinanze	59	79	83	90	100
<b>Totale</b>	<b>456</b>	<b>469</b>	<b>495</b>	<b>496</b>	<b>544</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

## 9. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2007-2011)<sup>1</sup>

	2007	2008	2009	2010	2011
Accesso ai documenti					2
Adesione di nuovi Stati	1		1		1
Agricoltura	23	54	18	15	23
Aiuti di Stato	9	26	10	16	48
Ambiente <sup>3</sup>				9	35
Ambiente e consumatori <sup>3</sup>	50	43	60	48	25
Appalti pubblici					7
Azione esterna dell'Unione europea	9	8	8	10	8
Bilancio delle Comunità <sup>2</sup>				1	
Cittadinanza dell'Unione	2	7	3	6	7
Concorrenza	17	23	28	13	19
Convenzione di Bruxelles	2	1	2		
Convenzione di Roma			1		
Diritto delle imprese	16	17	17	17	8
Diritto delle istituzioni	6	15	29	26	20
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) <sup>2</sup>				1	4
Energia	4	4	4	2	2
Fiscalità	44	38	44	66	49
Giustizia e Affari interni		1			
Libera circolazione dei capitali	13	9	7	6	14
Libera circolazione delle merci	14	12	13	6	8
Libera circolazione delle persone	19	27	19	17	9
Libera prestazione dei servizi	24	8	17	30	27
Libertà di stabilimento	19	29	13	17	21
Politica commerciale	1	1	5	2	2
Politica comune della pesca	6	6	4	2	1
Politica economica e monetaria	1	1	1	1	
Politica estera e di sicurezza comune	4	2	2	2	4
Politica industriale	11	12	6	9	9
Politica regionale	7	1	3	2	
Politica sociale	26	25	33	36	36
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	7	5	3	6	8
Principi del diritto dell'Unione	4	4	4	4	15
Privilegi ed immunità	1	2			
Proprietà intellettuale e industriale	21	22	31	38	47
Protezione dei consumatori <sup>3</sup>				3	4
Ravvicinamento delle legislazioni	21	21	32	15	15
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)					1
Ricerca, informazione, educazione e statistiche				1	
Risorse proprie delle Comunità <sup>2</sup>	3		10	5	2

&gt;&gt;&gt;

	2007	2008	2009	2010	2011
Sanità pubblica					3
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	17	4	26	24	23
Tariffa doganale comune <sup>4</sup>	10	5	13	7	2
Trasporti	6	4	9	4	7
Unione doganale e tariffa doganale comune <sup>4</sup>	12	8	5	15	19
<b>Trattato CE/TFUE</b>	<b>430</b>	<b>445</b>	<b>481</b>	<b>482</b>	<b>535</b>
<b>Trattato UE</b>	4	6	1	4	1
<b>Trattato CA</b>	1	2			1
<b>Trattato EA</b>	1				
Privilegi ed immunità					2
Procedura	3	5	5	6	5
Statuto dei funzionari	17	11	8	4	
<b>Varie</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>456</b>	<b>469</b>	<b>495</b>	<b>496</b>	<b>544</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>3</sup> La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>4</sup> Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

## 10. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2011)<sup>1</sup>

	Sentenze/ Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale
Accesso ai documenti		2	2
Azione esterna dell'Unione europea	7	1	8
Adesione di nuovi Stati	1		1
Agricoltura	21	2	23
Aiuti di Stato	42	6	48
Cittadinanza europea	7		7
Concorrenza	17	2	19
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) <sup>3</sup>	4		4
Diritto delle imprese	7	1	8
Diritto delle istituzioni	8	12	20
Energia	2		2
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	1		1
Ambiente <sup>4</sup>	34	1	35
Ambiente e consumatori <sup>4</sup>	21	4	25
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	22	1	23
Fiscalità	39	10	49
Libertà di stabilimento	20	1	21
Libera circolazione dei capitali	13	1	14
Libera circolazione delle merci	8		8
Libera circolazione delle persone	9		9
Libera prestazione dei servizi	26	1	27
Appalti pubblici	3	4	7
Politica commerciale	2		2
Politica comune della pesca	1		1
Politica estera e di sicurezza comune	4		4
Politica industriale	8	1	9
Politica sociale	28	8	36
Principi del diritto dell'Unione	7	8	15
Proprietà intellettuale	26	21	47
Protezione dei consumatori <sup>4</sup>	2	2	4
Ravvicinamento delle legislazioni	13	2	15
Risorse proprie delle Comunità <sup>3</sup>	2		2
Sanità pubblica	1	2	3
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	8		8
Tariffa doganale comune <sup>5</sup>	2		2
Trasporti	6	1	7
Unione doganale e tariffa doganale comune <sup>5</sup>	18	1	19

&gt;&gt;&gt;

<b>Trattato CE/TFUE</b>	440	95	535
<b>Trattato UE</b>	1		1
<b>Trattato CA</b>	1		1
Privilegi ed immunità	2		2
Procedura		5	5
<b>Varie</b>	2	5	7
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>444</b>	<b>100</b>	<b>544</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).


<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

<sup>3</sup> Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>4</sup> La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>5</sup> Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.


**11. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2007-2011)<sup>1</sup>**



	2007		2008		2009		2010		2011	
	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto
Belgio	9	1	7		15	1	6	1	9	1
Bulgaria										
Repubblica ceca	6		2		1		4			
Danimarca	3				1					
Germania	7	1	3	3	6	2	4	2	5	
Estonia					1		1			
Irlanda	7	2	4		7		4		3	
Grecia	10	3	8	1	22		7		4	
Spagna	13	1	15	1	11		10	2	7	1
Francia	7		9	1	6		8	2	6	
Italia	23	2	14	1	11	4	10		8	1
Cipro										1
Lettonia										
Lituania			1				1			
Lussemburgo	12		12		7		2		5	
Ungheria									1	1
Malta	1				2		1	1		1
Paesi Bassi	3	1	3		3		2	1	2	
Austria	6		3		6		5		6	
Polonia			2		5		4	1	5	
Portogallo	9		6		7	1	7	1	8	1
Romania										1
Slovenia					1		1		1	
Slovacchia	1		1				1			1
Finlandia	3	1	1	1	6				1	
Svezia	5		2	1	7		2		1	
Regno Unito	2	4	1		8	1	3			
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>9</b>	<b>133</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>9</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).


## 12. Cause definite – Durata dei procedimenti (2007-2011)<sup>1</sup> (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)



	2007	2008	2009	2010	2011
Domande pregiudiziali	19,3	16,8	17,1	16,1	16,4
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza		2,1	2,5	2,1	2,5
Ricorsi diretti	18,2	16,9	17,1	16,7	20,2
Impugnazioni	17,8	18,4	15,4	14,3	15,4

<sup>1</sup> La durata è espressa in mesi e decimi di mesi. Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, la rettifica, la richiesta di pignoramento); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari e interventi.


### 13. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2007-2011)<sup>1</sup>



	2007	2008	2009	2010	2011
Domande pregiudiziali	408	395	438	484	519
Ricorsi diretti	213	242	170	167	131
Impugnazioni	117	126	129	144	195
Procedimenti speciali	4	4	4	3	4
Pareri		1	1	1	
<b>Totale</b>	<b>742</b>	<b>768</b>	<b>742</b>	<b>799</b>	<b>849</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 14. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2007-2011)<sup>1</sup>



	2007	2008	2009	2010	2011
Non attribuite	481	524	490	519	617
Seduta plenaria				1	
Grande Sezione	59	40	65	49	42
Sezioni a 5 giudici	170	177	169	193	157
Sezioni a 3 giudici	24	19	15	33	23
Presidente	8	8	3	4	10
<b>Totale</b>	<b>742</b>	<b>768</b>	<b>742</b>	<b>799</b>	<b>849</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

**15. Varie – Procedimenti accelerati (2007-2011)<sup>1</sup>**

	2007		2008		2009		2010		2011	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti		1						1		
Domande pregiudiziali		5	2	6	1	3	4	7	2	6
Impugnazioni		1				1				5
Procedimenti speciali						1				
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

**16. Varie – Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008-2011)<sup>2</sup>**

	2008		2009		2010		2011	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Agricoltura		1						
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	2	1		1				
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	1	2		5	1	2	3
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

<sup>1</sup> Dal 1° luglio 2000, una causa può essere trattata con procedimento accelerato ai sensi delle disposizioni degli artt. 62 bis e 104 bis del regolamento di procedura.

<sup>2</sup> Dal 1° marzo 2008 nelle cause attinenti allo Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia può essere instaurato un procedimento pregiudiziale d'urgenza, in forza delle disposizioni dell'art. 104 ter del regolamento di procedura.

**17. Varie – Procedimenti sommari (2011)<sup>1</sup>**

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Contenuto della decisione		
			Respinti	Ammessi	Cancellazione dal ruolo o non luogo a provvedere
Accesso ai documenti			1		
Azione esterna dell'Unione europea	1				
Aiuti di Stato			1		
Concorrenza		1			1
Diritto delle istituzioni		11	3		1
Ambiente					1
Politica commerciale					1
Politica estera e di sicurezza comune		1			
Proprietà intellettuale e industriale	2				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>		<b>4</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

## 18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2011) – Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri <sup>2</sup>
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1953	4					4		
1954	10					10		2
1955	9					9	2	4
1956	11					11	2	6
1957	19					19	2	4
1958	43					43		10
1959	46				1	47	5	13
1960	22				1	23	2	18
1961	24	1			1	26	1	11
1962	30	5				35	2	20
1963	99	6				105	7	17
1964	49	6				55	4	31
1965	55	7				62	4	52
1966	30	1				31	2	24
1967	14	23				37		24
1968	24	9				33	1	27
1969	60	17				77	2	30
1970	47	32				79		64
1971	59	37				96	1	60
1972	42	40				82	2	61
1973	131	61				192	6	80
1974	63	39				102	8	63
1975	61	69			1	131	5	78
1976	51	75			1	127	6	88
1977	74	84				158	6	100
1978	146	123			1	270	7	97
1979	1 218	106				1 324	6	138
1980	180	99				279	14	132
1981	214	108				322	17	128
1982	217	129				346	16	185
1983	199	98				297	11	151
1984	183	129				312	17	165
1985	294	139				433	23	211
1986	238	91				329	23	174

&gt;&gt;&gt;

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri <sup>2</sup>
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1987	251	144				395	21	208
1988	193	179				372	17	238
1989	244	139				383	19	188
1990	221	141	15	1		378	12	193
1991	140	186	13	1	2	342	9	204
1992	251	162	24	1	2	440	5	210
1993	265	204	17			486	13	203
1994	125	203	12	1	3	344	4	188
1995	109	251	46	2		408	3	172
1996	132	256	25	3		416	4	193
1997	169	239	30	5		443	1	242
1998	147	264	66	4		481	2	254
1999	214	255	68	4		541	4	235
2000	197	224	66	13	2	502	4	273
2001	187	237	72	7		503	6	244
2002	204	216	46	4		470	1	269
2003	277	210	63	5	1	556	7	308
2004	219	249	52	6	1	527	3	375
2005	179	221	66	1		467	2	362
2006	201	251	80	3		535	1	351
2007	221	265	79	8		573	3	379
2008	210	288	77	8	1	584	3	333
2009	143	302	104	2	1	552	1	377
2010	136	385	97	6		624	2	370
2011	81	423	162	13		679	3	371
<b>Totale</b>	<b>8 682</b>	<b>7 428</b>	<b>1 280</b>	<b>98</b>	<b>19</b>	<b>17 507</b>	<b>354</b>	<b>9 008</b>

<sup>1</sup> Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.

<sup>2</sup> Cifre nette.

**19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2011) –  
Domande pregiudiziali** (ripartizione per Stato membro e per anno)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro <sup>1</sup>	Totale
1961																		1										1	
1962																		5											5
1963															1			5											6
1964											2							4											6
1965					4					2								1											7
1966																		1											1
1967	5				11					3					1			3											23
1968	1				4					1	1							2											9
1969	4				11					1					1														17
1970	4				21					2	2							3											32
1971	1				18					6	5				1			6											37
1972	5				20					1	4							10											40
1973	8				37					4	5				1			6											61
1974	5				15					6	5							7								1			39
1975	7			1	26					15	14				1			4								1			69
1976	11				28					8	12							14								1			75
1977	16			1	30					14	7							9								5			84
1978	7			3	46					12	11							38								5			123
1979	13			1	33					18	19				1			11								8			106
1980	14			2	24					14	19							17								6			99
1981	12			1	41					17	11				4			17								5			108
1982	10			1	36					39	18							21								4			129
1983	9			4	36					15	7							19								6			98
1984	13			2	38					34	10							22								9			129
1985	13				40					45	11				6			14								8			139

>>>

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro <sup>1</sup>	Totale	
1986	13			4	18		4	2	1	19	5				1			16									8		91	
1987	15			5	32		2	17	1	36	5				3			19									9		144	
1988	30			4	34				1	38	28				2			26									16		179	
1989	13			2	47		1	2	2	28	10				1			18			1						14		139	
1990	17			5	34		4	2	6	21	25				4			9			2						12		141	
1991	19			2	54		2	3	5	29	36				2			17			3						14		186	
1992	16			3	62			1	5	15	22				1			18			1						18		162	
1993	22			7	57		1	5	7	22	24				1			43			3						12		204	
1994	19			4	44		2		13	36	46				1			13			1						24		203	
1995	14			8	51		3	10	10	43	58				2			19	2		5				6	6	20		251	
1996	30			4	66			4	6	24	70				2			10	6		6			3	4	21			256	
1997	19			7	46		1	2	9	10	50				3			24	35		2				6	7	18		239	
1998	12			7	49		3	5	55	16	39				2			21	16		7				2	6	24		264	
1999	13			3	49		2	3	4	17	43				4			23	56		7				4	5	22		255	
2000	15			3	47		2	3	5	12	50							12	31		8				5	4	26	1	224	
2001	10			5	53		1	4	4	15	40				2			14	57		4				3	4	21		237	
2002	18			8	59			7	3	8	37				4			12	31		3				7	5	14		216	
2003	18			3	43		2	4	8	9	45				4			28	15		1				4	4	22		210	
2004	24			4	50		1	18	8	21	48				1	2		28	12		1				4	5	22		249	
2005	21			1	4		2	11	10	17	18				2	3		36	15		2				4	11	12		221	
2006	17			3	77		1	14	17	24	34			1	1	4		20	12		3				1	5	2	10	251	
2007	22			1	5		2	8	14	26	43			1	2			19	20		7	1			1	5	6	16	265	
2008	24			1	6		2	1	9	17	39			3	3	4		34	25		4				4	7	14		288	
2009	35			8	5		3	59	2	11	28			4	3	10	1	24	15		10	3	1	2	1	2	5	28	1	302
2010	37			9	3		4	6	22	33	49			3	2	9	6	24	15		8	10	17	1	5	6	6	29		385
2011	34			22	5		6	83	1	7	9			10	1	2	13	22	24		11	14	1	3	12	4	26		423	
<b>Total</b>	<b>685</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>141</b>	<b>1 885</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>160</b>	<b>271</b>	<b>847</b>	<b>1 100</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>789</b>	<b>387</b>	<b>43</b>	<b>88</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>531</b>	<b>2</b>	<b>7 428</b>	

<sup>1</sup> Causa C-265/00, *Campina Melkunie* (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).  
Causa C-196/09, *Miles e a.* (Camera dei ricorsi delle scuole europee).

## 20. *Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2011) – Domande pregiudiziali* (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

			Totale
<b>Belgio</b>	Cour constitutionnelle	21	
	Cour de cassation	85	
	Conseil d'État	64	
	Altri organi giurisdizionali	515	685
<b>Bulgaria</b>	Софийски градски съд Търговско отделение	1	
	Altri organi giurisdizionali	39	40
<b>Repubblica ceca</b>	Nejvyššího soudu		
	Nejvyšší správní soud	10	
	Ústavní soud		
	Altri organi giurisdizionali	10	20
<b>Danimarca</b>	Højesteret	30	
	Altri organi giurisdizionali	111	141
<b>Germania</b>	Bundesgerichtshof	148	
	Bundesverwaltungsgericht	105	
	Bundesfinanzhof	279	
	Bundesarbeitsgericht	23	
	Bundessozialgericht	74	
	Staatsgerichtshof des Landes Hessen	1	
	Altri organi giurisdizionali	1 255	1 885
<b>Estonia</b>	Riigikohus	2	
	Altri organi giurisdizionali	5	7
<b>Irlanda</b>	Supreme Court	19	
	High Court	20	
	Altri organi giurisdizionali	23	62
<b>Grecia</b>	Άρειος Πάγος	10	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	50	
	Altri organi giurisdizionali	100	160
<b>Spagna</b>	Tribunal Supremo	46	
	Audiencia Nacional	1	
	Juzgado Central de lo Penal	7	
	Altri organi giurisdizionali	217	271
<b>Francia</b>	Cour de cassation	95	
	Conseil d'État	75	
	Altri organi giurisdizionali	677	847
<b>Italia</b>	Corte suprema di Cassazione	110	
	Corte Costituzionale	1	
	Consiglio di Stato	75	
	Altri organi giurisdizionali	914	1 100
<b>Cipro</b>	Ανώτατο Δικαστήριο	2	
	Altri organi giurisdizionali		2

&gt;&gt;&gt;

			<b>Totale</b>
<b>Lettonia</b>	Augstākā tiesa	18	
	Satversmes tiesa		
	Altri organi giurisdizionali	2	20
<b>Lituania</b>	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1	
	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	3	
	Lietuvos vyriausiasis administracinis Teismas	3	
	Altri organi giurisdizionali	4	11
<b>Lussemburgo</b>	Cour supérieure de justice	10	
	Cour de cassation	8	
	Conseil d'État	13	
	Cour administrative	8	
	Altri organi giurisdizionali	36	75
<b>Ungheria</b>	Legfelsőbb Bíróság	3	
	Fővárosi Ítéletábla	2	
	Szegedi Ítéletábla	1	
	Altri organi giurisdizionali	40	46
<b>Malta</b>	Qorti Kostituzzjonali		
	Qorti ta' l- Appel		
	Altri organi giurisdizionali	1	1
<b>Paesi Bassi</b>	Raad van State	74	
	Hoge Raad der Nederlanden	207	
	Centrale Raad van Beroep	49	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	140	
	Tariefcommissie	34	
	Altri organi giurisdizionali	285	789
<b>Austria</b>	Verfassungsgerichtshof	4	
	Oberster Gerichtshof	87	
	Oberster Patent- und Markensenat	3	
	Bundesvergabeamt	24	
	Verwaltungsgerichtshof	66	
	Vergabekontrollsenat	4	
	Altri organi giurisdizionali	199	387
<b>Polonia</b>	Sąd Najwyższy	5	
	Naczelny Sąd Administracyjny	15	
	Trybunał Konstytucyjny		
	Altri organi giurisdizionali	23	43
<b>Portogallo</b>	Supremo Tribunal de Justiça	2	
	Supremo Tribunal Administrativo	45	
	Altri organi giurisdizionali	41	88
<b>Romania</b>	Tribunal Dâmbovița	3	
	Curtea de Apel	14	
	Altri organi giurisdizionali	16	33


&gt;&gt;&gt;


			<b>Totale</b>
<b>Slovenia</b>	Vrhovno sodišče	1	
	Ustavno sodišče		
	Altri organi giurisdizionali	3	4
<b>Slovacchia</b>	Ústavný Súd		
	Najvyšší súd	6	
	Altri organi giurisdizionali	5	11
<b>Finlandia</b>	Korkein hallinto-oikeus	38	
	Korkein oikeus	12	
	Altri organi giurisdizionali	26	76
<b>Svezia</b>	Högsta Domstolen	14	
	Marknadsdomstolen	5	
	Regeringsrätten	24	
	Altri organi giurisdizionali	48	91
<b>Regno Unito</b>	House of Lords	40	
	Supreme Court	3	
	Court of Appeal	69	
	Altri organi giurisdizionali	419	531
<b>Altro</b>	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof <sup>1</sup>	1	1
	Camera dei ricorsi delle scuole europee <sup>2</sup>	1	1
<b>Totale</b>			<b>7 428</b>

<sup>1</sup> Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.

<sup>2</sup> Causa C-196/09, *Miles e a.*

## 21. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2011) – Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi





## Capitolo II

### Il Tribunale



## A – Attività del Tribunale nel 2011

*di Marc Jaeger, presidente del Tribunale*

Pur non essendo stato un anno di rinnovo parziale, il 2011 non si è rivelato per il Tribunale un anno di perfetta stabilità per quel che riguarda la composizione del suo collegio. Il Tribunale ha infatti avuto occasione di accogliere M. Kancheva, nominata in sostituzione di T. Tchipev, dimessosi nel giugno 2010, ma ha dovuto anche prendere congedo da E. Moavero Milanese. Questi cambiamenti, al di fuori del calendario stabilito dei rinnovi triennali, sono divenuti elementi ricorrenti nella vita del Tribunale, ai quali è opportuno rispondere con misure di organizzazione e di amministrazione della giustizia adeguate.

Sotto il profilo statistico, il 2011 può senza dubbio essere definito un anno record. Infatti, il totale di 722 nuove cause registrate costituisce un aumento di circa il 15% rispetto al 2010 (636 cause proposte), anno che a sua volta aveva segnato al riguardo un livello sino ad allora mai raggiunto. Del pari, il notevole incremento del numero di cause concluse (+ 35%) ha portato ad un tasso di attività senza precedenti per il Tribunale, con 714 cause definite (contro le 527 del 2010), alle quali si sono aggiunti 52 procedimenti sommari. Tale risultato dev'essere inteso come il frutto delle profonde riforme messe in atto dal Tribunale, per quanto riguarda tanto il *case management*, in senso ampio, quanto lo sviluppo degli strumenti informatici e le tecniche redazionali.

Sebbene il Tribunale debba impegnarsi per mantenere stabilmente il ritmo seguito nel 2011, l'esistenza di fattori congiunturali non permette di garantire che lo stesso si possa ripetere sistematicamente ogni anno. Occorre dunque proseguire con le riforme, così che il Tribunale possa non solo rispondere all'aumento sistemico del contenzioso, ma altresì ridurre l'arretrato giudiziario. Si noterà infatti che, malgrado gli eccezionali risultati descritti in precedenza, il numero delle cause pendenti è aumentato, raggiungendo le 1 308 cause, e la durata del procedimento ha mostrato una tendenza all'aumento, con una media di 26,7 mesi (contro i 24,7 mesi nel 2010).

Poiché le possibilità di riforme di ordine interno sono state sfruttate appieno, è necessario che ora la riflessione si orienti verso una modernizzazione delle regole di procedura del Tribunale, al fine di assicurare una maggiore efficienza e una migliore flessibilità nel trattamento procedurale dei diversi tipi di cause dinanzi al Tribunale, nel rispetto dei diritti processuali delle parti. Ma soprattutto, al di là di questi miglioramenti certamente necessari, il bilancio del 2011 indica che il Tribunale non può ragionevolmente pensare al futuro senza un'evoluzione di ordine strutturale e l'aggiunta di nuove risorse, in un contesto economico, finanziario e di bilancio che peraltro non è favorevole.

Quanto alla sua natura, si osserverà che il contenzioso del Tribunale è stato caratterizzato, nel 2011, dalla progressione delle controversie in materia di aiuti di Stato (67 cause proposte), dalla conferma dell'elevata proporzione delle cause di proprietà intellettuale (219 cause, ossia il 30% del contenzioso complessivo), e dall'afflusso improvviso e copioso di ricorsi relativi alle misure restrittive adottate dall'Unione europea in rapporto con la situazione in taluni Stati terzi (93 cause proposte), il che dimostra in modo particolarmente evidente l'incidenza diretta dell'attività legislativa e regolamentare dell'Unione sulla situazione del Tribunale. In generale, il contenzioso è stato altresì segnato da una diversità e da una complessità crescenti, come indicato dalle osservazioni che seguono, dedicate ai diversi settori di attività del Tribunale, nella sua funzione di giudice di legittimità (I), del risarcimento dei danni (II), delle impugnazioni (III) e dei procedimenti sommari (IV).

## I. Contenzioso della legittimità

### *Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 263 TFUE*

#### 1. Termine del ricorso

L'ammissibilità dei ricorsi di annullamento è soggetta al rispetto del termine previsto dall'art. 263, sesto comma, TFUE, ai sensi del quale tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente all'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quando l'atto impugnato è oggetto di pubblicazione, tale termine dev'essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione stessa.

Nella causa *PPG e SNF/ECHA* (ordinanza 21 settembre 2011, causa T-268/10, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione, pronunciata in collegio ampliato), veniva impugnata una decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche che, conformemente all'obbligo ad essa incombente in forza del regolamento REACH<sup>1</sup>, era stata pubblicata sul suo sito Internet. Rilevando che l'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura riguarda unicamente le decisioni pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che, nel caso di specie, nessuna disposizione esige una pubblicazione della decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale (al contrario, per esempio, delle decisioni relative agli aiuti di Stato), il Tribunale considera non applicabile l'aumento del termine di quattordici giorni. Esso conclude quindi per l'irricevibilità del ricorso.

Inoltre, nell'ordinanza 1° aprile 2011, causa T-468/10, *Doherty/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha dichiarato che l'ora da prendere in considerazione per il deposito via fax del ricorso era l'ora registrata alla cancelleria del Tribunale, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 43, n. 3, del regolamento di procedura (il quale stabilisce che, ai fini dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria). Poiché la sede della Corte di giustizia dell'Unione europea è stata fissata a Lussemburgo, conformemente al protocollo n. 6 del Trattato FUE, tale ora è quella di Lussemburgo.

Infine, nell'ordinanza 22 giugno 2011, causa T-409/09, *Evropaiki Dynamiki/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha dichiarato che il termine in ragione della distanza di dieci giorni, previsto dall'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, riguardava solo i termini processuali e non il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il cui decorso comporta l'estinzione dell'azione per responsabilità extracontrattuale. Infatti, i termini processuali, come i termini di ricorso, e il termine quinquennale di prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale contro l'Unione, sono termini, per natura, diversi. In effetti, i termini di ricorso sono di ordine pubblico, e né le parti e né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la sicurezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Pertanto, spetta al giudice dell'Unione esaminare, anche d'ufficio, se il ricorso sia stato proposto effettivamente entro i termini prescritti. Per contro, il

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

giudice non può sollevare d'ufficio il motivo relativo alla prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale.

## 2. Art. 263, quarto comma, TFUE – Primi casi di applicazione

### a) Nozione di atto regolamentare

L'art. 230, quarto comma, CE, subordina la ricevibilità dei ricorsi introdotti dai singoli contro atti di cui non sono destinatari alla duplice condizione che i ricorrenti siano direttamente ed individualmente interessati dall'atto impugnato. Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche o giuridiche diverse dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se siffatta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro peculiari, ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualunque altro e quindi li distingue alla stessa stregua dei destinatari<sup>2</sup>.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, le condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento sono state modificate. Pertanto, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. Questa nuova disposizione, destinata a facilitare l'accesso dei privati al giudice dell'Unione, è stata oggetto delle prime interpretazioni da parte del Tribunale.

Per esempio, nella causa *Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio* (ordinanza 6 settembre 2011, causa T-18/10, non ancora pubblicata, pronunciata in sezione ampliata), il Tribunale ha definito per la prima volta la nozione di «atto regolamentare» ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE. Nell'interpretare tale disposizione, esso ha rilevato che, pur omettendo il termine «decisione», quest'ultima disposizione consentiva di proporre un ricorso contro gli atti individuali, contro gli atti di portata generale che riguardano una persona fisica o giuridica direttamente e individualmente nonché, infine, contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d'esecuzione. Secondo il Tribunale, dal senso comune del termine «regolamentare» discende che anche gli atti del terzo gruppo sono di portata generale. Tuttavia, tale possibilità non include tutti gli atti di portata generale, ma solo quelli che non hanno natura legislativa, come emerge dall'economia dell'art. 263 e dalla genesi del procedimento conclusosi con l'adozione di detta disposizione, che era stata inizialmente proposta come art. III-365, quarto comma, del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Tribunale, procedendo questa volta ad un'analisi teleologica, aggiunge che è conforme allo scopo di tale disposizione – ossia quello di consentire ad un privato di proporre un ricorso contro gli atti di portata generale diversi dagli atti legislativi, evitando così che esso debba violare il diritto per avere accesso ad un giudice – che i presupposti per la ricevibilità di un ricorso contro un atto legislativo rimangano più restrittivi rispetto al caso di un ricorso contro un atto regolamentare.

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che l'atto impugnato, ossia il regolamento sul commercio dei prodotti derivanti dalla foca<sup>3</sup>, è stato adottato secondo la procedura di codecisione, nel vigore del Trattato CE (art. 251 CE). Sottolineando che dall'art. 289 TFUE risulta che gli atti giuridici adottati mediante la procedura definita all'art. 294 TFUE (procedura legislativa ordinaria) sono

<sup>2</sup> Sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione*, Racc. pag. 197, a pag. 220.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 1007, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

atti legislativi e che tale procedura riprende sostanzialmente la procedura di codecisione, il Tribunale, alla luce delle diverse categorie di atti giuridici previste dal Trattato FUE, conclude che il regolamento impugnato dev'essere qualificato come atto legislativo. Infatti, la qualificazione come atto legislativo o regolamentare ai sensi del Trattato FUE è basata sul criterio della procedura, legislativa o meno, che ha portato alla sua adozione. La ricevibilità di ricorso proposto dai ricorrenti è pertanto soggetta, nel caso di specie, alla condizione che essi dimostrino che tale regolamento li riguarda direttamente e individualmente, ai sensi della seconda ipotesi sopra menzionata, prevista dall'art. 263, quarto comma, TFUE.

#### b) Incidenza diretta e nozione di atto che richiede misure di esecuzione

È sulla base di tale definizione della nozione di atto regolamentare che il Tribunale, nella sentenza 25 ottobre 2011, causa T-262/10, *Microban International e Microban (Europe)/Commissione* (non ancora pubblicata), dichiara ricevibile un ricorso proposto contro la decisione della Commissione relativa alla non iscrizione del triclosan, sostanza chimica prodotta dalle ricorrenti, nell'elenco degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il Tribunale osserva, da un lato, che la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione nell'esercizio di competenze di esecuzione, e non nell'esercizio di competenze legislative e, dall'altro lato, che tale decisione possiede portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Di conseguenza, conclude che la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE.

Ricordando che, consentendo ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d'esecuzione, l'art. 263, quarto comma, TFUE mira ad attenuare le condizioni per la presentazione dei ricorsi diretti, il Tribunale afferma che la nozione di incidenza diretta, quale nuovamente introdotta in tale disposizione, non può formare oggetto di un'interpretazione più restrittiva rispetto alla nozione di incidenza diretta quale appariva all'art. 230, quarto comma, CE. Avendo stabilito che le ricorrenti erano direttamente interessate dalla decisione impugnata, conformemente alla nozione di incidenza diretta quale figurava all'art. 230, quarto comma, CE, il Tribunale deduce che esse sono direttamente interessate dalla decisione impugnata anche conformemente alla nozione di incidenza diretta quale nuovamente introdotta all'art. 263, quarto comma, TFUE.

Per quanto riguarda il problema di stabilire se la decisione impugnata comporti misure di esecuzione, il Tribunale osserva che, ai sensi della direttiva 2002/72/CE<sup>4</sup>, solo gli additivi inclusi nell'elenco provvisorio possono continuare ad essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2010. Inoltre, a termini della stessa direttiva, un additivo viene cancellato dall'elenco provvisorio qualora la Commissione decida di non includerlo nell'elenco positivo. Pertanto, la decisione di non iscrizione ha avuto quale conseguenza immediata la cancellazione dall'elenco provvisorio e il divieto di commercializzazione del triclosan, senza che fosse necessario che gli Stati membri adottassero una qualsiasi misura di esecuzione. Inoltre, la misura transitoria, consentendo di prorogare la possibilità di commercializzare il triclosan fino al 1° novembre 2011, non richiedeva di per sé alcuna misura di esecuzione da parte degli Stati membri, il cui eventuale intervento al fine di anticipare il termine del 1° novembre 2011 era puramente facoltativo. Infine, il Tribunale sottolinea che se, sebbene, in

<sup>4</sup> Direttiva della Commissione 6 agosto 2002, 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 220, pag. 18).

quest'ultima ipotesi, la misura transitoria potesse dare luogo a misure di esecuzione da parte degli Stati membri, essa era destinata unicamente ad agevolare l'attuazione della decisione impugnata. Si tratta quindi di un elemento accessorio rispetto all'oggetto principale della decisione impugnata costituito dal divieto di commercializzazione del triclosan.

Di conseguenza, constatando che l'atto impugnato costituisce un atto regolamentare che riguarda direttamente le ricorrenti e non comporta misure di esecuzione, il Tribunale, sulla base delle nuove disposizioni dell'art. 263 TFUE, dichiara il ricorso ricevibile.

### 3. Competenza del Tribunale in materia di annullamento delle decisioni di esecuzione delle penali inflitte dalla Corte per mancata esecuzione di una sentenza di inadempimento

Nella causa *Portogallo/Commissione* (sentenza 29 marzo 2011, causa T-33/09, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale era investito di una domanda diretta all'annullamento di una decisione della Commissione vertente sulla domanda di pagamento delle penali dovute in esecuzione della sentenza della Corte del 10 gennaio 2008, *Commissione/Portogallo*<sup>5</sup>, che a sua volta aveva fatto seguito ad una prima sentenza<sup>6</sup> che aveva dichiarato l'inadempimento di detto Stato per non aver abrogato la propria normativa nazionale che subordinava la concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell'Unione alla prova della colpa o del dolo nel settore degli appalti pubblici.

A questo riguardo, il Tribunale rileva che il Trattato non prevede alcuna disposizione speciale relativa alla risoluzione delle controversie tra uno Stato membro e la Commissione in occasione della riscossione delle somme che siano dovute in esecuzione di una sentenza di inadempimento con cui la Corte di giustizia condanna uno Stato membro a pagare alla Commissione una penali in caso di mancata esecuzione di una prima sentenza di inadempimento. Ne consegue che i rimedi giurisdizionali stabiliti dal Trattato risultano applicabili e che la decisione con la quale la Commissione fissa l'importo dovuto dallo Stato membro a titolo della penali cui è stato condannato può costituire oggetto di un ricorso di annullamento che rientra nella competenza del Tribunale.

Tuttavia, nell'esercizio di questa competenza, il Tribunale non può invadere la competenza esclusiva riservata alla Corte in materia di inadempimento. In tal modo, nell'ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione relativa all'esecuzione di una siffatta sentenza della Corte, il Tribunale non può pronunciarsi su una questione, relativa all'inadempimento da parte dello Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato, che non sia stata risolta previamente dalla Corte.

Inoltre, il Tribunale dichiara che, nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza della Corte che infligge una penali ad uno Stato membro, la Commissione deve poter valutare le misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte senza pregiudicare i diritti degli Stati membri, quali risultano dal procedimento per inadempimento, né la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale con il diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione, prima di procedere al recupero di una penali, è tenuta a verificare se gli addebiti accolti dalla Corte nell'ambito di una sentenza pronunciata a conclusione del

<sup>5</sup> Causa C 70/06 (Racc. pag. I-1). Una controversia di pari natura ha dato origine alla sentenza 19 ottobre 2011, causa T-139/06, *Francia/Commissione* (non ancora pubblicata).

<sup>6</sup> Sentenza della Corte 14 ottobre 2004, causa C-275/03, *Commissione/Portogallo*, non pubblicata nella Raccolta.

procedimento per inadempimento persistano ancora alla data di scadenza del termine fissato dalla Corte allo Stato membro per porre termine all'inadempimento stesso. Tuttavia, la Commissione non può decidere, in tale ambito, che le misure adottate da uno Stato membro per l'esecuzione di una sentenza non sono conformi al diritto dell'Unione e, successivamente, trarne conseguenze per il calcolo della penalità decisa dalla Corte. Qualora rilevi che il nuovo regime giuridico introdotto da uno Stato membro continua a non costituire una trasposizione corretta di una direttiva, essa deve avviare il procedimento per inadempimento.

Nel caso di specie, il Tribunale ricorda che dalla sentenza della Corte 10 gennaio 2008, causa C-70/06, *Commissione/Portogallo* deriva che tale Stato membro avrebbe dovuto abrogare la normativa nazionale controversa e che la penalità era dovuta sino alla data di tale abrogazione. Orbene, la normativa è stata abrogata da una legge entrata in vigore il 30 gennaio 2008. La Commissione si è però rifiutata di ritenere l'inadempimento cessato a tale data, ed ha considerato che tale cessazione fosse intervenuta il 18 luglio 2008, data in cui era entrata in vigore una nuova normativa. Il Tribunale dichiara che la Commissione ha così violato il dispositivo della suddetta sentenza ed ha annullato la decisione impugnata.

### *Regole di concorrenza applicabili alle imprese*

#### 1. Generalità

##### a) Nozione di impresa

Nelle cause riunite *Gosselin/Commissione* e *Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione* (sentenza 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione) il Tribunale precisa le condizioni per l'applicazione della giurisprudenza secondo cui l'intervento, diretto o indiretto, di un'entità nell'attività economica di un'impresa della quale la prima detiene partecipazioni di controllo permette di qualificare tale entità come impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Nella sua decisione, la Commissione aveva ritenuto che la Portielje, una fondazione che deteneva azioni nella Gosselin a titolo di fiduciaria, partecipasse indirettamente all'attività economica da quest'ultima esercitata. Il Tribunale tuttavia rileva che, poiché la giurisprudenza non ha stabilito alcuna presunzione di «interferenza» nella gestione di un'impresa, l'onere della prova di tale elemento incombe alla Commissione. Orbene, nel caso di specie esso considera che la Commissione ha fatto valere unicamente argomenti strutturali – limitandosi a sottolineare che la Portielje possedeva quasi il 100% del capitale della Gosselin e che i tre membri principali della sua direzione erano allo stesso tempo membri del consiglio di amministrazione della Gosselin – e non ha dedotto alcun elemento di prova concreto idoneo a dimostrare che la Portielje abbia effettivamente interferito nella gestione della Gosselin. Pertanto, il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato che la Portielje fosse un'impresa.

##### b) Restrizione di concorrenza – Concorrenza potenziale

Nella causa *Visa Europe e Visa International Service/Commissione* (sentenza 14 aprile 2011, causa T-461/07, non ancora pubblicata), le ricorrenti rimproveravano alla Commissione di aver valutato gli effetti sulla concorrenza del comportamento illecito ad esse addebitato applicando un criterio economicamente e giuridicamente errato, e cioè la possibilità di intensificare la concorrenza esistente sul mercato in questione. Il Tribunale respinge tale argomento, affermando che la circostanza che la Commissione abbia ammesso che la concorrenza sul mercato rilevante non è inefficace non le impedisce di sanzionare un comportamento avente per effetto l'esclusione di un potenziale concorrente. Infatti, l'esame delle condizioni di concorrenza su un mercato si fonda non

solo sulla concorrenza attuale tra le imprese già presenti sul mercato di cui trattasi, ma anche sulla concorrenza potenziale. Pertanto, il Tribunale conferma l'approccio della Commissione basato sulla valutazione degli effetti restrittivi della concorrenza sulla concorrenza potenziale e sulla struttura del mercato rilevante.

Tale sentenza offre altresì al Tribunale l'occasione di precisare i limiti della nozione di concorrente potenziale. Infatti esso afferma che, sebbene l'intenzione di un'impresa di inserirsi in un mercato sia eventualmente pertinente per verificare se possa essere considerata un potenziale concorrente, l'elemento essenziale sul quale una siffatta qualificazione deve fondarsi è tuttavia costituito dalla sua capacità di inserirsi nel detto mercato.

### c) Termine ragionevole

Nelle cause *Heineken Nederland e Heineken/Commissione* e *Bavaria/Commissione* (sentenze 16 giugno 2011, cause T-240/07 e T-235/07, non ancora pubblicate, oggetto di impugnazione), pronunciate nell'ambito del cartello delle birre olandesi, la Commissione aveva concesso una riduzione di 100 000 euro dell'importo dell'ammenda inflitta a ciascuna impresa a causa della lunghezza irragionevole del procedimento amministrativo, che era durato più di sette anni dopo le ispezioni. Al riguardo, il Tribunale considera che la durata del procedimento amministrativo ha comportato una violazione del principio del termine ragionevole e che la riduzione forfettaria accordata dalla Commissione non ha tenuto conto dell'importo delle ammende inflitte alle suddette imprese – ossia 219,28 milioni di euro alla Heineken NV e alla sua controllata e 22,85 milioni di euro alla Bavaria NV – e che pertanto tale riduzione non è tale da rimediare adeguatamente a tale violazione. Di conseguenza, il Tribunale porta la riduzione di cui trattasi al 5% dell'importo dell'ammenda.

## 2. Contributi nell'ambito dell'art. 101 TFUE

### a) Acquisizione della prova

Le sentenze pronunciate nel cartello delle apparecchiature di comando con isolamento in gas hanno consentito al Tribunale di fornire un certo numero di precisazioni riguardo al regime della prova in materia di intese.

#### – Ricevibilità

Nella causa *Fuji Electric/Commissione* (sentenza 12 luglio 2011, causa T-132/07, non ancora pubblicata), la Commissione sosteneva che sia gli addebiti non formulati durante la fase amministrativa del procedimento sia i documenti non prodotti nel corso della stessa e presentati per la prima volta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale erano irricevibili. Il Tribunale respinge tale approccio, affermando che le norme che elencano i diritti e i doveri delle imprese nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dal diritto della concorrenza non possono essere interpretate nel senso che obbligano un soggetto a cooperare e, in risposta alla comunicazione degli addebiti che gli viene inviata dalla Commissione, a formulare, fin dal procedimento amministrativo, tutti gli elementi che vorrebbe poter far valere a sostegno di un ricorso di annullamento.

La Commissione concludeva inoltre per l'irricevibilità degli addebiti basati sulla contestazione di elementi di fatto o di diritto espressamente riconosciuti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, il Tribunale osserva che, qualora il soggetto interessato decida volontariamente di cooperare e, nell'ambito del procedimento amministrativo, riconosca

esplicitamente o implicitamente gli elementi che giustificano il fatto che l'infrazione gli venga imputata, esso non subisce limitazioni nell'esercizio del diritto di ricorso di cui dispone in forza del Trattato. In assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo, una limitazione del genere risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa.

#### – Testimonianze

Nella sentenza 12 luglio 2011, *Hitachi e a./Commissione* (causa T-112/07, non ancora pubblicata), il Tribunale ricorda, anzitutto, che la dichiarazione di un'impresa accusata di aver partecipato ad un'intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese interessate, non può essere considerata una prova sufficiente dell'esistenza di un'infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova. Esso precisa inoltre che le testimonianze scritte dei dipendenti di una società, elaborate sotto il controllo di questa e da essa presentate ai fini della sua difesa nell'ambito del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione, non possono, in linea di principio, essere considerate elementi diversi e autonomi dalle dichiarazioni della medesima società. Semmai, esse sono complementari a dette dichiarazioni, di cui possono precisare e concretizzare il contenuto. Pertanto, esse devono essere parimenti corroborate da altri elementi di prova.

#### – Elementi contestuali

Nelle sentenze 12 luglio, *Hitachi e a./Commissione*, sopra citata, *Toshiba/Commissione* (causa T-113/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), e *Mitsubishi Electric/Commissione* (causa T-133/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ricorda che, quando la Commissione si basa unicamente sul comportamento delle imprese in questione sul mercato per concludere per l'esistenza di un'infrazione, è sufficiente a queste ultime dimostrare l'esistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commissione. Tuttavia, la mancanza di prove documentali, pur potendo assumere rilevanza nella valutazione complessiva della serie di indizi invocati dalla Commissione, non implica di per sé che l'impresa interessata possa contestare le asserzioni della Commissione fornendo una spiegazione alternativa dei fatti. Ciò è possibile solo quando le prove prodotte dalla Commissione non consentono di dimostrare l'esistenza dell'infrazione in maniera inequivocabile e senza che sia necessaria un'interpretazione.

#### – Controllo del Tribunale

Nella causa *Mitsubishi Electric/Commissione*, sopra citata, la ricorrente contestava la giurisprudenza secondo la quale, tenuto conto delle difficoltà che la Commissione deve affrontare nel tentare di dimostrare un'infrazione, sono accettabili norme più flessibili in materia di prova. A sostegno del suo argomento essa rilevava che le ammende inflitte nelle cause in materia di intese erano costantemente aumentate nel corso degli ultimi anni, il che avrebbe dovuto influire sull'intensità del controllo delle decisioni della Commissione. Il Tribunale respinge tale argomento sottolineando che, se è vero che l'aumento degli importi delle ammende può ben produrre conseguenze più gravi per le parti alle quali tali ammende vengono inflitte, tuttavia, poiché l'iniziativa in tal senso della Commissione è generalmente ben nota, la conseguenza è che le imprese che si rendono responsabili di un'infrazione presteranno ancor più attenzione a limitare al massimo la creazione di prove utilizzabili, rendendo così più difficile il compito della Commissione.

Inoltre, nella sentenza 25 ottobre 2011, *Aragonesas Industrias y Energía/Commissione* (causa T-348/08, non ancora pubblicata), il Tribunale ha altresì ricordato che, nella misura in cui è suo compito valutare se le prove e gli altri elementi invocati dalla Commissione nella decisione impugnata sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un'infrazione, gli compete altresì individuare gli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all'infrazione di cui trattasi. A tal fine, la ricerca dei suddetti elementi di prova può vertere unicamente sulla parte della motivazione della decisione impugnata nella quale la Commissione descrive la fase contraddittoria del procedimento amministrativo.

#### b) Partecipazione ad un'infrazione unica e continuata

Nella sentenza 16 giugno 2011, *Verhuizingen Coppens/Commissione* (causa T-210/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ricorda che, per considerare un'impresa responsabile di un'infrazione unica e continuata, è necessaria la conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre imprese che partecipano all'infrazione. Orbene, esso osserva anzitutto che, nel caso di specie, pur avendo effettivamente partecipato alla formazione di falsi preventivi di trasloco, la ricorrente non era invece a conoscenza delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese relative agli accordi di compensazione finanziaria per offerte respinte o in caso di astensione dall'offerta. Poiché, a prescindere dal dispositivo, la motivazione della decisione faceva emergere chiaramente che secondo la Commissione le suddette pratiche formavano un'infrazione unica e continuata, il Tribunale annulla sia l'accertamento dell'infrazione sia l'ammenda inflitta.

#### c) Calcolo dell'importo delle ammende

Il 2011 è stato caratterizzato dall'elevato numero di cause in materia di intese che hanno posto problematiche molteplici legate al calcolo dell'ammenda inflitta e dai primi casi di interpretazione, da parte del Tribunale, degli orientamenti del 2006<sup>7</sup>.

##### – Valore delle vendite

Nella sentenza 16 giugno 2011, *Team Relocations e a./Commissione* (cause riunite T-204/08 e T-212/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha avuto modo di precisare l'interpretazione del concetto di «vendita» che va preso in considerazione nell'ambito dell'applicazione degli orientamenti del 2006. Nell'occasione, esso respinge la posizione della ricorrente secondo la quale doveva essere preso in considerazione soltanto il valore delle vendite derivanti dal servizio effettivamente oggetto delle pratiche illecite. Infatti, esso conclude che, come valore delle vendite, ai sensi degli orientamenti, occorre considerare quello delle vendite realizzate nel mercato rilevante.

##### – Gravità

Nella causa *Ziegler/Commissione* (sentenza 16 giugno 2011, T-199/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), la ricorrente deduceva un difetto di motivazione per quanto concerne il calcolo dell'importo di base dell'ammenda. Al riguardo, il Tribunale rileva che gli orientamenti del 2006 hanno comportato un «cambiamento fondamentale di metodologia per il calcolo delle ammende». In particolare, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («poco grave», «grave» e «molto grave») e si è introdotta una forcella di valori compresa tra lo 0% e il

<sup>7</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, adottati il 1° settembre 2006 (GU 2006, C 210, pag. 2).

30% per consentire una differenziazione più precisa. Inoltre, l'importo di base dell'ammenda è ormai «legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell'infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell'infrazione». In linea di massima «la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30%». Quanto agli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione, che «[p]er la loro stessa natura (...) costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza», la proporzione del valore delle vendite considerata va situata generalmente «sui valori più alti previsti». Ciò considerato, e quale corollario del potere discrezionale di cui si avvale in materia, la Commissione è tenuta a motivare la scelta della proporzione delle vendite tenuta in considerazione e non può limitarsi a motivare unicamente la qualificazione di un'infrazione come «molto grave». Più in generale, pur ammettendo il carattere sufficientemente motivato della decisione sul punto, alla luce della giurisprudenza esistente, il Tribunale pone l'accento sul fatto che la detta giurisprudenza è stata forgiata in particolare alla luce dei precedenti orientamenti e pertanto invita la Commissione, nell'ambito dell'applicazione degli orientamenti del 2006, a rafforzare la sua motivazione relativa al calcolo delle ammende per consentire, in particolare, alle imprese di conoscere dettagliatamente la modalità di calcolo dell'ammenda loro inflitta.

Nella sentenza *Team Relocations e a./Commissione*, sopra citata, rilevando che gli orientamenti del 2006 hanno abolito tanto la classificazione delle infrazioni in categorie quanto gli importi forfettari ed hanno attuato un sistema che permette una differenziazione più precisa a seconda della gravità delle infrazioni, il Tribunale conclude che la Commissione è libera di differenziare la gravità del ruolo di ciascuna impresa vuoi nello stabilire la percentuale del valore delle vendite considerate, vuoi nel valutare le circostanze attenuanti e aggravanti. Tuttavia, in quest'ultimo caso, la valutazione delle suddette circostanze deve consentire di tener conto adeguatamente della gravità relativa della partecipazione ad un'infrazione unica nonché di una variazione di tale gravità nel tempo.

#### – Durata

Nelle cause riunite *Team Relocations e a./Commissione*, sopra citate, la moltiplicazione sistematica dell'importo stabilito in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all'infrazione da parte di un'impresa, come previsto dagli orientamenti del 2006, veniva contestata in quanto tale sistema attribuirebbe alla durata presunta dell'infrazione una portata sproporzionata rispetto agli altri fattori rilevanti, in particolare la gravità dell'infrazione. Il Tribunale, come indicato a proposito della gravità dell'infrazione, rileva che il nuovo approccio della Commissione rappresenta, anche a questo proposito, un fondamentale cambiamento di metodo, poiché la moltiplicazione per il numero di anni di partecipazione all'infrazione equivale ad aumentare l'importo del 100% all'anno; tuttavia, esso sottolinea che l'art. 23, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003<sup>8</sup> non osta a tale evoluzione.

Per contro, nella sentenza pronunciata lo stesso giorno *Gosselin Group e Stichting Administratiekantor Portielje/Commissione*, sopra citata, il Tribunale trae le conseguenze di tale cambiamento sul lavoro della Commissione. Esso difatti precisa che, se è vero che, per giurisprudenza costante, l'onere della prova riguardo alle violazioni dell'art. [101], n. 1, [TFUE] spetta alla Commissione e quest'ultima è tenuta a fornire prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l'asserita infrazione è stata commessa, tuttavia, questo vale ancor più per

<sup>8</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

le prove che riguardano la durata dell'infrazione, criterio il cui peso è stato notevolmente rafforzato negli orientamenti del 2006.

#### – Parità di trattamento – Fatturato preso in considerazione

Nelle sentenze *Toshiba/Commissione* e *Mitsubishi Electric/Commissione*, sopra citate, il Tribunale osserva che la Commissione si era basata sul 2001 come anno di riferimento per stabilire il valore delle vendite mondiali e per calcolare l'importo di partenza delle ammende inflitte alla Toshiba e alla Mitsubishi Electric, le cui attività in materia di apparecchiature di comando con isolamento in gas erano state riprese nel 2002 dalla loro impresa comune T M T & D, mentre aveva considerato il 2003, ultimo anno completo dell'infrazione, con riferimento ai produttori europei. Secondo la Commissione, tale differenziazione rifletteva la volontà di prendere in considerazione il fatto che, per la maggior parte del periodo dell'infrazione, la Toshiba deteneva una quota notevolmente più ridotta del mercato mondiale di tale prodotto rispetto a quella della Mitsubishi. Il Tribunale, pur ritenendo legittimo tale obiettivo, considera che altri metodi non discriminatori avrebbero potuto essere utilizzati per raggiungerlo, come la divisione dell'importo di partenza dell'impresa, calcolato sulla base dei fatturati realizzati nel 2003, a seconda della proporzione delle vendite del prodotto interessato nel corso dell'ultimo anno precedente la creazione dell'impresa comune. Poiché la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, e in assenza di elementi che gli permettano di calcolare un nuovo importo per l'ammenda, il Tribunale annulla quindi le ammende inflitte alle suddette due imprese.

#### – Dissuasione

Nella causa *Arkema France e a./Commissione* (sentenza 7 giugno 2011, causa T-217/06, non ancora pubblicata), la Commissione aveva applicato una maggiorazione del 200% al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo alla sanzione pecuniaria, tenuto conto delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa interessata. Detta maggiorazione era basata sul fatturato mondiale della Total, società controllante della ricorrente. Tuttavia, il Tribunale rileva che, qualche giorno prima che la Commissione adottasse la decisione, la ricorrente aveva cessato di essere controllata dalla Total e, pertanto, ritiene che la maggiorazione dell'ammenda a titolo di effetto dissuasivo non sia giustificata. Infatti, il Tribunale ricorda che la necessità di garantire un effetto dissuasivo dell'ammenda esige, in particolare, che l'importo dell'ammenda sia modulato al fine di tener conto dell'impatto voluto sull'impresa cui essa viene inflitta, e ciò affinché l'ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, segnatamente in rapporto alla capacità finanziaria. Di conseguenza, tale finalità di dissuasione può essere validamente raggiunta soltanto considerando la situazione dell'impresa alla data in cui l'ammenda viene inflitta. Poiché l'unità economica che legava l'Arkema alla Total è venuta meno prima della data di adozione della decisione, le risorse di quest'ultima società non potevano essere prese in considerazione per determinare la maggiorazione dell'ammenda inflitta all'Arkema e alle sue controllate. Il Tribunale dichiara, pertanto, che la maggiorazione del 200% è eccessiva per quel che le riguarda e che una maggiorazione del 25% è adeguata per garantire un effetto sufficientemente dissuasivo dell'ammenda ad esse inflitta. Per questo motivo, il Tribunale decide di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta all'Arkema da 219,1 milioni di euro a 113,3 milioni di euro.

#### – Cooperazione

Nella sentenza *Fuji Electric/Commissione*, sopra citata, il Tribunale precisa che, se è vero che la data in cui gli elementi di prova vengono consegnati alla Commissione influisce sulla loro qualificazione come elementi dotati di un valore aggiunto significativo, poiché tale qualificazione dipende dagli elementi di prova che già compaiono nel fascicolo della Commissione alla data della loro

consegna, il semplice fatto che i suddetti elementi siano stati consegnati dopo la notificazione della comunicazione degli addebiti non esclude che essi possano ancora presentare, malgrado la fase avanzata del procedimento amministrativo, un valore aggiunto significativo. In particolare, in una domanda volta a ottenere il beneficio previsto da una comunicazione sulla cooperazione presentata dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, un'impresa può concentrarsi sui fatti che, a suo avviso, non sono stati sufficientemente dimostrati al fine di fornire un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione.

Nella causa *Deltafina/Commissione* (sentenza 9 settembre 2011, causa T-12/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), la Commissione aveva deciso, per la prima volta, di accordare alla ricorrente un'immunità condizionata nell'ambito di una comunicazione sulla cooperazione. Secondo il Tribunale, considerato il fatto che la concessione dell'immunità totale dalle ammende costituisce un'eccezione al principio della responsabilità personale dell'impresa per la violazione delle norme in materia di concorrenza, è logico che, in cambio, la Commissione possa pretendere che l'impresa non ometta di informarla riguardo a fatti rilevanti di cui ha conoscenza e che sono idonei a pregiudicare lo svolgimento del procedimento amministrativo e l'efficacia dell'attività istruttoria. Orbene, il Tribunale rileva che, nel corso di una riunione con i suoi concorrenti, la ricorrente ha comunicato, volontariamente e senza informarne la Commissione, di aver presentato alla Commissione stessa una richiesta di immunità, prima che quest'ultima avesse avuto la possibilità di svolgere gli accertamenti relativi all'intesa in oggetto. Poiché tale comportamento non è indice di uno spirito di collaborazione effettiva, il Tribunale dichiara che la Commissione non è incorsa in errore non concedendo alla Deltafina l'immunità definitiva.

#### – Circostanze aggravanti

Nella sentenza 17 maggio 2011, *Arkema France/Commissione* (causa T-343/08, non ancora pubblicata), il Tribunale rileva che, sebbene nessun termine di prescrizione osti all'accertamento, da parte della Commissione, di uno stato di recidiva, rimane tuttavia il fatto che, conformemente al principio di proporzionalità, la Commissione non può tener conto di una o più decisioni anteriori che sanzionano un'impresa senza limiti temporali. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la ricorrente ha violato le norme in materia di concorrenza partecipando a intese in maniera continuata dal 1961 al maggio 1984, per le quali essa è stata sanzionata dapprima nel 1984, poi nel 1986 e infine nel 1994 e che, malgrado questa serie di decisioni, essa ha reiterato il suo comportamento illecito partecipando ad una nuova intesa, sanzionata con la decisione impugnata, dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000. Di conseguenza, la Commissione ha maggiorato del 90% l'importo di base dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Il Tribunale conferma l'approccio della Commissione dichiarando che, poiché questa serie di decisioni, adottate a brevi intervalli e l'ultima delle quali emanata un anno prima della sua partecipazione all'infrazione sanzionata nella decisione impugnata, testimoniano la propensione della ricorrente a violare le norme in materia di concorrenza, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità prendendo in considerazione tale serie di decisioni in sede di valutazione del comportamento recidivo della ricorrente.

Nella decisione impugnata nell'ambito delle cause *ENI/Commissione* e *Polimeri Europa/Commissione* (sentenze 13 luglio 2011, cause T-39/07 e T-59/07, non ancora pubblicate, oggetto di impugnazione), la Commissione, osservando che l'impresa EniChem era già stata oggetto di sanzioni per la sua partecipazione a due intese precedenti, aveva considerato che l'importo di base dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, l'ENI e la sua controllata Polimeri, dovesse essere aumentato del 50% a titolo della circostanza aggravante legata alla recidiva. La Commissione aveva ritenuto che, anche se non vi era identità tra le persone giuridiche coinvolte nelle infrazioni, la medesima impresa aveva tuttavia reiterato il comportamento illecito in questione. Il Tribunale

sottolinea che, data la complessità dell'evoluzione della struttura e del controllo delle società di cui trattasi, la Commissione era tenuta ad essere particolarmente precisa e a fornire tutti gli elementi circostanziati necessari per dimostrare che le società cui si riferiva la decisione impugnata e le società cui si riferivano le decisioni precedenti formavano un'unica «impresa» a sensi dell'art. [101 TFUE]. Il Tribunale considera che ciò non è avvenuto nel caso di specie e, pertanto, che la recidiva non è stata dimostrata. Di conseguenza, esso riduce l'importo dell'ammenda da 272,25 milioni di euro a 181,5 milioni di euro.

Nelle sentenze relative alle cause riunite pronunciate lo stesso giorno, *ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione* (cause riunite T-144/07, da T-147/07 a T-150/07 e T-154/07, non ancora pubblicate, oggetto di impugnazione), il Tribunale ricorda che la Commissione ha maggiorato l'importo delle ammende inflitte alla società controllante ThyssenKrupp AG, alla sua controllata, ThyssenKrupp Elevator AG, nonché ad alcune controllate nazionali, del 50% a titolo di recidiva, dato che alcune società appartenenti al gruppo ThyssenKrupp erano già state sanzionate nel 1998 per la loro partecipazione ad un'intesa sul mercato dell'extra di lega. Al riguardo, il Tribunale rileva che, in tale decisione, la Commissione aveva accertato un'infrazione commessa solamente dalle società del suddetto gruppo, ad esclusione delle loro controllanti all'epoca dei fatti, delle quali la ThyssenKrupp AG sarebbe il successore economico e giuridico. Inoltre, la Commissione non aveva considerato, all'epoca, che le controllate e le loro società controllanti formavano un'entità economica. Inoltre, il Tribunale rileva che le controllate che si sono viste infliggere ammende nell'ambito dell'intesa nel settore dell'extra di lega non facevano parte delle imprese sanzionate nella decisione impugnata. Pertanto, le infrazioni accertate non potevano essere considerate come una recidiva commessa dalla stessa impresa.

#### – Circostanze attenuanti

Nella causa che ha dato origine alla sentenza *Ziegler/Commissione*, sopra citata, la ricorrente invocava, a titolo di circostanze attenuanti, la cessazione della pratica illecita. Il Tribunale osserva che, sebbene gli orientamenti del 2006 prevedano che l'importo di base dell'ammenda possa essere ridotto a questo titolo, ciò «non si applica agli accordi o alle pratiche di natura segreta (in particolare i cartelli)». Inoltre, il beneficio di tale circostanza attenuante è limitato ai casi in cui l'infrazione cessi a seguito dei primi interventi della Commissione. Orbene, constatando che la ricorrente ha partecipato all'infrazione fino all'8 settembre 2003, mentre le ispezioni hanno avuto luogo successivamente a tale data, vale a dire il 16 settembre 2003, il Tribunale respinge la censura presentata dalla ricorrente.

Nella stessa causa, la ricorrente sosteneva che il fatto che la Commissione avesse avuto conoscenza della pratica illecita e l'avesse tollerata per anni l'aveva indotta a credere legittimamente, sebbene erroneamente, che tale pratica fosse lecita. Al riguardo, il Tribunale sottolinea che la sola conoscenza di un comportamento anticoncorrenziale non comporta che tale comportamento sia stato implicitamente «autorizzato o incoraggiato» dalla Commissione ai sensi degli orientamenti del 2006. Infatti, un'asserita inerzia non può essere equiparata ad un atto positivo come un'autorizzazione o un incoraggiamento, che porti a riconoscere l'esistenza di una circostanza attenuante.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza *Arkema France/Commissione*, sopra citata, la ricorrente sosteneva che la Commissione si era erroneamente rifiutata di concederle una riduzione dell'importo dell'ammenda in virtù della sua cooperazione effettuata al di là dell'ambito di applicazione di una comunicazione sulla cooperazione. Il Tribunale precisa che, al fine di tutelare l'effetto utile di questo tipo di comunicazione, solamente in situazioni eccezionali la Commissione è tenuta ad accordare una riduzione d'ammenda ad un'impresa sulla base di un diverso

fondamento. Secondo il Tribunale tale caso si presenta, in particolare, allorché la cooperazione di un'impresa, pur andando al di là del suo obbligo legale di cooperare senza tuttavia conferirle il diritto ad una riduzione dell'ammenda ai sensi di tale comunicazione, riveste un'utilità obiettiva per la Commissione. Tale utilità obiettiva va dichiarata quando la Commissione fonda la sua decisione finale su elementi di prova in assenza dei quali essa non sarebbe stata in grado di sanzionare, in tutto o in parte, l'infrazione di cui trattasi.

#### – **Circostanze eccezionali**

Nella sentenza *Ziegler/Commissione*, sopra citata, il Tribunale esamina l'applicazione degli orientamenti del 2006 per quanto riguarda la considerazione della capacità contributiva dell'impresa interessata. A questo proposito, esso rileva che, al fine di beneficiare di una riduzione eccezionale dell'ammenda a causa di difficoltà economiche in forza dei suddetti orientamenti, oltre alla presentazione di una richiesta in tal senso, si devono soddisfare due condizioni cumulative, vale a dire, in primo luogo, l'insormontabile difficoltà di pagare l'ammenda e, in secondo luogo, la presenza di un «contesto sociale ed economico particolare». Orbene, per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale osserva che la Commissione si è limitata ad osservare che l'ammenda rappresentava solo il 3,76% del fatturato mondiale dell'impresa nel 2006, per concludere che la sanzione non era atta a pregiudicare irrimediabilmente la sua redditività economica. Il Tribunale considera, da un lato, che questa valutazione è astratta e non prende affatto in considerazione la situazione concreta della ricorrente e, dall'altro lato, che un semplice calcolo della percentuale che rappresenta l'ammenda rispetto al fatturato mondiale dell'impresa non giustifica di per sé la conclusione che tale ammenda non può pregiudicare irrimediabilmente la redditività economica di quest'ultima. Tuttavia, poiché la seconda condizione non era soddisfatta, esso conclude che la Commissione era autorizzata a respingere gli argomenti della ricorrente.

#### – **Massimale del 10% del fatturato**

Nella sentenza 16 giugno 2011, *Putters International/Commissione* (causa T-211/08, non ancora pubblicata), il Tribunale afferma che il solo fatto che l'ammenda alla fine inflitta ammonti al 10% del fatturato della ricorrente, mentre tale percentuale è più bassa per altri partecipanti all'intesa, non può costituire una violazione del principio della parità di trattamento o di proporzionalità. Infatti, tale conseguenza è inerente all'interpretazione del massimale del 10% come semplice soglia di contenimento, che viene applicata dopo un'eventuale diminuzione dell'ammenda dovuta a circostanze attenuanti o al principio di proporzionalità. Tuttavia, esso sottolinea che la moltiplicazione dell'importo stabilito in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all'infrazione può implicare che, nell'ambito degli orientamenti del 2006, l'applicazione del massimale del 10% sia ormai la regola anziché l'eccezione per qualunque impresa che operi principalmente su un unico mercato e che abbia partecipato per più di un anno ad un'intesa. In tal caso, qualsiasi differenziazione a seconda della gravità o di circostanze attenuanti non sarà di solito più in grado di ripercuotersi su un'ammenda che è stata contenuta per essere ricondotta alla soglia del 10%. In tal modo, il Tribunale pone l'accento sul fatto che l'assenza di differenziazione riguardo all'ammenda finale che ne deriva rappresenta una problematica, alla luce del principio di individualità delle pene e delle sanzioni, inerente al nuovo metodo.

#### d) Imputabilità del comportamento illecito e condanna solidale

##### – Condizioni di applicazione della presunzione di responsabilità di una società controllante per le condotte illecite della sua controllata

Nella sentenza 15 settembre 2011, *Koninklijke Grolsch/Commissione* (causa T-234/07, non ancora pubblicata), il Tribunale rileva che la Commissione non ha fornito la prova della partecipazione diretta della ricorrente all'intesa. Orbene, la ricorrente è stata assimilata alla sua controllata (al 100%) senza che la Commissione operasse alcuna distinzione tra le persone giuridiche né fornisse le ragioni per le quali l'infrazione doveva esserle imputata. Il Tribunale osserva che, tacendo in tal modo quanto ai collegamenti economici, organizzativi o giuridici esistenti tra la ricorrente e la sua controllata, la Commissione ha privato la ricorrente della possibilità di contestare eventualmente la fondatezza di tale imputazione dinanzi al Tribunale confutando la presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante su detta controllata e non ha consentito al Tribunale di esercitare il suo sindacato al riguardo, cosa che giustifica l'annullamento della decisione.

##### – Confutazione della presunzione

Nelle sentenze 16 giugno 2011, *L'Air liquide/Commissione* e *Edison/Commissione* (causa T-185/06, non ancora pubblicata, e causa T-196/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale rileva, anzitutto, che la Commissione ha potuto legittimamente presumere l'esercizio effettivo di un'influenza determinante delle ricorrenti sulla loro rispettiva controllata, tenuto conto del legame non contestato di controllo al 100% che le univa. Esso poi osserva che le ricorrenti hanno fatto valere un argomento specifico volto a confutare la suddetta presunzione, cercando di dimostrare l'autonomia della loro rispettiva controllata. Orbene, rispondendo a tali argomenti, la Commissione si è limitata a rinviare a taluni indizi supplementari dell'esercizio, da parte delle ricorrenti, di un'influenza determinante sulla loro rispettiva controllata. Secondo il Tribunale, in tal modo, la Commissione non ha indicato nella decisione impugnata le ragioni per cui riteneva che gli elementi dedotti dalle ricorrenti non fossero sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi. Orbene, l'obbligo della Commissione di motivare la propria decisione sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo della presunzione in parola, per inficiare la quale le ricorrenti dovrebbero produrre una prova attinente al complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra loro stesse e la rispettiva controllata. Poiché la Commissione non ha assunto una posizione circostanziata al riguardo, il Tribunale annulla la decisione impugnata per violazione dell'obbligo di motivazione.

Nelle cause riunite *Gosselin/Commissione* e *Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione*, sopra citate, la Commissione aveva applicato la presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante da parte della Portielje sulla Gosselin, in quanto la società madre deteneva la quasi totalità del capitale della sua controllata. Tuttavia, il Tribunale osserva che gli elementi forniti dalla Portielje permettevano di confutare tale presunzione. Tra questi, esso sottolinea più in particolare il fatto che la sola possibilità per la società controllante di influenzare la propria controllata sarebbe stata di fare uso dei diritti di voto, legati alle azioni in suo possesso, durante l'assemblea generale di quest'ultima. Orbene, esso rileva che, durante il periodo dell'infrazione, non si è svolta nessuna assemblea degli azionisti. Il Tribunale decide pertanto di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui riguarda la Portielje.

##### – Portata della responsabilità

Nella causa *Tomkins/Commissione* (sentenza 24 marzo 2011, causa T-382/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), la ricorrente si era vista addebitare la responsabilità del

comportamento illecito della sua controllata, la Pegler, a causa del fatto che essa deteneva il 100 % del capitale di quest'ultima. Tra i motivi sollevati, essa contestava la partecipazione della sua controllata all'intesa per una parte del periodo dell'infrazione. Con sentenza pronunciata lo stesso giorno, *Pegler/Commissione* (causa T-386/06, non ancora pubblicata), il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione relativamente alla partecipazione della Pegler nel cartello dei raccordi in rame per una parte del periodo di infrazione superiore a quella oggetto del motivo fatto valere dalla Tomkins, la società controllante. Al riguardo, il Tribunale ricorda che, poiché il giudice dell'Unione europea non può statuire ultra petita, l'annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dalla parte ricorrente. Tuttavia, dal punto di vista del diritto della concorrenza, la ricorrente costituiva un'unica entità con la sua società controllata, la quale è risultata parzialmente vittoriosa a seguito del ricorso di annullamento proposto nella causa *Pegler/Commissione*, sopra citata. L'imputazione che la Commissione ha contestato alla ricorrente implica pertanto che quest'ultima benefici del parziale annullamento della decisione impugnata nella suddetta causa. Infatti, la ricorrente aveva sollevato un motivo unico diretto a contestare la durata della partecipazione della Pegler all'infrazione, chiedendo, al riguardo, l'annullamento della decisione impugnata. Il Tribunale, adito con un ricorso d'annullamento presentato separatamente da una società controllante e dalla sua controllata, considera pertanto di non statuire ultra petita quando tiene conto dell'esito del ricorso presentato dalla società controllata allorché il petitum del ricorso proposto dalla società controllante ha il medesimo oggetto.

Per contro, nella causa che ha dato luogo alla stessa sentenza, la Tomkins aveva espressamente rinunciato alla censura vertente su un errore di valutazione per quanto riguarda la maggiorazione dell'importo dell'ammenda a fini deterrenti. Il Tribunale da ciò deduce di non potersi pronunciare su questo punto senza esulare dall'ambito della controversia così come definito dalle parti in causa mentre, nella causa che aveva dato origine alla citata sentenza *Pegler/Commissione*, esso aveva considerato che la Commissione avesse errato nell'applicare questo coefficiente moltiplicatore.

#### – Pagamento solidale

Nella sentenza 12 ottobre 2011, *Alliance One International/Commissione* (T-41/05, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale considera che la ricorrente non poteva essere giudicata responsabile dell'infrazione commessa dalla Agroexpansión per il periodo precedente al 18 novembre 1997, poiché solo a partire da tale data aveva formato con quest'ultima un'unità economica e, quindi, un'impresa ai sensi dell'art. [101 TFUE]. Poiché la solidarietà per il pagamento dell'ammenda può coprire soltanto il periodo di infrazione durante il quale la società controllante e la controllata costituivano un'impresa di questo tipo, la Commissione non aveva diritto di imporre alla ricorrente il pagamento in solido, con la Agroexpansión, dell'intero importo a quest'ultima inflitto, ossia 2 592 000 euro, vale a dire un importo riferito all'insieme del periodo dell'infrazione. Di conseguenza, il Tribunale ha ridotto dal 50 al 35 % la maggiorazione applicata a titolo della durata.

#### e) Competenza di piena giurisdizione

In forza dell'art. 261 TFUE e dell'art. 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale dispone di una competenza di piena giurisdizione che lo abilita, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, che consente solo di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l'atto impugnato,

a riformare l'atto impugnato, anche senza annullarlo, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando, ad esempio, l'ammenda inflitta<sup>9</sup>.

Nella sentenza *Arkema France e a./Commissione*, sopra citata, il Tribunale rileva che la Commissione non ha contestato l'esattezza delle affermazioni delle ricorrenti, secondo le quali, dal 18 maggio 2006, esse non erano più controllate dalla Total e dalla Elf Aquitaine, elemento di fatto che già compariva nel ricorso. Invitato dalle ricorrenti ad esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito per ridurre l'importo dell'ammenda alla luce di tale elemento di fatto, il Tribunale in effetti riduce dal 200 al 25% la maggiorazione inflitta per assicurare all'ammenda un effetto sufficientemente deterrente, maggiorazione considerata eccessiva, in quanto calcolata sulla base del fatturato mondiale della società controllante. Di conseguenza, l'importo dell'ammenda inflitta all'Arkema è ridotto di 105,8 milioni di euro.

Nelle sentenze *Ziegler/Commissione* e *Team Relocations e a./Commissione*, sopra citate, il Tribunale precisa che la motivazione rafforzata relativa al calcolo dell'importo dell'ammenda, resasi necessaria a causa del cambiamento metodologico fondamentale indotto dall'applicazione degli orientamenti del 2006, ha altresì lo scopo di agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata.

Nella sentenza *Putters International/Commissione*, sopra citata, esso dichiara che la mancanza di differenziazione riguardo all'ammenda finale, derivante a volta dalla metodologia istituita dagli orientamenti del 2006, può richiedere che esso eserciti la sua competenza anche di merito nei casi concreti in cui la semplice applicazione degli orientamenti non permetterebbe una differenziazione adeguata.

Nella sentenza 5 ottobre 2011, *Romana Tabacchi/Commissione* (causa T-11/06, non ancora pubblicata), avendo constatato che la Commissione, da un lato, aveva commesso errori di valutazione dei fatti per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente all'intesa e, dall'altro, aveva violato il principio di parità di trattamento nell'esaminare il peso specifico di tale partecipazione, il Tribunale vi pone rimedio esercitando la propria competenza di piena giurisdizione. Infatti, esso dichiara che, considerato in particolare l'effetto cumulativo delle illegittimità precedentemente constatate, nonché la modesta capacità finanziaria della ricorrente, si deve procedere ad un'equa valutazione di tutte le circostanze della fattispecie, fissando l'importo finale dell'ammenda inflitta alla ricorrente in 1 milione di euro anziché 2,05 milioni di euro. Al riguardo, esso precisa che, da un lato, un'ammenda di siffatto importo consente di reprimere efficacemente il comportamento illecito della ricorrente, in modo non trascurabile e che resta sufficientemente dissuasivo e, dall'altro lato, che qualunque ammenda superiore a tale importo sarebbe sproporzionata rispetto all'infrazione contestata alla ricorrente valutata nel suo insieme.

### 3. Contributi nel settore delle concentrazioni

Nella sentenza 12 ottobre 2011, *Association belge des consommateurs test-achats/Commissione* (causa T-224/10, non ancora pubblicata), il Tribunale ha fornito precisazioni riguardo alle condizioni di ricevibilità di un ricorso proposto da terzi, da un lato, contro una decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato comune un'operazione di concentrazione (nel caso

<sup>9</sup> V., segnatamente, sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite *Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione*, C 238/99 P, C 244/99 P, C 245/99 P, C 247/99 P, da C 250/99 P a C 252/99 P e C 254/99 P, Racc. pag. I-8375, punto 692.

di specie, tra la EDF e la Segebel), e, dall'altro lato, contro il rigetto della domanda, proposta da autorità nazionali, di rinvio parziale dell'esame della concentrazione dinanzi alle suddette autorità (decisione di negato rinvio).

#### a) Legittimazione ad agire dei terzi

A questo proposito, il Tribunale ricorda che dalla giurisprudenza emerge che, per quanto riguarda le decisioni della Commissione relative alla compatibilità di una concentrazione con il mercato comune, la legittimazione ad agire dei terzi interessati da una concentrazione deve essere valutata in modo differente a seconda che questi ultimi, da un lato, lamentino vizi che incidono sulla sostanza di dette decisioni (terzi interessati di «prima categoria») ovvero, dall'altro, sostengano che la Commissione ha violato diritti procedurali ad essi riconosciuti dagli atti del diritto dell'Unione europea che disciplinano il controllo delle concentrazioni (terzi interessati di «seconda categoria»).

Quanto alla prima categoria, è necessario che detti soggetti terzi siano colpiti dalla decisione impugnata in ragione di determinate loro qualità peculiari, o di una circostanza di fatto che li distingua da chiunque altro e li identifichi in modo analogo al destinatario. Orbene, la ricorrente nel caso di specie non rientra nella prima categoria, non essendo individualmente interessata dalla decisione impugnata della Commissione. Quanto al problema di stabilire se la ricorrente rientri nella seconda categoria, il Tribunale precisa che le associazioni di consumatori dispongono di un diritto procedurale – vale a dire il diritto ad essere sentite – nell'ambito del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'esame di una concentrazione, purché vengano rispettate due condizioni: in primo luogo, la concentrazione deve riguardare prodotti o servizi destinati ai consumatori finali e, in secondo luogo, l'associazione deve avere effettivamente presentato domanda scritta al fine di essere sentita dalla Commissione nel corso del suddetto procedimento di esame.

Il Tribunale constata che il ricorrente risponde alla prima condizione – la concentrazione di cui trattasi poteva infatti produrre effetti, quanto meno secondari, sui consumatori – ma non alla seconda. A questo proposito, il Tribunale sottolinea che le iniziative che i terzi sono tenuti ad intraprendere per essere coinvolti in un procedimento di controllo delle concentrazioni devono avere luogo a partire dalla notifica formale della concentrazione. Ciò consente di evitare, nell'interesse dei terzi, che questi presentino domande senza che l'oggetto del procedimento di controllo condotto dalla Commissione sia stato determinato, al momento della notifica dell'operazione economica in questione. Inoltre, evita che la Commissione abbia l'onere di distinguere sistematicamente, tra le domande ricevute, quelle riferite ad operazioni economiche costituenti solamente ipotesi astratte, o persino semplici voci, da quelle relative ad operazioni che conducono ad una notifica. Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto alla Commissione di essere sentito nell'ambito dell'esame della concentrazione, due mesi prima della sua notificazione. Orbene, tale circostanza non può supplire, secondo il Tribunale, al mancato rinnovo della domanda o all'inerzia del ricorrente, una volta che l'operazione economica progettata dall'EDF e dalla Segebel era effettivamente divenuta una concentrazione debitamente notificata.

#### b) Impugnabilità di una decisione di negato rinvio

Secondo costante giurisprudenza, un terzo interessato da una concentrazione può essere legittimato a contestare dinanzi al Tribunale la decisione con cui la Commissione accoglie la domanda di rinvio presentata da un'autorità nazionale garante della concorrenza. Il Tribunale dichiara invece che i terzi interessati non sono legittimati a contestare una decisione di negato rinvio, con cui la Commissione respinge la richiesta di rinvio proposta da un'autorità nazionale. Infatti, i diritti procedurali e la tutela giurisdizionale che il diritto dell'Unione riconosce ai suddetti

terzi non sono affatto messi in pericolo dalla decisione di negato rinvio. Al contrario, essa garantisce ai terzi interessati da una concentrazione di dimensione comunitaria, da un lato, che quest'ultima sarà esaminata dalla Commissione alla luce del diritto dell'Unione e, dall'altro, che il Tribunale sarà il giudice competente a conoscere di un eventuale ricorso contro la decisione della Commissione che pone fine al procedimento.

## *Aiuti di Stato*

### 1. Ricevibilità

La giurisprudenza di quest'anno fornisce precisazioni con riguardo, in particolare, alla nozione di atto produttivo di effetti giuridici obbligatori e di interesse ad agire.

Nella sentenza 8 dicembre 2011, causa T-421/07, *Deutsche Post/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla Deutsche Post contro la decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale riguardo all'aiuto che le era stato accordato dalla Repubblica federale di Germania. Il Tribunale ha affermato che la decisione impugnata, che era stata preceduta da una prima decisione di avvio del procedimento di indagine formale nel 1999, non costituiva un atto impugnabile.

Secondo il Tribunale, una decisione della Commissione di avviare il procedimento formale, atto di natura preparatoria rispetto alla decisione finale, produce effetti giuridici autonomi e, di conseguenza, costituisce un atto impugnabile non solo nell'ipotesi in cui il ricorrente contesti la classificazione dell'aiuto come aiuto nuovo, ma altresì quando contesti la stessa qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

Tuttavia, nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato che l'atto impugnato, consistente in una seconda decisione di avvio del procedimento formale, non costituiva un atto impugnabile in quanto non produceva effetti giuridici autonomi rispetto alla prima decisione di avvio. L'atto impugnato riguardava le stesse misure che avevano formato oggetto della precedente decisione di avvio. Per di più, la Commissione aveva già menzionato il fatto che le misure controverse potevano rientrare nella sfera di applicazione del divieto dell'art. 87, n. 1, CE e che gli effetti giuridici autonomi legati all'atto impugnato si erano conseguentemente già prodotti a seguito di tale decisione di avvio. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, al momento dell'adozione dell'atto impugnato, il procedimento di indagine formale avviato nel 1999 nei confronti delle misure controverse non era stato ancora concluso e che, pertanto, l'atto impugnato non aveva modificato né la portata giuridica delle misure controverse né la situazione giuridica della ricorrente.

Nelle cause riunite *Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt e Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione* (sentenza 24 marzo 2011, cause riunite T-443/08 e T-455/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), la qualificazione di un apporto di capitale come aiuto di Stato veniva contestata dinanzi al Tribunale con due ricorsi proposti contro la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato comune l'aiuto accordato dalla Repubblica federale di Germania all'aeroporto di Leipzig-Halle, il primo da parte degli azionisti pubblici delle imprese che gestivano l'aeroporto (causa T-443/08) e il secondo da parte delle due imprese che gestivano dell'aeroporto (causa T-455/08).

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile per carenza di interesse ad agire il ricorso degli azionisti pubblici nella causa T-443/08. In via preliminare, il Tribunale ricorda che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia un interesse a che sia annullato l'atto impugnato. Tale interesse dev'essere esistente ed effettivo e va valutato

al giorno in cui il ricorso viene proposto. Il Tribunale rileva inoltre che la mera circostanza che una decisione della Commissione dichiari un aiuto compatibile con il mercato comune e non rechi quindi, in linea di principio, pregiudizio alle imprese beneficiarie dell'aiuto, non dispensa il giudice dell'Unione dall'esaminare se la valutazione della Commissione produca effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi delle suddette imprese.

In primo luogo, il Tribunale dichiara che il fatto che la decisione non corrisponda alla posizione espressa dai ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo non produce, di per sé, effetti giuridici obbligatori tali da incidere sui loro interessi e non può di per sé stare a fondamento del loro interesse ad agire. Infatti, la procedura di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, una procedura aperta nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell'aiuto. Le imprese beneficiarie degli aiuti e le entità territoriali infrastatali che concedono gli aiuti sono considerate, allo stesso modo dei concorrenti dei beneficiari degli aiuti, solo come «interessate» in tale procedimento. Il Tribunale aggiunge che tali ricorrenti non sono assolutamente privati di ogni effettiva tutela giurisdizionale contro la decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato un apporto di capitale. Infatti, anche se il ricorso di annullamento fosse dichiarato irricevibile, nulla osterebbe a che i detti ricorrenti proponessero al giudice nazionale, nell'ambito di una controversia dinanzi ad una giurisdizione nazionale, ove essi fossero eventualmente chiamati in causa al fine di assumere le conseguenze dell'asserita nullità nell'apporto di capitale che essi evocano, di procedere ad un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, per rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione in quanto constatata che la misura di cui trattasi costituisce un aiuto.

In secondo luogo, quanto alle presunte conseguenze negative che comporterebbe la qualificazione dell'apporto di capitale come aiuto di Stato, il Tribunale considera che un ricorrente non può far valere situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l'annullamento dell'atto impugnato. Il fatto che un ricorrente faccia riferimento a conseguenze «possibili» dell'asserita nullità dell'apporto di capitale in materia di diritto delle società e di insolvenza, e non a conseguenze certe, non basta dunque perché tale interesse venga riconosciuto. Inoltre, il Tribunale rileva che i ricorrenti, azionisti pubblici del beneficiario dell'aiuto, non hanno dimostrato di avere un interesse proprio, distinto da quello del beneficiario, a chiedere l'annullamento della decisione. Orbene, salvo poter far valere un interesse ad agire distinto da quello di un'impresa sulla quale incide un atto dell'Unione e della quale detenga una quota del capitale, una persona può difendere i suoi interessi nei confronti di tale atto solo esercitando i suoi diritti di socio di tale impresa.

Nella sentenza 20 settembre 2011, cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08, *Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha dichiarato che il fatto che le ricorrenti e le intervenienti non avessero introdotto nel termine stabilito un ricorso contro una decisione di rettifica, avente il medesimo oggetto e la medesima finalità di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, non impediva loro di sollevare motivi attinenti all'illegittimità di quest'ultima nei confronti della decisione definitiva della Commissione.

Infatti, una decisione di conclusione della fase di indagine formale produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi delle parti interessate, poiché conclude il procedimento di cui trattasi e si pronuncia definitivamente sulla compatibilità della misura esaminata con le regole applicabili agli aiuti di Stato. Pertanto, gli interessati hanno sempre la possibilità di impugnare tale decisione e devono in tale ambito poter rimettere in discussione i diversi elementi che sono a fondamento della posizione definitivamente adottata dalla Commissione. Il Tribunale aggiunge che tale possibilità è indipendente dalla questione se la

decisione di avviare il procedimento di indagine formale possa essere oggetto di un ricorso d'annullamento. Certamente è possibile presentare un ricorso contro la decisione di avvio allorché quest'ultima comporta effetti giuridici definitivi, come avviene laddove la Commissione avvii il procedimento di indagine formale nei confronti di una misura da essa provvisoriamente qualificata come aiuto nuovo. Nondimeno, tale possibilità di impugnare una decisione di avvio non può avere la conseguenza di ridurre i diritti procedurali degli interessati impedendo loro di impugnare la decisione definitiva e di far valere a sostegno del loro ricorso vizi relativi a tutte le fasi del procedimento che ha condotto a tale decisione.

## 2. Norme sostanziali

### a) Nozione di aiuto di Stato

Nella sentenza 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, *Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'agglomération du Douaisis/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale dedica alcuni sviluppi alla nozione di risorse di Stato, in particolare alla condizione per l'imputabilità allo Stato delle misure di cui trattasi.

Al riguardo, il Tribunale ricorda che il fatto che gli anticipi siano stati concessi dalla regione e dalla Communauté d'agglomération, quindi da enti territoriali e non dal potere centrale, non è di per sé idoneo a sottrarre tali misure all'ambito di applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE. Inoltre, il Tribunale precisa che neppure il fatto che il finanziamento delle misure controverse mediante risorse proprie della regione e della Communauté d'agglomération non sia di natura tributaria o paratributaria potrebbe sottrarre siffatte misure alla qualificazione come aiuti di Stato. Infatti, il criterio determinante in materia di risorse di Stato è il controllo pubblico, e l'art. 107, n. 1, TFUE abbraccia tutti gli strumenti pecuniari, che derivino o no da contributi obbligatori, che il settore pubblico può effettivamente utilizzare per sostenere le imprese.

Nella sentenza 20 settembre 2011, *Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione*, sopra citata, alla Commissione veniva contestato di aver qualificato erroneamente le misure controverse come nuovi aiuti illegittimi, perché non notificati, anziché come aiuti esistenti attuati abusivamente.

Il Tribunale ricorda che, quando la modifica incide sul regime iniziale nella sua stessa sostanza, questo regime si trova trasformato in un nuovo regime di aiuti. Viceversa, quando la modifica non è sostanziale, è solo la modifica in quanto tale che può essere qualificata come aiuto nuovo. Nel caso di specie, la decisione di approvazione menzionava espressamente la condizione dell'antiorità della domanda di aiuto rispetto all'inizio dell'esecuzione dei progetti di investimento. Ritenendo che, sulla base della misura non notificata, la Regione Sardegna potesse accordare aiuti per progetti la cui esecuzione era iniziata precedentemente alla presentazione delle domande di aiuto, il Tribunale considera che il regime, quale applicato, era stato modificato rispetto al regime quale approvato. Orbene, secondo il Tribunale, tale modifica non può essere qualificata come minore o anodina. Infatti, in quanto, come risulta dagli orientamenti del 1998<sup>10</sup>, la Commissione subordina regolarmente la propria approvazione dei regimi di aiuti a finalità regionale alla condizione dell'antiorità della domanda di aiuto rispetto all'inizio dell'esecuzione dei progetti, la soppressione di tale requisito era tale da influire sulla valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Di conseguenza, il Tribunale conclude che gli aiuti controversi erano nuovi aiuti e non aiuti esistenti. Tali nuovi aiuti erano illegali in quanto la modifica del regime approvato non era stata notificata alla Commissione.

<sup>10</sup> Orientamenti del 10 marzo 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74, pag. 9).

Infine, il Tribunale ha precisato che gli aiuti controversi non potevano essere qualificati come aiuti attuati abusivamente, poiché tale qualifica riguarda l'ipotesi in cui il beneficiario utilizzi l'aiuto in violazione della decisione con la quale esso è stato approvato. Orbene, nel caso di specie, la violazione della decisione di approvazione non poteva essere imputata ai beneficiari, ma alla Regione Sardegna.

#### b) Potere discrezionale della Commissione – Esame di un regime di aiuti – Regolamento di esenzione

Nella sentenza 14 luglio 2011, causa T-357/02 RENV, *Freistaat Sachsen/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale respinge l'argomento del ricorrente secondo il quale la Commissione non aveva esercitato il suo potere discrezionale nell'esame del regime di aiuti di cui trattavasi limitandosi ad applicare i criteri previsti dal regolamento di esenzione PMI<sup>11</sup>.

Il Tribunale rileva che l'oggetto del regolamento di esenzione PMI è al contempo di dichiarare compatibili con il mercato comune taluni aiuti accordati alle piccole e medie imprese (PMI) e di esentare gli Stati dall'obbligo di notificazione dei suddetti aiuti. Tuttavia, ciò non significa che nessun aiuto a favore delle PMI possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune in esito ad un esame effettuato dalla Commissione alla luce dei criteri definiti dall'art. 87, n. 3, CE a seguito di una notifica effettuata da uno Stato membro. Il Tribunale precisa inoltre che, anche se la Commissione può stabilire norme generali di esecuzione che disciplinino l'esercizio del potere discrezionale conferitole dall'art. 87, n. 3, CE, essa non può totalmente privarsi, nel valutare un caso specifico, del detto potere discrezionale, in particolare quanto ai casi che non ha espressamente considerato, o addirittura ha omesso di considerare, nelle dette norme generali di esecuzione. Tale potere discrezionale, pertanto, non si esaurisce con l'adozione di tali norme generali e non esiste, in linea di principio, alcun ostacolo ad un'eventuale valutazione individuale al di fuori dell'ambito delle dette norme, a condizione, tuttavia, che la Commissione rispetti le regole superiori di diritto, come le norme del Trattato nonché i principi generali di diritto dell'Unione. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva effettivamente esercitato tale potere discrezionale esaminando la compatibilità della misura non solo alla luce dei criteri definiti nel regolamento di esenzione PMI, ma anche sulla base dell'art. 87, n. 3, CE.

#### c) Nozione di gravi difficoltà

Nella sua sentenza 27 settembre 2011, causa T-30/03 RENV, *3F/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni contro il regime fiscale danese in questione. Il Tribunale respinge il ricorso perché il ricorrente non ha dimostrato che la Commissione avesse riscontrato gravi difficoltà e che avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale.

Secondo il Tribunale, il procedimento di indagine formale si dimostra indispensabile allorché la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva e l'esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione dell'atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune. Ne discende che il controllo di legalità effettuato dal Tribunale sull'esistenza di

<sup>11</sup> Regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all'applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33).

gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione. Grava sul ricorrente l'onere della prova dell'esistenza di difficoltà gravi, prova che questi può fornire sulla base di un complesso di elementi concordanti, attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata del procedimento di esame preliminare e, dall'altro, al contenuto della decisione impugnata.

Per dimostrare l'esistenza di gravi difficoltà veniva fatta valere, in particolare, la lunghezza del procedimento di esame preliminare. A questo proposito, il Tribunale precisa che, sebbene la Commissione non sia tenuta a svolgere un esame preliminare entro un preciso termine quando le misure di Stato non sono state notificate, come nel caso di specie, tuttavia essa deve procedere a un esame diligente e imparziale delle denunce ricevute riguardo a misure di Stato non notificate e non può protrarre all'infinito l'esame preliminare. Il carattere ragionevole della durata del procedimento dev'essere valutato sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica.

Nel caso di specie, il Tribunale considera che, sebbene un esame preliminare durato più di quattro anni possa essere considerato globalmente eccessivo rispetto a quanto normalmente richiesto da un primo esame, tale durata era giustificata dalle circostanze e dal contesto del procedimento. In particolare, è stato tenuto conto del fatto che il regime fiscale in questione era stato oggetto di una modifica legislativa che aveva dato luogo a numerose discussioni e scambi di comunicazioni tra lo Stato membro e la Commissione. Inoltre, la durata dell'esame preliminare può costituire un indizio dell'esistenza di gravi difficoltà ma non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza di tali difficoltà. Solo se corroborato da altri elementi, il fatto che sia trascorso un lasso di tempo anche di gran lunga superiore al tempo normalmente necessario per un primo esame preliminare può indurre ad ammettere che la Commissione abbia incontrato gravi difficoltà di valutazione che imponevano l'avvio del procedimento di esame formale.

#### d) Nozione di attività economica

Nelle sentenze *Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt e Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione*, sopra citate, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sulla questione se la costruzione di installazioni aeroportuali, quando queste ultime vengono messe a disposizione dei gestori delle installazioni, costituisca un'attività economica.

Nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende ogni entità che svolge un'attività economica, indipendentemente dallo statuto giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica ogni attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. A questo proposito il Tribunale rileva, in primo luogo, che la gestione delle infrastrutture aeroportuali costituisce attività economica, in particolare quando l'impresa offre servizi aeroportuali dietro remunerazione costituita, in particolare, da diritti aeroportuali, dovendosi questi ultimi intendere come la contropartita di servizi resi dal concessionario dell'aeroporto. Esso poi precisa che il fatto che un'impresa gestisca un aeroporto regionale e non un aeroporto internazionale non può rimettere in discussione il carattere economico della sua attività, dal momento che questa consiste nell'offrire servizi dietro remunerazione sul mercato dei servizi aeroportuali regionali. La gestione di una pista rientra nell'attività economica dell'impresa-gestore, segnatamente se essa è gestita a fini commerciali. In secondo luogo, il Tribunale dichiara che, ai fini dell'esame della natura economica dell'attività dell'impresa nel contesto del finanziamento pubblico dell'estensione di una pista, non occorre dissociare l'attività consistente nel costruire o nell'ampliare un'infrastruttura dal successivo utilizzo che ne viene fatto, e che il carattere economico o no del successivo utilizzo dell'infrastruttura costruita determina necessariamente il carattere dell'attività di ampliamento. Infatti, le piste di atterraggio e di decollo sono elementi essenziali per le attività economiche condotte da un gestore di aeroporti. La costruzione di piste di atterraggio e di decollo consente pertanto ad un aeroporto di svolgere la sua principale attività

economica o, quando si tratta della costruzione di una pista supplementare o dell'estensione di una pista esistente, di svilupparla.

#### e) Criterio dell'investitore privato in economia di mercato

Nella sentenza *Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'agglomération du Douaisis/Commissione*, sopra citata, il Tribunale dichiara che la Commissione ha effettuato, come vi era tenuta, un'analisi allo scopo di assicurarsi che il beneficiario dell'aiuto non avrebbe potuto ottenere un prestito in condizioni analoghe sul mercato del credito. Esso ricorda che, al fine di valutare se una misura statale costituisca un aiuto, occorre accertare se l'impresa beneficiaria abbia ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. A tal fine, è ragionevole applicare il criterio che si basa sulle possibilità per l'impresa beneficiaria di ottenere le somme di cui trattasi a condizioni analoghe sul mercato dei capitali. In particolare, occorre chiedersi se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione controversa alle medesime condizioni. Nel caso di specie, il Tribunale rileva la Commissione si è basata sulla constatazione che la società Arbel Fauvet Rail, tenuto conto della sua situazione finanziaria, non avrebbe potuto ottenere sul mercato del credito fondi a condizioni tanto vantaggiose quanto quelle ottenute da parte delle ricorrenti, poiché gli anticipi controversi erano stati concessi senza alcuna garanzia che ne assistesse il rimborso, mentre i tassi di interesse applicati corrispondevano a prestiti assistiti da normali garanzie. Inoltre, il Tribunale sottolinea che il fatto che un debitore possa ottenere un credito a breve termine non consente di valutarne le possibilità di ottenere un prestito a più lunga scadenza, il cui rimborso dipenderà dalla sua capacità di sopravvivenza.

Nella sentenza 17 maggio 2011, causa T-1/08, *Buczek Automotive/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha dichiarato che l'applicazione fatta dalla Commissione del criterio dell'ipotetico creditore privato contravveniva all'art. 87, n. 1, CE e che, quindi, la Commissione non aveva validamente dimostrato l'esistenza di un aiuto di Stato.

Il Tribunale rileva infatti che, quando un'impresa, a fronte di un significativo peggioramento della sua situazione finanziaria, propone ai suoi creditori un accordo o una serie di accordi per la ristrutturazione del suo debito al fine di risanare la propria situazione e di evitare la messa in liquidazione, ciascun creditore è indotto ad operare una scelta tenendo conto, da una parte, dell'importo offertogli nell'ambito dell'accordo proposto e, dall'altra, dell'importo che ritiene di poter recuperare al termine dell'eventuale liquidazione dell'impresa. La sua scelta è influenzata da una serie di fattori, come la sua qualità di creditore ipotecario, privilegiato o ordinario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell'impresa nonché il beneficio di cui godrebbe in caso di liquidazione. Ne consegue che è compito della Commissione accertare, per ciascun ente pubblico in questione, e tenendo conto dei suddetti fattori, se la cancellazione dei debiti che esso ha concesso fosse manifestamente più ampia di quella che avrebbe concesso un ipotetico creditore privato che si trovasse, nei confronti dell'impresa, in una situazione simile a quella dell'ente pubblico in questione e che cercasse di recuperare le somme che gli sono dovute.

Nel caso di specie, la Commissione era pertanto tenuta ad accertare se, tenuto conto di tali fattori, il creditore privato avrebbe preferito, come gli enti pubblici, la procedura legale di recupero dei crediti alla procedura di fallimento. Orbene, il Tribunale constata che la Commissione non disponeva, quando ha adottato la decisione impugnata, di elementi che le consentissero di concludere che un creditore privato avrebbe optato per un'istanza di fallimento e non avrebbe esperito le procedure legali di recupero crediti. Esso rileva, per quanto riguarda il beneficio che l'ipotetico creditore privato avrebbe potuto sperare di ottenere nell'ambito di una procedura fallimentare, che la Commissione si è limitata ad affermare che «un attento esame dei vantaggi

derivanti dal rinvio del rimborso del debito avrebbe mostrato che l'eventuale rimborso non sarebbe stato superiore al ricavato sicuro derivante dall'eventuale liquidazione dell'impresa», senza tuttavia far apparire, nella decisione impugnata, gli elementi sostanziali su cui tale affermazione si fondava. In particolare, la Commissione non ha indicato, nella decisione impugnata, se si fosse avvalsa, a sostegno di tale affermazione, di analisi comparative del beneficio spettante all'ipotetico creditore privato al termine di una procedura fallimentare – tenuto conto in particolare delle spese generate da siffatta procedura – rispetto al beneficio derivante dalla procedura legale di recupero dei crediti. Del pari, la decisione impugnata non precisava se la Commissione aveva avuto a disposizione studi o analisi che mettessero a confronto la durata della procedura fallimentare rispetto a quella della procedura legale di recupero dei crediti.

### 3. Norme procedurali

#### a) Obbligo di motivazione

Nella sentenza *Buczek Automotive/Commissione*, sopra citata, il Tribunale dichiara che la Commissione non ha sufficientemente motivato la sua decisione quanto alle condizioni relative al pregiudizio arrecato agli scambi intracomunitari ed alla distorsione o alla minaccia di distorsione della concorrenza.

Il Tribunale ricorda che non spetta alla Commissione procedere ad un'analisi economica della situazione reale dei settori interessati, della quota di mercato della ricorrente, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambio di prodotti e servizi in causa tra Stati membri, una volta che essa abbia esposto da che punto di vista gli aiuti controversi falsano la concorrenza e pregiudicano gli scambi tra Stati membri. Tuttavia, anche nei casi in cui risulta dalle circostanze in cui l'aiuto è stato concesso che esso è idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, è quantomeno compito della Commissione menzionare tali circostanze nella motivazione della sua decisione.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che la Commissione, nella decisione impugnata, si è limitata ad una semplice ripetizione dei termini di cui all'art. 87, n. 1, CE e non ha esposto neppure in maniera succinta i fatti e le considerazioni giuridiche presi in esame nella valutazione di tali condizioni. Inoltre, la decisione impugnata non conteneva il minimo elemento atto a dimostrare che l'aiuto di cui trattasi fosse idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, neanche nel contesto della descrizione delle circostanze in cui detto aiuto era stato concesso.

Nella sentenza *Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt e Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione*, sopra citata, il Tribunale annulla per violazione dell'obbligo di motivazione l'art. 1 della decisione della Commissione, in quanto fissava in 350 milioni di euro l'importo dell'aiuto di Stato che la Repubblica federale di Germania intendeva concedere all'aeroporto di Leipzig-Halle.

Il Tribunale dichiara che, pur riconoscendo che taluni costi interessati dall'apporto in capitale rientravano nell'esercizio di compiti di servizio pubblico e non potevano pertanto essere qualificati aiuti di Stato, la Commissione ha cionondimeno considerato, all'art. 1 della decisione de qua, che la totalità dell'apporto di capitale costituiva un aiuto di Stato.

Sebbene nessuna disposizione del diritto dell'Unione esiga che la Commissione stabilisca l'esatto importo dell'aiuto da restituire, nell'ipotesi in cui la Commissione decida di indicare l'importo di un aiuto di Stato, anche nel caso in cui l'aiuto è dichiarato compatibile con il mercato comune, il

Tribunale sottolinea che la Commissione deve indicare l'esatto importo del detto aiuto. Orbene, nel caso di specie esso rileva che l'importo dell'aiuto di Stato di cui all'art. 1 della decisione de qua appariva errato, poiché le somme che coprono l'esercizio di compiti di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e dovevano pertanto essere dedotte dall'importo totale dell'apporto di capitale.

#### b) Diritti della difesa

Nella sentenza *Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'agglomération du Douaisis/Commissione*, sopra citata, il Tribunale ricorda la consolidata giurisprudenza secondo la quale gli interessati non possono avvalersi dei diritti della difesa in quanto tali, ma dispongono del solo diritto di essere sentiti e associati al procedimento in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. Anche se non si può escludere che un ente infrastatale sia dotato di uno statuto che lo renda sufficientemente autonomo rispetto al governo centrale di uno Stato membro per rivestire un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese, il Tribunale sottolinea che il ruolo degli interessati diversi dallo Stato membro interessato si limita a quello di fonte di informazione per la Commissione nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato. Pertanto, essi non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione.

#### c) Tutela del legittimo affidamento

Nella sentenza *Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione*, sopra citata, il Tribunale ha respinto il motivo attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento ricordando che la tutela del legittimo affidamento non può essere invocata da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente. Questo accadeva nel caso di specie, poiché la Regione Sardegna aveva introdotto un regime di aiuti illegittimo in quanto non notificato alla Commissione. Tale violazione è stata considerata come manifesta, dal momento che sia gli orientamenti del 1998 sia la decisione di approvazione<sup>12</sup> menzionavano espressamente il requisito della domanda precedente all'inizio dei lavori.

Quanto al legittimo affidamento dei beneficiari legato all'esistenza di una decisione di approvazione precedente, il Tribunale rileva che un legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, può essere fatto valere solamente qualora il detto aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 88 CE, cosa della quale un operatore economico diligente deve di norma essere in grado di assicurarsi. Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la decisione di approvazione indicava chiaramente che l'approvazione della Commissione riguardava unicamente aiuti per progetti iniziati dopo la presentazione della domanda di aiuto. I beneficiari degli aiuti controversi, che non rispettavano tale requisito, non potevano pertanto, in linea di principio, essere ammessi a invocare il legittimo affidamento quanto alla regolarità degli stessi. Anche se la giurisprudenza non esclude la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo di invocare, nell'ambito del procedimento di recupero, circostanze eccezionali per opporsi al rimborso dell'aiuto, questo può avvenire, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, solamente nell'ambito del procedimento di recupero dinanzi ai giudici nazionali, gli unici cui spetta valutare le circostanze del caso di specie, se necessario dopo aver proposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione.

<sup>12</sup> Decisione della Commissione 12 novembre 1998, SG(98) D/9547, che approva il regime di aiuti «N 272/98 – Italia – Aiuto in favore dell'industria alberghiera».

## Marchio comunitario

Le decisioni relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 40/94, sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009<sup>13</sup>, rappresentano, ancora nel 2011, una parte importante del contenzioso del Tribunale (240 cause concluse, 219 cause proposte). È possibile quindi tracciare solo una breve panoramica di tali decisioni.

### 1. Impedimenti assoluti alla registrazione

Il 2011 è stato caratterizzato, in particolare, dai primi due casi di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha infatti respinto due ricorsi promossi contro dinieghi di registrazione di marchi comunitari contrari all'ordine pubblico e al buon costume. Anzitutto, nella sentenza 20 settembre 2011, causa T-232/10, *Couture Tech/UAMI (Raffigurazione dello stemma sovietico)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha spiegato che i segni percepibili dal pubblico come contrari all'ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, in particolare per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali. Di conseguenza, occorre considerare non soltanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione, ma anche le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati. Il Tribunale osserva che gli elementi del diritto nazionale, quello ungherese nel caso di specie, non sono applicabili per il loro valore normativo e quindi non costituiscono delle regole cui l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è vincolato. Tuttavia, tali elementi costituiscono indizi di fatto che consentono di valutare la percezione di talune categorie di segni da parte del pubblico di riferimento situato nello Stato membro interessato.

Dopo aver rilevato che il codice penale ungherese vietava determinati usi di «simboli di dispotismo», fra cui la falce e martello e la stella rossa a cinque punte, divieto che riguardava anche l'uso come marchi dei segni interessati, il Tribunale afferma, in particolare, che il contenuto semantico dello stemma dell'ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS) non è stato diluito o trasformato al punto che non possa più essere percepito come simbolo politico. Esso pertanto ritiene che giustamente la commissione di ricorso abbia dichiarato che l'uso come marchio del marchio richiesto sarebbe stato percepito da una parte rilevante del pubblico di riferimento situato in Ungheria come contrario all'ordine pubblico o al buon costume ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009.

Inoltre, nella causa *PAKI Logistics/UAMI (PAKI)* (sentenza 5 ottobre 2011, causa T-526/09, non pubblicata), si discuteva del segno PAKI, del quale la commissione di ricorso aveva negato la registrazione in quanto era percepito dal pubblico anglofono dell'Unione europea come un termine razzista, consistente nella denominazione degradante e insultante di un pakistano o, più in generale, di una persona originaria del subcontinente indiano e che vive in particolare nel Regno Unito. In tale ambito, il Tribunale ha sottolineato che, benché l'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009 riguardi, in primo luogo, i segni il cui uso è vietato da una disposizione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, anche in mancanza di tale divieto la sua registrazione come marchio comunitario sarebbe in contrasto con l'impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione nel caso in cui sia profondamente offensivo. La valutazione dell'esistenza di tale impedimento alla registrazione dev'essere effettuata sulla base dei criteri di una persona ragionevole dotata di un livello medio di sensibilità e tolleranza. Il pubblico di riferimento inoltre

<sup>13</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

non può essere limitato al pubblico cui sono rivolti i prodotti e i servizi per i quali viene richiesta la registrazione. Occorre difatti tener conto del fatto che i segni oggetto di tale impedimento alla registrazione sconcerterebbero non soltanto il pubblico al quale sono rivolti i prodotti o i servizi designati, ma anche altre persone che, pur senza essere interessate dai suddetti prodotti e servizi, si trovino incidentalmente di fronte a tale segno nella loro vita quotidiana. Respingendo i diversi argomenti della ricorrente volti a dimostrare che il termine «paki» non è univoco e discriminatorio in qualunque circostanza, il Tribunale conclude che giustamente la commissione di ricorso ha considerato che detto termine veniva percepito come un insulto razzista da parte del pubblico anglofono dell'Unione e che, di conseguenza, la sua registrazione era contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Inoltre, nella sentenza 6 luglio 2011, causa T-258/09, *i-content/UAMI (BETWIN)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha annullato la decisione impugnata in quanto la commissione di ricorso non aveva sufficientemente motivato il carattere descrittivo e l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto per taluni servizi compresi nella domanda di registrazione. In proposito, esso ricorda che la possibilità per la commissione di ricorso di procedere ad una motivazione complessiva per una serie di prodotti o servizi può estendersi solo a prodotti e a servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l'iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall'altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati. Orbene, nel caso di specie la decisione impugnata offre soltanto pochi riferimenti per collegare i vari motivi di rigetto ai numerosi servizi contrassegnati dal marchio richiesto. Il Tribunale rileva altresì che la motivazione relativa all'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto nella decisione impugnata si limita all'indicazione secondo cui, in quanto indicazione descrittiva «di cui chiunque comprenderà il significato senza avere conoscenze specialistiche e senza sforzi di analisi», il marchio richiesto, peraltro privo di carattere distintivo, era escluso dalla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale sottolinea inoltre che la commissione di ricorso ha semplicemente rilevato che il termine «betwin» veicolava unicamente un generico incitamento a partecipare a determinate scommesse o a determinati giochi, o ad ottenere vantaggi economici sotto forma di vincite, senza precisare il possibile nesso con un prestatore determinato e che, pertanto, il segno in questione non consentiva al consumatore interessato di considerarlo come un riferimento ad un'origine commerciale determinata dei servizi in relazione alle possibilità di scommessa e di vincita e di percepirlo come il segno individuale di un prestatore determinato di questo settore. In tali circostanze, il Tribunale considera che, per quanto riguarda i servizi diversi da quelli direttamente connessi al settore delle scommesse e dei giochi a premi, occorre rilevare d'ufficio un difetto di motivazione. Infatti, non è possibile comprendere come tale motivazione globale possa applicarsi a tutti gli altri servizi eterogenei che formano oggetto della domanda di marchio, alcuni dei quali non presentano alcun nesso con le scommesse e la ricerca di vincite.

Per quanto riguarda il marchio TDI, il Tribunale si è trovato, nella sentenza 6 luglio 2011, causa T-318/09, *Audi e Volkswagen/UAMI (TDI)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), a respingere il ricorso diretto contro la decisione della commissione di ricorso secondo la quale il segno TDI, che si componeva delle iniziali dei termini contenuti nell'espressione «turbo direct injection» o nell'espressione «turbo diesel injection», era descrittivo in tutta l'Unione.

In primo luogo, il Tribunale spiega che il segno denominativo TDI – del quale veniva richiesta la registrazione come marchio comunitario per i «veicoli e loro elementi di costruzione» – può servire a designare le caratteristiche essenziali dei prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, tale segno denominativo ne designa la qualità, dato che il fatto di essere dotato di un motore «turbo diesel injection» o «turbo direct injection» costituisce la caratteristica essenziale dell'autoveicolo. Per quanto riguarda le componenti legate alla costruzione degli autoveicoli, il segno denominativo TDI ne designa il tipo. Il Tribunale considera pertanto che il segno TDI è descrittivo dei prodotti interessati in tutta l'Unione. In secondo luogo, il Tribunale respinge l'argomento secondo cui, al fine di dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo mediante l'uso, da un lato, il radicamento del marchio non dovrebbe essere dimostrato in tutti gli Stati membri e, dall'altro lato, dovrebbero essere trasposti i principi applicabili alla notorietà di un marchio, in modo che la dimostrazione del radicamento del marchio con riferimento ad una parte sostanziale del territorio dell'Unione sarebbe sufficiente. Il Tribunale considera infatti che il marchio richiesto deve aver acquisito carattere distintivo con l'uso in tutti gli Stati membri dell'Unione in cui esso non disponeva ab initio di carattere distintivo. Al riguardo, il Tribunale precisa in particolare che, considerato l'oggetto dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 – che mira a proteggere gli interessi legittimi dei titolari i cui marchi, grazie al loro sforzo commerciale e pubblicitario, hanno raggiunto la notorietà – il metodo seguito per determinare il territorio pertinente nell'ambito dell'applicazione di tale disposizione non può essere applicato riguardo all'acquisizione del carattere distintivo con l'uso.

Inoltre, nella sentenza 17 maggio 2011, causa T-341/09, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI (TXAKOLI)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha interpretato l'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009, relativo ai marchi comunitari collettivi, che enuncia una deroga all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009. Secondo la prima delle suddette disposizioni, infatti, possono costituire marchi comunitari collettivi segni o indicazioni che – pur essendo descrittivi – possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Nel caso di specie, le ricorrenti sostenevano che il termine «txakoli» costituiva un'indicazione atta a designare la provenienza geografica del prodotto e dei servizi per i quali veniva chiesta la registrazione, trattandosi di una menzione tradizionale complementare protetta dalla normativa in materia viticola, riservata ai vini recanti le denominazioni d'origine per le quali esse erano gli organi di regolamentazione.

Il Tribunale ha dichiarato, al riguardo, che tale termine era considerato dalla normativa applicabile semplicemente come l'indicazione di una caratteristica dei vini, e non come un'indicazione della loro provenienza geografica, e ciò nonostante il nesso che si sostiene esista tra il termine «txakoli» e il Paese basco. Orbene, l'art. 66 del regolamento n. 207/2009 non dev'essere interpretato estensivamente. Ciò equivarrebbe infatti a sconfinare nelle competenze delle autorità che intervengono in materia di denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. Inoltre, l'esclusiva dell'uso del termine «txakoli» accordata da altre disposizioni di diritto dell'Unione non può comportare automaticamente la registrazione del segno in questione come marchio comunitario. Tale registrazione conferisce al suo titolare diritti specifici che non derivano da altre norme quali quelle in materia di politica agricola.

Il Tribunale precisa infine che il diniego di registrazione del marchio richiesto resta senza conseguenze sul diritto esclusivo di cui disporrebbero attualmente i ricorrenti nell'utilizzo dei termini di cui trattasi in forza della normativa in materia viticola, e non comporta l'autorizzazione all'uso di tale termine da parte di operatori diversi da quelli che godono di tale diritto in virtù di detta normativa, né impedisce ai ricorrenti di esigere il rispetto di quest'ultima.

Infine, nella sentenza 6 ottobre 2011, causa T-508/08, *Bang & Olufsen/UAMI (Raffigurazione di un altoparlante)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso – a sua volta adita in seguito all'annullamento da parte del Tribunale

di una precedente decisione<sup>14</sup> – che aveva negato la registrazione di un marchio comunitario consistente in un segno tridimensionale composto dalla forma di un altoparlante, poiché il segno era costituito esclusivamente dalla forma che dava un valore sostanziale al prodotto ai sensi dell'art. 7, n.1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94.

Nella specie, il Tribunale doveva esaminare se la commissione di ricorso fosse incorsa in errore di diritto per aver effettuato, dopo aver ritenuto che un nuovo impedimento assoluto alla registrazione avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie – dato che il primo esame che aveva condotto alla sentenza di annullamento del Tribunale verteva solo sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, vale a dire sul requisito del carattere distintivo – l'esame del segno alla luce dell'impedimento assoluto ex art. 7, n. 1, lett. e), iii, del medesimo regolamento.

Il Tribunale risponde negativamente sottolineando che qualora, a giudizio del Tribunale, un segno oggetto di una domanda di marchio comunitario, contrariamente a quanto deciso dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), non ricada nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, l'annullamento da parte del Tribunale della decisione dell'UAMI che nega la registrazione di tale marchio porterebbe necessariamente l'UAMI, a cui incomberebbe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale, a riaprire il procedimento di esame della domanda di marchio in questione e a respingerla qualora ritenga che il segno di cui trattasi ricada nella sfera di applicazione di un altro impedimento assoluto alla registrazione previsto dalla medesima disposizione. Infatti, ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'UAMI è tenuto ad esaminare d'ufficio i fatti rilevanti che potrebbero indurlo ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione. Inoltre, un segno rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 non può mai acquisire un carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, in seguito all'uso che ne è stato fatto, mentre tale possibilità esiste, secondo quest'ultima disposizione, per i segni colpiti dagli impedimenti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94.

Di conseguenza, l'esame di un segno alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94, qualora porti a constatare che uno dei criteri menzionati in tale disposizione è soddisfatto, dispensa dall'esame del medesimo segno alla luce dell'art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, dal momento che in tal caso l'impossibilità di registrazione di tale segno è qualificata. Tale dispensa spiega l'interesse di procedere a un previo esame del segno alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 nell'ipotesi in cui fosse possibile un'applicazione di più impedimenti assoluti alla registrazione di cui al citato n. 1, senza tuttavia che una siffatta dispensa possa essere interpretata nel senso che comporta un obbligo di previo esame del medesimo segno alla luce dell'art. 7, paragrafo 1, lett. e), del regolamento n. 40/94.

## 2. Impedimenti relativi alla registrazione

Nella sentenza 17 febbraio 2011, causa T-10/09, *Formula One Licensing/UAMI – Global Sports Media (F1-LIVE)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra il marchio F1-LIVE, che designa prodotti o servizi riguardanti il settore della formula 1 (ossia riviste, libri e pubblicazioni, prenotazione di posti e organizzazione di concorsi su Internet) e i marchi F1 e F1 Formula 1 della società Formula One Licensing BV,

<sup>14</sup> Sentenza 10 ottobre 2007, causa T-460/05, *Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante)*, Racc. pag. II-4207.

a causa del carattere descrittivo attribuito dal pubblico all'elemento «f1» e della tenue somiglianza esistente tra i segni.

Infatti, il pubblico di riferimento percepirà la combinazione della lettera «f» e della cifra «1» come l'abbreviazione dell'espressione «formula uno», la quale indica in generale una categoria di automobili da competizione e, per estensione, le corse a cui prendono parte simili automobili. Inoltre, il pubblico di riferimento può percepire l'elemento «f 1» nel marchio comunitario figurativo anteriore F1 Formula 1 come il marchio utilizzato dal suo titolare in relazione alle sue attività commerciali nel settore delle corse di automobili di formula 1. Pertanto, il pubblico di riferimento non percepirà l'elemento «f 1» nel marchio richiesto come un elemento distintivo, ma come un elemento utilizzato a fini descrittivi. Di conseguenza, l'elemento «f 1», in veste tipografica ordinaria, possiede solamente un tenue carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi contraddistinti e l'eventuale notorietà del marchio comunitario figurativo utilizzato nell'Unione è essenzialmente legata al logo F1 del marchio F1 Formula 1.

Per quanto riguarda, più in particolare, i marchi denominativi F1, i consumatori non collegheranno l'elemento «f 1» contenuto nel marchio richiesto al titolare dei marchi anteriori, poiché il solo segno che hanno imparato ad associare al titolare è il logo del marchio F 1 Formula 1, e non quello rappresentato in veste tipografica standard. Essi considereranno il segno F 1 in veste tipografica ordinaria come l'abbreviazione di «formula 1», cioè un'indicazione descrittiva.

Quanto al marchio figurativo F1 Formula 1, a causa dell'assenza di somiglianza visiva e del fatto che la somiglianza sui piani fonetico e concettuale è solamente limitata, il pubblico di riferimento non confonderà il marchio richiesto con quest'ultimo. A questo proposito, il senso generico attribuito dal pubblico al segno F 1 garantisce che detto pubblico comprenderà che il marchio richiesto riguarda la formula 1, ma, a causa dell'aspetto completamente differente, non stabilirà alcun nesso con le attività del titolare del marchio anteriore.

### 3. Questioni procedurali

Nella sentenza 9 febbraio 2011, causa T-222/09, *Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha precisato la propria giurisprudenza relativa all'esame di fatti notori da parte della commissione di ricorso dell'UAMI in occasione di una controversia deferita dinanzi ad essa.

Ai sensi dell'art. 74, del regolamento n. 40/94, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'UAMI si limita, nel suo esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Secondo il Tribunale, tale disposizione riguarda, segnatamente, la base fattuale delle decisioni dell'UAMI, vale a dire i fatti e le prove su cui tali decisioni possono essere validamente fondate. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sui fatti e sulle prove presentati dalle parti. Tuttavia, la limitazione della base fattuale dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Nel caso di specie, il Tribunale sottolinea che, pur essendo derivate dai risultati delle ricerche effettuate dalla commissione di ricorso su siti Internet, la descrizione dei prodotti farmaceutici e delle loro indicazioni terapeutiche, sulle quali la commissione di ricorso ha fondato la propria valutazione riguardo alla somiglianza di taluni prodotti, non si possono assolutamente considerare,

tenuto conto del loro grado di tecnicità, come informazioni costitutive di fatti notori. Considerando che senza l'impiego delle informazioni di cui trattasi la decisione impugnata sarebbe stata notevolmente diversa, il Tribunale annulla parzialmente la detta decisione.

In occasione della sentenza 16 maggio 2011, causa T-145/08, *Atlas Transport/UAMI – Atlas Air (ATLAS)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha potuto precisare, da un lato, i requisiti applicabili riguardo all'obbligo di fornire i motivi di un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso e, dall'altro lato, il controllo esercitato dal giudice sulla decisione della commissione di ricorso relativa alla sospensione di un procedimento di nullità.

In primo luogo, il Tribunale ricorda che il ricorso avverso una decisione deve essere presentato per iscritto all'UAMI entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione e che, entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Il Tribunale conclude che al ricorrente che intenda agire dinanzi alla commissione di ricorso incombe l'obbligo, a pena della dichiarazione di inammissibilità, di depositare presso l'UAMI, entro il termine previsto, una memoria contenente i motivi del ricorso, e che tali motivi devono sostanziarsi in qualcosa di più rispetto a un'indicazione della decisione impugnata e alla volontà del ricorrente che tale decisione sia modificata o annullata dalla commissione di ricorso. Inoltre, da un'interpretazione letterale del termine «motivi», emerge che il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso deve esporre per iscritto le ragioni che determinano il ricorso stesso. Non spetta alla commissione di ricorso stabilire, mediante deduzioni, i motivi che fondano il ricorso sul quale essa si deve pronunciare. Pertanto, nel depositare una memoria, il ricorrente deve indicare per iscritto e con sufficiente chiarezza quali siano gli elementi di fatto e/o di diritto che giustificano la domanda. Nel caso di specie, di fronte all'assenza di motivi chiari e comprensibili nelle lettere del ricorrente e dato che la motivazione dinanzi alla commissione di ricorso deve in particolare permettere a un potenziale interveniente di valutare, senza l'assistenza di un avvocato, l'opportunità di rispondere agli argomenti contenuti nel ricorso, il Tribunale dichiara che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 59 del regolamento n. 40/94.

In secondo luogo, il Tribunale ricorda che la possibilità di sospendere il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in un procedimento di opposizione costituisce l'espressione del principio generalmente riconosciuto negli Stati membri relativo alla possibilità per un organo decisionale di sospendere un procedimento di cui è investito, qualora le circostanze della fattispecie lo giustificano. Un'applicazione per analogia di tale possibilità nel contesto di un procedimento di nullità è giustificata, perché tanto il procedimento di opposizione quanto il procedimento per cause di nullità relativa sono diretti ad analizzare il rischio di confusione tra i due marchi, e poiché la possibilità di sospendere il procedimento contribuisce all'efficacia dei detti procedimenti. Pertanto, la commissione di ricorso ha il potere di sospendere un procedimento di nullità qualora ciò sia opportuno considerando le circostanze. Il Tribunale considera inoltre che il potere discrezionale della commissione di ricorso quanto alla sospensione o meno del procedimento è ampio. Tuttavia, detto potere non sottrae la discrezionalità della commissione di ricorso al sindacato del giudice, che è limitato alla verifica dell'assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. In particolare, il Tribunale precisa che, in tale contesto, la commissione di ricorso deve rispettare i principi generali che disciplinano un procedimento equo in seno a una comunità di diritto, tenendo conto non soltanto dell'interesse della parte il cui marchio comunitario è contestato, ma anche di quello delle altre parti.

Inoltre, nella sentenza 9 settembre 2011, causa T-36/09, *dm-droguerie markt /OHMI – Distribuciones Mylar (dm)* (non ancora pubblicata)<sup>15</sup>, il Tribunale ha dichiarato che, quando accerta un errore linguistico, di trascrizione o un errore manifesto, l'UAMI può riparare unicamente gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione o errori che presentano un livello tale di evidenza che non si sarebbe potuto prendere in considerazione nessun altro testo se non quello derivante dalla correzione. Peraltro, la competenza delle divisioni di opposizione a statuire nuovamente in un procedimento in cui esse hanno già adottato e notificato una decisione che pone fine a tale procedimento non può andare oltre i casi previsti dall'art. 42 del regolamento n. 207/2009 (procedimenti di revoca, di rettifica degli errori materiali e di revisione). Nel caso di specie, poiché le modifiche apportate consistevano non solo nel completamento di una frase lacunosa dal senso incomprensibile, ma anche nella risoluzione di una contraddizione interna della motivazione nonché di una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, il Tribunale conclude che la rettifica della versione iniziale della decisione della divisione di opposizione ha avuto ad oggetto la sostanza stessa di tale decisione e non si trattava, quindi, della riparazione di un errore materiale. Tenuto conto della gravità e dell'evidenza di tale irregolarità, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso in quanto non ha dichiarato l'inesistenza della versione modificata della decisione della divisione di opposizione e, pertanto, non ha dichiarato tale atto nullo.

Infine, in occasione della sentenza 14 dicembre 2011, causa T-504/09, *Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha dichiarato che, quando il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione o dell'opposizione, tale ricorso autorizza la commissione di ricorso ad effettuare un nuovo esame dell'opposizione, ma soltanto con riferimento ai detti prodotti e servizi, in quanto la domanda di registrazione e l'opposizione non sono state portate dinanzi ad essa per quel che riguarda gli altri prodotti o servizi interessati. Di conseguenza, avendo annullato il punto 2 del dispositivo della decisione della divisione di opposizione relativo agli altri prodotti, la commissione di ricorso ha superato i limiti della propria competenza, come definita dall'art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> V. anche, per quanto riguarda i disegni e i modelli comunitari, sentenza 18 ottobre 2011, causa T-53/10, *Reisenthel/UAMI – Dynamic Promotion (Cassette e cestini)* (non ancora pubblicata), nell'ambito della quale è stato dichiarato che una violazione dei diritti della difesa derivante dal fatto che una decisione era stata adottata prima della scadenza del termine concesso al ricorrente per presentare le proprie osservazioni non costituiva un errore manifesto ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2002, n. 2245, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, [sui] disegni e modelli comunitari (GU L 341, pag. 28). Infatti, tale violazione rappresentava un errore che inficia il procedimento sfociato nell'adozione della decisione e, pertanto, atto a viziare la sostanza di quest'ultima.

<sup>16</sup> Va sottolineato che, in detta sentenza, il Tribunale ha precisato altresì che, per stabilire se un ricorrente possa impugnare una decisione della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale, si doveva considerare che una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI non accoglie, ai sensi dell'art. 65, n. 4, del regolamento n. 207/2009, le richieste di una parte quando, dopo aver respinto una domanda che, ove accolta, avrebbe concluso il procedimento dinanzi all'UAMI in senso favorevole alla parte che l'aveva presentata, essa rinvia la causa dinanzi all'organo giurisdizionale di grado inferiore per il riesame, e questo nonostante l'eventualità che tale riesame possa sfociare in una decisione favorevole alla suddetta parte. Una simile eventualità non basta per assimilare tale caso ipotetico a quello in cui la commissione di ricorso accoglie una domanda sulla base di alcuni dei motivi o degli argomenti fatti valere a sostegno della stessa e respinga, ovvero ometta di esaminare, gli altri motivi o argomenti contenuti nella domanda.

#### 4. Prova dell'uso effettivo del marchio

Nella causa *Zino Davidoff/UAMI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)* (sentenza 15 luglio 2011, causa T-108/08, non ancora pubblicata), l'opponente aveva in particolare basato la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore su una decisione del comitato amministrativo greco dei marchi. In tale contesto, il Tribunale ha precisato che, se in linea di principio è consentito all'UAMI basarsi su una decisione nazionale quale elemento di prova, tuttavia esso è tenuto ad esaminare con tutta la necessaria attenzione e in modo diligente se detto elemento di prova sia tale da dimostrare l'uso effettivo di un marchio anteriore. Orbene, nel caso di specie un esame diligente della decisione greca avrebbe rivelato che essa si riferiva in modo conciso ai documenti presentati e agli argomenti dedotti dalle parti nel corso del procedimento sfociato nella sua adozione. Inoltre, tali documenti non sono stati acquisiti al fascicolo sottoposto all'UAMI e, pertanto, non erano a disposizione della commissione di ricorso. Pertanto, la commissione di ricorso non poteva comprendere il ragionamento, inclusa la valutazione delle prove, né identificare le prove sulle quali si era basata la decisione greca che aveva dichiarato l'esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore. Pertanto, facendo propria la conclusione delle autorità greche, senza esaminare ulteriormente se la decisione greca si fondasse su elementi di prova concludenti, la commissione di ricorso ha violato l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 e il dovere di diligenza.

#### 5. Disegni o modelli comunitari

Nella sentenza 14 giugno 2011, causa T-68/10, *Sphere Time/UAMI – Punch (orologio attaccato a un laccio)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha subordinato l'applicazione, nell'ambito di un procedimento di nullità, dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 6/2002, che permette di non tener conto del fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione sia stato divulgato al pubblico dal creatore, dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero di priorità, alla condizione che il titolare del disegno o modello oggetto della domanda di dichiarazione di nullità dimostri di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare detta domanda, o l'avente diritto di detto creatore.

In questa stessa sentenza il Tribunale esplicita la nozione di «utilizzatore informato», precisando la propria giurisprudenza precedente<sup>17</sup> e sottolineando che, per quanto riguarda gli articoli promozionali, tale nozione include, da un lato, il professionista che li acquista per distribuirli agli utilizzatori finali e, dall'altro, questi stessi ultimi utilizzatori. Pertanto, il fatto che uno dei due gruppi di utilizzatori informati percepisca che i disegni o modelli interessati suscitano la stessa impressione generale è sufficiente a far dichiarare che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale. Infine, il Tribunale precisa che, nell'ambito della valutazione concreta dell'impressione generale, non occorre esaminare isolatamente ed esclusivamente le riproduzioni grafiche dei disegni o modelli anteriori, ma piuttosto valutare complessivamente l'insieme degli elementi presentati che consentono di determinare, in modo sufficientemente preciso e certo, l'impressione generale suscitata dal disegno o modello interessato. Quanto, in particolare, ai disegni o modelli che sono stati utilizzati senza essere registrati, non si può escludere che non ne esista una riproduzione grafica che mostra tutti i loro dettagli pertinenti, paragonabile alla domanda di registrazione. Secondo il Tribunale, sarebbe quindi eccessivo pretendere dal richiedente la dichiarazione di nullità di presentare una simile riproduzione in tutti i casi.

<sup>17</sup> Sentenza 22 giugno 2010, causa T-153/08, *Shenzhen Taiden/UAMI Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione)*, Racc. pag. II-2517.

### *Accesso ai documenti delle istituzioni*

La giurisprudenza in materia di accesso ai documenti si è rivelata particolarmente ricca nel 2001, con 23 cause concluse, che hanno affrontato aspetti diversi della materia.

#### 1. Interesse ad agire

Nella sentenza 22 marzo 2011, causa T-233/09, *Access Info Europe/Consiglio* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha dichiarato che la divulgazione della versione integrale di un documento sul sito Internet di un terzo – che non aveva rispettato la normativa applicabile all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio – non consentivano di ritenere che il ricorrente non disponesse o non disponesse più di un interesse a chiedere l'annullamento della decisione del Consiglio che gli aveva negato l'accesso integrale al detto documento. In particolare, un ricorrente mantiene un interesse a chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione per consentire di evitare che l'illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro. Tuttavia, un siffatto interesse ad agire può sussistere solo se l'illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze della controversia che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente. È questo il caso di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione del Consiglio che rifiuta l'accesso integrale a un documento, poiché, da un lato, l'illegittimità asserita dal ricorrente si fonda su un'interpretazione di una delle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>18</sup> che il Consiglio molto probabilmente riaffermerà in occasione di una nuova domanda e poiché, dall'altro, il ricorrente, in quanto associazione che persegue lo scopo di promuovere la trasparenza all'interno dell'Unione, può presentare in futuro domande di accesso analoghe riguardanti gli stessi documenti.

#### 2. Definizione di documenti

Nella sentenza 26 ottobre 2011, causa T-436/09, *Dufour/BCE* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha precisato la definizione di documento stabilita dall'art. 3, lett. a), della decisione 2004/258/CE<sup>19</sup> della Banca centrale europea (BCE), relativa all'accesso del pubblico ai suoi documenti, nell'ambito di una domanda di accesso ad una banca di dati.

A questo proposito, dal dettato dell'art. 3, lett. a), della decisione 2004/258 il Tribunale deduce che la nozione di documento si intende nel senso di un contenuto conservato, riproducibile o consultabile successivamente alla sua produzione, e che la natura del supporto di memorizzazione di un contenuto è indifferente. Peraltro, il Tribunale precisa che una banca di dati è caratterizzata dall'esistenza di un contenuto di qualsiasi natura e di un supporto fisso, nel quale il detto contenuto è memorizzato. Di conseguenza, l'insieme dei dati contenuti nella banca dati costituisce un documento ai sensi dell'art. 3, lett. a), della decisione 2004/258. Esso aggiunge che, essendo i dati indipendenti gli uni dagli altri, la BCE era tenuta ad effettuare un esame concreto e singolo e ad autorizzare un accesso parziale ai dati che potevano essere individuati grazie agli strumenti di ricerca di cui essa disponeva per tale banca di dati, purché tali dati non rientrassero nelle deroghe previste dall'art. 4 della decisione 2004/258.

<sup>18</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

<sup>19</sup> Decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004, 2004/258/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80, pag. 42).

### 3. Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale

Nella sentenza *Access Info Europe/Consiglio*, sopra citata, il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio dichiarando che quest'ultimo non aveva dimostrato che la divulgazione dell'identità degli autori delle proposte contenute in un documento relativo ad una proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti avrebbe pregiudicato gravemente il processo decisionale in corso. Dopo aver precisato che il pubblico disponeva di un diritto di accesso all'integrità dei documenti di cui chiedeva la divulgazione, il Tribunale ricorda che un accesso ancora più ampio dev'essere autorizzato quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore onde consentire ai cittadini di controllare tutte le informazioni che costituiscono il fondamento di un atto legislativo. La possibilità di conoscere il fondamento dell'azione legislativa è condizione per l'esercizio effettivo, da parte dei cittadini, dei loro diritti democratici. Nel caso di specie, il Tribunale dichiara che il rischio che la divulgazione dell'identità degli autori delle proposte contenute nel documento di cui trattasi riduca il margine di manovra delle delegazioni degli Stati membri nel corso di un procedimento legislativo per modificare la loro posizione e ponga seriamente a repentaglio le possibilità di trovare un compromesso non costituisce un rischio sufficientemente grave e ragionevolmente prevedibile.

Nella sentenza 7 giugno 2011, causa T-471/08, *Toland/Parlamento* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha annullato la decisione con cui il Parlamento europeo si era rifiutato di dare accesso ad una relazione di revisione contabile relativa all'indennità di assistenza parlamentare redatta dal proprio servizio interno di revisione contabile allegando che la sua divulgazione avrebbe pregiudicato gravemente il suo processo decisionale. Pur ammettendo che la relazione di revisione contabile in questione costituiva un documento elaborato per uso interno dall'istituzione e che era relativa ad una questione su cui l'istituzione non aveva ancora adottato una decisione, il Tribunale dichiara che l'istituzione non ha dato sufficiente dimostrazione che la divulgazione di tale documento avrebbe arrecato concreto ed effettivo pregiudizio al suo processo decisionale e avrebbe avuto un impatto sostanziale su quest'ultimo. Infatti, la decisione impugnata non conteneva alcun elemento tangibile che consentisse di concludere che il rischio di pregiudizio del processo decisionale era, alla data della sua adozione, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. A questo proposito, il Tribunale aggiunge che né il fatto che l'utilizzo da parte dei membri del Parlamento dei mezzi finanziari messi a loro disposizione sia un soggetto sensibile seguito con interesse dai media, né l'asserita complessità del processo decisionale potevano costituire, di per se stesse, una ragione obiettiva e sufficiente per temere un grave pregiudizio al processo decisionale.

### 4. Eccezione fondata sulla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile

Nella sentenza 9 settembre 2011, causa T-29/08, *LPN/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ricorda che, se l'istituzione deve, in linea di principio, procedere a un esame concreto e individuale per stabilire in che misura una deroga al diritto di accesso sia applicabile e se sia possibile accordare un accesso parziale, si può derogare a tale obbligo quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, è evidente che l'accesso debba essere negato o accordato. In tal caso, l'istituzione interessata può basare la sua decisione di rifiuto su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti.

A questo proposito, il Tribunale ricorda che, in assenza del diritto di un ricorrente di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione nell'ambito di un procedimento per inadempimento, si deve riconoscere, per analogia con la situazione degli interessati nel quadro del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, l'esistenza di una presunzione generale

secondo cui la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo pregiudicherebbe, in linea di principio, la tutela degli obiettivi delle attività di indagine. È pertanto sufficiente per la Commissione verificare se tale presunzione generale debba applicarsi all'insieme dei documenti di cui trattasi, senza dover necessariamente procedere ad un previo esame concreto e specifico del contenuto di ciascuno di tali documenti. Orbene, quando il procedimento per inadempimento è in corso, la Commissione deve necessariamente partire dal principio che tale presunzione generale si applica all'integralità dei documenti in considerazione. Tale presunzione non esclude tuttavia il diritto degli interessati di dimostrare che un determinato documento di cui viene domandata la divulgazione non è coperto dalla suddetta presunzione o che esiste un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione del documento considerato in forza dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.

Inoltre, nella causa che ha dato origine alla sentenza 15 dicembre 2011, causa T-437/08, *CDC Hydrogene Peroxide/Commissione* (non ancora pubblicata), il ricorrente contestava la decisione della Commissione di negargli l'accesso all'indice del fascicolo del procedimento relativo alla partecipazione di nove imprese ad un'intesa sul mercato del perossido d'idrogeno. La Commissione giustificava il suo rifiuto facendo valere, in particolare, la necessità di proteggere l'efficacia della sua politica in materia di intese e, in particolare, del suo programma di clemenza. Il Tribunale annulla la decisione della Commissione in quanto quest'ultima non ha dimostrato che la divulgazione del documento in questione rischiava di pregiudicare concretamente ed effettivamente gli interessi tutelati.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, il Tribunale dichiara che l'interesse di una società che ha partecipato a un cartello di evitare azioni per risarcimento danni non può essere qualificato quale interesse commerciale e, in ogni caso, non costituisce un interesse degno di tutela, segnatamente alla luce del diritto che spetta a ciascuna persona di chiedere la riparazione del pregiudizio cagionatole da un comportamento atto a restringere o falsare il gioco della concorrenza.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi dell'attività di indagine della Commissione, il Tribunale dichiara che in un procedimento concreto le attività di indagine sono concluse con l'adozione della decisione definitiva, indipendentemente da un eventuale annullamento successivo di questa decisione ad opera dei giudici, giacché è in questo momento che l'istituzione di cui trattasi ha essa stessa considerato chiuso il procedimento. Inoltre, il Tribunale respinge l'argomento della Commissione secondo cui l'eccezione basata sulla nozione di obiettivi delle attività di indagine è indipendente da qualunque procedimento concreto e può essere opposta, genericamente, per negare la divulgazione di qualsiasi documento atto ad arrecare pregiudizio alla politica della Commissione in materia di intese e, in particolare, al suo programma di clemenza. Infatti, un'interpretazione così ampia della nozione di attività di indagine è inconciliabile con il principio secondo cui le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 1049/2001 devono essere interpretate e applicate restrittivamente. Il Tribunale sottolinea che il regolamento n. 1049/2001 non consente di ritenere che la politica in materia di concorrenza dell'Unione debba beneficiare, nell'ambito dell'applicazione di tale regolamento, di un trattamento diverso rispetto ad altre politiche dell'Unione e, pertanto, non vi sono ragioni perché, nell'ambito della politica in materia di concorrenza, la nozione di obiettivi delle attività di indagine sia interpretata diversamente. Infine, il Tribunale ricorda che i programmi di clemenza e di cooperazione non sono i soli strumenti per garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza dell'Unione. Infatti, le azioni per risarcimento danni, dinanzi ai giudici nazionali, sono anch'esse atte a contribuire in modo sostanziale al mantenimento di una concorrenza effettiva nell'Unione.

## 5. Invocazione delle eccezioni da parte dello Stato membro, autore dell'atto

La sentenza 13 gennaio 2011, causa T-362/08, *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), affronta il problema del controllo da parte del giudice dell'Unione sull'applicazione di un'eccezione sostanziale fatta valere da uno Stato membro nell'ambito dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001. Tale disposizione autorizza lo Stato membro a chiedere all'istituzione sollecitata da una domanda di accesso ad un documento che provenga da tale Stato di non divulgarlo senza il suo previo accordo<sup>20</sup>.

Il Tribunale precisa che, in caso di conformità tra la decisione di un'istituzione di rifiutare l'accesso a un documento proveniente da uno Stato membro, da un lato, e la domanda di quest'ultimo in forza dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, dall'altro, rientra nella competenza del giudice dell'Unione verificare, su domanda del richiedente che si è visto opporre un diniego di accesso da parte dell'istituzione interpellata, se tale rifiuto potesse validamente fondarsi sulle eccezioni enunciate nell'art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, e se tale diniego sia la conseguenza della valutazione di queste ultime effettuata dall'istituzione stessa oppure di quella compiuta dallo Stato membro in questione. Ne consegue che, per effetto dell'applicazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, il controllo del giudice dell'Unione non è limitato ad un controllo *prima facie*. L'applicazione di questa disposizione non gli impedisce di procedere ad un controllo completo della decisione di rifiuto dell'istituzione, la quale deve rispettare, in particolare, l'obbligo di motivazione e basarsi sulla valutazione di merito, da parte dello Stato membro interessato, dell'applicabilità delle eccezioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001. Lo Stato membro, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale al fine di determinare se la divulgazione di documenti rientranti nei settori ai quali si applica l'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento stesso possa pregiudicare l'interesse pubblico. Infatti, la valutazione della questione se la divulgazione di un documento pregiudichi gli interessi tutelati da siffatte eccezioni sostanziali può rientrare nelle responsabilità politiche di tale Stato membro. In un caso del genere, detto Stato membro deve disporre, al pari dell'istituzione, di un ampio potere discrezionale. Il controllo del giudice dell'Unione deve limitarsi, quindi, alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, nonché dell'assenza sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi sia di uno sviamento di potere.

### *Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive*

Il contenzioso relativo alle misure restrittive ha assunto nel 2011 un'ampiezza senza precedenti, rappresentando più di 90 cause proposte. Le sentenze del Tribunale sono state caratterizzate dalla celerità con cui sono state rese e dall'affermazione di esigenze relative all'obbligo di motivazione delle decisioni che impongono simili misure.

<sup>20</sup> Un problema abbastanza simile è stato affrontato nella sentenza 24 maggio 2011, causa T-250/08, *Batchelor/Commissione* (non ancora pubblicata). Il Tribunale ricorda che l'eccezione prevista dall'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 mira a salvaguardare taluni tipi di documenti redatti nell'ambito di un procedimento, la cui divulgazione, anche dopo la conclusione di tale procedimento, pregiudicherebbe il processo decisionale dell'istituzione interessata. Tali documenti devono contenere «riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata». Non rientrano in tale categoria i documenti trasmessi ad un'istituzione da una persona o da un ente esterno allo scopo di essere oggetto di uno scambio di posizioni con l'istituzione.

Infatti, in occasione della causa *Bamba/Consiglio* (sentenza 8 giugno 2011, causa T-86/11, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), decisa con procedimento accelerato, in sezione ampliata ed entro un termine inferiore a quattro mesi dalla proposizione del ricorso, il Tribunale si è occupato della legittimità delle misure restrittive adottate nei confronti della sig.ra Nadiany Bamba, la seconda moglie di Laurent Gbagbo, ex presidente della Costa d'Avorio. Tali misure erano riconducibili al contesto delle elezioni presidenziali svoltesi in Costa d'Avorio nell'autunno 2010 e al termine delle quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha certificato la vittoria di Alassane Ouattara. Anche l'Unione ha riconosciuto la vittoria di Ouattara ed ha esortato tutti i leader ivoriani civili e militari a riconoscere l'autorità del presidente democraticamente eletto, confermando al contempo la propria determinazione ad adottare sanzioni mirate nei confronti di coloro che continuassero ad ostacolare il rispetto della volontà sovranamente espressa dal popolo ivoriano.

A questo proposito, il Tribunale ha ricordato che l'efficacia del controllo giurisdizionale implica che l'autorità dell'Unione interessata sia tenuta a comunicare i motivi delle misure restrittive inflitte, per quanto possibile, al momento della loro adozione, o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire ai destinatari di esercitare entro i termini il loro diritto di ricorso. Quando l'interessato non dispone di un diritto di audizione prima dell'adozione di una decisione iniziale che imponga tali misure, il rispetto dell'obbligo di motivazione è tanto più importante in quanto costituisce l'unica garanzia che consenta all'interessato di avvalersi utilmente dei ricorsi a sua disposizione per contestare la legittimità della detta decisione. In linea di principio, la motivazione di un atto del Consiglio che impone tali misure deve trattare non solo le condizioni legali di applicazione di tale atto, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell'esercizio del suo potere discrezionale, che l'interessato debba essere oggetto di siffatte misure. Poiché il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'adozione o del mantenimento di una misura di congelamento dei capitali, non può esigersi che esso indichi in maniera più specifica in che modo il congelamento dei capitali di una persona contribuisca, concretamente, alla lotta contro l'ostruzione al processo di pace e di riconciliazione nazionale, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che l'interessato potrebbe utilizzare i propri capitali per continuare tale ostruzione in futuro.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che il Consiglio si è limitato ad esporre considerazioni vaghe e generiche per motivare l'inclusione della sig.ra Bamba nell'elenco contestato. In particolare, l'indicazione secondo cui essa è direttrice del gruppo editoriale Cyclone, cui fa capo la testata *Le temps*, non è una circostanza atta a motivare in maniera specifica e concreta l'adozione nei suoi confronti degli atti impugnati. Infatti, in assenza di elementi concreti, tale indicazione non consente di comprendere perché la sig.ra Bamba avrebbe ostruito il processo di pace e di riconciliazione mediante l'istigazione pubblica all'odio e alla violenza e la sua implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che la motivazione degli atti impugnati non ha consentito alla sig.ra Bamba di contestarne la validità dinanzi ad esso. Precisando che ciò non gli ha consentito di esercitare il suo controllo sulla loro fondatezza, esso annulla dunque gli atti impugnati, i cui effetti vengono però mantenuti sino allo scadere del termine d'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, ossia due mesi e dieci giorni dalla notificazione della sentenza oppure, qualora sia stata proposta impugnazione, a decorrere dal rigetto di quest'ultima, in applicazione dell'art. 280 TFUE e dell'art. 264, secondo comma, TFUE.

Nell'ambito della lotta contro la proliferazione nucleare, si sottolinea altresì che, nella sentenza 7 dicembre 2011, causa T-562/10, *HTTS/Consiglio* (non ancora pubblicata, pronunciata in contumacia), il Tribunale ha annullato il regolamento che impone misure restrittive nei confronti della ricorrente rilevando che gli elementi forniti dal Consiglio erano a prima vista contraddittori

e non permettevano di capire se l'iscrizione del nome della ricorrente nell'elenco fosse dovuta al mantenimento delle circostanze invocate nel regolamento precedente, ossia i legami tra la ricorrente e la società HDSL, o a nuove circostanze, ossia i legami diretti tra la ricorrente e la società IRISL. In ogni caso, né il regolamento né la lettera di risposta del Consiglio alla domanda di riesame presentata dalla ricorrente permettevano di valutare i motivi per i quali il Consiglio aveva ritenuto che gli elementi addotti dalla ricorrente quanto alla natura delle sue attività e alla sua autonomia rispetto all'HDSL e all'IRISL non fossero idonei a modificare la sua posizione con riguardo al mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti. Né il Consiglio ha definito la natura del presunto controllo esercitato dall'IRISL sulla ricorrente o le attività che quest'ultima gestisce per conto dell'IRISL. Il Tribunale annulla il regolamento impugnato, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, per violazione dell'obbligo di motivazione. Per non arrecare un pregiudizio grave ed irreversibile all'efficacia delle misure restrittive che tale regolamento impone ed evitare che la ricorrente possa adottare comportamenti miranti ad eludere l'effetto delle successive misure restrittive, il Tribunale decide tuttavia di mantenere gli effetti di tale regolamento per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.

### *Ambiente – Sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra*

Nella causa *Lettonia/Commissione* (sentenza 22 marzo 2011, causa T-369/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), si discuteva della decisione della Commissione che dichiara incompatibile con il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, istituito dalla direttiva 2003/87/CE<sup>21</sup>, un aspetto della modifica proposta del piano nazionale di assegnazione (in prosieguo: il «PNA») delle quote di emissione per la Repubblica di Lettonia per il periodo intercorrente dal 2008 al 2012. Questo PNA modificato, notificato dalla Repubblica di Lettonia, faceva seguito ad una prima decisione con cui la Commissione aveva dichiarato incompatibile con la direttiva 2003/87 un aspetto del PNA iniziale e aveva subordinato l'assenza di obiezioni nei confronti del PNA alla condizione che vi fossero apportate modifiche dirette alla riduzione della quantità totale di quote da assegnare. La decisione relativa al PNA modificato era intervenuta però dopo lo scadere del termine previsto dall'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, il quale dispone che, entro i tre mesi successivi alla notifica di un PNA da parte di uno Stato membro, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con i criteri elencati nell'allegato III della detta direttiva.

Per stabilire se la Commissione potesse validamente adottare la decisione impugnata dopo la scadenza di tale termine, il Tribunale osserva che, se la Commissione rinuncia, entro il termine di tre mesi dalla notifica da parte dello Stato membro del proprio PNA, ad esercitare tale potere, lo Stato membro, in linea di principio, può dare attuazione a detto PNA senza che occorra l'approvazione della Commissione. In tal modo, la procedura d'esame del PNA non deve necessariamente concludersi con una decisione formale. Per contro, il Tribunale rileva che la Commissione può essere indotta ad esercitare il suo potere decisionale quando lo Stato membro si astenga dal o si rifiuti di modificare il suo PNA prima della scadenza del termine di tre mesi, nonostante le obiezioni sollevate. Infatti, in mancanza di tale decisione di rigetto da parte della Commissione, il PNA notificato acquista carattere definitivo e beneficia di una presunzione di legittimità che consente allo Stato membro di dargli attuazione.

<sup>21</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/101/CE, del 27 ottobre 2004 (GU L 338, pag. 18).

Per quanto riguarda le modifiche che, come nel caso di specie, intervengono nel corso di una fase successiva della procedura di esame, il Tribunale osserva che esse consistono, appunto, nell'escludere le obiezioni inizialmente espresse dalla Commissione. Pertanto, l'accettazione di dette modifiche da parte della Commissione non è altro che il corollario delle obiezioni formulate inizialmente dalla medesima e non l'espressione di un potere generale di autorizzazione. Peraltro, l'accettazione da parte della Commissione delle modifiche apportate al PNA non deve formare oggetto di una decisione formale da parte sua.

Inoltre, il Tribunale rileva che la procedura avviata ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 mira a garantire agli Stati membri la certezza del diritto e, in particolare, a consentire loro di essere rapidamente informati, entro termini molto brevi, sulle modalità con cui possono assegnare le quote di emissione e gestire il sistema di scambio in base al loro PNA nel periodo di assegnazione interessato. Infatti, esiste un legittimo interesse a che tale PNA non sia esposto, per l'intero suo periodo di validità, al rischio di contestazioni da parte della Commissione. Dette considerazioni si applicano a qualunque PNA, indipendentemente dalla questione se si tratti o meno della versione notificata inizialmente o di una versione riveduta e notificata successivamente e questo ancor più quando il controllo da parte della Commissione sia stato già preceduto da una prima fase di esame.

Di conseguenza, la nozione di notifica di cui all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 include la notifica sia iniziale sia successiva di varie versioni di un PNA, in modo che ciascuna di tali notifiche fa decorrere un nuovo termine di tre mesi. Nel caso di specie, il Tribunale annulla la decisione impugnata in quanto è intervenuta dopo la scadenza del suddetto termine, alla fine del quale il PNA riveduto era divenuto definitivo.

### *Sanità pubblica*

Nella causa *Francia/Commissione* (sentenza 9 settembre 2011, causa T-257/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), la ricorrente voleva ottenere l'annullamento del regolamento con cui la Commissione aveva modificato il regolamento (CE) n. 999/2001<sup>22</sup>, in quanto autorizzava misure di sorveglianza e di eradicazione meno severe di quelle previste in precedenza per le greggi di ovini e caprini. In tale contesto, il Tribunale ha precisato che la determinazione del livello di rischio giudicato inaccettabile per la società spetta alle istituzioni incaricate della scelta politica costituita dalla fissazione di un livello di protezione appropriato. Spetta a tali istituzioni determinare la soglia critica di probabilità di effetti nocivi per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente e della gravità di tali potenziali effetti – che reputano non essere più accettabile per tale società e che, una volta superata, rende necessario il ricorso a misure preventive malgrado l'assenza di certezza scientifica. Al momento della determinazione del livello di rischio giudicato inaccettabile per la società, le istituzioni hanno l'obbligo di garantire un livello di tutela elevato, senza peraltro poter adottare un'impostazione puramente ipotetica del rischio e orientare le proprie decisioni ad un livello di «rischio zero». Il Tribunale afferma inoltre che la gestione del rischio corrisponde all'insieme di azioni messe in atto da un'istituzione che debba affrontare un rischio, finalizzate a portarlo ad un livello giudicato accettabile per la società, tenuto conto dell'obbligo dell'istituzione di garantire un livello di tutela elevato della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

Il Tribunale sottolinea altresì che spetta all'autorità competente riesaminare entro un termine ragionevole le misure provvisorie adottate in quanto, ove vi siano nuovi elementi che modificano

<sup>22</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1).

la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni vigilare sull'adeguamento della normativa ai nuovi dati. Infatti, nuove conoscenze o nuove scoperte scientifiche, quando giustificano la riduzione di una misura preventiva, modificano il contenuto concreto dell'obbligo per le autorità pubbliche di mantenere costantemente un livello elevato di protezione della salute umana. Se tali elementi modificano la valutazione iniziale dei rischi, la legittimità dell'adozione di misure preventive meno coercitive va valutata tenendo conto di questi ultimi e non sulla base degli elementi che hanno determinato la valutazione dei rischi nell'ambito dell'adozione delle misure preventive iniziali. Solo qualora tale nuovo livello di rischio oltrepassi il livello di rischio giudicato accettabile per la società, il giudice è tenuto a dichiarare una violazione del principio di precauzione.

### *Radiodiffusione televisiva*

Nelle cause *FIFA/Commissione* (sentenza 17 febbraio 2011, causa T-385/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione) e *UEFA/Commissione* (sentenza 17 febbraio 2011, causa T-55/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale si è occupato di ricorsi di annullamento promossi dall'organo esecutivo mondiale del calcio e dall'organismo di direzione del calcio europeo contro le decisioni della Commissione con le quali quest'ultima ha considerato compatibili con il diritto dell'Unione gli elenchi, redatti dal Regno del Belgio e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di eventi considerati dotati di particolare rilevanza per la società ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552/CE<sup>23</sup>. Tali elenchi contenevano in particolare, per il Belgio, tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo di calcio e, per il Regno Unito, tutte le partite della fase finale del campionato europeo di calcio (EURO). Essi erano stati inviati alla Commissione in attuazione della direttiva 89/552, la quale permette agli Stati membri di vietare la trasmissione esclusiva degli eventi che essi considerano di particolare rilevanza per la società, quando tale trasmissione priverebbe una parte importante del pubblico della possibilità di seguire i suddetti eventi su canali liberamente accessibili.

Il Tribunale ritiene anzitutto che il riferimento alla Coppa del mondo e all'EURO fatto al «considerando» 18 della direttiva 97/36/CE<sup>24</sup> implica che, allorché uno Stato membro inserisce partite di tali competizioni nell'elenco che ha compilato, non è più necessario che tale Stato faccia figurare nella sua comunicazione alla Commissione una motivazione speciale concernente il loro carattere di evento di particolare rilevanza per la società. Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione, secondo cui l'inserimento della Coppa del mondo e dell'EURO nella loro integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto dell'Unione per il motivo che queste competizioni sono, per le loro caratteristiche, considerate come eventi unici, può essere rimessa in discussione sulla base di elementi specifici. In particolare, spetta alle ricorrenti dimostrare che le partite «non prime» della Coppa del mondo (ossia diverse dalle semifinali, dalla finale e dalle partite della/e squadra/e nazionale/i del paese interessato) e/o le partite non «di gala» dell'EURO (ossia diverse dalla partita di apertura e dalla finale) non sono di particolare rilevanza per la società di tale Stato.

In detto contesto, il Tribunale precisa che le partite «prime» e le partite di «gala», nonché quelle che coinvolgono la rispettiva squadra nazionale sono di rilevanza particolare per il pubblico di

<sup>23</sup> Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

<sup>24</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] (GU L 202, pag. 60).

un determinato Stato membro e possono dunque essere inserite in un elenco nazionale degli eventi che detto pubblico deve poter seguire su una televisione in chiaro. Per quel che riguarda le altre partite della Coppa del mondo e dell'EURO, il Tribunale rileva che tali competizioni possono essere considerate come eventi unici e non come successione di eventi individuali divisi in incontri. Esso precisa che gli incontri diversi dalle partite «prime», dalle partite «di gala» e da quelle che coinvolgono la rispettiva squadra nazionale possono incidere sulla partecipazione delle dette squadre alle partite «prime» e «di gala», il che può suscitare un interesse particolare del pubblico a seguirle. In proposito, il Tribunale sottolinea che non si può stabilire in anticipo – al momento della redazione degli elenchi nazionali o dell'acquisizione dei diritti di trasmissione – quali incontri saranno veramente decisivi per le tappe successive delle suddette competizioni o avranno un impatto sulla sorte di una determinata squadra nazionale. Per tale ragione, il Tribunale considera che il fatto che alcune partite «non prime» o non «di gala» possano influire sulla partecipazione alle partite «prime» o «di gala» è atto a giustificare la decisione di uno Stato membro di considerare la totalità delle partite di tali competizioni come di particolare rilevanza per la società. Inoltre, il Tribunale constata la mancanza di armonizzazione degli eventi che possono essere considerati come di particolare rilevanza per la società e rileva che i dati di ascolto relativi alle partite «non prime» e non «di gala» delle ultime competizioni dimostrano che tali incontri hanno attirato un notevole numero di telespettatori di cui una parte significativa non si interessa di solito al calcio.

Infine, il Tribunale sottolinea che, anche se la qualificazione della Coppa del mondo e dell'EURO come eventi di particolare rilevanza per la società può pregiudicare il prezzo che la FIFA e l'UEFA otterranno per la concessione dei diritti di ritrasmissione di tali competizioni, essa non annienta il valore commerciale di tali diritti, poiché non obbliga queste due organizzazioni a cederli a qualunque condizione. Del pari, anche se siffatta qualificazione restringe la libertà di prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, tale restrizione può essere giustificata dal momento che mira a tutelare il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di eventi di particolare rilevanza per la società.

### *Appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo*

Nella sentenza 20 settembre 2011, causa T-461/08, *Evropaiki Dynamiki/BEI* (non ancora pubblicata) il Tribunale, dopo aver preliminarmente dichiarato la propria competenza a conoscere di un ricorso proposto da un offerente escluso avverso la decisione del comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (BEI) di attribuire un appalto pubblico di prestazione di servizi nel settore informatico, ha annullato la detta decisione perché, in particolare, la procedura di gara d'appalto non aveva soddisfatto i requisiti di una tutela giuridica completa. Infatti, da un lato la decisione impugnata non è stata notificata alla ricorrente che ne ha preso conoscenza dopo che questa aveva, in linea di principio, esaurito i suoi effetti con la firma e l'entrata in vigore del contratto. Orbene, nella presente fattispecie, la possibilità per la ricorrente di proporre una siffatta domanda di sospensione della decisione di attribuzione dell'appalto, anche prima della firma e dell'entrata in vigore del contratto, sarebbe stata necessaria al fine di conferire efficacia al ricorso principale inteso a far controllare l'imparzialità del procedimento di gara d'appalto e a preservare le sue opportunità di poter stipulare l'appalto con la BEI al termine di tale procedura.

Dall'altro lato, la BEI non aveva fornito alla ricorrente una motivazione sufficiente della decisione di attribuzione dell'appalto prima dell'introduzione da parte di quest'ultima del ricorso principale inteso specificamente a far annullare predetta decisione. Nell'ambito dell'aggiudicazione di un pubblico appalto, il diritto di un offerente escluso a un ricorso effettivo avverso la decisione che attribuisce il pubblico appalto ad un altro offerente come pure l'obbligo correlativo che incombe sull'autorità aggiudicatrice di comunicargli, su richiesta, i motivi della sua decisione debbono considerarsi forme sostanziali ai sensi della giurisprudenza, in quanto circondano l'elaborazione

della decisione di attribuzione di garanzie che consentono l'esercizio di un controllo effettivo sull'imparzialità del procedimento di gara d'appalto che è approdato a tale decisione.

## II. Contenzioso in materia di risarcimento dei danni

Nella sentenza 8 novembre 2011, causa T-88/09, *Idromacchine e a./Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha affrontato la questione della sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità in caso di violazione, da parte di un'istituzione, del suo obbligo di rispetto del segreto professionale, a causa della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, di un'informazione che riguarda la ricorrente.

Il Tribunale rileva che, riguardo alla divulgazione di informazioni in una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, si deve considerare come di ordine riservato l'informazione secondo la quale un'impresa, non beneficiaria dell'aiuti di cui trattasi, non è stata in grado di consegnare all'altro contraente prodotti conformi alle norme in vigore e alle condizioni contrattuali, qualora tale informazione sia stata comunicata dallo Stato membro alla Commissione esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo di esame degli aiuti di cui trattasi e riguardi lo svolgimento dei rapporti commerciali tra le società interessate. Tali informazioni sono, inoltre, atte a causare un danno ingente all'impresa interessata, in quanto la presentano nominativamente in una luce sfavorevole. Inoltre, se la divulgazione dell'informazione può danneggiare l'immagine e la reputazione dell'impresa, l'interesse di quest'ultima a che tale informazione non sia divulgata è obiettivamente meritevole di tutela.

Il Tribunale precisa che la valutazione del carattere riservato di un'informazione necessita di una ponderazione tra gli interessi legittimi delle singole persone che ostano alla sua divulgazione e l'interesse generale, che vuole che le attività delle istituzioni dell'Unione si svolgano nel modo più trasparente possibile. Nel caso di specie, la divulgazione delle informazioni viene giudicata sproporzionata considerato l'oggetto della decisione della Commissione, poiché sarebbe bastato esporre gli inadempimenti contrattuali in termini assai generici o, eventualmente, in termini specifici, senza che fosse necessario nell'una o nell'altra ipotesi menzionare il nome del fornitore.

Rilevando che la Commissione non dispone di un ampio margine discrezionale circa la questione se sia opportuno discostarsi, in un caso concreto, dalla regola di riservatezza, il Tribunale conclude che la divulgazione di un'informazione di ordine riservato che pregiudica la reputazione di una società costituiva una violazione dell'obbligo del segreto professionale previsto dall'art. 287 CE ed era sufficiente a dimostrare l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. La Commissione è quindi condannata a versare la somma di 20 000 euro a titolo di risarcimento della lesione all'immagine e alla reputazione subita dalla ricorrente.

In occasione della sentenza 23 novembre 2011, causa T-341/07, *Sison/Consiglio* (non ancora pubblicata, pronunciata in sezione ampliata), il Tribunale ha precisato le condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell'Unione – in particolare quella relativa alla violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli – nell'ipotesi in cui la decisione illegittima all'origine del danno sia stata annullata dal Tribunale perché le decisioni nazionali su cui il Consiglio si era basato per congelare i fondi del ricorrente non erano dirette né all'avvio di indagini o di azioni penali né a una condanna per attività di terrorismo, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa dell'Unione.

A questo proposito, il Tribunale ricorda che il ricorso per risarcimento non è diretto a garantire il risarcimento del danno causato da qualsiasi comportamento illecito. Soltanto una violazione

sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli può comportare il ricorrere della responsabilità dell'Unione. Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall'istituzione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Nondimeno, la portata del potere discrezionale dell'istituzione interessata – quantunque presenti un carattere determinante – non costituisce un criterio esclusivo. Infatti, il regime della responsabilità extracontrattuale tiene conto, segnatamente, della complessità delle situazioni da disciplinare e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi.

Orbene, il Tribunale considera che, pur se il Consiglio non dispone di alcun margine discrezionale nel valutare se ricorrano gli elementi di fatto e di diritto idonei a condizionare l'applicazione di una misura di congelamento dei capitali, l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione erano particolarmente difficili nel caso di specie. Esso rileva che lo stesso tenore letterale delle disposizioni interessate è particolarmente confuso, il che è attestato dall'abbondante giurisprudenza del Tribunale relativa all'argomento. È solamente attraverso l'esame di una decina di cause, ripartito in vari anni, che il Tribunale ha progressivamente elaborato un quadro razionale e coerente di interpretazione di tali disposizioni. Soltanto in occasione della sentenza che ha annullato la decisione all'origine del danno il Tribunale ha dichiarato che una decisione nazionale, per poter essere validamente invocata dal Consiglio, deve iscriversi nell'ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l'applicazione di una misura di tipo preventivo o repressivo nei confronti dell'interessato, a titolo della lotta al terrorismo. Inoltre, il Tribunale sottolinea la complessità delle valutazioni giuridiche e fattuali richieste per disciplinare il caso di specie. Infine, esso rileva che la fondamentale importanza dell'obiettivo di interesse generale costituito dalla lotta contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e i vincoli specifici che il suo perseguimento «con tutti i mezzi» impone alle istituzioni dell'Unione interessate, su pressante richiesta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono anch'essi fattori da prendere in considerazione.

Pertanto, nel caso di specie, la violazione da parte del Consiglio della normativa applicabile, benché chiaramente dimostrata, si spiega, secondo il Tribunale, con i vincoli e le responsabilità particolari che gravavano su tale istituzione e costituisce un'irregolarità che un'amministrazione normalmente prudente e diligente avrebbe potuto commettere in una situazione analoga, ragion per cui non si può dichiarare la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata tale da far sorgere un diritto al risarcimento.

### **III. Impugnazioni**

Nel 2011 sono state proposte 44 impugnazioni contro decisioni del Tribunale della funzione pubblica e 29 cause sono state definite dalla sezione delle impugnazioni del Tribunale. Quattro di esse meritano un'attenzione particolare.

Nella sentenza 12 luglio 2011, causa T-80/09 P, *Commissione/Q* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha sottolineato che la mera constatazione di un'illegittimità è sufficiente per ritenere soddisfatta la prima delle tre condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità della Comunità per i danni causati ai propri funzionari ed ex funzionari a causa di una violazione del diritto relativo alla funzione pubblica europea, senza che occorra accertare una violazione sufficientemente

caratterizzata di una regola di diritto avente ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli<sup>25</sup>. Inoltre, il Tribunale ha affermato che la ricevibilità del ricorso per risarcimento proposto da un funzionario ai sensi dell'art. 24, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea è subordinata all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali, a condizione che questi garantiscano in maniera efficace la protezione delle persone interessate e possano produrre la riparazione del danno asserito. A questo proposito, il regime speciale di responsabilità, che è un regime di responsabilità senza colpa, instaurato dalla suddetta disposizione, si fonda sul dovere dell'amministrazione di proteggere la salute e la sicurezza dei suoi funzionari e agenti da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi o da altri funzionari di cui possono essere vittime nell'esercizio delle loro funzioni, segnatamente in forma di molestie psicologiche, ai sensi dell'art. 12 bis, n. 3, dello Statuto. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva violato gli artt. 90 e 91 dello Statuto e si era pronunciato ultra petita, condannando la Commissione a risarcire il danno morale derivante da un'irregolarità amministrativa che aveva contribuito a isolare il ricorrente all'interno dell'unità di appartenenza. Infine, il Tribunale ha considerato che il Tribunale della funzione pubblica aveva altresì violato gli artt. 90 e 91 dello Statuto e aveva oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale sostituendosi, in pratica, all'amministrazione, avendo esso statuito sulla censura di molestia psicologica sollevata dal ricorrente.

Inoltre, nelle sentenze 14 dicembre 2011, causa T-361/10 P, *Commissione/Pachtitis* (non ancora pubblicata) e causa T-6/11 P, *Commissione/Vicente Carbajosa e a.* (non ancora pubblicata), confermando sul punto le sentenze del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale ha dichiarato che l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) non era competente a stabilire il contenuto delle prove di accesso di un concorso. Il Tribunale ha analizzato la ripartizione delle competenze tra l'EPSO e la commissione giudicatrice di un concorso alla luce dell'allegato III dello Statuto e ha concluso che, sebbene la competenza a determinare il contenuto delle prove d'accesso non sia stata espressamente attribuita né all'EPSO né alla commissione giudicatrice, lo svolgimento dei test, prima della creazione dell'EPSO, era affidato alla commissione giudicatrice secondo una giurisprudenza costante. Pertanto, considerata la mancanza di una modifica statutaria che attribuisca espressamente all'EPSO una tale competenza, da un lato, e la natura essenzialmente organizzativa dei compiti attribuiti all'EPSO dall'art. 7 del medesimo allegato, dall'altro, il Tribunale ha dichiarato che l'EPSO non era competente a determinare il contenuto delle prove di preselezione di un concorso. Quanto alla decisione istitutiva dell'EPSO<sup>26</sup> e alla decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento di tale organismo<sup>27</sup>, il Tribunale ha considerato che tali decisioni sono di rango inferiore a quello delle disposizioni dello Statuto. Pertanto, in virtù del principio di legalità, anche se presentano talora formulazioni che possono erroneamente far ritenere che l'EPSO sia competente a determinare il contenuto delle prove di accesso, tali decisioni non possono essere interpretate in senso contrario allo Statuto.

Infine, nella sentenza 21 settembre 2011, causa T-325/09 P, *Adjemian e a./Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha dichiarato che il principio del divieto dell'abuso di diritto, in base al

<sup>25</sup> Con ciò confermando la sentenza 16 dicembre 2010, causa T-143/09 P, *Commissione/Petrilli* (non ancora pubblicata), che aveva costituito oggetto di una proposta di riesame, conclusa con la decisione della Corte 8 febbraio 2011, causa C-17/11 RX.

<sup>26</sup> Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/620/CE, che istituisce l'EPSO (GU L 197, pag. 53).

<sup>27</sup> Decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/621/CE, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'EPSO (GU L 197, pag. 56).

quale nessuno può avvalersi abusivamente delle norme giuridiche, faceva parte dei principi generali del diritto. Ne consegue che il legislatore e l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC») sono tenuti, al momento di adottare o di applicare norme che disciplinano i rapporti tra le Comunità europee e i loro agenti, a prevenire gli abusi di diritto che potrebbero derivare dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conformemente agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nonché di una protezione sociale adeguata di questi ultimi, enunciati all'art. 136 CE. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che la caratteristica principale dei contratti di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario era la loro precarietà nel tempo, corrispondente alla finalità propria di tali contratti, che è quella di far svolgere compiti precari, per natura o a causa della mancanza di un titolare, a personale temporaneo. Tale regime non può pertanto essere applicato dall'AACC allo scopo di affidare per lunghi periodi compiti corrispondenti ad un «impiego permanente» a detto personale, che verrebbe così impiegato in modo anormale e sottoposto a prolungate condizioni di incertezza. Difatti, tale applicazione sarebbe contraria al principio del divieto dell'abuso di diritto, applicato al ricorso, da parte dell'AACC, ad una successione di contratti di assunzione a tempo determinato nella funzione pubblica. Tuttavia, tale abuso potrebbe essere corretto e le conseguenze negative subite dall'interessato potrebbero essere eliminate procedendo ad una riqualificazione del contratto di assunzione, riqualificazione che può portare, in particolare, alla trasformazione di una successione di contratti di assunzione a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

#### IV. Procedimenti sommari

Quest'anno al presidente del Tribunale sono state presentate 44 domande di provvedimenti provvisori, con un leggero aumento rispetto al numero di domande proposte (41) nel 2010. Nel 2011 il giudice del procedimento sommario si è pronunciato su 52 cause, contro 38 nel 2010. Esso ha accolto due domande di sospensione dell'esecuzione dirette contro ammende che erano state inflitte ai ricorrenti per la loro partecipazione a intese anticoncorrenziali, ossia nell'ordinanza 2 marzo 2011, causa T-392/09 R, *1. garantovaná/Commissione* (non pubblicata), e nell'ordinanza 13 aprile 2011, causa T-393/10 R, *Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione* (non ancora pubblicata). Queste due ordinanze hanno permesso al presidente del Tribunale di precisare la giurisprudenza relativa ai gruppi, che portava a prendere in considerazione, nel contesto dell'urgenza, le risorse finanziarie del gruppo di società al quale appartiene la società che chiedeva la concessione di provvedimenti provvisori.

Nella causa *1. garantovaná/Commissione*, sopra citata, la società ricorrente, operante nel settore della finanza, cercava di ottenere una dispensa dall'obbligo, imposto dalla Commissione, di costituire una garanzia bancaria come condizione per il mancato recupero immediato dell'ammenda che le era stata inflitta per aver esercitato un'influenza determinante sulla politica commerciale di un'altra società, che partecipava ad un'intesa nel settore dei reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas. Il presidente del Tribunale ha rilevato che nel caso di specie sussistevano circostanze eccezionali che giustificavano la sospensione dell'obbligo di costituire una siffatta garanzia. Infatti, la ricorrente aveva dimostrato, oltre all'esistenza di un *fumus boni juris*, che la sua precaria situazione finanziaria era alla base dei rifiuti di diverse banche di concedere la garanzia bancaria de qua. Inoltre, gli elementi prodotti dalla Commissione non consentivano di mettere in dubbio l'affermazione della ricorrente secondo la quale essa non apparteneva ad un gruppo più importante e non aveva un azionista di maggioranza. La ricorrente non si presentava neppure come parte di una rete, i cui altri membri potessero avere interessi comuni con essa. Peraltro, non si poteva addebitare alla ricorrente di aver provocato la sua cattiva situazione finanziaria con il suo stesso comportamento. Il fatto che essa

avesse investito in prestiti a lungo termine, poco prima della data di inflizione dell'ammenda, la maggior parte degli attivi che le rimanevano e avesse in tal modo immobilizzato tali attivi trovava una spiegazione ragionevole nella sua attività come investitore capitalistico. A questo proposito, non si poteva pretendere che la ricorrente congelasse i suoi investimenti e ponesse fine alla sua attività economica durante il procedimento amministrativo intrapreso dalla Commissione. Bilanciando gli interessi in gioco, il presidente del Tribunale ha considerato che gli interessi finanziari dell'Unione non sarebbero stati protetti meglio procedendo ad un'esecuzione forzata immediata dell'ammenda, poiché non era verosimile che la Commissione avrebbe in tal modo potuto ottenere l'importo corrispondente all'ammenda. Pertanto, egli ha ordinato la dispensa richiesta, a condizione però che la ricorrente non potesse cedere taluni attivi senza autorizzazione preliminare della Commissione, che pagasse alla Commissione la somma equivalente all'accantonamento che aveva effettuato e che informasse la Commissione regolarmente circa l'evoluzione dei suoi attivi e dei suoi investimenti.

Nella causa *Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione*, sopra citata, tre società membri di un gruppo operante nel settore industriale dell'acciaio, che si erano viste infliggere ammende per aver partecipato a un'intesa sul mercato dell'acciaio da precompressione, hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori per ottenere una dispensa dall'obbligo di costituire garanzie bancarie. A questo proposito, il presidente del Tribunale ha ricordato che una dispensa dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria può essere accordata solo se il richiedente fornisce la prova che gli è obiettivamente impossibile costituire tale garanzia o – in alternativa – che tale costituzione metterebbe a rischio l'esistenza della società. È stato constatato che le richiedenti avevano tentato tempestivamente, seriamente e a più riprese di ottenere una garanzia bancaria a copertura delle ammende loro inflitte, ma che tali tentativi erano stati vani, poiché le quattordici banche di cui erano clienti abituali, contattate a più riprese, avevano loro opposto un rifiuto dopo aver esaminato la loro situazione finanziaria ed economica in maniera approfondita. Il presidente non ha preso in considerazione i mezzi finanziari dell'azionista ArcelorMittal, che possedeva una partecipazione di un terzo in una delle società ricorrenti. Nel ricordare che la giurisprudenza relativa ai gruppi di società era stata estesa alle partecipazioni minoritarie (30%), a seconda della struttura del capitale dell'impresa interessata, egli ha tuttavia rilevato che il gruppo ArcelorMittal e il gruppo cui appartenevano le richiedenti erano concorrenti sul mercato dell'acciaio e perseguivano obiettivi strategici diversi. È stato respinto anche l'argomento della Commissione basato sull'interesse proprio che le banche di riferimento, creditrici delle richiedenti, avrebbero a coprire i propri crediti. Secondo il presidente, gli interessi di una banca in quanto istituto di credito che ha rifiutato di accordare una garanzia bancaria potrebbero piegarsi a quelli della Commissione solo nel caso in cui la giurisprudenza sui gruppi fosse applicabile, il che non avveniva nel caso di specie. Infatti, le quattordici banche di riferimento delle richiedenti non facevano parte del gruppo di queste ultime. I loro rapporti di affari con tale gruppo si limitavano al settore del credito, del recupero di crediti e del versamento di interessi. Entro questi limiti, non esisteva alcuna identità oggettiva tra gli interessi strategici di tali istituti di credito e quelli delle richiedenti. Essendo stata accertata l'impossibilità di ottenere una garanzia bancaria, il presidente ha considerato privi di rilevanza gli argomenti che la Commissione aveva dedotto da una serie di dati di carattere finanziario ed economico per dimostrare che, dopo il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori, «qualsiasi banca ragionevole» finirebbe con il concedere la garanzia in questione.

Inoltre, è stata riconosciuta l'esistenza di un *fumus boni juris* per la domanda in subordine diretta ad ottenere la riduzione delle ammende, basata in particolare sul motivo concernente il rifiuto di tener conto dell'assenza di capacità contributiva delle richiedenti, in quanto il presidente ha ritenuto che nel caso di specie non si potesse escludere che il Tribunale esercitasse la propria competenza giurisdizionale anche di merito in materia di ammende e riducesse le ammende inflitte alle richiedenti. Il presidente ha dunque ordinato la dispensa richiesta, a condizione tuttavia

che le richiedenti versassero alla Commissione la somma corrispondente all'accantonamento che avevano costituito e talune rate secondo il piano di pagamento offerto.

Le altre domande di provvedimenti provvisori sono state respinte, per lo più per mancanza di urgenza. In particolare si segnalano le cause seguenti.

Nel settore degli aiuti di Stato, vanno menzionate, a causa delle loro peculiarità processuali, le cosiddette cause «del carbone spagnolo» (ordinanze 17 febbraio 2011, causa T-484/10 R, *Gas Natural Fenosa SDG/Commissione*, causa T-486/10 R, *Iberdrola/Commissione*, e causa T-490/10 R, *Endesa e Endesa Generación/Commissione*, non pubblicate). Dette cause trovano origine nella decisione del Regno di Spagna di istituire un regime di aiuti finanziari a favore della produzione di energia elettrica da carbone di origine nazionale. A tal fine, il regime di cui trattasi costringeva numerose centrali di produzione di energia elettrica a rifornirsi di carbone di origine nazionale e a produrre determinati volumi di elettricità a partire da tale carbone, attraverso una compensazione statale dei costi supplementari di produzione generati dall'acquisto del carbone di origine nazionale. Poiché la Commissione aveva autorizzato detto regime, le tre imprese richiedenti hanno proposto un ricorso di annullamento di tale decisione di autorizzazione ed hanno presentato domande di sospensione dell'esecuzione. Tenuto conto dell'imminente adozione di una decisione dell'autorità spagnola competente che obbligava le richiedenti ad impegnarsi, entro tre giorni, ad acquistare determinate quantità di carbone di origine nazionale, il presidente del Tribunale ha ordinato, il 3 novembre 2010, in forza dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura, ossia senza ascoltare le controparti, la sospensione della decisione impugnata fino all'adozione delle ordinanze di conclusione del procedimento sommario. Poiché il Regno di Spagna aveva chiesto che tale sospensione provvisoria venisse revocata e le ricorrenti avevano manifestato, in una fase particolarmente tardiva del procedimento, l'intenzione di rinunciare al loro ricorso, il presidente ha ritenuto che, in attesa della definitiva cancellazione da ruolo dei ricorsi, occorreva pronunciarsi, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, sul mantenimento o sulla privazione di effetti della sospensione provvisoria della decisione della Commissione. Pur riconoscendo l'esistenza di un *fumus boni juris*, egli ha escluso l'esistenza di circostanze che creino un'urgenza tale da giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. Quanto al bilanciamento degli interessi, dopo aver ricordato l'importanza dei servizi di interesse economico generale all'interno dell'Unione e l'ampio potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali per la loro fornitura, esecuzione e organizzazione, il presidente ha ritenuto che gli interessi perseguiti dall'attuazione più rapida possibile del servizio di interesse economico generale spagnolo e della compensazione associata dovessero prevalere sugli opposti interessi invocati dalle imprese richiedenti. Di conseguenza, le ordinanze 3 novembre 2010 che accordavano la sospensione provvisoria della decisione impugnata sono state revocate. Infine, poiché le imprese richiedenti avevano rinunciato alle loro domande di provvedimenti provvisori, il presidente ha adottato, il 12 aprile 2011, tre ordinanze di cancellazione dal ruolo, nell'ambito dei procedimenti sommari, che contenevano in via eccezionale una condanna delle richiedenti al pagamento delle spese.

Infine, nelle ordinanze 9 giugno 2011, causa T-62/06 RENV-R, *Eurallumina/Commissione* (non pubblicata, punti 29-56), e 10 giugno 2011, causa T-207/07 R, *Eurallumina/Commissione* (non pubblicata, punti 32-59), il presidente, dopo aver esposto dettagliatamente i diversi elementi costitutivi della giurisprudenza in materia di gruppi, ha considerato tale giurisprudenza compatibile con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>28</sup>, con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevando che il

<sup>28</sup> GU 2010, C 83, pag. 392.

concetto di gruppo non imponeva una condizione impossibile da soddisfare, poiché non impediva ad alcuna società appartenente a un gruppo di dimostrare, in particolare, che i suoi interessi oggettivi non coincidevano con quelli del gruppo o della società controllante, che quest'ultima si trovava nell'impossibilità giuridica di apportarle il suo sostegno economico o che l'intero gruppo non era finanziariamente in grado di venire in suo aiuto.

## B – Composizione del Tribunale



(Ordine protocollare al 16 novembre 2011)

*Prima fila, da sinistra a destra:*

I presidenti di sezione sigg. L. Truchot, S. Papasavvas, O. Czúcz et J. Azizi; il presidente del Tribunale sig. M. Jaeger; il presidente di sezione sig. N. J. Forwood; il presidente di sezione sig.ra I. Pelikánová; il presidente di sezione sig. A. Dittrich; il giudice sig. H. Kanninen.

*Seconda fila, da sinistra a destra:*

Il giudice sig. N. Wahl; i giudici sig.re K. Jürimäe e I. Wiszniewska-Białecka; il giudice sig. F. Dehousse; i giudici sig.re M. E. Martins Ribeiro ed E. Cremona; il giudice sig. V. Vadapalas; il giudice sig.ra I. Labucka; il giudice sig. M. Prek.

*Terza fila, da sinistra a destra:*

Il giudice sig.ra M. Kancheva; i giudici sigg. D. Gratsias, J. Schwarcz, S. Frimodt Nielsen, S. Soldevila Frago, K. O'Higgins, M. Van der Woude e A. Popescu; il cancelliere sig. E. Coulon.



## 1. Membri del Tribunale

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



### Marc Jaeger

Nato nel 1954; laureato in giurisprudenza presso l'Università Robert Schuman di Strasburgo; studi al Collegio d'Europa; ammesso all'ordine forense di Lussemburgo (1981); attaché de justice delegato presso il Procuratore generale di Lussemburgo (1983); giudice presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo (1984); referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1996); presidente dell'Istituto universitario internazionale di Lussemburgo (IUIL); giudice al Tribunale dall'11 luglio 1996; presidente del Tribunale dal 17 settembre 2007.



### Josef Azizi

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali dell'Università di Vienna; professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna e presso diverse altre università; professore onorario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione nella cancelleria federale; membro del Comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad litem dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice al Tribunale dal 18 gennaio 1995.



### Nicholas James Forwood

Nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso la Cambridge University (scienze meccaniche e giurisprudenza); iscrizione al Bar of England nel 1970, poi esercizio della professione di avvocato a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); iscrizione al Bar of Ireland nel 1981; nomina a Queen's Counsel nel 1987; Benchers of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organisation (1993-2002); giudice al Tribunale dal 15 dicembre 1999.



### **Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

Nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvogada in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di giustizia sig. Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado sig. Versterdorf (2000-2003); giudice al Tribunale dal 31 marzo 2003.



### **Franklin Dehousse**

Nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirante (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottorato in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio Istituto superiore di Difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; Collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la Paix a Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Osservatorio Internet (2001-2003); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2003.



### **Ena Cremona**

Nata nel 1936; laureata in lingue presso l'Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza presso l'Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consigliere giuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio d'amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di commissioni di laurea alla facoltà di giurisprudenza dell'Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ottó Czúcz**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza presso l'Università di Szeged (1971); amministratore al Ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vicerettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vice-presidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Białecka**

Nata nel 1947; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatrice (assistente, libero docente e professore ordinario) all'Istituto di scienze giuridiche dell'Accademia polacca delle scienze (1969-2004); ricercatrice associata all'Istituto Max Planck di diritto straniero ed internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (borsa della Fondazione AvH – 1985-1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

Nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto dell'economia (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Vilenas Vadapalas**

Nato nel 1954; laurea in giurisprudenza (Università di Mosca); abilitazione in giurisprudenza (Università di Varsavia); professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); consigliere per gli Affari esteri presso il governo (1991-1993); membro del gruppo di coordinamento della delegazione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea; direttore generale del dipartimento di diritto europeo del governo (1997-2004); professore di diritto europeo all'Università di Vilnius, titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'associazione lituana di studi sull'Unione europea; relatore del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Küllike Jürimäe**

Nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia dell'Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e dell'industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il ministero dell'Interno per la regione di Kirov e la città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999-maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998-luglio 1999 e maggio 2000-ottobre 2002); membro della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Papisavvas**

Nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Enzo Moavero Milanese**

Nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università La Sapienza, Roma); specializzato in diritto comunitario (Collegio d'Europa, Bruges); iscritto all'albo, esercita la professione di avvocato (1978-1983); professore incaricato di diritto comunitario presso le università La Sapienza, Roma (1993-1996); Luiss, Roma (1993-1996 e 2002-2006) e Bocconi, Milano (1996-2000); consigliere per le questioni comunitarie presso il presidente del Consiglio dei ministri italiano (1993-1995); funzionario della Commissione europea: consigliere giuridico e successivamente capo di gabinetto del vice presidente (1989-1992), capo di gabinetto del commissario responsabile per il Mercato interno (1995-1999) e la concorrenza (1999), direttore presso la direzione generale della Concorrenza (2000-2002), segretario generale aggiunto della Commissione europea (2002-2005); direttore generale dell'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEPA) presso la Commissione europea (2006); giudice al Tribunale dal 3 maggio 2006 al 15 novembre 2011.

**Nils Wahl**


Nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore generale di una fondazione operante nel settore educativo (1993-2004); presidente dell'associazione svedese Nätverket för europarättslig forskning (Rete per la ricerca in diritto comunitario) (2001-2006); membro del Rådet för konkurrensfrågor (Consiglio per le questioni di concorrenza, 2001-2006); giudice aggiunto presso lo Hövrätten över Skåne och Blekinge (Corte d'appello, 2005); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Miro Prek**

Nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso all'ordine forense (1994); vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vice direttore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nei Balcani occidentali; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Alfred Dittrich**

Nato nel 1950; studi di giurisprudenza presso l'Università di Erlangen-Norimberga (1970-1975); Rechtsreferendar nella circoscrizione della Corte d'appello di Norimberga (1975-1978); amministratore presso il ministero federale dell'Economia (1978-1982); amministratore presso la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee (1982); amministratore presso il ministero federale dell'Economia, incaricato delle questioni di diritto comunitario e della concorrenza (1983-1992); capo del dipartimento «Diritto dell'Unione europea» (1992-2007) presso il ministero della Giustizia; capo della delegazione tedesca del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio; agente del governo federale in un gran numero di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Santiago Soldevila Frago**

Nato nel 1960; laurea in giurisprudenza presso l'Università autonoma di Barcellona (1983); giudice (1985); dal 1992 magistrato specializzato nel contenzioso amministrativo presso la Corte di cassazione delle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife (1992 e 1993) e presso l'Audiencia nacional (Madrid, maggio 1998-agosto 2007), ove si è occupato di ricorsi in materia fiscale (IVA), di ricorsi avverso le disposizioni regolamentari generali del ministro dell'Economia e avverso le decisioni di quest'ultimo relative ad aiuti di Stato o alla responsabilità patrimoniale dell'amministrazione, nonché dei ricorsi proposti avverso tutti gli accordi delle autorità di regolamentazione nei settori bancario, della borsa, energetico, delle assicurazioni e della concorrenza; referendum presso la Corte costituzionale (1993-1998); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.




### **Laurent Truchot**

Nato nel 1962; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi (1984); ex allievo della Scuola nazionale di magistratura (1986-1988); giudice presso il Tribunal de grande instance di Marsiglia (gennaio 1988-gennaio 1990); magistrato presso la direzione dei procedimenti civili e dei sigilli del ministero della Giustizia (gennaio 1990-giugno 1992); collaboratore del capo dell'ufficio e in seguito capo dell'ufficio presso la direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria (giugno 1992-settembre 1994); consigliere tecnico presso il ministro della Giustizia e Guardasigilli (settembre 1994-maggio 1995); giudice presso il Tribunal de grande instance di Nîmes (maggio 1995-maggio 1996); referendario alla Corte di giustizia presso l'avvocato generale sig. Léger (maggio 1996-dicembre 2001); consigliere referendario presso la Corte di cassazione (dicembre 2001-agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.



### **Sten Frimodt Nielsen**

Nato nel 1963; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Copenaghen (1988); funzionario presso il ministero degli Affari esteri (1988-1991); docente incaricato di diritto internazionale e diritto europeo presso l'Università di Copenaghen (1988-1991); segretario di ambasciata presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Nazioni Unite a New York (1991-1994); funzionario presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri (1994-1995); professore associato presso l'Università di Copenaghen (1995); consigliere, in seguito consigliere principale del primo ministro (1995-1998); ministro consigliere presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea (1998-2001); consigliere speciale del primo ministro per le questioni giuridiche (2001-2002); capo dipartimento e giureconsulto del primo ministro (marzo 2002-luglio 2004); sottosegretario di Stato e giureconsulto del primo ministro (agosto 2004-agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.



### **Kevin O'Higgins**

Nato nel 1946; studi presso il Crescent College di Limerick, presso il Clongowes Wood College, presso l'University College Dublin (B.A. degree e laurea in diritto europeo) e presso il Kings Inns; iscritto al Bar of Ireland nel 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); giudice alla Circuit court (1986-1997); giudice alla High Court d'Irlanda (1997-2008); Bencher of Kings Inns; rappresentante dell'Irlanda presso il Consiglio consultivo dei giudici europei (2000-2008); giudice al Tribunale dal 15 settembre 2008.

**Heikki Kanninen**

Nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo; consigliere alla direzione della legislazione del ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vice presidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2009; giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Juraj Schwarcz**

Nato nel 1952; dottore in giurisprudenza (Università Comenius di Bratislava, 1979); giurista d'impresa (1975-1990); cancelliere incaricato della tenuta del registro delle imprese presso il Tribunale municipale di Košice (1991); giudice al Tribunale municipale di Košice (gennaio-ottobre 1992); giudice e presidente di sezione alla Corte regionale di Košice (novembre 1992-2009); giudice distaccato alla Corte suprema della Repubblica slovacca, sezione di diritto commerciale (ottobre 2004-settembre 2005); presidente della sezione di diritto commerciale alla Corte regionale di Košice (ottobre 2005-settembre 2009); membro esterno del Dipartimento di diritto commerciale e di diritto dell'economia dell'Università P.J. Šafárik di Košice (1997-2009); membro esterno del corpo docente dell'Accademia giudiziaria (2005-2009); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Marc van der Woude**

Nato nel 1960; laureato in giurisprudenza (Università di Groninga, 1983); studi al Collegio d'Europa (1983-1984); assistente al Collegio d'Europa (1984-1986); professore incaricato presso l'Università di Leiden (1986-1987); relatore presso la direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1987-1989); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1989-1992); coordinatore politico presso la direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1992-1993); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1995); avvocato del foro di Bruxelles dal 1995; professore all'Università Erasmo da Rotterdam dal 2000; autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 13 settembre 2010.



### **Dimitrios Gratsias**

Nato nel 1957; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1980); diploma di studi approfonditi di diritto pubblico presso l'Università di Parigi I, Panthéon-Sorbonne (1981); certificato del centro universitario di studi comunitari e europei (Università di Parigi I) (1982); uditore al Consiglio di Stato (1985-1992); giudice relatore presso il Consiglio di Stato (1992-2005); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-1996); membro associato della Corte suprema speciale di Grecia (1998 e 1999); consigliere al Consiglio di Stato (2005); membro della Corte speciale delle cause in materia di azioni di responsabilità (2006), membro del Consiglio superiore della magistratura amministrativa (2008); ispettore dei tribunali amministrativi (2009-2010); giudice al Tribunale dal 25 ottobre 2010.



### **Andrei Popescu**

Nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1971); studi post-universitari in diritto internazionale del lavoro e in diritto sociale europeo, università di Ginevra (1973-1974); dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1980); assistente in prova (1971-1973), assistente di ruolo (1974-1985), successivamente professore di diritto del lavoro all'Università di Bucarest (1985-1990); ricercatore principale all'Istituto di ricerca scientifica nel campo del lavoro e della previdenza sociale (1990-1991); direttore generale aggiunto (1991-1992), successivamente direttore (1992-1996) presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale; professore incaricato (1997), successivamente professore alla Scuola nazionale di studi politici e amministrativi, Bucarest (2000); segretario di Stato presso il ministero dell'Integrazione europea (2001-2005); capo dipartimento presso il Consiglio legislativo della Romania (1996-2001 e 2005-2009); direttore fondatore della *Rivista rumena di diritto europeo*; presidente della Società rumena di diritto europeo (2009-2010); agente del governo rumeno dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea (2009-2010); giudice al Tribunale dal 26 novembre 2010.



### **Mariyana Kancheva**

Nata nel 1958; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Sofia (1979-1984); master integrativo in diritto europeo presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles (2008-2009); specializzazioni in diritto dell'economia e in diritto della proprietà intellettuale; giudice in prova presso il Tribunale regionale di Sofia (1985-1986); consulente giuridico (1986-1988); avvocato iscritto al foro di Sofia (1988-1992); direttrice generale dell'Ufficio servizi del corpo diplomatico presso il ministero degli Affari esteri (1992-1994); esercizio della professione di avvocato a Sofia (1994-2011) e a Bruxelles (2007-2011); arbitro a Sofia nel contesto della composizione di controversie in materia commerciale; partecipazione alla redazione di vari testi legislativi in qualità di consulente giuridico presso il Parlamento bulgaro; giudice al Tribunale dal 19 settembre 2011.

**Emmanuel Coulon**

Nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collegio d'Europa (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato d'idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (gabinetto del presidente sig. Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente sig. Vesterdorf, 1998-2002); capo gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere del Tribunale dal 6 ottobre 2005.

## **2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2011**

Il sig. Emmanuel Coulon, cancelliere del Tribunale dal 6 ottobre 2005, il cui mandato è scaduto il 5 ottobre 2011, è stato riconfermato nelle sue funzioni il 13 aprile 2011, per il periodo dal 6 ottobre 2011 al 5 ottobre 2017.

*Udienza solenne del 19 settembre 2011*

A seguito delle dimissioni del sig. Teodor Tchipev, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato, con decisione dell'8 settembre 2011, la sig.ra Mariyana Kancheva quale giudice del Tribunale dell'Unione europea, per il periodo dal 12 settembre 2011 al 31 agosto 2013.



### 3. Ordini protocollari

#### dal 1° gennaio 2011 al 18 settembre 2011

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
 Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
 Sig. N. J. FORWOOD, presidente di sezione  
 Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
 Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
 Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
 Sig. E. MOAVERO MILANESI, presidente di sezione  
 Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
 Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
 Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
 Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
 Sig.ra E. CREMONA, giudice  
 Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
 Sig. V. VADAPALAS, giudice  
 Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
 Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
 Sig. N. WAHL, giudice  
 Sig. M. PREK, giudice  
 Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
 Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
 Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
 Sig. H. KANNINEN, giudice  
 Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
 Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
 Sig. D. GRATSIAS, giudice  
 Sig. A. POPESCU, giudice  
  
 Sig. E. COULON, cancelliere

#### dal 19 settembre 2011 al 15 novembre 2011

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
 Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
 Sig. N. J. FORWOOD, presidente di sezione  
 Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
 Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
 Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
 Sig. E. MOAVERO MILANESI, presidente di sezione  
 Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
 Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
 Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
 Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
 Sig.ra E. CREMONA, giudice  
 Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
 Sig. V. VADAPALAS, giudice  
 Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
 Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
 Sig. N. WAHL, giudice  
 Sig. M. PREK, giudice  
 Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
 Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
 Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
 Sig. H. KANNINEN, giudice  
 Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
 Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
 Sig. D. GRATSIAS, giudice  
 Sig. A. POPESCU, giudice  
 Sig.ra M. KANCHEVA, giudice  
  
 Sig. E. COULON, cancelliere

**dal 16 novembre 2011 al 22 novembre 2011**

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
Sig. N. J. FORWOOD, presidente di sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra E. CREMONA, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
Sig. H. KANNINEN, giudice  
Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
Sig. D. GRATSIAS, giudice  
Sig. A. POPESCU, giudice  
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

**dal 23 novembre 2011 al 31 dicembre 2011**

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
Sig. N. J. FORWOOD, presidente di sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione  
Sig.ra M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra E. CREMONA, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
Sig. D. GRATSIAS, giudice  
Sig. A. POPESCU, giudice  
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

## 4. Membri emeriti del Tribunale

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)  
Yeraris Christos (1989-1992)  
Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente (1989-1995)  
Biancarelli Jacques (1989-1995)  
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)  
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)  
Kirschner Heinrich (1989-1997)  
Saggio Antonio (1989-1998), presidente (1995-1998)  
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)  
Lenaerts Koen (1989-2003)  
Vesterdorf Bo (1989-2007), presidente (1998-2007)  
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)  
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)  
Bellamy Christopher William (1992-1999)  
Potocki André (1995-2001)  
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)  
Lindh Pernilla (1995-2006)  
Tiili Virpi (1995-2009)  
Cooke John D. (1996-2008)  
Pirrung Jörg (1997-2007)  
Mengozzi Paolo (1998-2006)  
Meij Arjen W. H. (1998-2010)  
Vilaras Mihalis (1998-2010)  
Legal Hubert (2001-2007)  
Trstenjak Verica (2004-2006)  
Šváby Daniel (2004-2009)  
Moavero Milanese Enzo (2006-2011)  
Tchipev Teodor (2007-2010)  
Ciucă Valeriu M. (2007-2010)

### Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)  
Saggio Antonio (1995-1998)  
Vesterdorf Bo (1998-2007)

### Cancelliere

Jung Hans (1989-2005)



## **C – Statistiche giudiziarie del Tribunale**

### **Attività generale del Tribunale**

1. Cause promosse, definite, pendenti (2007-2011)

### **Cause promosse**

2. Natura dei procedimenti (2007-2011)
3. Natura dei ricorsi (2007-2011)
4. Oggetto dei ricorsi (2007-2011)

### **Cause definite**

5. Natura dei procedimenti (2007-2011)
6. Oggetto dei ricorsi (2011)
7. Oggetto dei ricorsi (2007-2011) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2007-2011)
9. Durata dei procedimenti in mesi (2007-2011) (sentenze e ordinanze)

### **Cause pendenti al 31 dicembre**


10. Natura dei procedimenti (2007-2011)
11. Oggetto dei ricorsi (2007-2011)
12. Collegio giudicante (2007-2011)

### **Varie**

13. Procedimenti sommari (2007-2011)
14. Procedimenti accelerati (2007-2011)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1989-2011)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2007-2011)
17. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2011) (sentenze e ordinanze)
18. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2007-2011) (sentenze e ordinanze)
19. Evoluzione generale (1989-2011) (cause promosse, definite, pendenti)



## 1. *Attività generale del Tribunale – Cause promosse, definite, pendenti (2007-2011)*<sup>1 2</sup>




	2007	2008	2009	2010	2011
Cause promosse	522	629	568	636	722
Cause definite	397	605	555	527	714
Cause pendenti	1 154	1 178	1 191	1 300	1 308

<sup>1</sup> Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione a una sentenza (art. 41 dello Statuto della Corte; art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (art. 42 dello Statuto della Corte; art. 123 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (art. 44 dello Statuto della Corte; art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione di una sentenza (art. 43 dello Statuto della Corte; art. 129 del regolamento di procedura del Tribunale); la liquidazione delle spese (art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (art. 96 del regolamento di procedura del Tribunale) e la rettifica di una sentenza (art. 84 del regolamento di procedura del Tribunale).


<sup>2</sup> Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti non tengono conto dei procedimenti sommari.

## 2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2007-2011)



	2007	2008	2009	2010	2011
Aiuti di Stato	37	56	46	42	67
Concorrenza	62	71	42	79	39
Funzione pubblica	2	2			
Proprietà intellettuale	168	198	207	207	219
Altri ricorsi diretti	197	178	158	207	264
Impugnazioni	27	37	31	23	44
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi				1	1
Procedimenti speciali	29	87	84	77	88
<b>Totale</b>	<b>522</b>	<b>629</b>	<b>568</b>	<b>636</b>	<b>722</b>

### 3. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2007-2011)





	2007	2008	2009	2010	2011
Ricorsi d'annullamento	251	269	214	304	341
Ricorsi per carenza	12	9	7	7	8
Ricorsi per risarcimento danni	27	15	13	8	16
Ricorsi per clausola compromissoria	6	12	12	9	5
Proprietà intellettuale	168	198	207	207	219
Funzione pubblica	2	2			
Impugnazioni	27	37	31	23	44
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi				1	1
Procedimenti speciali	29	87	84	77	88
<b>Totale</b>	<b>522</b>	<b>629</b>	<b>568</b>	<b>636</b>	<b>722</b>

#### 4. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2007-2011)<sup>1</sup>

	2007	2008	2009	2010	2011
Accesso ai documenti	11	22	15	19	21
Adesione di nuovi Stati			1		
Agricoltura	46	14	19	24	22
Aiuti di Stato	37	55	46	42	67
Ambiente	27	7	4	15	6
Appalti pubblici	11	31	19	15	18
Azione esterna dell'Unione europea	1	2	5	1	2
Clausola compromissoria	6	12	12	9	5
Coesione economica, sociale e territoriale	17	6	6	24	3
Concorrenza	62	71	42	79	39
Cultura	1		1		
Diritto delle imprese			1		
Diritto delle istituzioni	19	23	32	17	44
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	1		1		
Energia			2		1
Fiscalità	2			1	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1				2
Libera circolazione delle merci	1	1	1		
Libera circolazione delle persone	4	1	1	1	
Libera prestazione di servizi		3	4	1	
Libertà di stabilimento		1			
Misure restrittive (Azione esterna)	12	7	7	21	93
Politica commerciale	9	10	8	9	11
Politica comune della pesca	5	23	1	19	3
Politica economica e monetaria				4	4
Politica estera e di sicurezza comune				1	
Politica sociale	5	6	2	4	5
Proprietà intellettuale e industriale	168	198	207	207	219
Protezione dei consumatori		2			
Ravvicinamento delle legislazioni	1				
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)				8	3
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	4		6	3	4
Sanità pubblica	1	2	2	4	2
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	3	3	2		1
Trasporti	4	1		1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	5	1	5	4	10
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>464</b>	<b>502</b>	<b>452</b>	<b>533</b>	<b>587</b>
<b>Totale Trattato CA</b>		<b>1</b>			
<b>Totale Trattato EA</b>				<b>1</b>	
Statuto dei funzionari	29	39	32	25	47
Procedimenti speciali	29	87	84	77	88
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>522</b>	<b>629</b>	<b>568</b>	<b>636</b>	<b>722</b>

<sup>1</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2007-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

## 5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2007-2011)



	2007	2008	2009	2010	2011
Aiuti di Stato	36	37	70	50	41
Concorrenza	48	31	31	38	100
Funzione pubblica	51	33	1		1
Proprietà intellettuale	128	171	168	180	240
Altri ricorsi diretti	101	229	171	149	222
Impugnazioni	7	21	31	37	29
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi				1	1
Procedimenti speciali	26	83	83	72	80
<b>Totale</b>	<b>397</b>	<b>605</b>	<b>555</b>	<b>527</b>	<b>714</b>

## 6. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2011)

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Accesso ai documenti	11	12	23
Agricoltura	13	13	26
Aiuti di Stato	21	20	41
Ambiente	11	11	22
Appalti pubblici	13	2	15
Azione esterna dell'Unione europea		5	5
Clausola compromissoria	2	4	6
Coesione economica, sociale e territoriale	6	3	9
Concorrenza	91	9	100
Diritto delle istituzioni	8	28	36
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1
Libera circolazione delle persone	2		2
Libera prestazione di servizi	2	1	3
Misure restrittive (Azione esterna)	4	28	32
Politica commerciale	8	2	10
Politica comune della pesca		5	5
Politica economica e monetaria		3	3
Politica sociale	2	3	5
Proprietà intellettuale e industriale	178	62	240
Protezione dei consumatori	1		1
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)		4	4
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	4	5
Sanità pubblica	2	1	3
Trasporti		1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	1		1
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>377</b>	<b>222</b>	<b>599</b>
<b>Totale Trattato EA</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
Statuto dei funzionari	16	18	34
Procedimenti speciali		80	80
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>393</b>	<b>321</b>	<b>714</b>

## 7. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2007-2011)<sup>1</sup> (sentenze e ordinanze)

	2007	2008	2009	2010	2011
Accesso ai documenti	7	15	6	21	23
Adesione di nuovi Stati			1		
Agricoltura	13	48	46	16	26
Aiuti di Stato	36	37	70	50	41
Ambiente	10	17	9	6	22
Appalti pubblici	7	26	12	16	15
Azione esterna dell'Unione europea	4	2		4	5
Clausola compromissoria	10	9	10	12	6
Coesione economica, sociale e territoriale	5	42	3	2	9
Concorrenza	38	31	31	38	100
Cultura		1	2		
Diritto delle imprese	1			1	
Diritto delle istituzioni	10	22	20	26	36
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)		2	2		
Energia				2	
Fiscalità		2		1	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport				1	1
Libera circolazione delle merci		2	3		
Libera circolazione delle persone	4	2	1		2
Libera prestazione di servizi	1		2	2	3
Libertà di stabilimento		1			
Misure restrittive (Azione esterna)	3	6	8	10	32
Politica commerciale	4	12	6	8	10
Politica comune della pesca	4	4	17		5
Politica economica e monetaria	1	1		2	3
Politica industriale	1				
Politica sociale	4	2	6	6	5
Proprietà intellettuale e industriale	129	171	169	180	240
Protezione dei consumatori				2	1
Ravvicinamento delle legislazioni	1	1			
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)					4
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	1	1	3	5
Sanità pubblica	2	1	1	2	3
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2	1	3		
Trasporti	1	3		2	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	3	6	10	4	1
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>302</b>	<b>468</b>	<b>439</b>	<b>417</b>	<b>599</b>
<b>Totale Trattato CA</b>	<b>10</b>				
<b>Totale Trattato EA</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
Statuto dei funzionari	58	54	32	38	34
Procedimenti speciali	26	83	83	72	80
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>397</b>	<b>605</b>	<b>555</b>	<b>527</b>	<b>714</b>


<sup>1</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2007-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

## 8. Cause definite – Collegio giudicante (2007-2011)



	2007			2008			2009			2010			2011		
	Sentenze	Ordinanze	Totale												
Grande Sezione	2		2							2	2				
Sezione delle impugnazioni	3	4	7	16	10	26	20	11	31	22	15	37	15	14	29
Presidente del Tribunale		16	16		52	52		50	50		54	54		56	56
Sezioni a 5 giudici	44	8	52	15	2	17	27	2	29	8		8	19	6	25
Sezioni a 3 giudici	196	122	318	228	282	510	245	200	445	255	168	423	359	245	604
Giudice unico	2		2							3		3			
<b>Totale</b>	<b>247</b>	<b>150</b>	<b>397</b>	<b>259</b>	<b>346</b>	<b>605</b>	<b>292</b>	<b>263</b>	<b>555</b>	<b>288</b>	<b>239</b>	<b>527</b>	<b>393</b>	<b>321</b>	<b>714</b>

## 9. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2007-2011)<sup>1</sup> (sentenze e ordinanze)




	2007	2008	2009	2010	2011
Aiuti di Stato	32,4	48,1	50,3	32,4	32,8
Concorrenza	42,6	40,2	46,2	45,7	50,5
Funzione pubblica	32,7	38,6	52,8		45,3
Proprietà intellettuale	24,5	20,4	20,1	20,6	20,3
Altri ricorsi diretti	21,5	20,6	23,9	23,7	22,8
Impugnazioni	7,1	16,1	16,1	16,6	18,3

<sup>1</sup> Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario o relative ad istanze di intervento; delle cause rinviate dalla Corte di giustizia a seguito della modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia ed il Tribunale; delle cause rinviate dal Tribunale a seguito dell'entrata in funzione del Tribunale della funzione pubblica.

La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

## 10. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2007-2011)



	2007	2008	2009	2010	2011
Aiuti di Stato	166	185	161	153	179
Concorrenza	196	236	247	288	227
Funzione pubblica	33	2	1	1	
Proprietà intellettuale	289	316	355	382	361
Altri ricorsi diretti	422	371	358	416	458
Impugnazioni	30	46	46	32	47
Procedimenti speciali	18	22	23	28	36
<b>Totale</b>	<b>1 154</b>	<b>1 178</b>	<b>1 191</b>	<b>1 300</b>	<b>1 308</b>

**11. Cause pendenti al 31 dicembre – Oggetto dei ricorsi (2007-2011)<sup>1</sup>**

	2007	2008	2009	2010	2011
Accesso ai documenti	28	35	44	42	40
Agricoltura	118	84	57	65	61
Aiuti di Stato	166	184	160	152	178
Ambiente	40	30	25	34	18
Appalti pubblici	29	34	41	40	43
Azione esterna dell'Unione europea	3	3	8	5	2
Clausola compromissoria	17	20	22	19	18
Coesione economica, sociale e territoriale	49	13	16	38	32
Concorrenza	196	236	247	288	227
Cultura	2	1			
Diritto delle imprese			1		
Diritto delle istituzioni	28	29	41	32	40
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	5	3	2	2	2
Energia			2		1
Fiscalità	2				1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1	1	1		1
Libera circolazione delle merci	3	2			
Libera circolazione delle persone	3	2	2	3	1
Libera prestazione di servizi		3	5	4	1
Misure restrittive (Azione esterna)	18	19	18	29	90
Politica commerciale	33	31	33	34	35
Politica comune della pesca	5	24	8	27	25
Politica economica e monetaria	1			2	3
Politica estera e di sicurezza comune				1	1
Politica sociale	6	10	6	4	4
Proprietà intellettuale e industriale	290	317	355	382	361
Protezione dei consumatori	1	3	3	1	
Ravvicinamento delle legislazioni	1				
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)				8	7
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	4	3	8	8	7
Sanità pubblica	2	3	4	6	5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	3	2	2	3
Trasporti	4	2	2	1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	16	11	6	6	15
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>1 072</b>	<b>1 106</b>	<b>1 119</b>	<b>1 235</b>	<b>1 223</b>
<b>Totale Trattato CA</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totale Trattato EA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
Statuto dei funzionari	63	48	48	35	48
Procedimenti speciali	18	22	23	28	36
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1 154</b>	<b>1 178</b>	<b>1 191</b>	<b>1 300</b>	<b>1 308</b>


<sup>1</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2007-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

## 12. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2007-2011)



	2007	2008	2009	2010	2011
Sezione delle impugnazioni	30	46	46	32	51
Presidente del Tribunale				3	3
Sezioni a 5 giudici	75	67	49	58	16
Sezioni a 3 giudici	971	975	1 019	1 132	1 134
Giudice unico			2		
Non attribuite	78	90	75	75	104
<b>Totale</b>	<b>1 154</b>	<b>1 178</b>	<b>1 191</b>	<b>1 300</b>	<b>1 308</b>


### 13. *Varie* – Procedimenti sommari (2007-2011)



#### Ripartizione nel 2011

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	Rigetto
Accesso ai documenti	1				
Agricoltura	2	2			2
Aiuti di Stato	9	13		3	10
Ambiente	2	2			2
Appalti pubblici	5	4			4
Clausola compromissoria	1	1			1
Concorrenza	5	12	2		10
Diritto delle istituzioni	4	5		1	4
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1	1		1	
Misure restrittive (Azione esterna)	11	9		3	6
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	1			1
Statuto dei funzionari	1	1			1
Unione doganale e tariffa doganale comune	1	1			1
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>42</b>

## 14. *Varie – Procedimenti accelerati (2007-2011)*<sup>1 2</sup>




	2007			2008			2009			2010			2011				
	Promossi	Contenuto della decisione		Promossi	Contenuto della decisione		Promossi	Contenuto della decisione		Promossi	Contenuto della decisione		Promossi	Contenuto della decisione			
		Ammessi	Respinti		Senza seguito <sup>3</sup>	Ammessi		Respinti	Senza seguito <sup>3</sup>		Ammessi	Respinti		Senza seguito <sup>3</sup>	Ammessi	Respinti	Senza seguito <sup>3</sup>
Accesso ai documenti	1			2	2		4	4				2	1				
Agricoltura				1			2	3									
Aiuti di Stato	1			1	1				7	5			2				
Ambiente	7	1	6				1		1			2	2				
Appalti pubblici	2			3	1	3	2	2	2	2							
Azione esterna dell'Unione europea									1	1							
Clausola compromissoria				1		1											
Coesione economica, sociale e territoriale									1	1							
Concorrenza	1			1	1		2	2	3	3		4	4				
Diritto delle istituzioni				1			1	1				1		1			
Libera prestazione di servizi							1	1									
Misure restrittive (Azione esterna)	3	2	1	4	4		5	1	2	1	10	10	30	2			
Politica commerciale	2	1			1		2	2					3	2			
Politica sociale													1				
Procedura							1	1									
Sanità pubblica							1	1									
Statuto dei funzionari				1				1									
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>8</b>

<sup>1</sup> La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale può essere presa ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

<sup>2</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2007-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

<sup>3</sup> Sono ricompresi nella categoria "senza seguito" i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti e quelli in cui il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

## 15. *Varie* – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1989-2011)



	Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili <sup>1</sup>	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1989			
1990	16	46	35 %
1991	13	62	21 %
1992	25	86	29 %
1993	17	73	23 %
1994	12	105	11 %
1995	47	143	33 %
1996	27	133	20 %
1997	35	139	25 %
1998	67	224	30 %
1999	60	180	33 %
2000	67	225	30 %
2001	69	230	30 %
2002	47	224	21 %
2003	66	260	25 %
2004	53	261	20 %
2005	64	297	22 %
2006	77	281	27 %
2007	77	290	27 %
2008	84	339	25 %
2009	92	371	25 %
2010	98	340	29 %
2011	159	534	30 %

<sup>1</sup> Totale delle decisioni impugnabili – sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento – per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.


## 16. *Varie* – Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2007-2011)

	2007			2008			2009			2010			2011		
	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	<b>Impugnazioni in %</b>	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	<b>Impugnazioni in %</b>	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	<b>Impugnazioni in %</b>	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	<b>Impugnazioni in %</b>	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	<b>Impugnazioni in %</b>
Aiuti di Stato	11	30	<b>37%</b>	4	19	<b>21%</b>	23	51	<b>45%</b>	17	35	<b>49%</b>	10	37	<b>27%</b>
Concorrenza	13	33	<b>39%</b>	7	26	<b>27%</b>	11	45	<b>24%</b>	15	33	<b>45%</b>	50	90	<b>56%</b>
Funzione pubblica	10	53	<b>19%</b>	9	31	<b>29%</b>	1	3	<b>33%</b>				1	1	<b>100%</b>
Proprietà intellettuale	14	64	<b>22%</b>	24	105	<b>23%</b>	25	153	<b>16%</b>	32	140	<b>23%</b>	39	201	<b>19%</b>
Altri ricorsi diretti	29	110	<b>26%</b>	40	158	<b>25%</b>	32	119	<b>27%</b>	34	132	<b>26%</b>	59	205	<b>29%</b>
<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>290</b>	<b>27%</b>	<b>84</b>	<b>339</b>	<b>25%</b>	<b>92</b>	<b>371</b>	<b>25%</b>	<b>98</b>	<b>340</b>	<b>29%</b>	<b>159</b>	<b>534</b>	<b>30%</b>

## 17. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2011) (sentenze e ordinanze)

	Impugnazione respinta	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	Totale
Accesso ai documenti	2				2
Agricoltura	2				2
Aiuti di Stato	34	3	2	1	40
Ambiente				1	1
Appalti pubblici	4				4
Azione esterna dell'Unione europea	1				1
Concorrenza	10	4		2	16
Diritto delle imprese	1				1
Diritto delle istituzioni	15		2	1	18
Politica commerciale	1				1
Politica estera e di sicurezza comune	2				2
Politica sociale	1				1
Principi del diritto dell'Unione	1				1
Proprietà intellettuale e industriale	27	2	2	3	34
<b>Totale</b>	<b>101</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>124</b>

## 18. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2007-2011) (sentenze e ordinanze)



	2007	2008	2009	2010	2011
Impugnazione respinta	72	51	84	74	101
Annullamento totale o parziale senza rinvio	8	16	12	6	9
Annullamento totale o parziale con rinvio	6	7	3	4	6
Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	4	3	5	4	8
<b>Totale</b>	<b>90</b>	<b>77</b>	<b>104</b>	<b>88</b>	<b>124</b>

**19. Varie – Evoluzione generale (1989-2011)**

## Cause promosse, definite, pendenti

	Cause promosse <sup>1</sup>	Cause definite <sup>2</sup>	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
2007	522	397	1 154
2008	629	605	1 178
2009	568	555	1 191
2010	636	527	1 300
2011	722	714	1 308
<b>Totale</b>	<b>9 333</b>	<b>8 025</b>	

<sup>1</sup> 1989: 153 cause rinviate dalla Corte di giustizia dinanzi al neoistituito Tribunale.  
1993: 451 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.  
1994: 14 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.

2004/2005: 25 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.

<sup>2</sup> 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.





## Capitolo III

### Il Tribunale della funzione pubblica



## A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2011

*di Sean Van Raepenbusch, presidente del Tribunale della funzione pubblica*

**1.** L'anno 2011 ha visto la sostituzione di tre membri giunti a fine mandato. Si tratta della prima modifica sostanziale nella composizione del Tribunale della funzione pubblica a partire dalla sua creazione<sup>1</sup>.

**2.** Le statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica indicano, per il 2011, un nuovo considerevole aumento del numero di cause promosse (159) rispetto all'anno precedente (139), aumento reso già evidente da un netto incremento dei ricorsi (111 nel 2008 e 113 nel 2009).

Il numero di cause definite (166) è, dal canto suo, assai superiore a quello dell'anno scorso (129) e costituisce il miglior risultato, in termini quantitativi, conseguito dal Tribunale della funzione pubblica dalla sua creazione<sup>2</sup>.

Così, il numero di cause pendenti è in leggero calo rispetto all'anno scorso (178 al 31 dicembre 2011 contro 185 al 31 dicembre 2010). Si osservi inoltre che la durata media del procedimento è sensibilmente diminuita (14,2 mesi nel 2011 contro 18,1 mesi nel 2010)<sup>3</sup> in ragione dell'aumento del numero di cause definite, in particolare con ordinanza (90 nel 2011 contro 40 nel 2010).

Nel corso del 2011, le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono state oggetto di 44 impugnazioni dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Durante lo stesso periodo, 23 impugnazioni proposte avverso le sue decisioni sono state respinte e 7 delle sue decisioni sono state in tutto o in parte annullate; 4 cause, oggetto di annullamento, sono state inoltre ad esso rinviate.

Otto cause si sono concluse con una composizione amichevole della controversia, il che corrisponde ad un regresso rispetto all'anno precedente (12) e ad un ritorno ai livelli degli anni 2007 e 2008 (7).

**3.** Nella trattazione che seguirà saranno presentate le decisioni più significative del Tribunale della funzione pubblica. In assenza di novità importanti in ordine al procedimento sommario<sup>4</sup> e al gratuito patrocinio, le relative rubriche non compariranno nella relazione di quest'anno.

<sup>1</sup> Un giudice era stato sostituito nel 2009 a seguito della sua nomina al Tribunale di primo grado.

<sup>2</sup> A seguito della sentenza del 24 novembre 2010, *Commissione/Consiglio*, C-40/10, il Tribunale ha potuto definire con ordinanza 15 cause promosse, ai fini dell'annullamento di fogli paga, dopo l'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni.

<sup>3</sup> Durata di eventuale sospensione non compresa.

<sup>4</sup> Sette ordinanze in sede di procedimento sommario sono state emanate quest'anno dal presidente del Tribunale della funzione pubblica. Tre di queste hanno assunto la forma di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo o di non luogo a statuire.

## I. Questioni procedurali

### *Competenza del Tribunale della funzione pubblica*

Nella sentenza del 20 gennaio 2011, *Strack/Commissione* (F-121/07, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato competente a statuire su un ricorso di annullamento proposto sul fondamento dell'articolo 236 CE avverso il diniego di un'istituzione dell'Unione di accogliere una domanda di accesso a taluni documenti formulata da un funzionario ai sensi del regolamento n. 1049/2001<sup>5</sup>, quando tale domanda deriva dal rapporto di pubblico impiego che lo legano all'istituzione in questione.

### *Condizioni di ricevibilità*

#### 1. Termini

In mancanza di precisazioni nei testi specifici della BEI sui termini procedurali opponibili ai membri del suo personale, il Tribunale della funzione pubblica, in varie decisioni, ha applicato per analogia i termini previsti dallo Statuto (sentenze del 28 giugno 2011, *De Nicola/BEI*, F-49/10, e del 28 settembre 2011, *De Nicola/BEI*, F-13/10, nonché ordinanza del 4 febbraio 2011, *Arango Jaramillo e a./BEI*, F-34/10, che formano oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea).

#### 2. Rispetto del procedimento precontenzioso

Nella sentenza del 12 maggio 2011, *Missir Mamachi di Lusignano/Commissione* (F-50/09, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la ricevibilità delle domande di risarcimento fondate su diverse voci di danno deve essere esaminata con riferimento a ciascuna di tali voci. Pertanto, affinché domande relative a una voce di danno siano ricevibili, è necessario che tale voce sia stata fatta valere nella domanda risarcitoria rivolta all'amministrazione, e, inoltre, che il rigetto di tale domanda abbia costituito oggetto di un reclamo.

#### 3. Operazione complessa che trova la sua fonte in un contratto

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) aveva proposto a taluni agenti un contratto a tempo indeterminato contenente una clausola di risoluzione applicabile nel caso in cui gli interessati non fossero iscritti in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale. Nella sentenza del 15 settembre 2011, *Bennett e a./UAMI* (F-102/09), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che tale procedimento era simile ad un'operazione complessa che comporta un certo numero di decisioni strettamente collegate che vanno dall'inserimento di una clausola di risoluzione nei contratti all'adozione, dopo la redazione di un elenco di riserva, di decisioni di risoluzione. Di conseguenza, esso ha ritenuto che fosse lecito dedurre, in via di eccezione, l'illiceità della clausola controversa a sostegno delle domande dirette all'annullamento di decisioni di risoluzione dei contratti nell'ambito di tale operazione.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

## Procedimento giurisdizionale

### 1. Documenti riservati

Nella citata sentenza *Missir Mamachi di Lusignano/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha posto la regola secondo la quale soltanto considerazioni imperative, attinenti segnatamente alla protezione dei diritti fondamentali, possono giustificare il fatto che un documento classificato sia, a titolo eccezionale, versato nel fascicolo e comunicato a tutte le parti senza il consenso dell'amministrazione. In assenza di siffatte circostanze, e ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica aveva fatto redigere dall'amministrazione una sintesi non riservata di tale documento. Constatando tuttavia che tale sintesi non consentiva al ricorrente di far valere i propri diritti a una tutela giurisdizionale effettiva e che era escluso concedere l'accesso al suddetto documento a quest'ultimo o anche solo al suo avvocato, nei locali della cancelleria, il Tribunale della funzione pubblica ha derogato alla disposizione summenzionata per fondarsi sugli estratti rilevanti del documento in questione, così da essere in grado di pronunciarsi con piena cognizione di causa, e ciò anche se tale documento non era stato comunicato all'interessato.

### 2. Intervento

In due ordinanze del 19 luglio 2011, *Bömcke/BEI* (F-105/10 e F-127/10), il Tribunale della funzione pubblica ha assimilato il Collegio dei rappresentanti del personale della BEI ai comitati del personale presenti nelle istituzioni soggette allo Statuto ed ha ricordato che questi ultimi hanno natura di organi interni alla propria istituzione e che sono dunque privi della capacità di stare in giudizio. Pertanto, esso ha respinto in quanto irricevibile un'istanza di intervento presentata da tale collegio.

Con la sua ordinanza *Bömcke/BEI* (F-105/10), il Tribunale della funzione pubblica ha desunto dalla giurisprudenza secondo la quale, nel contenzioso elettorale relativo agli organi di rappresentanza del personale, ogni agente trae dalla sua qualità di elettore un interesse sufficiente a introdurre un ricorso diretto ad ottenere che i rappresentanti del personale siano eletti sulla base di un sistema elettorale conforme alle disposizioni statutarie, che i membri del personale traevano altresì dalla loro qualità di elettori un interesse diretto ed effettivo alla risoluzione di una controversia relativa alle dimissioni d'ufficio di un rappresentante già eletto dal personale. Pertanto, la loro istanza di intervento è stata dichiarata ricevibile.

### 3. Spese

Nell'eventualità in cui un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea siano ricorsi all'assistenza di un avvocato, si pone la questione di sapere se e a quali condizioni gli onorari corrisposti a quest'ultimo costituiscano «spese ripetibili» ai sensi dell'articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura.

Il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, a tale riguardo, nella sua ordinanza del 27 settembre 2011, *De Nicola/BEI* (F-55/08 DEP), che rifiutare sistematicamente di considerare tali onorari come spese indispensabili, e dunque ripetibili, sull'assunto che l'amministrazione non è obbligata a farsi assistere da un avvocato, sarebbe contrario ad una prerogativa inerente all'esercizio dei diritti della difesa. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha anche osservato che tutti i dipendenti dell'Unione debbono poter avere accesso alla giustizia alle medesime condizioni e che il grado di effettività del loro diritto al ricorso non può variare in ragione di semplici scelte di bilancio od organizzative del loro datore di lavoro. Esso ha quindi dichiarato che incombe

all'istituzione che voglia recuperare gli onorari corrisposti al proprio avvocato l'onere di provare, in base a giustificazioni oggettive, che tale compenso costituiva una «spesa indispensabile» per la causa. Essa può addurre, in particolare, l'esistenza di ragioni congiunturali e transitorie, legate segnatamente ad un sovraccarico specifico del lavoro o ad assenze impreviste nel personale del suo servizio giuridico, o dedurre che, confrontata ad un ricorrente che abbia introdotto ricorsi significativi quanto alla mole e/o al numero, si sarebbe trovata nell'obbligo, qualora non fosse ricorso ad un avvocato, di dedicare allo studio di detti ricorsi le risorse dei suoi servizi in misura sproporzionata.

Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che il numero complessivo di ore di lavoro che possa apparire come obiettivamente indispensabile deve essere rapportato, in linea di principio, al terzo delle ore che sarebbero state necessarie all'avvocato qualora non avesse potuto avvalersi del lavoro precedentemente svolto dal servizio giuridico dell'istituzione.

#### 4. Revocazione

Quest'anno, per la prima volta, il Tribunale della funzione pubblica, si è pronunciato su istanze di revocazione proposte sul fondamento dell'articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 119 del regolamento di procedura.

In una delle cause di cui trattasi, la sentenza di cui veniva chiesta la revocazione era stata oggetto di annullamento parziale a seguito di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Il ricorrente, tuttavia, chiedeva la revocazione dell'intera sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica. Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la domanda di revocazione era irricevibile per la parte di essa relativamente alla quale la sentenza pronunciata dal giudice dell'impugnazione si era sostituita alla sentenza di primo grado. Inoltre, poiché la parte richiedente la revocazione non ha contestato la sentenza pronunciata sull'impugnazione, la sua domanda non ha dato luogo al rinvio della causa al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I dello Statuto della Corte (sentenza del 15 giugno 2011, *de Brito Sequeira Carvalho/Commissione*, F-17/05 REV).

Peraltro, in diverse sentenze del 20 settembre 2011 (*De Buggenoms e a./Commissione*, F-45/06 REV, *Fouwels e a./Commissione*, F-8/05 REV e F-10/05 REV, nonché *Saintraint/Commissione*, F-103/06 REV), il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che un'ordinanza di cancellazione di una causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 74 del regolamento di procedura si limita a prendere atto della volontà del ricorrente di rinunciare agli atti e dell'assenza di osservazioni da parte del convenuto, in modo tale che, mancando una presa di posizione del giudice dell'Unione riguardo alle questioni sollevate dalla causa, non sussiste, in tal caso, alcuna decisione che possa essere oggetto di revocazione ai sensi dell'articolo 119 del regolamento di procedura.

Inoltre, fondandosi sulla circostanza che l'avvocato che rappresenta una parte non deve, in via di principio, presentare una procura, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito di non poter dichiarare, in sede di revocazione, l'invalidità di una rinuncia agli atti nei confronti di taluni ricorrenti per il fatto che il loro consulente legale avrebbe agito senza il loro consenso.

## II. Nel merito

### *Principi generali*

#### 1. Possibilità di invocare le direttive

Proseguendo sulla via tracciata da una giurisprudenza precedente che, entro certi limiti, rende opponibili alle istituzioni le direttive che queste ultime adottano nei confronti degli Stati membri, il Tribunale della funzione pubblica, nella sua sentenza del 15 marzo 2011, *Strack/Commissione* (F-120/07, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), ha osservato che la direttiva 2003/88/CE<sup>6</sup> è intesa a stabilire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, incombesse alla Commissione vigilare per garantirne il rispetto nell'applicazione ed interpretazione delle norme statutarie concernenti, in particolare, i congedi ordinari.

#### 2. Diritto della difesa

Ritenendo che il fatto di imporre all'amministrazione di sentire ciascun agente interessato prima dell'adozione di qualsiasi atto arrecante pregiudizio costituirebbe un onere irragionevole, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella sua sentenza del 28 settembre 2011, *AZ/Commissione* (F-26/10), che il motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti della difesa può essere utilmente invocato solo qualora, da un lato, la decisione impugnata sia adottata in esito ad una procedura avviata nei confronti di un individuo e qualora, dall'altro, sia accertata la gravità delle conseguenze che tale decisione può comportare per la situazione di tale individuo. Dal momento che non era stata avviata nei confronti di un funzionario la procedura di promozione, il Tribunale della funzione pubblica ha conseguentemente stabilito che non incombeva all'amministrazione sentire il funzionario prima di escluderlo da un esercizio di promozione.

#### 3. Discriminazione

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 febbraio 2011, *Barbin/Parlamento* (F-68/09, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica, per la prima volta, ha applicato il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, previsto dall'articolo 1 quinquies dello Statuto, a termini del quale quando una persona, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di parità di trattamento, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione nei suoi confronti, spetta all'istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio.

Nella medesima sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, per valutare la fondatezza di un motivo inerente all'esistenza di una discriminazione, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto pertinenti, ivi comprese le valutazioni contenute in decisioni precedenti divenute definitive. Secondo il Tribunale della funzione pubblica, il principio secondo il quale una decisione definitiva non può essere riesaminata dal giudice non priva quest'ultimo della facoltà di considerare siffatta decisione come un elemento atto, tra gli altri, a stabilire l'esistenza di un comportamento discriminatorio da parte dell'amministrazione, poiché è possibile che una discriminazione emerga solo dopo la scadenza dei termini di ricorso contro una decisione che ne costituirebbe soltanto una manifestazione.

<sup>6</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Peraltro, sempre nella citata sentenza *Barbin/Parlamento*, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, quando un funzionario esercita un diritto riconosciutogli dallo Statuto, come il diritto al congedo parentale, l'amministrazione non può, senza rimettere in discussione l'effettività di tale diritto, ritenere che la situazione di tale funzionario sia diversa da quella di un funzionario che non abbia esercitato tale diritto. Di conseguenza, essa non può dunque applicare al suddetto funzionario un trattamento diverso, a meno che tale disparità di trattamento non sia, da un lato, oggettivamente giustificata, in particolare nel senso che essa si limita a trarre le conseguenze, durante un periodo considerato, della mancanza di prestazioni di lavoro da parte dell'agente interessato e, dall'altro, strettamente proporzionata alla giustificazione addotta.

In una sentenza del 27 settembre 2011, *Whitehead/BCE* (F-98/09), il Tribunale della funzione pubblica ha peraltro ricordato che una persona in congedo per malattia non si trova nella stessa situazione di una persona in servizio attivo, tanto che nessun principio generale impone all'autorità di neutralizzare il periodo durante il quale è stata in congedo per malattia allo scopo di tener conto, nell'ambito della valutazione del contributo di tale persona alla realizzazione dei compiti della sua amministrazione in vista dell'assegnazione di un premio, del fatto che essa aveva avuto a disposizione meno tempo per contribuire alle attività del suo servizio.

Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella sua sentenza del 29 giugno 2011, *Angioi/Commissione* (F-7/07), che un'amministrazione posta di fronte alla scelta tra due soluzioni, comportanti entrambe una disparità di trattamento tra due gruppi di candidati, ha optato per la soluzione che comportava la differenza di trattamento di minore rilievo.

#### 4. Errore manifesto di valutazione

Nelle sue sentenze del 24 marzo 2011, *Canga Fano/Consiglio* (F-104/09, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), e del 29 settembre 2011, *AJ/Commissione* (F-80/10), pronunciate in materia di promozione, nonché del 29 settembre 2011, *Kimman/Commissione* (F-74/10), concernente un rapporto informativo, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che un errore di valutazione può essere qualificato come manifesto solo quando può essere chiaramente individuato secondo criteri cui il legislatore ha voluto subordinare l'esercizio del potere decisionale dell'amministrazione.

Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre dichiarato, nelle summenzionate sentenze *Kimman/Commissione* e *AJ/Commissione*, che, per stabilire che l'amministrazione è incorsa in un errore manifesto nella valutazione dei fatti, errore di natura tale da giustificare l'annullamento di una decisione di promozione o di un rapporto informativo, gli elementi di prova che il ricorrente ha l'onere di apportare devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni effettuate dall'amministrazione. Quindi, il motivo vertente sull'errore manifesto deve essere respinto qualora, nonostante gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione in discussione possa essere ammessa come veritiera o valida.

Nella sentenza del 28 settembre 2011, *AC/Consiglio* (F-9/10), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, per preservare l'effetto utile del margine di discrezionalità che il legislatore ha inteso affidare all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») in materia di promozione, il giudice non può annullare una decisione per il solo motivo di ritenersi in presenza di fatti che sollevano dubbi plausibili quanto alla valutazione condotta dall'APN. In tale causa esso ha pertanto ritenuto che, considerati i meriti evidenti del ricorrente, l'APN non sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione se avesse deciso di inserirlo nel gruppo dei funzionari promossi, ma che, tuttavia, tale osservazione non significava che la decisione contraria di non promuoverlo fosse viziata da errore manifesto di valutazione.

Da quanto precede risulta che, quando il sindacato del giudice è limitato all'errore manifesto di valutazione, «il dubbio giova all'amministrazione».

## 5. Legittimo affidamento

Nella sentenza del 15 marzo 2011, *Mioni/Commissione* (F-28/10, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che il pagamento ad un funzionario delle prestazioni pecuniarie da parte dell'amministrazione, anche per molti anni, non può di per sé essere considerato alla stregua di un'assicurazione precisa, incondizionata e concordante, poiché, se così fosse, qualsiasi decisione dell'amministrazione che negasse per il futuro, ed eventualmente per il passato, il pagamento di tali prestazioni indebitamente corrisposte all'interessato costituirebbe una violazione sistematica del principio di legittimo affidamento e avrebbe, quale conseguenza, la perdita, in larga misura, dell'effetto utile dell'articolo 85 dello Statuto sulla ripetizione dell'indebito.

## 6. Dovere di sollecitudine

Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, con le sentenze del 17 febbraio 2011, *Strack/Commissione* (F-119/07), e del 15 settembre 2011, *Esders/Commissione* (F-62/10), che gli obblighi derivanti per l'amministrazione dal dovere di sollecitudine sono sostanzialmente rafforzati quando è in discussione la situazione di un funzionario di cui sia accertato un problema di salute fisica o mentale. In siffatta ipotesi, l'amministrazione deve esaminare le richieste di quest'ultimo con uno spirito di particolare apertura.

### *Carriera dei funzionari e degli agenti*

#### 1. Concorsi

Nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza *Angioi/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, quando le necessità del servizio o quelle dell'impiego lo esigono, un'amministrazione può legittimamente specificare, in occasione di una procedura di assunzione, la lingua o le lingue di cui è richiesta la conoscenza approfondita o soddisfacente. Infatti, se è vero che una siffatta condizione costituisce a priori una discriminazione fondata sulla lingua in via di principio vietata dallo Statuto, è altrettanto vero che tale condizione può essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale nell'ambito della politica del personale. Orbene, la necessità di assicurarsi che il personale disponga di conoscenze linguistiche in relazione con le lingue di comunicazione interna dell'istituzione costituisce un siffatto obiettivo. Inoltre, esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra tale esigenza e l'obiettivo perseguito, dal momento che non è richiesta la conoscenza di più di una lingua di comunicazione interna.

#### 2. Avviso di posto vacante

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 28 giugno 2011, *AS/Commissione* (F-55/10, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che le disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello Statuto che assoggettano taluni funzionari, provenienti dalle precedenti categorie C e D, a limitazioni di carriera, non autorizzano la Commissione a riservare loro determinati impieghi unicamente su tale base e, di conseguenza, a vietarne l'accesso ad altri funzionari anch'essi appartenenti al loro stesso grado. Infatti, il mantenimento da parte della Commissione di una distinzione di principio tra funzionari appartenenti allo stesso grado e allo stesso gruppo di funzioni, per l'accesso

a determinati impieghi, è incompatibile con uno degli obiettivi della riforma dello Statuto del 2004 consistente nella fusione delle precedenti categorie B, C e D in un unico gruppo di funzioni AST.

### 3. Promozioni

#### a) Comparazione dei meriti

Avendo osservato che l'articolo 43 dello Statuto impone la compilazione di un rapporto informativo solo ogni due anni e che lo Statuto non prevede che l'esercizio di promozione debba avere la stessa periodicità, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella sua sentenza del 10 novembre 2011, *Merhzaoui/Consiglio* (F-18/09), che lo Statuto non esclude l'eventualità che una promozione possa essere decisa senza che l'APN disponga di un rapporto informativo recente.

Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella citata sentenza *AC/Consiglio*, che sebbene l'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto indichi i rapporti informativi, la conoscenza delle lingue e il livello di responsabilità esercitate come i tre criteri principali che devono essere considerati nell'esame comparativo dei meriti, esso non esclude tuttavia la presa in considerazione di altri elementi se questi ultimi possono fornire un'indicazione quanto ai meriti dei funzionari promuovibili.

Nella medesima sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l'amministrazione gode di un certo margine di discrezionalità nell'attribuire la rispettiva rilevanza a ciascuno dei tre criteri summenzionati, dato che l'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto non esclude la possibilità di una ponderazione tra i suddetti criteri, qualora quest'ultima sia giustificata.

Infine, sempre nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che non è contrario all'articolo 45 dello Statuto includere nella valutazione dei meriti dei funzionari soltanto le lingue il cui utilizzo, tenuto conto delle reali esigenze del servizio, apporti un valore aggiunto sufficientemente rilevante da apparire necessario per il buon funzionamento dello stesso.

#### b) Trasferimento interistituzionale nel corso dell'esercizio di promozione

Nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 28 giugno 2011, *Mora Carrasco e a./Parlamento* (F-128/10), e all'ordinanza del 5 luglio 2011, *Alari/Parlamento* (F-38/11), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che quando sussiste la possibilità che un funzionario sia promosso nel corso dell'anno durante il quale costui è trasferito da un'istituzione dell'Unione ad un'altra, l'autorità competente a decidere in merito alla sua promozione è quella dell'istituzione d'origine. Infatti, l'articolo 45 dello Statuto dispone che la promozione è fatta «previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi» e l'APN può, in pratica, comparare soltanto i meriti passati dei funzionari, in modo tale che sia necessario confrontare i meriti dei funzionari trasferiti con quelli dei funzionari che erano ancora loro colleghi durante l'anno precedente il loro trasferimento, valutazione che può essere validamente condotta solo dall'istituzione d'origine.

### *Regime pecuniario e vantaggi sociali del funzionario*

#### 1. Congedi ordinari

Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, dell'allegato V dello Statuto, il congedo maturato per un anno civile deve essere goduto, in via di principio, nel corso di tale medesimo anno. Da tale disposizione risulta inoltre che un funzionario ha diritto al riporto di tutti i giorni di congedo

non goduti nel corso di un anno civile all'anno civile seguente nel caso in cui non abbia potuto usufruire del congedo ordinario per ragioni imputabili ad esigenze di servizio.

Sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88<sup>7</sup>, la quale, conformemente all'articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, è applicabile alle istituzioni, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che altre ragioni, per quanto non imputabili ad esigenze di servizio, possono parimenti giustificare un riporto di tutti i giorni di congedo non goduti. Esso ha ritenuto che ciò valga, in particolare, quando un funzionario, assente per malattia durante tutto o parte dell'anno civile, sia stato privato per tale motivo della possibilità di esercitare il suo diritto al congedo (sentenza del 25 maggio 2011, *Bombín Bombín/Commissione*, F-22/10).

Nello stesso senso, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che un funzionario, il quale non aveva potuto fruire dei congedi ordinari ai quali aveva diritto a causa della sua inabilità al lavoro, non poteva essere privato, al momento della cessazione delle sue funzioni, della possibilità di beneficiare di un'indennità finanziaria per congedo ordinario non goduto (sentenza del 15 marzo 2011, *Strack/Commissione*, cit.).

## 2. Previdenza sociale

Nella sentenza del 28 settembre 2011, *Allen/Commissione* (F-23/10), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che, secondo le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, il riconoscimento dell'esistenza di una malattia grave richiede la compresenza di quattro criteri cumulativi. Tuttavia, dal momento che le suddette disposizioni instaurano un rapporto di interdipendenza tra tali criteri, la valutazione condotta al momento della visita medica su uno di essi è tale da incidere sulla valutazione degli altri. Pertanto, sebbene uno dei criteri possa apparire non soddisfatto se esaminato isolatamente, il suo esame, alla luce della valutazione condotta sugli altri criteri, può portare alla conclusione opposta, ossia che il suddetto criterio sia soddisfatto. Conseguentemente, il medico di fiducia o la commissione medica non può limitarsi all'esame di un solo criterio, ma deve procedere ad un esame concreto e circostanziato dello stato di salute dell'interessato tenendo conto in modo globale dei quattro criteri summenzionati. Siffatto esame è tanto più necessario in quanto la procedura prevista in materia di riconoscimento dell'esistenza di una malattia grave non presenta lo stesso livello di garanzia in termini di equilibrio tra le parti delle procedure previste dagli articoli 73 (sulle malattie professionali e sugli infortuni) e 78 (sull'invalidità) dello Statuto.

### *Diritti e obblighi del funzionario*

Nella citata sentenza *AS/Commissione* il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l'utilizzo di documenti coperti dal segreto medico a sostegno di un'eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire costituiva un'ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel diritto al rispetto della vita privata della ricorrente e che tale ingerenza non perseguiva alcuno degli obiettivi tassativamente enunciati al paragrafo 2, dell'articolo 8, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») poiché, in particolare, la controversia non riguardava la legittimità di una decisione di carattere medico.

Peraltro, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 luglio 2011, *V/Parlamento* (F-46/09), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che il trasferimento a un terzo, compresa un'altra istituzione, di dati relativi allo stato di salute di una persona raccolti da un'istituzione costituisce

<sup>7</sup> V. nota 6.

di per sé un'ingerenza nella vita privata di quest'ultima, quale che sia l'ulteriore utilizzazione delle informazioni così comunicate. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che si possono apportare restrizioni ai diritti fondamentali, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa del diritto garantito. A tale riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che occorresse prendere come punto di riferimento l'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU.

Ponderando l'interesse del Parlamento ad assicurarsi di assumere una persona idonea ad esercitare le funzioni che esso intende affidarle con la gravità della violazione del diritto dell'interessato al rispetto della sua vita privata, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che, sebbene la visita di assunzione persegua l'interesse legittimo delle istituzioni dell'Unione, che devono essere in grado di svolgere la loro funzione, tale interesse non giustificava tuttavia che si procedesse ad un trasferimento di dati particolarmente sensibili, come i dati medici, da un'istituzione ad un'altra senza il consenso dell'interessato.

Nella medesima sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha poi dichiarato che era stato violato il regolamento n. 45/2001<sup>8</sup>. Esso ha ritenuto, infatti, che i dati personali in discussione fossero stati trattati per fini diversi da quelli per cui erano stati raccolti e ciò senza che il cambiamento di finalità fosse stato espressamente autorizzato dalla regolamentazione interna della Commissione o del Parlamento. Esso ha altresì constatato che non era dimostrato che il trasferimento dei dati fosse stato necessario per consentire il rispetto degli obblighi e dei diritti specifici del Parlamento in materia di diritto del lavoro, poiché quest'ultimo avrebbe potuto invitare la ricorrente a fornire talune informazioni relative alla sua anamnesi o far effettuare dai propri servizi i necessari esami medici.

### Contenzioso contrattuale

#### 1. Stipulazione di una seconda clausola aggiuntiva a un contratto a tempo determinato rientrante nell'articolo 2, lettera a) del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»)

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 aprile 2011, *Scheefer/Parlamento* (F-105/09), la ricorrente era stata assunta a tempo determinato come agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del RAA. Tale assunzione era stata prorogata con una prima clausola aggiuntiva, poi con una seconda che aveva «annulla[to] e sostitu[ito]» la prima allo scopo di prorogare il contratto di lavoro dell'interessata per un nuovo periodo determinato. Orbene, secondo l'articolo 8, primo comma, del RAA, il contratto di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), di detto regime può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata e «[q]ualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata».

Il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto dichiarato, alla luce della direttiva 1999/70/CE<sup>9</sup> e delle clausole dell'accordo quadro ad essa allegato, che l'articolo 8, primo comma, summenzionato, doveva essere interpretato in modo da assicurargli una portata ampia ed essere applicato in maniera rigorosa. Su tale base, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

<sup>9</sup> Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

che il contratto della ricorrente dovesse essere considerato come oggetto di due rinnovi e ciò indipendentemente dalla formula impiegata nella seconda clausola aggiuntiva. Esso ne ha quindi tratto la conclusione che tale clausola aggiuntiva doveva essere riqualficata di diritto come contratto di durata indeterminata in forza della sola volontà del legislatore e che la scadenza del termine fissato in quest'ultima non poteva comportare la cessazione del contratto della ricorrente.

Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la decisione con cui è stato «conferma[to]» che il contratto sarebbe cessato allo scadere del termine fissato nella seconda clausola aggiuntiva aveva modificato in modo rilevante la situazione giuridica dell'interessata derivante dall'articolo 8, primo comma, del RAA e costituiva un atto recante pregiudizio adottato in violazione di tale disposizione.

## 2. Stipulazione di un contratto a tempo indeterminato contenente una clausola di risoluzione in caso di mancato superamento di un concorso

Nella citata sentenza *Bennett e a./UAMI* il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che una clausola che consente la risoluzione di un contratto in caso di mancata iscrizione dell'agente in questione in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale non permetteva di qualificare tale contratto come contratto a tempo indeterminato, poiché la durata di un contratto (come emerge dalla clausola 3, paragrafo 1, dell'accordo quadro attuato dalla direttiva 1999/70) può essere determinata non solo «[da]l raggiungimento di una certa data», ma anche «[da]l completamento di un compito specifico o [da]l verificarsi di un evento specifico», come la redazione di un elenco di riserva di un concorso.

## 3. Mancato rinnovo di un contratto

Il Tribunale della funzione pubblica, nella sua ordinanza del 15 aprile 2011, *Daake/UAMI* (F-72/09 e F-17/10) ha dichiarato che, mentre una lettera che si limita a richiamare le disposizioni di un contratto relative alla sua data di scadenza e che non contiene alcun elemento nuovo rispetto alle suddette disposizioni non costituisce un atto recante pregiudizio, la decisione di non rinnovare un contratto rinnovabile, invece, costituisce un atto recante pregiudizio, distinto dal contratto in questione e impugnabile. Infatti, una decisione siffatta, che interviene a seguito di un riesame dell'interesse del servizio e della situazione dell'interessato, contiene un elemento nuovo rispetto al contratto iniziale e non può essere considerata come meramente confermativa di quest'ultimo.

### *Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni*

Il Tribunale della funzione pubblica ha esteso la giurisprudenza secondo la quale è necessaria una ripartizione della responsabilità per danno quando quest'ultimo sia causato, al contempo, da colpa di un'istituzione e da colpa della vittima al caso in cui le colpe erano ripartite tra un'istituzione e un terzo (sentenza *Missir Mamachi di Lusignano/Commissione*, cit.).



## B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica



(Ordine protocollare alla data del 7 ottobre 2011)


*Da sinistra a destra:*

Sig. R. Barents, giudice; sig.ra I. Boruta, giudice; sig. H. Kreppel, presidente di sezione; sig. S. Van Raepenbusch, presidente; sig.ra M. I. Rofes i Pujol, presidente di sezione; sigg. E. Perillo e K. Bradley, giudici; sig.ra W. Hakenberg, cancelliere.



## 1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

*(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)*



### **Paul J. Mahoney**

Nato nel 1946; studi di giurisprudenza (Master of Arts, Università di Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); professore incaricato, University College London (1967-1973); barrister (Londra, 1972-1974); amministratore, amministratore principale alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1974-1990); visiting professor di diritto all'Università del Saskatchewan, Saskatoon, Canada (1988); capo del personale al Consiglio d'Europa (1990-1993); capodivisione (1993-1995), cancelliere aggiunto (1995-2001), cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo (2001-settembre 2005); presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2011.



### **Sean Van Raepenbusch**

Nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università libera di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal et des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale Affari sociali, 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale e europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto del pubblico impiego europeo, 1989-1991; diritto delle istituzioni dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto costituzionale dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005; presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2011.

**Horstpeter Kreppel**

Nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collegio d'Europa a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice del Tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice del Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio-settembre 2005); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Irena Boruta**

Nata nel 1950; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Wroclaw (1972), dottorato in giurisprudenza (Łódź, 1982); avvocato del foro della Repubblica di Polonia (dal 1977); ricercatore ospite (Università di Paris X, 1987-1988; Università di Nantes, 1993-1994); esperta di «Solidarnosc» (1995-2000); docente di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo all'Università di Łódź (1997-1998 e 2001-2005), professore associato presso la Scuola superiore di commercio di Varsavia (2002), docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale all'Università Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia (2002-2005); viceministro del Lavoro e degli affari sociali (1998-2001); membro del comitato dei negoziatori per l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea (1998-2001); rappresentante del governo polacco presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (1998-2001); autrice di varie opere in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Haris Tagaras**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1977); specializzazione in diritto europeo (Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1984); giurista linguista al Consiglio delle Comunità europee (1980-1982); ricercatore presso il centro di diritto economico internazionale e europeo di Salonicco (1982-1984); amministratore alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Commissione delle Comunità europee (1986-1990); professore di diritto comunitario, di diritto internazionale privato e dei diritti dell'uomo all'Università Panteion di Atene (dal 1990); collaboratore esterno per gli affari europei presso il ministero della Giustizia e membro del comitato permanente della Convenzione di Lugano (1991-2004); membro della commissione nazionale della concorrenza (1999-2005); membro della commissione nazionale delle poste e telecomunicazioni (2000-2002); membro del foro di Salonicco, avvocato presso la Corte di cassazione; membro fondatore dell'Unione degli avvocati europei (UAE); socio membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2011.

**Stéphane Gervasoni**

Nato nel 1967; laureato presso l'istituto di studi politici di Grenoble (1988) e diplomato presso la Scuola nazionale di amministrazione (1993); membro del Consiglio di Stato francese (relatore presso la sezione del contenzioso, 1993-1997, e presso la sezione sociale, 1996-1997), maître des requêtes (1996-2008); consigliere di Stato (dal 2008); libero docente all'Istituto di studi politici di Parigi (1993-1995); commissario di governo presso la commissione speciale di cassazione per le pensioni (1994-1996); consigliere giuridico presso il ministero della Funzione pubblica e il comune di Parigi (1995-1997); segretario generale della prefettura del dipartimento dell'Yonne, sottoprefetto del distretto d'Auxerre (1997-1999); segretario generale della prefettura del dipartimento della Savoia, sottoprefetto del distretto di Chambéry (1999-2001); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (settembre 2001-settembre 2005); membro titolare della commissione della NATO per i ricorsi (2001-2005); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2011.

**Maria Isabel Rofes i Pujol**

Nata nel 1956; studi di giurisprudenza (licenciatura en derecho, Università di Barcellona, 1981); specializzazione in commercio internazionale (Messico, 1983); studi sull'integrazione europea (camera di commercio di Barcellona, 1985) e sul diritto comunitario (Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1986); funzionario della Generalitat de Catalunya (membro del servizio giuridico del ministero dell'Industria e dell'energia, aprile 1984-agosto 1986); membro dell'ordine degli avvocati di Barcellona (1985-1987); amministratore, successivamente amministratore principale della divisione Ricerca e documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1994); referendario alla Corte di giustizia (gabinetto dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, gennaio 1995-aprile 2004; gabinetto del giudice Løhmus, maggio 2004-agosto 2009); professore incaricato del corso di contenzioso comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000); numerose pubblicazioni e corsi in materia di diritto sociale europeo; membro della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2006-2009); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2009.

**Ezio Perillo**

Nato nel 1950; laureato in giurisprudenza ed avvocato iscritto al foro di Padova; assistente, poi ricercatore confermato di diritto civile e comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova (1977-1982); incaricato di corsi di diritto comunitario al Collegio europeo di Parma (1990-1998) e presso le facoltà di giurisprudenza delle Università di Padova (1985-1987), di Macerata (1991-1994), di Napoli (1995) e dell'Università degli studi di Milano (2000-2001); membro del comitato scientifico del «Master in European integration» dell'università di Padova; funzionario alla Corte di giustizia delle Comunità europee, direzione della Biblioteca, ricerca e documentazione (1982-1984); referendario dell'avvocato generale G. Federico Mancini (1984-1988); consigliere giuridico del segretario generale del Parlamento europeo, Enrico Vinci (1988-1993); inoltre, all'interno della medesima istituzione: capo divisione del servizio giuridico (1995-1999); direttore degli Affari legislativi e delle conciliazioni, delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con i parlamenti nazionali (1999-2004); direttore delle relazioni esterne (2004-2006); direttore degli Affari legislativi presso il servizio giuridico (2006-2011); autore di varie pubblicazioni di diritto civile italiano e di diritto dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**René Barents**

Nato nel 1951; laurea in giurisprudenza; specializzazione in economia (Università Erasmus di Rotterdam, 1973); dottorato in giurisprudenza (Università di Utrecht, 1981); ricercatore di diritto europeo e di diritto dell'economia internazionale (1973-1974) e libero docente di diritto europeo e diritto dell'economia presso l'Istituto europeo dell'Università di Utrecht (1974-1979) e presso l'Università di Leida (1979-1981); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1981-1986), poi capo dell'unità Diritti statutari alla Corte di giustizia (1986-1987); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1987-1991); referendario alla Corte di giustizia (1991-2000); capo divisione (2000-2009), poi direttore (2009-2011) della direzione Ricerca e documentazione della Corte di giustizia dell'Unione europea; professore titolare (1988-2003) e professore onorario (dal 2003) di diritto europeo presso l'Università di Maastricht; consigliere alla Corte d'appello di 's Hertogenbosch (1993-2011); membro dell'Accademia reale delle scienze dei Paesi Bassi (dal 1993); numerose pubblicazioni in materia di diritto europeo; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Kieran Bradley**

Nato nel 1957; laurea in giurisprudenza (Trinity College, Dublino, 1975-1979); assistente alle ricerche presso la senatrice Mary Robinson (1978-1980); borsa di studio «Pádraig Pearse» per studiare al Collegio d'Europa (1979); studi post-universitari di diritto europeo al Collegio d'Europa (1979-1980); master in giurisprudenza all'università di Cambridge (1980-1981); tirocinante al Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981); amministratore presso il segretariato della commissione giuridica del Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981-1988); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (Bruxelles, 1988-1995); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1995-2000); libero docente di diritto europeo alla Harvard Law School (2000); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (2000-2003), poi capo unità (2003-2011) e direttore (2011); autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Waltraud Hakenberg**

Nata nel 1955; studi di giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979); studi post universitari di diritto comunitario presso il Collegio d'Europa a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); attività d'insegnamento per varie università in Germania, Austria, Svizzera e Russia; professore onorario all'Università della Sarre (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni in materia di diritto e di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

## **2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2011**

Dopo il rinnovo parziale dei membri del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, il giudice Sean Van Raepenbusch, membro del Tribunale dal 6 ottobre 2005, è stato eletto presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea per il periodo dal 7 ottobre 2011 al 30 settembre 2014.

### *Udienza solenne del 6 ottobre 2011*

A seguito della scadenza dei mandati del sig. Stephane Gervasoni, del sig. Paul J. Mahoney e del sig. Haris Tagaras, il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 18 luglio 2011, ha nominato in qualità di giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2017, il sig. René Barents, il sig. Kieran Bradley ed il sig. Ezio Perillo.

La sig.ra Waltraud Hakenberg, cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea dal 30 novembre 2005, il cui mandato è scaduto il 29 novembre 2011, è stata riconfermata nelle sue funzioni il 10 ottobre 2011, per il periodo dal 30 novembre 2011 al 29 novembre 2017.



### 3. Ordini protocollari

#### **dal 1° gennaio 2011 al 6 ottobre 2011**

Sig. P. MAHONEY, presidente del Tribunale  
Sig. H. TAGARAS, presidente di sezione  
Sig. S. GERVASONI, presidente di sezione  
Sig. H. KREPPEL, giudice  
Sig.ra I. BORUTA, giudice  
Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, giudice  
Sig.ra M. I. ROFES i PUJOL, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere

#### **dal 7 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011**

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale  
Sig. H. KREPPEL, presidente di sezione  
Sig.ra M. I. ROFES i PUJOL, presidente di sezione  
Sig.ra I. BORUTA, giudice  
Sig. E. PERILLO, giudice  
Sig. R. BARENTS, giudice  
Sig. K. BRADLEY, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere



## **4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica**

Kanninen Heikki (2005-2009)

Tagaras Haris (2005-2011)

Gervasoni Stéphane (2005-2011)

### **Presidente**

Mahoney Paul J. (2005-2011)



## **C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica**

### ***Attività generale del Tribunale della funzione pubblica***

1. Cause promosse, definite, pendenti (2007-2011)

### ***Cause promosse***

2. Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2007-2011)
3. Lingua processuale (2007-2011)

### ***Cause definite***

4. Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2011)
5. Contenuto della decisione (2011)
6. Procedimenti sommari (2007-2011)
7. Durata dei procedimenti in mesi (2011)

### ***Cause pendenti al 31 dicembre***


8. Collegio giudicante (2007-2011)
9. Numero di ricorrenti (2007-2011)

### ***Varie***

10. Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2007-2011)
11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2007-2011)



## 1. *Attività generale del Tribunale della funzione pubblica* Cause promosse, definite, pendenti (2007-2011)




	2007	2008	2009	2010	2011
Cause promosse	157	111	113	139	159
Cause definite	150	129	155	129	166
Cause pendenti	235	217	175	185	178 <sup>1</sup>

Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>1</sup> Di cui 6 cause sospese.

## 2. Cause promosse – Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2007-2011)


Percentuale del numero di cause promosse nel 2011



	2007	2008	2009	2010	2011
Parlamento europeo	15,29 %	14,41 %	8,85 %	9,35 %	6,29 %
Consiglio	4,46 %	4,50 %	11,50 %	6,47 %	6,92 %
Commissione europea	63,69 %	54,95 %	47,79 %	58,99 %	66,67 %
Corte di giustizia dell'Unione europea	3,82 %		2,65 %	5,04 %	1,26 %
Banca centrale europea	1,27 %	2,70 %	4,42 %	2,88 %	2,52 %
Corte dei conti	2,55 %	5,41 %	0,88 %		0,63 %
Organi ed organismi dell'Unione europea	8,92 %	18,02 %	23,89 %	17,27 %	15,72 %
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>				

### 3. Cause promosse – Lingua processuale (2007-2011)


Ripartizione nel 2011



Lingua processuale	2007	2008	2009	2010	2011
Bulgaro	2				
Spagnolo	2	1	1	2	2
Ceco			1		
Tedesco	17	10	9	6	10
Greco	2	3	3	2	4
Inglese	8	5	8	9	23
Francese	101	73	63	105	87
Italiano	17	6	13	13	29
Lituano	2	2			
Ungherese	1	1			1
Olandese	4	8	15	2	1
Polacco		1			1
Portoghese		1			
Rumeno	1				
Slovacco					1
<b>Totale</b>	<b>157</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>139</b>	<b>159</b>

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.

#### 4. Cause definite – Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2011)



	Sentenze	Ordinanze di cancellazione dal ruolo a seguito di composizione amichevole <sup>1</sup>	Altre ordinanze che pongono fine al giudizio	Totale
Seduta plenaria	1		1	<b>2</b>
Presidente			13	<b>13</b>
Sezioni a 3 giudici	75	8	68	<b>151</b>
Giudice unico				
<b>Totale</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>82</b>	<b>166</b>

<sup>1</sup> Nel corso del 2011 ci sono stati altri 13 tentativi di composizione amichevole su iniziativa del Tribunale della funzione pubblica non riusciti.

## 5. Cause definite – Contenuto della decisione (2011)

	Sentenze			Ordinanze				Totale
	Ricorsi accolti integralmente	Ricorsi parzialmente accolti	Ricorsi respinti integralmente, non luogo a provvedere	Ricorsi/ Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del collegio giudicante	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte integralmente o parzialmente (procedimenti speciali)	
Altre	1	1	10	20	1	4	6	43
Assegnazione/Riassegnazione	1	1	2					4
Assunzione/ Nomina/ Inquadramento nel grado	1	3	9	3		1		17
Concorsi			1	1		2		4
Condizioni di lavoro/ Congedi		1	3					4
Pensioni e assegni di invalidità			2	1		1		4
Previdenza sociale/ Malattia professionale/ Infortuni		3	5	5				13
Procedimenti disciplinari			1	2	1			4
Retribuzione e indennità	1	1	6	5	1	17		31
Risoluzione o mancato rinnovo del contratto di un agente	2	1		1				4
Valutazione/Promozione	1	4	15	7	5	6		38
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>166</b>

## 6. Procedimenti sommari (2007-2011)

Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
	Ammissione totale o parziale	Rigetto	Cancellazione dal ruolo
2007	4	4	
2008	4	4	
2009	1	1	
2010	6	4	2
2011	7	4	3
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>5</b>

## 7. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2011)

		Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
<b>Sentenze</b>		<b>Durata media</b>	<b>Durata media</b>
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	73	21,0	18,6
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale <sup>1</sup>	3	73,7	57,7
<b>Totale</b>	<b>76</b>	<b>23,1</b>	<b>20,1</b>

		Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
<b>Ordinanze</b>		<b>Durata media</b>	<b>Durata media</b>
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	89	11,9	9,0
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale <sup>1</sup>	1	18,5	18,5
<b>Totale</b>	<b>90</b>	<b>12,0</b>	<b>9,1</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>166</b>	<b>17,1</b>	<b>14,2</b>
------------------------	------------	-------------	-------------

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

<sup>1</sup> All'inizio dell'attività del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale ha trasferito dinanzi al primo 118 cause.

## 8. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2007-2011)



	2007	2008	2009	2010	2011
Seduta plenaria	3	5	6	1	
Presidente	3	2	1	1	1
Sezioni a 3 giudici	206	199	160	179	156
Giudice unico					2
Cause non ancora attribuite	23	11	8	4	19
<b>Totale</b>	<b>235</b>	<b>217</b>	<b>175</b>	<b>185</b>	<b>178</b>

## 9. Cause pendenti al 31 dicembre – Numero di ricorrenti (2007-2011)

### Le cause pendenti che raggruppano il maggior numero di ricorrenti nel 2011


Numero di ricorrenti	Settori
535 (2 cause)	Statuto – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti – Artt. 64, 65, 65 bis e Allegato XI dello Statuto – Regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239 – Coefficiente correttore – Funzionari con sede di servizio a Ispra
169	Statuto – Personale della BCE – Riforma del regime delle pensioni
34	Statuto – BEI – Pensioni – Riforma del regime delle pensioni
25	Statuto – Promozione – Esercizi di promozione 2010 e 2011 – Fissazione delle soglie di promozione
20 (6 cause)	Statuto – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione
19	Statuto – Comitato del personale del Parlamento – Elezioni – Irregolarità nel procedimento elettorale
13	Statuto – Agente ausiliare – Agente temporaneo – Condizioni di assunzione – Durata del contratto
10	Statuto – Agente contrattuale – Agente temporaneo – Condizioni di assunzione – Durata del contratto
6 (2 cause)	Statuto – Promozione – Esercizio di promozione 2010 – Scrutinio per merito comparativo – Decisione di non promuovere il ricorrente
5 (5 cause)	Statuto – Promozione – Esercizio di promozione 2008 – Decisione di non promuovere il ricorrente

Il termine "Statuto" si riferisce allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e al Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

### Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause pendenti (2007-2011)

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause pendenti
<b>2007</b>	1 267	235
<b>2008</b>	1 161	217
<b>2009</b>	461	175
<b>2010</b>	812	185
<b>2011</b>	1 006	178

## 10. *Varie* – Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2007-2011)



	Impugnazioni <sup>1</sup>	Decisioni impugnabili <sup>2</sup>	Percentuale di impugnazioni <sup>3</sup>	Percentuale di impugnazioni, comprese le composizioni amichevoli <sup>4</sup>
<b>2007</b>	25	107	23,36 %	21,93 %
<b>2008</b>	37	99	37,37 %	34,91 %
<b>2009</b>	30	95	31,58 %	30,93 %
<b>2010</b>	24	99	24,24 %	21,62 %
<b>2011</b>	44	126	34,92 %	32,84 %


<sup>1</sup> Le decisioni che sono impugnate da più parti sono prese in considerazione una sola volta. Nel 2007 due decisioni sono state oggetto, ciascuna, di due impugnazioni; nel 2011 una decisione è stata oggetto di due impugnazioni.

<sup>2</sup> Sentenze, ordinanze che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento, pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento


<sup>3</sup> In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

<sup>4</sup> Il Tribunale della funzione pubblica si adopera, conformemente all'invito del legislatore, per agevolare la composizione amichevole delle controversie. Ogni anno un certo numero di cause è definito in tal modo. Tali cause non danno luogo a «decisioni impugnabili», in base alle quali è tradizionalmente calcolata, nella relazione annuale, la «percentuale di impugnazioni», soprattutto per quanto riguarda la Corte e il Tribunale. Orbene, giacché si può considerare che la «percentuale di impugnazioni» esprima il «tasso di contestazione» delle decisioni di un organo giudicante, tale percentuale rispecchierebbe meglio la situazione se fosse calcolata tenendo conto non solo delle decisioni impugnabili, ma anche di quelle che non impugnabili, proprio per il fatto che esse mettono fine alla controversia mediante composizione amichevole. Nella presente colonna appare il risultato di questo calcolo.

## 11. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2007-2011)



	2007	2008	2009	2010	2011
Impugnazione respinta	6	14	21	27	23
Annullamento totale o parziale senza rinvio	1	4	9	4	3
Annullamento totale o parziale con rinvio		3	1	6	4
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>30</b>



## **Capitolo IV**

Incontri e visite



## **A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica nel 2011**

### **Corte di giustizia**

16 e 17 gennaio	Delegazione della Corte europea dei diritti dell'uomo
19 gennaio	Sig. L. Planas Puchades, rappresentante permanente del Regno di Spagna presso l'Unione europea
25 gennaio	Delegazione dell'Association of Lawyers of Russia
31 gennaio	Sig. R. Répássy, ministro delegato alla Giustizia al ministero della Pubblica amministrazione e della Giustizia dell'Ungheria, nell'ambito della presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea
31 gennaio	Delegazione dell'Unterausschuss Europarecht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages
7 febbraio	Delegazione del Consiglio costituzionale della Repubblica francese
7 e 8 febbraio	Delegazione della Corte di cassazione della Repubblica di Turchia
8 marzo	Delegazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
10 marzo	Sig. M. Szpunar, viceministro degli Affari esteri della Repubblica di Polonia
14 e 15 marzo	Delegazione della Corte costituzionale di Romania
18 marzo	Präsidenten der deutschsprachigen Zeitungsverlegerverbände
22 marzo	Delegazione del Parlamento svedese – Committee on the Constitution
27-29 marzo	Delegazione della Rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea
5 aprile	S.E. sig. W.E. Kennard, ambasciatore degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea
5 aprile	Delegazione del Niedersächsischer Staatsgerichtshof
11 aprile	Delegazione del Parlamento svedese – Committee on Taxation
11 aprile	Sig. M. Kjærum, direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
11 aprile	Sig. C. Predoiu, ministro della Giustizia di Romania
11-13 aprile	Delegazioni della Corte di giustizia della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC), della Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) e della Corte di giustizia dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA)
12 aprile	Sig. R. Sikorski, ministro degli Affari esteri della Repubblica di Polonia
1°-3 maggio	Delegazione della Corte suprema del Regno di Danimarca
5 maggio	Sig. D. Grieve, Attorney General for England and Wales, e sig. E. Garnier, Solicitor General for England and Wales
5 maggio	Visita del consiglio d'amministrazione dell'Institute for European Affairs (INEA)
5 maggio	Sig.ra I. Degutienė, presidente del Parlamento della Repubblica di Lituania

15-17 maggio	Delegazione della Corte costituzionale della Repubblica slovacca
20 giugno	Delegazione della Commissione parlamentare mista UE Messico
24 giugno	Riunione degli agenti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea
26 e 27 giugno	Delegazione del Bundesverfassungsgericht
27 giugno	Delegazione della Corte suprema dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
30 giugno	Sig. M. Boddenberg, ministro degli Affari federali del Land Assia (Repubblica federale di Germania)
30 giugno	Sig.ra D. Wallis, vicepresidente del Parlamento europeo
6 settembre	Delegazione della commissione giuridica del Parlamento svedese
7 settembre	Sig. P. Tempel, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea
21 e 22 settembre	Delegazione del ministero degli Affari esteri della Repubblica di Estonia
22 settembre	Sig. E. Uhlenberg, presidente del Parlamento del Land Renania settentrionale-Vestfalia (Repubblica federale di Germania)
25-27 settembre	Procuratore generale e procuratori del Regno di Danimarca
30 settembre	Sig. J.M. Fernandes, relatore della commissione per i bilanci del Parlamento europeo
4 ottobre	Sig. W. Grahammer, rappresentante permanente della Repubblica d'Austria presso l'Unione europea
7 ottobre	Sig. U. Mifsud Bonnici, ex presidente della Repubblica di Malta
10 e 11 ottobre	5° Luxemburger Expertenforum zur Entwicklung des Unionsrechts
11 ottobre	Sig. U. Corsepius, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
11 ottobre	Consegna della scultura «Two Couplets» da parte della sig.ra B. Ohlsson, ministro degli Affari europei del Regno di Svezia
12-14 ottobre	Delegazione della Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao)
17 e 18 ottobre	Delegazione di magistrati della Corte di cassazione della Repubblica francese
17 e 18 ottobre	Primo seminario di giuristi spagnoli: «La Carta de los derechos fundamentales de la Unión europea»
27 ottobre	Sig.ra B. Karl, ministro federale della Giustizia della Repubblica d'Austria
27 ottobre	S.E. sig. J.-F. Terral, ambasciatore della Repubblica francese presso il Granducato di Lussemburgo
27 ottobre	Sig.ra A.-M. Henriksson, ministro della Giustizia della Repubblica di Finlandia, sig. J. Store, rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea, e S.E. sig.ra M. Lehto, ambasciatore della Repubblica di Finlandia presso il Granducato di Lussemburgo
7 novembre	Sig. M. Sudo, giudice alla Corte suprema del Giappone

11 novembre	Sig. H. Koh, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri degli Stati Uniti d'America, e S.E. sig. R. Mandell, ambasciatore designato degli Stati Uniti d'America presso il Granducato di Lussemburgo
21-23 novembre	Convegno dei magistrati
28 e 29 novembre	Delegazione della Corte di cassazione della Repubblica di Turchia
29 novembre	Delegazione di magistrati delle alte giurisdizioni della Repubblica popolare cinese
13 dicembre	Delegazione della Commissione dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA)
14 dicembre	S.E. sig. I. Rizopoulos, ambasciatore designato della Repubblica ellenica presso il Granducato di Lussemburgo

### **Tribunale**

31 gennaio	Visita della presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea
8 marzo	Visita di una delegazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
10 marzo	Visita del sig. M. Szipunar, viceministro degli Affari esteri della Repubblica di Polonia
2 e 3 maggio	Visita di una delegazione della Corte suprema del Regno di Danimarca
30 giugno	Visita della sig.ra D. Wallis, vicepresidente del Parlamento europeo
22 settembre	Visita di una delegazione del ministero degli Affari esteri della Repubblica di Estonia
23 settembre	Visita di S.E. sig.ra M. Lehto, ambasciatore della Repubblica di Finlandia presso il Granducato di Lussemburgo
10 ottobre	Visita del sig. R. Cachia Caruana, rappresentante permanente della Repubblica di Malta presso l'Unione europea
27 ottobre	Visita del sig. G.F. Ioannidis, segretario generale del ministero della Giustizia della Repubblica ellenica
7 novembre	Visita del sig. M. Sudo, giudice della Corte suprema del Giappone
28 novembre	Visita di una delegazione della Corte di cassazione della Repubblica di Turchia
30 novembre	Visita di una delegazione della Repubblica di Lettonia
6 dicembre	Visita del sig. P.N. Diamandouros, Mediatore europeo


### **Tribunale della funzione pubblica**

11 e 12 luglio	Visita della sig.ra K.M. Lueken, amministratore presso la cancelleria del Tribunale del contenzioso amministrativo delle Nazioni unite di New York
20 settembre	Visita della sig.ra M. de Sola Domingo, Mediatrice della Commissione europea
6 dicembre	Visita del sig. P.N. Diamandouros, Mediatore europeo




## B – Visite di studio (2011)

### 1. Suddivisione per tipo di gruppo<sup>1</sup>



	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
<b>Numero di gruppi</b>	84	98	22	10	270	52	56	592

**2. Visite di studio – Suddivisione per Stato membro (2011)**




	Numero di visitatori										Altri	Totale	Numero di gruppi
	Magistrati nazionali	Avvocati/ Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/ Parlamentari	Studenti/ Tirocinanti	Funzionari nazionali							
BE	31	15			352	26	47				471	15	
BG	6	80		6							92	6	
CZ	3				63						66	6	
DK					164	15	91				270	9	
DE	251	343		83	901	211	662				2 451	87	
EE						14					14	2	
IE			8		54						62	5	
EL	8				64						72	7	
ES	60				95		17				172	9	
FR	163	59			823	46	239				1 330	53	
IT	2	23	20		320	8	32				405	34	
CY	10				18						28	4	
LV		10			30						40	4	
LT			4		28	33					73	16	
LU	8	45		26	30	22	97				228	9	
HU			8		160		47				215	7	
MT					32						32	1	
NL				54	140	14					208	8	
AT					205		18				223	8	
PL		79			7						86	9	
PT		195			1						196	10	
RO	25				42	18					85	8	
SI		10	5		143						158	9	
SK	40				104						144	7	
FI		30			46	30	20				126	5	
SE	118	4		8		6	11				147	10	
UK	56	53	30		88						227	14	
Paesi terzi	400	156	24	57	1 443	80	168				2 328	127	
Gruppi misti (UE)	114	669		12	1 828	751	328				3 702	103	
<b>Totale</b>	<b>1 295</b>	<b>1 771</b>	<b>99</b>	<b>254</b>	<b>7 181</b>	<b>1 274</b>	<b>1 777</b>				<b>13 651</b>	<b>592</b>	

### 3. Convegno dei magistrati (2011)

<b>BE</b>	5	<b>DK</b>	3	<b>IE</b>	2	<b>FR</b>	13	<b>LV</b>	2	<b>HU</b>	6	<b>AT</b>	5	<b>RO</b>	7	<b>FI</b>	3
<b>BG</b>	5	<b>DE</b>	10	<b>EL</b>	6	<b>IT</b>	13	<b>LT</b>	3	<b>MT</b>	1	<b>PL</b>	12	<b>SI</b>	2	<b>SE</b>	3
<b>CZ</b>	6	<b>EE</b>	2	<b>ES</b>	13	<b>CY</b>	2	<b>LU</b>	2	<b>NL</b>	6	<b>PT</b>	6	<b>SK</b>	3	<b>UK</b>	12

**Totale** | 153

### 4. Evoluzione del numero e del tipo di visitatori (2008-2011)



## C – Udienze solenni nel 2011

24 gennaio	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne di due nuovi membri della Corte dei conti europea
11 aprile	Udienza solenne di elogi funebri in memoria di Pierre Pescatore e di Antonio Saggio
19 settembre	Udienza solenne in occasione dell'assunzione delle funzioni della sig.ra M. Kancheva in qualità di giudice al Tribunale
26 settembre	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne di due nuovi membri della Corte dei conti europea
6 ottobre	Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza del giudice sig.ra P. Lindh e dell'assunzione delle funzioni del sig. C.G. Fernlund in qualità di giudice alla Corte, nonché della cessazione dalle funzioni e della partenza del presidente sig. P. Mahoney e dei giudici sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni e dell'assunzione delle funzioni dei sigg. E. Perillo, R. Barents e K. Bradley in qualità di giudici in occasione del rinnovo parziale del Tribunale della funzione pubblica



## D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali

### Corte di giustizia

1° gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia di scambio di auguri, su invito del presidente della Repubblica di Malta, a La Valletta
7 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne della Corte di cassazione della Repubblica francese per l'inizio dell'anno 2011, a Parigi
11 gennaio	Partecipazione del presidente della Corte al ricevimento offerto da S.A.R. il Granduca di Lussemburgo in occasione del Nuovo Anno
13 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione del ricevimento per il Nuovo Anno offerto dal presidente della Repubblica federale di Germania, a Berlino
25 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione del ricevimento «Rechtspolitischen Neujahrsempfang 2011», su invito del ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania, a Berlino
28 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte all'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo e al seminario «Quelles sont les limites à l'interprétation évolutive de la Convention?», a Strasburgo
10 febbraio	Partecipazione del presidente della Corte alla conferenza «Implementing the Lisbon Treaty» organizzata dalla Commissione europea e dall'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee, a Bruxelles
14 febbraio	Partecipazione del presidente della Corte alla cerimonia di celebrazione del 350° anniversario della Corte suprema del Regno di Danimarca, a Copenhagen
21 marzo	Rappresentanza della Corte in occasione del seminario organizzato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il lancio del manuale «Handbook on European Non-Discrimination Case-Law», a Strasburgo
21 e 22 marzo	Visita ufficiale di una delegazione della Corte al Judiciary of England and Wales, a Londres
31 marzo	Rappresentanza della Corte all'udienza solenne organizzata in occasione della partenza del sig. W. Spindler, presidente della Corte federale delle finanze, su invito del ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania, a Monaco
8 e 9 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione della riunione del consiglio di amministrazione dell'Associazione dei Consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea, a Madrid
19 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione del convegno di diritto comparato sul tema «Le contrôle de constitutionnalité en Europe», organizzato dalla Fédération européenne des juges administratifs (FEJA), a Parigi
19-21 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione del «First St Petersburg International Legal Forum», a San Pietroburgo
23-27 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione del 15° congresso della conferenza delle Corti costituzionali europee, a Bucarest

---

25 maggio	Incontro di una delegazione della Corte con il ministro sig. R Pofalla, capo della cancelleria federale, e con la sig.ra S. Leutheusser-Schnarrenberger, ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania, a Berlino
26 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione della seduta inaugurale della riunione plenaria della Rete dei procuratori generali presso le Corti supreme degli Stati membri dell'Unione europea, alla presenza del presidente della Repubblica italiana, a Roma
31 maggio	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Repubblica italiana, alla cerimonia organizzata in occasione della festa nazionale, a Roma
1° giugno	Partecipazione del presidente della Corte al Congresso fondatore dell'Institut européen du droit, a Parigi
20 giugno	Visita ufficiale della Corte alla Corte suprema della Repubblica di Croazia, a Zagabria
20 giugno	Rappresentanza della Corte alla conferenza intitolata «Practical application of Regulation (EC) N° 2201/2003 – on the eve of review», organizzata dalla presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, a Budapest
23 giugno	Partecipazione dei Membri della Corte alle cerimonie della festa nazionale lussemburghese
24 giugno	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Repubblica di Slovenia, alle cerimonie ed al ricevimento organizzati in occasione della festa nazionale slovena, a Lubiana
24 luglio	Partecipazione del presidente della Corte al ricevimento offerto dal presidente della Repubblica ellenica in occasione dell'anniversario del ripristino della Repubblica, ad Atene
29 e 30 luglio	Partecipazione del presidente della Corte alle cerimonie organizzate in occasione del 20° anniversario della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria, su invito del suo presidente, a Sofia
4-6 settembre	Partecipazione del presidente della Corte al seminario organizzato dal ministero degli Affari esteri del Regno di Svezia in onore del giudice sig.ra P. Lindh, a Stoccolma
28 settembre	Partecipazione di una delegazione della Corte alla cerimonia di celebrazione del 60° anniversario del Bundesverfassungsgericht, a Karlsruhe
30 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia del Verfassungstag, a Vienna
3 ottobre	Visita ufficiale di una delegazione della Corte alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo
3 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione delle cerimonie dell'Opening of the Legal Year, su invito del Lord Chancellor, a Londra
3 ottobre	Rappresentanza della Corte alle cerimonie ufficiali organizzate in occasione della festa nazionale della Repubblica federale di Germania
13 e 14 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione del 7° simposio dei giudici europei in materia di marchi, disegni e modelli, ad Alicante

20 ottobre	Incontro di una delegazione della Corte con il sig. D. Tusk, primo ministro della Repubblica di Polonia, nell'ambito della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea, a Bruxelles
25 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione delle manifestazioni ufficiali per il 19° anniversario della Costituzione della Repubblica di Lituania, a Vilnius
31 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione della celebrazione del 180° anniversario del Consiglio di Stato della Repubblica italiana, a Roma
31 ottobre-2 novembre	Visita ufficiale di una delegazione della Corte alla Corte costituzionale della Repubblica di Malta
10 novembre	Rappresentanza della Corte all'audizione in materia di diritti fondamentali «The implementation of the EU Charter of Fundamental Rights two years after the Lisbon Treaty's entry into force», al Parlamento europeo a Bruxelles
16 e 17 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza internazionale organizzata dal consiglio degli appalti pubblici della Repubblica di Ungheria sul tema «Actual Questions of Public Procurements in the European Union and in the Member States», a Budapest
23 e 24 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione del seminario di esperti sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte dei giudici degli Stati membri, organizzato dal Consiglio di Stato del Regno dei Paesi Bassi, a L'Aia
25 novembre	Rappresentanza della Corte al seminario sul tema «Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana», organizzato dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, a Roma
15 dicembre	Partecipazione del presidente della Corte alla conferenza organizzata dal Land Assia sul tema «Hessen und der EuGH im Dialog», a Berlino
23 dicembre	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Repubblica di Slovenia, al ricevimento organizzato in occasione della festa dell'indipendenza e dell'unità nazionale, a Lubiana

### **Tribunale**

1° gennaio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica di Malta, in occasione della tradizionale cerimonia di scambio di auguri per il nuovo anno, a La Valletta
19 gennaio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del cancelliere federale della Repubblica d'Austria e del vicescancelliere, in occasione della cerimonia ufficiale per il Nuovo Anno
25 gennaio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento «Rechtspolitischen Neujahrsempfang 2011» organizzato dal ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania, a Berlino
14 febbraio	Rappresentanza del Tribunale in occasione del 350° anniversario dalla creazione dello Højesteret, organizzato dal sig. Torben Melchior, presidente della Corte suprema del Regno di Danimarca, a Copenhagen


14 e 15 aprile	Rappresentanza del Tribunale in occasione della «XV. Internationale Kartellkonferenz» del Bundeskartellamt, a Berlino
19-21 maggio	Rappresentanza del Tribunale alla 6ª edizione delle Giornate dei giuristi europei
30 maggio-1° giugno	Rappresentanza del Tribunale in occasione della visita ufficiale a Malta su invito del presidente della Corte suprema
31 maggio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica italiana, in occasione della festa nazionale, a Roma
23 giugno	Rappresentanza del Tribunale in occasione della festa nazionale lussemburghese, celebrazione del Te deum solenne seguito da un ricevimento alla Corte granducale
24 luglio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica ellenica, in occasione del 37° anniversario del ripristino della Repubblica, ad Atene
28 settembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della cerimonia di conferimento dell'ordine al merito ai giudici ed ai professori di diritto da parte del presidente della Repubblica di Polonia, a Varsavia
30 settembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della celebrazione solenne del 91° anniversario della Costituzione della Repubblica d'Austria, a Vienna
2 e 3 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Westminster Abbey, a Londra
3 ottobre	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica federale di Germania, in occasione della festa nazionale tedesca
12-15 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione del 7° simposio dei giudici europei organizzato dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), ad Alicante
14 e 15 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza «Die freiheitliche Grundordnung der Europäische Union» organizzata dal ministero dell'Economia e della Tecnologia, a Berlino
24 novembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della conferenza organizzata dall'Accademia di diritto europeo sul tema «Transnational Use of Video Conferencing in Court», a Treviri
6 dicembre	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento ufficiale della presidente della Repubblica di Finlandia in occasione della festa dell'Indipendenza

### **Tribunale della funzione pubblica**

21 e 22 marzo 2011	Visita alla scuola nazionale della magistratura di Salonico
16 e 17 maggio 2011	Visita alla Corte suprema e alla Corte costituzionale dell'Ungheria
22 e 23 settembre 2011	Visita alla Corte suprema e alla Corte costituzionale del Regno di Spagna



## Organigramma sintetico



Corte di giustizia dell'Unione europea

**Relazione annuale 2011 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia,  
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2012 — 274 pagg. — 21 x 29,7 cm

N. di catalogo: QD-AG-12-001-IT-C

ISBN 978-92-829-1153-2

doi:10.2862/80422

ISSN 1831-8479



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-829-1153-2



9 789282 911532



## **COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA**

### **Pubblicazioni gratuite:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni della Commissione europea.  
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu>  
o inviare un fax al numero +352 29 29-42758.

### **Pubblicazioni a pagamento:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

### **Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):**

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
([http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)).

